



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2205

Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa

Indice

1. DDL S. 2205 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2205	4
1.3. Trattazione in Commissione	5
1.3.1. Sedute	6
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	9
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 234 (pom.) del 18/05/2021	10
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021	17
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 168 (pom.) del 27/05/2021	30
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 170 (pom.) del 03/06/2021	31
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 171 (ant.) dell'08/06/2021	32
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 172 (pom.) dell'08/06/2021	33
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/06/2021	34
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (pom.) del 15/06/2021	39
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/06/2021	40
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 176 (pom.) del 22/06/2021	47
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 22/06/2021	48
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 179 (pom.) del 30/06/2021	56
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 241 (ant.) dell'08/07/2021	57
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 242 (pom.) del 13/07/2021	59
1.4. Trattazione in Assemblea	88
1.4.1. Sedute	89
1.4.2. Resoconti stenografici	90
1.4.2.1. Seduta n. 342 del 06/07/2021	91
1.4.2.2. Seduta n. 345 del 13/07/2021	177

1. DDL S. 2205 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2205
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa

Titolo breve: *Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità*

Iter

13 luglio 2021: all'esame della commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2205

all'esame della commissione

Iniziativa Parlamentare

Licia Ronzulli ([FIBP-UDC](#))

Cofirmatari

Matteo Salvini ([L-SP-PSd'Az](#)), **Paola Binetti** ([FIBP-UDC](#)), **Gaetano Quagliariello** ([Misto, IDEA e CAMBIAMO](#))

Alberto Balboni ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 13 luglio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **6 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 324 del 6 maggio 2021.

Classificazione TESEO

VIOLENZA E MINACCE , REATI , SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA' , MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE , PERSONE CON DISABILITA' , ETA' DELLE PERSONE

Articoli

AGGRAVAMENTO DELLA PENA (Art.1), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.2), CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED ESIMENTI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Andrea Ostellari** ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 18 maggio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 7 maggio 2021.

Annuncio nella seduta n. 325 del 12 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2205

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2205

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RONZULLI**, **SALVINI**, **BINETTI** e **QUAGLIARIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2021

Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa

Onorevoli Senatori. - Il compito del diritto penale è quello di attenersi alla materialità dei fatti, non potendo essere utilizzato per promuovere valori etico-culturali, pena un'inammissibile ricaduta nell'indeterminatezza della fattispecie che, secondo l'articolo 25 della Costituzione, deve rispettare precisi requisiti di tipicità: facendo buon governo dei principi di materialità e di necessaria lesività che ispirano il diritto penale, si ritiene necessario predisporre appositi interventi normativi, volti ad aggravare il sistema sanzionatorio.

All'articolo 1 si interviene sulla parte generale del codice penale, mediante un'aggravante che si pone in rapporto di specialità rispetto a quelle già presenti nell'articolo 61 attualmente vigente. Gli articoli 2 e 3 assicurano invece un efficace apparato repressivo, attraverso la predisposizione di un sistema di « blindatura » della circostanza: esso limita il potere del giudice di bilanciare tale circostanza aggravante con eventuali attenuanti.

Così com'è concepito, l'intervento legislativo offre quindi una tutela reale ed effettiva alla repressione delle violenze e di ogni altro comportamento offensivo commesso in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della vittima.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-*bis*) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale; ».

Art. 2.

1. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'articolo 61, numero 1-*bis*), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

Art. 3.

1. All'articolo 69-*bis* del codice penale, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « e per i delitti aggravati di cui all'articolo 61, numero 1-*bis*), ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2205
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa

Titolo breve: *Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 234 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

[N. 235 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 168 \(pom.\)](#)

27 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 170 \(pom.\)](#)

3 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 171 \(ant.\)](#)

8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 172 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 236 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 174 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 237 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 176 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 239 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 179 \(pom.\)](#)

30 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 241 \(ant.\)](#)

8 luglio 2021

[N. 242 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 234 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
234ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2201) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) pone ai voti il mandato al relatore.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) in dichiarazione di voto dichiara la propria astensione motivandola con il fatto che il presente disegno di legge è finalizzato a porre un rimedio ad un clamoroso errore tecnico in cui è incorso il precedente Governo; motiva quindi la propria astensione facendo riferimento al fatto che il Governo non abbia fatto ammenda dell'errore.

Il sottosegretario SISTO interviene facendo presente che, pur trattandosi di un provvedimento resosi necessario a seguito di scelte del precedente Governo, prende atto di quanto dichiarato il senatore Balboni.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Dal Mas a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera, autorizzandolo a richiedere di svolgere relazione orale.

(2005) *Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Bartolozzi

(2205) Licia RONZULLI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa - e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2005, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2205 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 2005, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge n. 2205, posto all'ordine del giorno, per stretta connessione di oggetto, con il disegno di legge n. 2005: compito del diritto penale è quello di attenersi alla materialità dei fatti, non potendo essere utilizzato per promuovere valori etico-culturali, pena un'inammissibile ricaduta nell'indeterminatezza della fattispecie che, secondo l'articolo 25 della Costituzione, deve rispettare precisi requisiti di tipicità. Facendo buon governo dei principi di materialità e di necessaria lesività che ispirano il diritto penale, nel testo si ritiene necessario predisporre appositi interventi normativi, volti ad aggravare il sistema sanzionatorio.

All'articolo 1 si interviene sulla parte generale del codice penale, mediante un'aggravante che si pone in rapporto di specialità rispetto a quelle già presenti nell'articolo 61 attualmente vigente. Gli articoli 2 e 3 assicurano invece un efficace apparato repressivo, attraverso la predisposizione di un sistema di «blindatura» della circostanza: esso limita il potere del giudice di bilanciare tale circostanza aggravante con eventuali attenuanti. Così com'è concepito, l'intervento legislativo offre quindi una tutela reale ed effettiva alla repressione delle violenze e di ogni altro comportamento offensivo commesso in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della vittima.

Il Presidente conclude dichiarando che la congiunzione di tale disegno di legge col disegno di legge n. 2005 è operata ai sensi dell'articolo 51, comma primo del Regolamento del Senato.

Interviene la senatrice [CIRINNA](#) (*PD*), opponendosi alla congiunzione dei disegni di legge che dal punto di vista applicativo risultano incompatibili per via della sussistenza del concorso fra circostanze speciali e circostanze a carattere generale.

Il [PRESIDENTE](#) replica che ogni decisione relativa all'eventuale disgiunzione dei provvedimenti appena congiunti deve passare attraverso il parere del primo firmatario del disegno di legge, vale a dire la senatrice Ronzulli.

La senatrice [RONZULLI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno procedere con una discussione congiunta dei disegni di legge e con l'occasione annuncia il proprio assenso alla richiesta del senatore [BALBONI](#) (*FdI*) di aggiungere la firma al disegno di legge di cui è prima firmataria.

Interviene la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), secondo cui la decisione di procedere alla congiunzione è errata: ella argomenta sostenendo che i disegni di legge in questione siano differenti perché il primo riguarda i crimini d'odio mentre l'altro avrebbe oggetto una diversa materia.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la Commissione sarà comunque chiamata a votare il testo base alla fine della discussione generale; alla luce dell'articolo 51 del Regolamento, il Presidente ha senz'altro agito correttamente disponendo la congiunzione. Ricorda inoltre che nella precedente seduta si era deciso di mettere ai voti la decisione di disgiungere alcuni disegni di legge proprio perché il primo firmatario aveva dato il proprio assenso, mentre oggi la prima firmataria, la senatrice Ronzulli, ha espresso l'opinione opposta.

Contesta inoltre l'intervento della senatrice Cirinnà che, a suo dire, sarebbe intervenuta nel merito; ritiene inoltre che la Commissione non possa sindacare il giudizio espresso dal Presidente. Pur non

avendo oggetto identico, i disegni di legge risultano oggettivamente connessi dal momento che tutelano il medesimo bene della vita; ritiene che ormai l'eventuale disgiunzione possa operarsi solo all'esito dell'esame e cita, a conforto della decisione presidenziale, il precedente della seduta della scorsa settimana e le motivazioni che lo sostennero.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) critica l'animosità dell'odierna discussione, che ritiene non confacente con il tema del dibattito; prende atto del fatto che l'abbinamento è già avvenuto con la lettura della relazione da parte del Presidente. Del resto, è identico il bene della vita tutelato dalle due norme penali; ritiene che non sia opportuno in questa fase entrare nel merito dei disegni di legge. Non condivide la richiesta di votare l'eventuale disgiunzione perché si tratterebbe di una forzatura procedurale; ritiene infatti che la congiunzione non incida sui tempi, che sarebbero comunque identici: la richiesta di disgiunzione ha connotazioni politiche, non meramente procedurali, essendo figlia dell'intenzione di dare puntuale attuazione alle indicazioni date del segretario del Partito democratico secondo cui il disegno di legge n. 2005 dovrebbe essere approvato così com'è. Critica questo tentativo di estremizzare una discussione che dovrebbe essere soltanto procedurale e non politica; denuncia il tentativo di imporsi soltanto sulla base della logica dei numeri e ritiene non debba mettersi in discussione la proposta di disgiunzione, rimettendosi poi comunque alla valutazione sovrana del Presidente della Commissione.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) evidenzia come il disegno di legge n. 2005 sia in antitesi rispetto quello approvato dalla Camera; pertanto, deve a suo parere essere disabbinato e chiede che alla Commissione sia consentito di votare la disgiunzione dei disegni di legge in titolo. Fa notare come la relazione letta dal Presidente riprenda interamente la relazione della presentatrice del disegno di legge e chiede, quindi, al Presidente se intenda ancora fare da relatore, dal momento che la sua completa adesione alle opinioni della presentatrice del disegno di legge lo pone, a suo avviso, in una situazione di incompatibilità non più difendibile; propone, poi, di organizzare una discussione dei lavori e un'istruttoria il più possibile con tempi serrati.

Il [PRESIDENTE](#), raccogliendo gli spunti pervenuti dall'odierna discussione, replica anzitutto alle osservazioni della senatrice Rossomando, facendo notare come per prassi le relazioni vengono riprese dai *dossier* del Servizio studi o comunque dalle relazioni dei proponenti: proprio al fine di non aggiungere nulla, a titolo di opinione personale, si è attenuto in maniera rigorosa a quanto proposto dalla prima firmataria del disegno di legge; per quanto riguarda poi il passaggio della relazione in cui si pone in discussione il rischio della violazione del principio di sufficiente determinatezza della fattispecie penale, ritiene si tratti di un aspetto meramente tecnico e non politico, espresso tra l'altro da un eminente professore di diritto penale quale il professor Giovanni Fiandaca. Dichiaro poi che è oggettivamente incontestabile la medesimezza tra le materie trattate nei due disegni di legge e che pertanto la congiunzione non può essere oggetto di discussione. Ritiene inoltre che la richiesta di mettere ai voti l'eventuale richiesta di disgiunzione sia in netto contrasto con la volontà del proponente; riguardo poi alla scelta del testo base, fa presente che sarà effettuata dalla Commissione al termine della discussione generale. Infine, dichiara che la decisione di nominare sé medesimo come relatore fu dettata dalla preminente necessità di garantire una corretta applicazione del Regolamento nello svolgimento dei lavori; se la situazione migliorerà, si riserva comunque la possibilità di nominare un altro relatore.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) interviene in dissenso dal Gruppo invocando le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) replica dichiarando che i principi di cui all'articolo 8 del Regolamento del Senato risultano, nella sua scelta, pienamente rispettati.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (PD) denunciando una grave violazione della prassi, secondo cui la maggioranza può chiedere la disgiunzione di eventuali disegni di legge già congiunti in qualsiasi momento, e denuncia, a suo dire, la palese violazione di quanto previsto dall'articolo 51 del Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) difende ancora una volta la decisione di procedere alla congiunzione, assunta in base a quanto previsto dall'articolo 51 del Regolamento del Senato.

Interviene il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), ricordando che il Regolamento è posto a garanzia di tutti e che, pertanto, non può essere frutto di forzature prodotte a colpi di maggioranza: il rischio sarebbe quello di creare una dittatura della maggioranza senza alcuna garanzia per le minoranze.

Il [PRESIDENTE](#) passa ad affrontare la questione delle audizioni, facendo presente come ad oggi siano pervenute 225 richieste: in proposito, con l'obiettivo di facilitare lo svolgimento delle medesime, invita i Capigruppo al limitare il numero dei soggetti da audire, comprimendo le richieste nell'ordine di qualche decina per Gruppo. Nella scelta, i criteri che suggerisce sono: limitarsi al massimo a due rappresentanti per ogni associazione indicata; nel caso di coincidenza con i soggetti presenti nelle audizioni svoltesi presso la Camera dei deputati, invita ad utilizzare un metodo di semplificazione nell'istruttoria che preveda l'acquisizione dei risultati istruttori già svolti presso la Camera dei deputati. Ciò potrebbe avvenire con l'acquisizione dei contributi scritti già presentati all'altro ramo del Parlamento e richiedendo ai soggetti se vi siano, nel testo poi approvato, modifiche - rispetto al testo su cui si pronunciarono - meritevoli di ulteriori valutazioni, da rendere oralmente o per iscritto.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) interviene a nome del Gruppo Lega, manifestando, in spirito di collaborazione, la sua disponibilità a ridurre il numero dei soggetti indicati nell'elenco delle audizioni. Fa notare tuttavia come l'elenco dei soggetti auditi alla Camera fosse stato ridotto in maniera molto sensibile, dal momento che alla fine furono auditi soltanto 24 soggetti.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) dichiara che, avendo indicato solo un soggetto da audire, l'invito del Presidente non può certo applicarsi al proprio Gruppo.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) non ha obiezioni a defalcare talune proposte di audizione avanzate dal proprio Gruppo, entro i limiti enunciati dal Presidente.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) richiede alla Presidenza se, per ristabilire un clima di collaborazione proficua in Commissione, possa immaginarsi un percorso condiviso che, entro la fine di giugno, contempli una tempistica idonea a concludere le audizioni e la discussione generale, tenuto conto dell'esigenza di licenziare il disegno di legge governativa sul processo civile.

Il [PRESIDENTE](#) replica impegnandosi ad offrire una tempistica a valle delle nuove indicazioni che ha sollecitato dai Gruppi: se entro domani sera perverranno le decurtazioni richieste, all'interno dell'ipertrofico elenco sin qui acquisito, si potrà prefigurare un calendario quanto meno per le audizioni.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REDIGENTE

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(Discussione e rinvio)

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che reca modifiche alla normativa vigente al fine di ampliare la possibilità per il figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche. Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184. La nuova disposizione prevede che non solo l'adottato, ma anche il figlio maggiorenne non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata ovvero un loro diretto discendente, possano chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici. Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono poi che: l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria; in caso di parziale o totale incapacità del figlio, l'istanza possa essere presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, ma solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario. Attraverso la riformulazione del comma 7 dell'articolo 28, è disciplinata la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso: nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio; nei confronti della madre deceduta o che risulti incapace di esprimere la propria volontà o che sia irreperibile. La disposizione consente alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, di confermare, con le medesime volontà l'esercizio del diritto all'anonimato. In tal caso, qualora sia (successivamente) presentata istanza di interpello il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.

La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma *7-bis* dell'articolo 28, che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sancita dalla sentenza n. 178 del 2013 della Corte costituzionale. Il procedimento è avviato, in mancanza di revoca dell'anonimato, da parte della madre, su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni ovvero del figlio non riconosciuto alla nascita o dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità. L'istanza di interpello nei confronti della madre è presentata al tribunale per i minorenni il quale con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve ricercare e contattare la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio. In proposito si rileva come la disposizione non indichi criteri per l'individuazione del tribunale dei minorenni competente.

Il nuovo comma *7-ter* inserito nell'articolo 28 delinea poi il procedimento innanzi al tribunale per i minorenni. Quest'ultimo, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Per la ricerca della madre, il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza.

Rintracciata la madre, ancora in vita, il tribunale incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata, senza però fornire alcuna informazione circa il motivo della

convocazione. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psicofisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Nel caso in cui invece la donna preferisca mantenere l'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. La disposizione fa salva comunque la facoltà per la donna di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Questo stesso procedimento si applica anche nel caso in cui l'interessato chieda l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti.

L'articolo 2 modifica il Codice della *privacy* (articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. È introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (come modificati dall'articolo 1 del disegno di legge). In tal modo, il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso.

L'articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. Viene inserito un nuovo comma sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata ovvero di confermare decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata; delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato. Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.

L'articolo 4 reca una disciplina transitoria. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, la madre che ha manifestato la volontà di non essere nominata può confermare la propria volontà, dandone comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La definizione delle modalità di tale comunicazione - al fine di garantirne la massima riservatezza - è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1). Nel caso di mancata conferma della volontà di anonimato può trovare applicazione il nuovo procedimento di interpello, di cui al citato comma 7-bis dell'articolo 28 della legge del 1983 (comma 2). Qualora, invece, la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l'accesso alle sole informazioni

sanitarie e consente altresì la conoscenza dell'identità di eventuali fratelli e consanguinei (comma 3). Con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, sentito il Ministro della giustizia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna informativa finalizzata a dare piena conoscibilità alla nuova disciplina in materia di accesso alle origini biologiche (comma 4).

L'articolo 5, infine, prevede che il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, debba trasmettere alle Camere i dati relativi all'attuazione della legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni di anonimato rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) evidenzia la medesimezza di materia del disegno di legge n. 1979, richiedendone la messa all'ordine del giorno a fini di congiunzione con il disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta ed incarica il senatore Urraro della relazione anche sul tale disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Non facendosi osservazioni, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1979, nonché con la petizione n. 837 attinente al disegno di legge n. 922.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, stante il concomitante svolgimento dell'Assemblea, è posticipata alle ore 16 e comunque alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
235ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa sul testo. Relazione in parte ostativa e in parte non ostativa sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra lo schema di relazione pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SISTO concorda.

Accertata la presenza del numero legale e con l'astensione dei senatori Grasso e Balboni, la Commissione conviene sulla proposta della Relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra il disegno di legge in oggetto, che propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della

disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 19 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*vicies*). In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.

L'articolo 518-*bis* del codice penale punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.

L'articolo 518-*ter* del codice penale punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questo nuovo delitto si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

L'articolo 518-*quater* del codice penale punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 del codice penale; si prevede però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*quinquies* del codice penale punisce con la reclusione da 4 a 12 anni l'impiego illecito di beni culturali. La fattispecie riguarda chiunque - salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio - impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Il delitto è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il bene culturale proviene, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*sexies* del codice penale punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, ma la pena è inasprita. È confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali, il legislatore prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corrispondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria.

L'articolo 518-*septies* del codice penale punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva ed eliminando la pena pecuniaria, l'articolo 648-*ter*.1 del codice penale che dispone in materia di autoriciclaggio.

Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 4 anni) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. È prevista una aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali, ed un'attenuante per colui che si sia adoperato per ridurre la portata del danno, per assicurare le prove e il recupero dei beni culturali. Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputabilità dell'autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*octies* del codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera soppriime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (art. 9).

L'articolo 518-*novies* del codice penale punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali.

L'articolo 518-*decies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'uscita o esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

L'articolo 518-*undecies* del codice penale punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Al primo comma è prevista la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici; al secondo comma, invece, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

L'articolo 518-*duodecies* del codice penale dispone che in caso di condotte colpose relative alle disposizioni di cui al precedente articolo 518-*undecies* si applichi la reclusione fino a 2 anni. L'articolo 518-*terdecies* punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. L'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro la contraffazione di opere d'arte: la riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali. L'articolo 518-*sexiesdecies* punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni.

L'articolo 518-*septiesdecies* reca le circostanze aggravanti. Pertanto, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici: cagioni un danno di rilevante gravità; è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416. In caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.

L'articolo 518-*duodevicies* reca circostanze attenuanti che prevedono la diminuzione della pena di un terzo quando un reato - avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici - cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi.

L'articolo 518-*undevicies* dispone la confisca penale obbligatoria - anche per equivalente - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo. L'articolo 518-*vicies* dispone l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 1 del provvedimento in oggetto, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo

titolo VIII-*bis* - una nuova contravvenzione: l'articolo 707-*bis*, rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli", la cui fattispecie è punita con l'arresto fino a 2 anni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale, nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura, di cui all'articolo 9 della legge n.146 del 2006, per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, previsto dall'articolo 518-*sexiesdecies*, quando siano svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo il nuovo articolo 25-*quaterdecies*, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) invita il Relatore ad una riflessione in ordine all'opportunità di affiancare alla risposta penale (che a prima vista appare puntare su sanzioni eccessive) anche altro tipo di intervento normativo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**[\(1255\) CIRIANI.](#) - *Modifica all'articolo 604-bis del codice penale in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe*
(Discussione e rinvio)**

Il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo che, intervenendo sull'articolo 604-*bis* del codice penale, intende corroborare e rafforzare gli strumenti e le forme disponibili di contrasto dei fenomeni di negazionismo, giustificazionismo e riduzionismo del massacro delle foibe, rispondendo al contempo al forte e diffuso desiderio di condanna sociale e politica di questa tragedia. La relativa presa di coscienza si snodò in un processo lento, che soltanto nel 2004 - con la legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati - ha trovato un punto di approdo ed un formale riconoscimento da parte della Repubblica, che nella data del 10 febbraio commemora solennemente tale tragedia, con la finalità dichiarata di « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe ».

Sulla scia di questo processo, occorre dare continuazione all'attività di preservazione, salvaguardia, presidio e tutela della dignità umana, contrastando l'emergenza di fenomeni anti-sociali e potenzialmente dirompenti, che al contempo preoccupano ma devono essere oggetto di costante monitoraggio e generare una continua e decisa azione di contrasto: la base giuridica sulla quale fondare detto intervento, dal proponente del disegno di legge, è ravvisata nel terzo comma dell'articolo

604-*bis* del codice penale (già comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, disposizione, quest'ultima, introdotta dalla legge 16 giugno 2016, n. 115). Esso ha ampliato, specificandola, la portata della previsione di cui all'originario articolo 3 della suddetta Convenzione, recante la condanna della segregazione razziale e dell'*apartheid*, ivi collocando la previsione della punibilità dei reati di propaganda, nonché istigazione e incitamento di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale e sulla negazione, l'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

All'interno di tale previsione, al proponente appare dunque opportuno esplicitare, accanto al riferimento espresso alla *Shoah*, il riferimento ai massacri delle foibe. Sebbene infatti l'attuale formulazione della norma consenta di ascrivere tali fattispecie di reato alla categoria generale dei « crimini di genocidio », dei « crimini contro l'umanità » e dei « crimini di guerra », la previsione espressa della tipologia di reato è considerata necessaria e indispensabile al fine di condannare e contrastare, con assoluta fermezza, chiarezza e coerenza, il fenomeno del negazionismo di una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [MALAN](#) (*FIBP-UDC*) in ordine alla portata della normativa vigente, la Commissione, non facendosi osservazioni, conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2042) Fiammetta MODENA e GASPARRI. - Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense da parte dei praticanti avvocati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), illustra il provvedimento in titolo che reca la modifica dell'istituto della pratica forense, attraverso la novella dell'articolo 41 (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di rendere chiara ed efficace la normativa stessa in conformità alla *ratio* della riforma professionale.

L'articolo 1, illustra le finalità del disegno di legge con lo scopo dichiarato di consentire ai praticanti avvocati l'esercizio effettivo della pratica forense in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso.

L'articolo 2 - introducendo modifiche all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - prevede che i praticanti avvocati, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, siano ammessi, per un periodo non superiore a cinque anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi tribunali, in sede penale, si prevede che essi possano essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, secondo i limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

L'articolo 3 prevede che i praticanti avvocati ammessi ad esercitare il patrocinio possano chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare l'attività professionale nei limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, con la supervisione dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Sempre a norma del suddetto articolo si prevede che il Ministro della giustizia, con proprio decreto -

da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - debba adottare le modifiche necessarie ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in particolare l'articolo 9, a quanto disposto dalla legge proposta. L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche, e della petizione n. 837 ad essi attinente

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 922 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1979 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 maggio.

Il relatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1979, che non facendosi osservazioni è congiunto al disegno di legge n. 922: anch'esso regola il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche, senza tuttavia sacrificare il diritto all'anonimato della madre. Sul punto è necessario prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 (come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) in quanto non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) su richiesta del figlio, al fine di poter valutare la revoca di tale dichiarazione.

Tale pronuncia segue l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Godelli c. Italia (sentenza del 25 settembre 2012, ricorso n. 33783/09) che aveva ritenuto il nostro apparato normativo, sul tema, in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in particolare con l'articolo 8 che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare) nella parte in cui non consente né la reversibilità del segreto conseguente alla scelta dell'oblio operata dalla partoriente, né l'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini (informazioni diverse dall'identificazione della partoriente). La Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata sul tema (CEDU, Calin e altri c. Romania, sentenza del 19 luglio 2016, ricorsi nn. 25057/11, 34739/11 e 20316/12) ribadendo che il diritto a risalire alle proprie radici fa parte della tutela della vita privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, come l'identificazione della genitura biologica, e costituisce passaggio sul cammino di costruzione della personalità.

Il testo proposto incide sulla legge 4 maggio 1983, n. 184 e contiene altresì disposizioni per assicurare il diritto del minore di crescere ed essere educato dalla propria famiglia. Si tratta di un principio che permea l'intera legge, che è stato oggetto, altresì, di diverse pronunce giurisprudenziali: si configura, quindi, l'adozione come *extrema ratio* da perseguire solo laddove la conservazione della relazione tra genitori e minore possa compromettere definitivamente il corretto e sano sviluppo del minore stesso. Il diritto del minore a vivere presso la propria famiglia biologica non ha, quindi, carattere assoluto, ma è cedevole di fronte al superiore interesse a una crescita sana ed equilibrata. La famiglia, quale formazione sociale riconosciuta espressamente dalla Costituzione, rappresenta, infatti, il luogo naturale

che deve fornire al minore gli elementi necessari per la crescita e porre la base per lo sviluppo della personalità. In questo contesto si colloca la legge n. 184 del 1983 che disciplina l'affidamento del minore, nonché l'adozione nazionale e internazionale; tale ultimo istituto, in particolare, ha recentemente subito un forte decremento.

Dalle declinate premesse muove i passi il disegno di legge n. 1979, che si propone un'organica e condivisa revisione della legge n. 184 del 1983, sul presupposto che la complessità degli interessi preminenti in gioco, del minore e delle famiglie aspiranti all'adozione non possa essere affrontata con singoli interventi normativi che rischiano di sovrapporsi e di allungare i tempi di approvazione di una necessaria complessiva riforma migliorativa. L'intervento normativo si pone dunque l'ambizioso obiettivo di porre in primo piano l'interesse superiore del minore a vivere e crescere all'interno della famiglia e da essa ad essere mantenuto, istruito ed educato (articolo 30 della Costituzione), al fine di favorire una crescita armonica che tenga conto delle sue inclinazioni superando così la logica adulto-centrica. In particolare, l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, con l'intento di accelerare, semplificare e garantire certezza dei tempi del procedimento adottivo, ponendo sempre al centro l'interesse preminente del bambino.

Il medesimo intento muove anche le modifiche apportate al capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, riguardante la disciplina dell'adozione internazionale, sull'assunto di un procedimento improntato sul principio di trasparenza, anche per quanto attiene ai requisiti e all'attività svolta dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e per l'immediato riconoscimento degli effetti giuridici prodotti dall'adozione.

Particolare rilievo assume altresì la modifica sulla composizione della Commissione per le adozioni internazionali, che transita all'interno della struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e acquisisce una diversa eterogenea composizione, in grado di intercettare con maggiore efficacia le esigenze del delicato contesto adottivo.

L'articolo 1 modifica pertanto la legge sulle adozioni, intervenendo sulla rapidità di alcuni adempimenti degli organi giurisdizionali coinvolti nel procedimento di adozione e rispetto alle impugnazioni. Inoltre, disciplina il nuovo procedimento di interpello, in coerenza con quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale, nonché tutti gli altri aspetti. L'articolo 2 rimanda all'adozione di un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina dei seguenti elementi: le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184; i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive; gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 39-ter.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del certificato di assistenza al parto recata dal citato codice in materia di protezione dei dati personali. All'attuale disciplina, che prevede che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento; si aggiunge la riserva che fa salvo quanto previsto dalla nuova disciplina dell'interpello prevista dal presente disegno di legge.

L'articolo 4 dispone modifiche di coordinamento al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Si prevede quindi che la madre sia informata di alcuni elementi: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata, di cui al comma 1; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma ai sensi dell'articolo 28, commi da 7 a 7-*quater*, della legge 4 maggio 1983, n. 184; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-

quinquies, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.

L'articolo 5 reca alcune disposizioni transitorie. Al comma 1, si dispone che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la madre che abbia già manifestato la volontà di non essere nominata, può confermare l'intenzione dando comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Si demanda poi al Ministero della giustizia di definire le modalità di tale comunicazione. Si prevede l'applicazione della nuova disciplina per il caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà. Infine, l'articolo 6 prevede che il Governo, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge, trasmetta alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, in particolare rispetto alle dichiarazioni di nascita rese dalla madre con l'intenzione di restare anonima.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da audire entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

[\(1709\)](#) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) invita nuovamente il Governo a designare un soggetto dell'amministrazione della Giustizia competente ad affrontare l'impatto del provvedimento in titolo nelle audizioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, che si sarebbero dovute tenere in maggio e che, necessariamente, dovranno a questo punto essere dilazionate al calendario del prossimo mese.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede se le risultanze della "commissione Lattanzi" coprano anche questa tematica.

Il sottosegretario SISTO si impegna ad indicare un nominativo entro la prossima settimana; quanto alla relazione, è in via di predisposizione ed il contenuto potrà essere conosciuto appena sarà licenziata.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

[\(2086\)](#) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'indicazione di nove soggetti da audire pervenuta dai Gruppi, Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio scorso, è ulteriormente rinviata, in attesa dello svolgimento della predetta attività conoscitiva in Ufficio di Presidenza integrato.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante il mancato deposito degli emendamenti preannunciati dal Governo (sui quale brevemente opinano i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [BALBONI](#) (FdI), la relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), il sottosegretario SISTO ed il [PRESIDENTE](#)), il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo scorso, è ulteriormente rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, è ulteriormente rinviato.

(2005) Deputato Laura BOLDRINI e SPERANZA. - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi

(2205) Licia RONZULLI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa, e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della selezione effettuata, rispetto alle audizioni proposte dai Gruppi, nonché dell'inizio della relativa procedura conoscitiva, che avrà luogo giovedì prossimo dopo i lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione generale, precisando che l'emergere di fatti nuovi o di

argomenti non trattati, dal corso delle previste audizioni, potrà legittimare la richiesta di un supplemento di intervento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) elogia la grande conquista della scienza penale consacrata dall'articolo 115 del codice Rocco, in ordine all'irrelevanza penale. Quando il codice punisce l'istigazione a delinquere, ai sensi dell'articolo 414, lo fa nel presupposto della pubblicità: si tratta di una precondizione che superò otto diverse formulazioni, quando si trattò di omofobia nella scorsa legislatura. Pertanto, abbandonare questo cardine di politica legislativa, come fa l'articolo 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge n. 2005, potrebbe rivelarsi senz'altro pernicioso: come può manifestarsi l'identità di genere, nel disegno approvato dalla Camera? È evidente che la punibilità, che si propone con quel testo, si fonda su un errore tecnico giuridico, del quale è riprova la scelta di fare capo alla norma sulla discriminazione. È assai preferibile, pertanto, operare con il meccanismo delle aggravanti, come fa il disegno di legge n. 2205.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sottolinea come il disegno di legge n. 2005 sia dettato da ragioni esclusivamente ideologiche, che ne impediscono un esame sereno e quella più attenta e pacata analisi del testo - dal punto di vista giuridico - che consentirebbe di far emergere le sue tante incongruenze. Esse appaiono palesi a chiunque abbia un minimo di formazione giuridica: il fatto che si sia ritenuto necessario dover precisare la clausola di non punibilità per la manifestazione del pensiero, nonostante la previsione dell'articolo 21 della Costituzione, dimostra in realtà la concretezza del rischio che i cittadini, solo per aver manifestato le loro opinioni, possano finire nella macchina del procedimento penale (con tutto quanto ne può conseguire in termini di spese legali, stress personale e familiare). Le criticità relative all'applicazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2005, in particolare, sono riscontrabili laddove tale articolo consente al giudice di valutare la sussistenza del pericolo in concreto che l'opinione, seppur liberamente manifestata, possa tradursi nel rischio di una istigazione alla discriminazione, in tal caso facendo venir meno la stessa applicazione della clausola di non punibilità riconosciuta. Paventa dubbi sulla futura applicazione ed interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 4, che potrebbe fornire l'occasione alla magistratura per sostituirsi, con interpretazioni discutibili, al ruolo del legislatore.

Manifesta la propria disponibilità all'approvazione di un disegno di legge che intervenga contrastando la violenza o l'istigazione alla violenza, come proposto dal disegno di legge n. 2205 cui egli ricorda di aver dato disponibilità all'aggiunta di firma nella scorsa settimana; evidenzia invece le criticità del disegno di legge approvato dalla Camera, da ricollegare al fatto che si punisce non solo la discriminazione, concetto di per sé indeterminato, ma anche l'istigazione alla discriminazione. Altro aspetto che, a suo dire, si presenta di particolare problematicità è il concetto di identità di genere: esso risulterebbe indefinito ed impalpabile, visto che il disegno di legge lo fa dipendere da una sorta di autocertificazione a prescindere, invece, da un necessario accertamento medico come previsto, per citare un'esperienza legislativa analoga, dalla legge sul mutamento del sesso del 1982. Invita quindi a riflettere anche in chiave comparatistica sulle esperienze degli altri paesi che hanno recepito un sistema legislativo ispirato alla filosofia *gender*, come accaduto in California: una serie di esempi - tratti dalle esperienze nordamericane e nordeuropee - dimostra le patologie che questa filosofia legislativa ha prodotto, nei sistemi giudiziari dei paesi che hanno adottato una legislazione analoga. Paventa il rischio di proliferazione di azioni penali, nei confronti di cittadini che si siano limitati a manifestare la propria opinione; denuncia il rischio che tale disegno di legge possa essere inteso come il cavallo di Troia per conseguire, in un secondo momento, in favore del mondo LGBT obiettivi non condivisibili - quali lo sdoganamento dell'utero in affitto - che sarebbero inammissibili ed irraggiungibili a legislazione vigente. Denuncia le pressioni mediatiche messe in atto da coloro che non accettano l'idea che tale disegno di legge possa essere semplicemente migliorato, perché ritengono che debba essere approvato così come proposto; ribadisce la sua disponibilità ad una discussione che sia finalizzata all'approvazione di una legge che si traduca in maggiori tutele per le persone esposte alla violenza, ma a patto che la legge rimanga entro questo perimetro e non debordi verso la

legittimazione di pericolose ideologie.

Le tendenze liberticide e censorie - che si nascondono dietro la filosofia di tale disegno di legge - emergono anche laddove esso consente l'introduzione della cultura *gender* all'interno delle scuole; occorrerebbe essere coerenti nel lasciare alle famiglie il ruolo di assolvere agli obblighi di educazione sessuale primaria dei propri figli, mentre è contraddittorio consentire che sia la scuola ad introdurre i fondamenti di educazione sessuale attraverso la cultura *gender*; auspica quindi che prevalga il buon senso e la logica del confronto dialettico, non la legge dei numeri. Ritiene che tale disegno di legge - almeno per quanto riguarda le criticità che egli ha denunciato - non trovi il favore dell'opinione della maggior parte degli italiani; preannuncia che si batterà in sede emendativa, nei limiti del possibile, per migliorare tale testo di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudiziarie

Il senatore [LOMUTI](#) (*M5S*) invita, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, ad approfondire, per il tramite acquisizione di informazioni, notizie e documentazioni, il regime di impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Questa esigenza di studio e di verifica si è acuita anche alla luce dell'aumento dei casi di perdita dell'unica abitazione familiare del debitore, soprattutto a seguito della crisi economica e finanziaria determinata dalla pandemia da Covid-19. Il tema è strettamente connesso anche all'annosa questione della crescita economica del Paese, per risolvere la quale è necessario dare impulso al nostro sistema produttivo. Occorre soffermarsi di più sugli interessi per loro natura contrapposti ma altrettanto meritevoli di tutela: da un lato, il diritto del debitore all'abitazione e, dall'altro, quello del creditore a soddisfare il proprio credito.

Sembra che la normativa vigente abbia fallito nel contemperare queste situazioni; bisogna, invece, garantire la concreta applicazione del principio dell'articolo 7 della Carta fondamentale dell'Unione europea: ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Inoltre, l'attuale contesto economico e finanziario, aggravato dal dramma che ha sconvolto recentemente il nostro Paese, rende altresì necessario allargare l'indagine anche ai beni mobili e immobili che siano strumentali all'esercizio di un'arte, un mestiere o una professione. Da ultimo, è doveroso, in quanto strettamente connesso, l'esame della normativa e delle procedure relative alle aste: tali operazioni possono essere manipolate per favorire *business* di soggetti e gruppi criminali che non esitano a speculare, sfruttando le condizioni di difficoltà nelle quali vengono a trovarsi i debitori. Sulla base delle ragioni esposte, propone di procedere ad un'indagine conoscitiva sul tema.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede una breve sospensione dei lavori per approfondire il tema.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del senatore Lomuti, conferendo mandato al Presidente di sottoporla alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che i lavori del mese in corso non sono riusciti a completare la

trattazione di tutti i disegni di legge e gli altri affari, inseriti nel calendario mensile dalla Commissione nella seduta del 28 aprile scorso. Pertanto si intende che la prosecuzione dei medesimi disegni di legge ed altri affari assegnati verrà a comporre il calendario della Commissione nel mese di giugno.

Dissente la senatrice [CIRINNA'](#) (PD).

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione procede all'esame delle proposte aggiuntive di disegni di legge, all'interno del predetto calendario dei lavori.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone che il disegno di legge n. 2028, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) propone che il disegno di legge n. 2139, in tema di distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone che il disegno di legge n. 1877, recante disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) giudica che il calendario abbia raggiunto un livello di saturazione massima ed invita la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) a reiterare la sua richiesta, in ordine all'inserimento nel calendario del disegno di legge recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili (958), in occasione della determinazione del calendario del mese di luglio.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo sul testo.

Esaminati altresì gli emendamenti 1.4, 2.2, 10.0.1, 23.0.1, 23.0.2 e 30.1, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 16.1, 16.2, 17.1, 17.2 e 17.3 si esprime in senso ostativo.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 168 (pom.) del 27/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 168

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021

Presidenza della Vice Presidente

EVANGELISTA

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,55

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI INTERVENUTI
IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E
2205 (CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE O VIOLENZA PER SESSO, GENERE O
DISABILITA')*

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 170 (pom.) del 03/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 170

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

indi della Vice Presidente

[EVANGELISTA](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 19,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E 2205 (CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE O VIOLENZA PER SESSO, GENERE O DISABILITA')

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 171 (ant.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 171

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

Presidenza della Vice Presidente

EVANGELISTA

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,50

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E 2205 (CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE O VIOLENZA PER SESSO, GENERE O DISABILITA')

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 172 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 172
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E 2205 (CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE O VIOLENZA PER SESSO, GENERE O DISABILITA')

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021
236ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari
(Esame e rinvio)

La relatrice **D'ANGELO** (M5S) illustra il provvedimento in titolo che si compone di un unico articolo; si propone di porre in essere una riorganizzazione della geografia giudiziaria, prevedendo criteri ulteriori per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari. L'attuale disciplina, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, ha notoriamente operato una soppressione delle sedi distaccate e una riduzione dei tribunali minori. Nel 2012 si è scelto di accentrare le funzioni in un numero ridotto di sedi giudiziarie, al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica nonché incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari.

Nell'attuazione pratica, tuttavia, la riduzione quantitativa dei tribunali, oltre al risparmio di spesa, ha comportato anche una indubbia lesione del principio di prossimità della giustizia.

Tale principio di derivazione europea (articolo 10, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea) richiede che l'amministrazione pubblica sia il più vicino possibile al cittadino. Trova applicazione, rispetto all'amministrazione della giustizia, nella distribuzione territoriale e proporzionale delle strutture giudiziarie, al fine di garantire il diritto di accesso alla giustizia a tutti i cittadini alle medesime condizioni.

Con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il diritto di accesso alla giustizia ridefinendo gli assetti territoriali degli uffici giudiziari, il presente disegno di legge prevede, dunque, ulteriori criteri per la preferenza nella scelta delle sedi da riattivare.

Tali criteri tengono conto sia delle specificità territoriali, come ad esempio collegamenti o densità abitativa, sia della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti. A questi si aggiungono criteri che considerino il cosiddetto tasso di impatto della criminalità e la necessità di assicurare la presenza dello Stato attraverso presidi di giustizia.

Soffermandosi con più attenzione sull'articolato normativo si riscontra come l'articolo 1 preveda, al comma uno, al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p)* e *q)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento; *b)* assicurare che tra i tribunali soppressi oggetto di rivalutazione siano preferiti quelli situati in comuni con un'alta densità abitativa, garantendo la presenza di un presidio di giustizia nel territorio dell'ente locale stesso;

c) ridefinire l'assetto territoriale tenendo conto della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti ospitati nel circondario interessato; *d)* nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppressi, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppressi, tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.

Al comma secondo, si prevede che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, conservino la loro efficacia relativamente agli atti e alle pronunce giurisdizionali emanati prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, i quali prevedono un'adeguata disciplina transitoria volta a escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore. Al comma terzo si prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Al comma quattro si prevede che il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiedendo che vengano acquisiti in via istruttoria gli atti della precedente legislatura relativi al progetto di revisione della geografia giudiziaria, pur consapevole dei difetti e della irragionevolezza dell'attuale situazione; ricorda l'importanza di intervenire sui territori maggiormente esposti alla penetrazione della criminalità organizzata come quelli calabresi nei quali l'eliminazione di alcuni tribunali, presidio di legalità, ha favorito l'allargamento del potere delle cosche mafiose; denuncia, inoltre, come la creazione di maxi sedi giudiziarie abbia provocato l'allungamento dei tempi del processo dovuta probabilmente allo scarso controllo sulla produttività dei magistrati presso le grandi sedi giudiziarie.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), concordando con il senatore Caliendo, esprime perplessità sui termini della delega proposta facendo presente come la riapertura di sedi giudiziarie ormai dismesse potrebbe comportare dei costi enormi, propone, quindi, di limitarsi soltanto a prendere in considerazione i casi espressione di problematicità più macroscopiche.

Nell'attesa di procedere alle necessarie acquisizioni documentali all'esito delle quali il [PRESIDENTE](#) propone di valutare la necessità di ampliare l'istruttoria mediante lo svolgimento di audizioni, il seguito dell'esame è rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente come sia tuttora in corso una trattativa tra le varie forze politiche e pertanto propone di rinviare la trattazione del disegno di legge.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - *Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che giungeranno ad *horas* i testi degli emendamenti, pertanto il [PRESIDENTE](#) alla luce di questa novità, propone di rinviare la trattazione e si riserva di proporre successivamente un termine per la fissazione dei subemendamenti che consenta di concludere entro un termine ragionevole i lavori della Commissione di modo tale da consentire la trattazione in Aula entro la fine del mese di luglio.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede chiarimenti al Governo in merito alla tempistica della presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge sulla magistratura onoraria.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che in questo caso come già nelle analoghe precedenti situazioni, il Governo seguirà un preciso *iter* che prevede prima l'invio di una relazione preliminare alla Commissione giustizia e poi a stretto giro l'invio del testo degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2028) Emanuele PELLEGRINI. - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi
(Discussione e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ravvisa la presenza di altri disegni di legge che potrebbero essere congiunti perché relativi a questioni connesse a quello oggetto in esame; propone pertanto di inviare una lettera alla presidente Casellati per chiedere la riassegnazione dei disegni di legge connessi per l'eventuale ricongiunzione e che oggi risultano assegnati in una sede differente.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO indica come soggetto da udire il Dott. Massimo Orlando dirigente dell'ufficio competente in materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E 2205

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni già svoltesi nelle scorse settimane, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2005 e 2205 (contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità) è stata depositata un'ampia documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà nelle audizioni che si svolgeranno in seguito.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE**, fa presente come le numerosissime audizioni attualmente in calendario rendono molto complicato lo svolgimento del lavoro ordinario della Commissione, propone quindi di proseguire e concludere le audizioni relative al disegno di legge n. 2086 (Istigazione all'autolesionismo), martedì 15 giugno alle ore 11, trattandosi del disegno di legge con minor numero di audizioni in calendario.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata giovedì alle ore 9,15, per fissare il termine della scadenza dei subemendamenti agli emendamenti del Governo, qualora venissero presentati relativi al disegno di legge n. 1662 (delega processo civile)

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 174

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 13.05 alle ore 14,10

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E 2205 (CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE O VIOLENZA PER SESSO, GENERE O DISABILITA')

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che mira a rilanciare e valorizzare il settore del pane fresco artigianale stabilendo: le finalità (articolo 1); le diverse definizioni di «pane» (articolo 2), di prodotto intermedio di lavorazione (articolo 3) e di pane conservato o a durabilità prolungata (articolo 4); nonché i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione (articolo 5), ivi inclusa la pasta madre essiccata (articolo 6). Inoltre, vengono definite l'attività di panificio e la modalità di vendita (articolo 7) e i compiti del responsabile dell'attività produttiva (articolo 8). Infine, le norme prevedono il mutuo riconoscimento (articolo 9), la definizione di «pane fresco tradizionale» (articolo 10), disposizioni sulla vigilanza (articolo 11), sull'adeguamento alla normativa regionale con la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 12), al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (articolo 13), le relative e correlate abrogazioni (articolo 14) e, infine, l'entrata in vigore (articolo 15).

Si propone per quanto di competenza un parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti, per i quali non c'è alcunché da rilevare.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta di parere messa ai voti è approvata con la sola astensione del senatore Balboni.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il sottosegretario MACINA rappresenta che a breve verranno presentati gli emendamenti del Governo al testo base: di essi manca soltanto la "bollinatura" da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti in merito ai problemi ed ai ritardi nell'ottenimento del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario MACINA chiarisce che alcuni emendamenti si sono rivelati onerosi e quindi, soprattutto per quelli relativi alla materia della mediazione civile, è stata necessaria una verifica più accorta circa l'adeguatezza delle coperture finanziarie.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'informazione resa dal Sottosegretario, ipotizza che si possa fissare un termine per i subemendamenti al giorno 2 luglio 2021, con successiva trattazione in Commissione nella settimana del 13 luglio e con possibile ed auspicabile trattazione in Assemblea intorno al 20 luglio.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) auspica che si faccia uno sforzo di contenimento dei tempi per quanto concerne la redazione dei subemendamenti alle proposte del governo.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) si associa all'auspicio di un lavoro di condivisione che consenta di giungere in Aula con un testo: esso dovrebbe aver già affrontato e risolto buona parte delle questioni più spinose, dal punto di vista tecnico, che il disegno di legge presenta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(1078\)](#) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(76\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

[\(81\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

[\(298\)](#) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

[\(845\)](#) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

[\(1030\)](#) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

[\(1344\)](#) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(1356\)](#) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che gli emendamenti sono stati già inviati alle Commissioni competenti per l'ottenimento del relativo parere.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in merito all'*iter* che si seguirà per l'esame degli

emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come la richiesta di parere sugli emendamenti sia stata inviata in data 19 maggio scorso: all'esito dell'auspicata celere espressione dei pareri di 1a e 5a, si procederà con l'esame la trattazione del testo-base e degli emendamenti ad esso presentati. La relativa valutazione di proponibilità e di ammissibilità cadrà in questa successiva fase procedimentale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1073) DAL MAS ed altri. - Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

(2028) Emanuele PELLEGRINI. - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1073 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 2028 sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della decisione di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge a firma Emanuele Pellegrini n. 2028 (Effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi) congiuntamente al disegno di legge n. 1073 (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) a firma Dal Mas, poiché i due disegni di legge sono assegnati nella stessa sede e sono attinenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 2028, che si compone di un solo articolo: esso mira a introdurre nel nostro sistema giuridico una nuova modalità di separazione consensuale tra coniugi che, a differenza di quella prevista innanzi all'ufficiale di stato civile dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possa prevedere la produzione di effetti traslativi, ovvero l'adozione di disposizioni a contenuto patrimoniale. Come è noto, l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 132 del 2014 disciplina i casi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile. In particolare, però, il comma 3 prevede che il relativo accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile non possa contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Il disegno di legge intende introdurre la possibilità di procedere a patti di trasferimento patrimoniale nelle forme della negoziazione assistita, secondo quanto previsto dallo stesso decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, alla presenza di un notaio. La negoziazione assistita da uno o più avvocati, normata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è stata

introdotta nel nostro ordinamento con lo scopo di ridurre la mole dei procedimenti civili, conducendo una parte dei contenziosi al di fuori delle aule di tribunali per consentire alle parti di pervenire a una definizione più rapida, economica ed efficace di controversie generalmente di complessità o controvalore ridotto.

Soffermandosi più specificatamente sull'articolato normativo, il Relatore rileva come all'articolo 1 si preveda che all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, siano apportate le alcune modificazioni. Tra le altre, vi è quella per cui i coniugi, se tra le condizioni da essi concordate nell'accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono previsti patti di trasferimento patrimoniale, possono procedere nelle forme della negoziazione assistita di cui al presente decreto. L'accordo è concluso alla presenza di un notaio, che lo trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per la concessione del relativo nulla osta e, entro i successivi trenta giorni, redige gli atti relativi al trasferimento, anche con effetti traslativi relativi ai beni immobili. I costi, relativi ai patti di trasferimento patrimoniale in presenza di un notaio e con l'assistenza dei rispettivi avvocati, sarebbero stabiliti in apposite tariffe congiunte predisposte dai relativi ordini professionali; si applicherebbero le esenzioni previste dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

Poi il Relatore illustra il disegno di legge n. 1073 che reca modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Anche questo testo fa riferimento alla negoziazione assistita, introdotta con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132: esso consiste nell'accordo tramite il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati. In particolare, con l'articolo 6 del citato decreto-legge il legislatore ha avvertito la necessità di disciplinare separatamente la convenzione di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia (separazioni, divorzi e loro modifiche).

Tale istituto offre evidenza di due precise problematiche, la cui risoluzione ispira il disegno di legge. Nello specifico, il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 statuisce che: «L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

Le parti, oltre a regolamentare le cosiddette situazioni tipiche del procedimento di separazione e di divorzio (ad esempio l'addebitabilità della separazione, l'assegno di mantenimento o divorzile per uno dei coniugi, il regime di affidamento e di visita dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento per i figli), possono altresì disciplinare le vicende traslative aventi ad oggetti beni immobili ovvero beni mobili registrati, ponendosi in tal caso l'esigenza primaria di rendere conoscibile ai terzi la citata traslazione mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari. In fase di applicazione della suddetta disposizione, è emersa una lacuna interpretativa correlata alla necessità di far autenticare da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato, la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscrizione peraltro già autenticata dai difensori delle parti: tale questione si è posta in vista della successiva trascrizione nei pubblici registri immobiliari del predetto accordo.

Il disegno di legge, composto da un solo articolo, vuole costituire, nelle intenzioni dei proponenti, un intervento normativo di natura interpretativa coerente con la ratio che ha ispirato l'introduzione delle misure di degiurisdizionalizzazione anche in materia di separazione e divorzio, nei casi in cui siano interessati diritti reali immobiliari. La finalità dell'articolato è quella di recepire i principi generali di matrice ordinamentale, dedotti dalla giurisprudenza, al fine di coordinare il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 con le norme del codice civile e, in termini più espansivi, con il sistema giuridico, così da ottenere un *unicum* scevro da contraddizioni interpretative e logiche.

In tal senso il comma 3 dell'articolo 6, del citato decreto legge viene integrato nel senso di rendere la convenzione di negoziazione assistita, debitamente sottoscritta dalle parti ed autenticata dagli avvocati, titolo idoneo per la trascrizione di cui all'articolo 2657 del codice civile: con ciò, escludendo la formalità della successiva autenticazione, la quale comporterebbe «la vanificazione» del disposto normativo e degli obiettivi di efficienza e funzionalità del sistema civile enunciati nel preambolo del testo istitutivo, nonché un «irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza». Parimenti - sempre nella logica di valorizzazione delle intese pattizie *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014 - si prevede l'inserimento del nuovo comma 3-*bis*, alla cui stregua la convenzione di negoziazione assistita, nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle relative condizioni, può prevedere la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione.

Il Relatore chiede, al termine, lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Non facendosi osservazioni, il [PRESIDENTE](#) fissa per le 15 di martedì 22 giugno 2021 il termine per l'indicazione dei soggetti da audire.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(1877\)](#) *Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. - Disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori*

(Discussione e rinvio)

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che è volto a garantire un maggiore ambito applicativo dell'affido ed una risposta ancora più incisiva alle reali esigenze di tutela del minore, che vive all'interno di una famiglia in temporanea difficoltà a crescerlo e a educarlo adeguatamente. Il disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituendo il secondo periodo in maniera tale che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio; ciò al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Si prevede che i predetti soggetti promuovano altresì iniziative di sensibilizzazione e di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, mediante l'organizzazione a cadenza annuale di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché di incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori, avvalendosi delle competenze professionali di psicologi, pedagogisti, giudici minorili, servizi sociali. L'articolo 2 prevede che per le finalità perseguite dalla legge sia istituita, entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie con l'indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. Tale banca dati sarà resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni ed è aggiornata con cadenza trimestrale. Con decreto del Ministro della giustizia verranno disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia la volontà di aggiungere la firma al disegno di legge in titolo e acconsente a che la senatrice Evangelista aggiunga la firma al proprio disegno di legge n. 2086.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le aggiunte di firma ai disegni di legge, per essere perfezionate, vanno comunicate alla Presidenza del Senato, come già dichiarò al senatore Balboni quando questi preannunciò in Commissione la volontà di aggiungere firma al disegno di legge n. 2205.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), approfittando della presenza del Sottosegretario, chiede notizie in merito agli emendamenti al disegno di legge sulla magistratura onoraria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la data del 18 giugno era stata concordata al fine di valutare con i Gruppi l'opportunità di presentare ulteriori emendamenti al testo su cui sta per il momento lavorando anche il Governo. Indi precisa al senatore [LOMUTI](#) (*M5S*) che la richiesta di autorizzazione presidenziale allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle aste giudiziarie è in via di formalizzazione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) - dopo aver chiesto ragione della mancata convocazione delle audizioni per il disegno di legge n. 882 sulla protezione del patrimonio culturale - in merito al disegno di legge n. 2005 ricorda che da parte del suo Gruppo era stato chiesto al Presidente di fissare un termine per l'avvio della discussione non oltre il 29 giugno prossimo.

Il [PRESIDENTE](#) - impegnatosi a convocare le audizioni per il disegno di legge n. 882 nella prossima sessione conoscitiva dell'Ufficio di Presidenza integrato - fa presente che, nonostante nel frattempo le audizioni sull'omofobia stiano procedendo in maniera piuttosto spedita e con un ritmo serrato, ancora attende dal superiore livello politico dei Gruppi la risposta ad una sua proposta acceleratoria, già affacciata in precedente seduta: essa è finalizzata alla ricerca di un consenso politico per individuare un testo condiviso e, quindi, accelerare la trattazione dei disegni di legge nn. 2005 e 2205.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come - dall'esito dei lavori istruttori che si stanno svolgendo, in sede di audizioni - stiano emergendo doglianze da parte di numerosi esperti, che si lamentano del fatto di non esser stati auditi quando il disegno di legge è stato esaminato dalla Camera dei deputati. Auspica che non si faccia lo stesso errore presso il Senato e dà atto al Presidente di aver effettuato un notevole sforzo organizzativo al fine di garantire un celere svolgimento delle audizioni; ricorda che la Lega si è già impegnata con spirito di collaborazione, eliminando dall'elenco degli auditi ben 25 soggetti. Tuttavia fa presente che il gruppo, che egli rappresenta, non sia disponibile ad ulteriore compressione del numero delle audizioni, a meno che non sia possibile avviare un confronto nel merito del provvedimento; invita poi i colleghi a seguire con più puntualità le audizioni che si stanno rivelando particolarmente interessanti; ricorda come per l'approvazione di un disegno di legge che incida in una materia piuttosto complessa e delicata, sarebbe auspicabile un consenso il più possibile ampio presso le forze politiche che sedendo in Parlamento rappresentano il Paese.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la sua massima disponibilità a farsi portatore di un tentativo volto al raggiungimento di una mediazione politica; in questo spirito di leale collaborazione ricorda di essersi adeguatamente attivato al fine di ridurre il più possibile il numero degli auditi, invitando ove possibile a presentare delle relazioni scritte piuttosto che partecipare all'audizione diretta. Aggiunge la richiesta ai Gruppi di evitare pluridesignazioni all'interno della medesima associazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come vi sia una disponibilità - da parte del suo Gruppo - a trovare un accordo; segnala, come possibile punto di convergenza sul tema, la fattispecie dell'istigazione a delinquere.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) rileva che lo svolgimento di una trattativa - che si svolga a livello politico superiore rispetto a quello della commissione - deve rimanere distinta e separata dall'iter procedurale per la trattazione in commissione del disegno di legge: nel caso di specie non può certo risentirne il calendario delle audizioni, del cui regolare andamento è responsabile il Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di aver ben chiara la distinzione tra la trattativa politica e l'iter procedurale tanto è vero che egli, pur aprendo ad un'intesa politica sul tema, non ha comunque sospeso lo svolgimento dell'istruttoria e delle audizioni in corso. Anzi, pur essendo oramai difficile concludere l'istruttoria entro il giorno (29 giugno) auspicato da alcuni Gruppi, prefigura, nel caso di raggiungimento di un'intesa politica, la possibilità di avviare la fase della discussione in Commissione entro la fine di luglio.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 14,15, per l'eventualità in cui siano depositati gli emendamenti del Governo sul processo civile e possa essere fissato il termine per i subemendamenti, secondo gli orientamenti oggi prefigurati.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 176 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 176

MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 13.05 alle ore 14.55

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E 2205 (CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE O VIOLENZA PER SESSO, GENERE O DISABILITA')

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che venga acquisita agli atti della Commissione la nota consegnata all'ambasciatore italiano presso la Santa sede, avente ad oggetto il disegno di legge n. 2005.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) - rivolgendosi al Presidente, che si è già all'uopo indirizzato al Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale - ritiene che sarebbe stato nell'interesse dell'intera Commissione essere coinvolta nella richiesta.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la sua richiesta è stata avanzata in coerenza con le esigenze istruttorie enunciate dalla Commissione, in spirito di collaborazione con le altre Istituzioni ed informando la Presidenza del Senato.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) interviene riportando l'attenzione della Commissione sull'urgenza di intervenire sulla materia dell'omicidio nautico, anche dopo l'ultimo fatto di cronaca verificatosi sul lago di Garda; sollecita pertanto l'intervento del Presidente nonché del relatore del disegno di legge a sua firma, affinché riprendano al più presto i lavori dell'apposito comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#) concorda.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) preannuncia che a breve eserciterà le sue funzioni di coordinatore del comitato ristretto, convocandolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti

agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione della relatrice Evangelista, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera, che riguarda la valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. L'articolo 7, su cui si fonda la competenza consultiva della Commissione giustizia, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 1600 a 9500 euro) per l'immissione sul mercato di prodotti che vengano definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 2. Tale norma definisce "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta" sono quelli la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale. L'articolo 7 sanziona allo stesso modo l'utilizzo dei relativi loghi (logo "chilometro zero o utile" e logo "filiera corta") per prodotti che non rispettino l'articolo 2. Si rammenta che le condizioni di attribuzione, utilizzo e gestione sono demandate dall'articolo 5 a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di degli stessi loghi.

La clausola di salvaguardia del fatto costituente reato è collocata in premessa all'articolo 7. Invece, essa non si riscontra nei due emendamenti 7.1 (Zuliani) e 7.2 (Taricco), che pure mantengono l'ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo dettagliando più in ordine alle condizioni di utilizzo (etichettatura, pubblicità, presentazione dei documenti commerciali).

Sulla proposta di parere favorevole sul testo e sugli emendamenti, avanzata dal [PRESIDENTE](#), il senatore [BALBONI](#) (Fdl) preannuncia il proprio voto favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti - messa ai voti - è approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense ([n. 261](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az), illustra lo schema di decreto in titolo che prevede una modifica del decreto ministeriale n. 47 del 2016 (*Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense*) volta ad eliminare dai requisiti che dimostrano l'esercizio della

professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, quello della trattazione da parte dell'avvocato di almeno cinque affari per ciascun anno (articolo 2, lettera c).

L'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016 per espungere dai requisiti che dimostrano l'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, la trattazione di "almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista" (lettera c). L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si tratta di una modifica che, come evidenzia la relazione illustrativa, risponde all'esigenza di dare seguito ad impegni assunti in sede di Unione europea, la cui presunta violazione è oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175 (*Riconoscimento delle qualifiche professionali. Non conformità delle misure di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE*). La Commissione europea, infatti, ritiene che una prescrizione secondo la quale, per provare il livello minimo di attività necessario per conservare l'iscrizione nell'albo, occorre dimostrare di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, limiti in modo eccessivo la possibilità per l'avvocato di dimostrare l'effettivo esercizio della professione; inoltre, laddove gli affari (di natura giudiziale o stragiudiziale) trattati in altri Stati membri non fossero tenuti in considerazione ai fini dell'adempimento della prescrizione, quest'ultima potrebbe avere un carattere discriminatorio nei confronti degli avvocati che esercitano la loro professione (anche o prevalentemente) all'estero. Le rassicurazioni offerte dal Governo italiano, relative ad una interpretazione estensiva del requisito della trattazione dei 5 affari annui, tale da includere non solo le attività extragiurisdizionali, ma anche quelle svolte all'estero, non sono state ritenute sufficienti dalla Commissione, che ha ribadito che la norma nazionale viola il principio di proporzionalità tra la prescrizione imposta (l'obbligo per l'avvocato di trattare un numero minimo di affari in ciascun anno) e l'obiettivo perseguito (garantire l'effettivo e corretto esercizio della professione), ponendosi in contrasto con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro; con l'articolo 59, par. 3, della direttiva 2005/36/CE (che impone agli Stati di valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, sono compatibili con i seguenti principi: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza; i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo); con l'articolo 15, par. 3, in combinato disposto con l'articolo 15, par.2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, che impone agli Stati di verificare se il loro ordinamento subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori.

Proprio al fine di evitare il ricorso alla Corte di Giustizia, il Ministero della giustizia ha ritenuto di procedere alla soppressione della lettera c) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016, ritenendo comunque sufficienti ad operare la verifica dell'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente, i restanti criteri dettati dal comma 2.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che l'intervento della Commissione europea sia stato giustificato dalla necessità di salvaguardia del principio di proporzionalità; tuttavia il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) invita la Commissione ad una più attenta riflessione su alcuni aspetti della disciplina della permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente: la questione relativa all'uso dei locali dedicati alla professione, ad esempio, determina, su suo impulso, considerazioni dei senatori [GAUDIANO](#) (*M5S*), [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [CUCCA](#) (*IV-PSI*).

Il [PRESIDENTE](#) riassume, per comodità di tutti, la normativa vigente. L'articolo 21 della legge n. 247 del 2012 (la legge professionale forense) subordina - pur con alcune eccezioni - la permanenza

dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve specifiche eccezioni, e demanda a un regolamento ministeriale la definizione delle modalità di accertamento di tale esercizio della professione; stabilisce, inoltre, che spetta al consiglio dell'ordine, ogni 3 anni, svolgere le verifiche necessarie ed eventualmente provvedere, se non sussistono giustificati motivi, alla cancellazione dell'avvocato dall'albo.

Il decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, n. 47 ha dato attuazione all'articolo 21 della legge forense predetta, definendo, all'articolo 2, le modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, che deve essere svolto dal consiglio dell'Ordine circondariale ogni tre anni, a partire dal quinto anno di iscrizione del professionista all'albo. In particolare, ai sensi del comma 2, la professione forense può dirsi esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando ricorrono congiuntamente per l'avvocato i seguenti requisiti: la titolarità di una partita IVA attiva; l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale (anche in condivisione con altri avvocati); la trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista; la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine; l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale; la titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. Il Regolamento del 2016, inoltre, disciplina il procedimento per la cancellazione dall'albo dell'avvocato che non sia in grado di dimostrare l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, né la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi per tale mancanza (articolo 3) e il procedimento per la successiva reinscrizione (articolo 4).

Il Presidente condivide l'invito alla riflessione (che andrebbe esteso anche alla natura cumulativa e non alternativa dei requisiti, dettata dal comma 3 dell'articolo 2 citato) e prospetta eventualmente di ricorrere anche a delle audizioni.

La sottosegretaria MACINA ricorda, nel massimo rispetto delle prerogative parlamentari, che la Commissione è tuttavia chiamata a rendere parere solo sugli aspetti oggetto del decreto ministeriale e non su aspetti ulteriori.

Il [PRESIDENTE](#) - ben conscio del *thema decidendum* - assicura che è tuttavia facoltà della Commissione dibattere anche di aspetti ulteriori; ad ogni modo, considerata non urgente la trattazione dell'affare, ritiene opportuno un rinvio per approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBÌ. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto della presentazione, alla scadenza del termine del 18 giugno scorso, degli ulteriori emendamenti pubblicati in allegato.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), ottenuta conferma dalla Sottosegretaria in ordine allo slittamento dei lavori della commissione ministeriale alla data del 21 luglio prossimo, esprime disappunto per questa palese inadempienza del Governo rispetto agli impegni presi; auspica che la Commissione prosegua in autonomia i propri lavori.

Per il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), trattandosi di materia delicata, nella quale non si dovrebbero cercare primazie ma rendere efficace la cooperazione interistituzionale per trovare una soluzione, la Commissione attenda comunque la fine dei lavori della commissione ministeriale fissata per il 21 luglio.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ricorda che tale questione è stata già oggetto di una precedente discussione, nella quale si era concordato di attendere i lavori della commissione ministeriale; segnala tuttavia la necessità di un intervento finalizzato a prorogare l'entrata in vigore, il prossimo 16 agosto, della cosiddetta "riforma Orlando" sulla materia della magistratura onoraria.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) si dice favorevole ad attendere i lavori della commissione governativa; bastevoli, in proposito, sarebbero le rassicurazioni del Governo contro il rischio di ulteriori slittamenti e sulla certezza dei tempi di conclusione dei lavori della commissione ministeriali.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il contributo parlamentare proviene in primo luogo dagli emendamenti proposti e rivendica al suo Gruppo di essere autore di uno di essi tra i più significativi: quello che rifonda il rapporto di lavoro del magistrato onorario, adeguandosi alla sopraggiunta giurisprudenza costituzionale, europea, di legittimità e di merito.

La sottosegretaria MACINA giustifica lo slittamento con il fatto che fino al 25 giugno si svolgeranno audizioni istruttorie, mediante coinvolgimento delle associazioni di categoria; in seguito, la commissione ministeriale vaglierà l'esito della istruttoria svolta, per giungere ad una conclusione entro il 21 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) replica agli intervenuti. Premesso che le prerogative della Commissione sono state salvaguardate e non compresse (lasciando a tutti la possibilità di presentare emendamenti entro il 18 giugno scorso, rendendoli conoscibili al Governo ed alla sua commissione istruttoria), richiede mandato per indirizzare comunque al Governo una missiva di tipo sollecitatorio: essa da un lato allegherebbe il fascicolo degli emendamenti finora presentati dai Gruppi, come contributo alla valutazione della controparte istituzionale; dall'altro lato prenderebbe atto dello slittamento, sia pure auspicando che il termine massimo del 21 luglio non sia sfruttato integralmente e che la commissione ministeriale possa concludere anche prima i suoi lavori; infine, solleciterebbe una proroga del termine di agosto, oltre il quale entrerebbe in vigore la "riforma Orlando".

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) si dissocia da tale proposta ritenendo che, in realtà, sarebbe opportuno evidenziare nella missiva al Ministro anche un certo disappunto, da parte della Commissione, per il mancato rispetto delle tempistiche originariamente pattuite e per il disagio che tale slittamento porterà all'organizzazione dei lavori della Commissione medesima. Replica al senatore Mirabelli che - pur essendo vero che l'argomento è stato già oggetto di una precedente discussione in commissione - anche in quella sede egli si era opposto ad ogni slittamento: alla fine si era trovata una soluzione di mediazione (grazie all'intervento del Presidente che aveva proposto di porre un termine lungo agli

emendamenti) ma, dimostratasi questa fallace per il mancato rispetto degli impegni da parte del Governo, il suo Gruppo riprende piena libertà di manovra. Approfitta della presenza della Sottosegretaria per chiederle di riferire al Ministro il proprio disappunto per il fatto che, spesso, vengono prese in considerazione soltanto le opinioni espresse dalla maggioranza, ma mai quelle espresse dall'opposizione; eppure Cartabia si era impegnata a coinvolgere nel dibattito e nella ricerca di soluzioni anche i rappresentanti dell'opposizione, promessa che fino ad ora risulta disattesa.

Non facendoli ulteriori osservazioni, resta inteso che il Presidente è autorizzato ad inviare la missiva nei termini da lui enunciati in replica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1877) Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. - Disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il **PRESIDENTE** propone che i Gruppi designino eventuali soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato, indicando il termine delle ore 12 di mercoledì 30 giugno 2021.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(251) Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Stante l'assenza della relatrice, il seguito della discussione congiunta, sospesa il 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'assenza di iscrizioni in discussione generale, il seguito della discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio, è ulteriormente rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1438](#), [1516](#), [1555](#), [1582](#), [1714](#)

Art. 1

1.7

[Urraro](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) permanenza nelle funzioni giurisdizionali finora svolte dai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 fino a 70 anni di età;

b) il trattamento economico dovrà essere quello corrispondente a quello previsto dall'art. 2 l. 111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di "magistrato ordinario" con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03), comprensivo dello stesso trattamento previdenziale e assistenziale, così come previsto da recenti pronunce dei giudici italiani (v. soprattutto Tribunale di Vicenza) che si sono adeguati alle pronunce della CGUE, nonché alle Direttive Europee in materia di lavoro. La previsione di cui alla presente lettera è adottata al fine di evitare la procedura di infrazione da parte della Commissione europea già iniziata prima del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e che non è conclusa;

c) ai magistrati onorari non possono essere assegnate altre funzioni diverse da quelle previste dall'art. 106, co. 2, Costituzione, allo scopo di evitare altre cause di lavoro dei magistrati onorari, anche per violazione della Costituzione. Si richiama quanto stabilito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 17 marzo 2021, con cui sono state dichiarate illegittime le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'Appello;

d) i Gop già in servizio saranno impiegati, in primo luogo, nell'Ufficio del Giudice di pace con le competenze previste dal d.lgs. 116/2017 e, in secondo luogo, nel Tribunale, con assegnazione di cause di competenza del Gop per come finora è stato, ma con un proprio ruolo. I Vpo continueranno a svolgere attività di udienza e di ufficio, come finora fatto, stabilendo per tutti gli stessi limiti di orario, di impegni e di lavoro previsti dalla classe stipendiale HH03 e dalle rispettive funzioni, così come avviene per i magistrati ordinari;

e) dopo il primo anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, saranno effettuati valutazioni sui magistrati onorari in servizio per la loro riconferma o revoca. Il resto delle valutazioni saranno ogni 4 anni, con gradualità di sanzioni;

f) prevedere i ricongiungimenti dei contributi previdenziali, per chi li avesse già versati come avvocato o pubblico impiegato, ma anche per chi, avendo svolto soltanto ed esclusivamente le funzioni di magistrato onorario, non è stato nella possibilità di farlo. Il relativo versamento deve essere a carico dello Stato negli ultimi 10 anni, per evitare ulteriori contenziosi;

g) porre comunque termine alla violazione dei più elementari diritti in materia di prestazione lavorativa, procedendo a "stabilizzare" magistrati onorari che per 10/20 anni hanno servito lo Stato, rimediando alla situazione nella quale costoro hanno percepito in molti casi misere indennità a grave sacrificio personale e professionale.».

Art. 8

8.6

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.»

Art. 12

12.7

[Balboni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;

b) qualora ne facciano richiesta, percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale corrispondente a quello del magistrato di ruolo dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, come previsto dalla D.Lgs. N. 160/2006, modificato dalla Legge n. III del 30.7.2007 e successive modificazioni; sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità e il trattamento disciplinare previsti per i magistrati di ruolo;

c) qualora intendano svolgere le funzioni giurisdizionali a tempo definito, potranno continuare a svolgere la professione forense ed è loro corrisposto un trattamento retributivo pari ad ? 36.000,00 annui, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali. Resta ferma in ogni caso l'applicazione dei commi a, d, f, g del presente articolo;

d) hanno i medesimi diritti dei magistrati di ruolo in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, invalidità, maternità e paternità, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

f) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari;

g) ai magistrati onorari in servizio alla data del 15.08.2017 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera a) e commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed i limiti all'impiego di cui agli artt. 11 e 12 del medesimo decreto.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 179 (pom.) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 179

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 17,45

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E 2205 (CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE O VIOLENZA PER SESSO, GENERE O DISABILITA')

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 241 (ant.) dell'08/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2021
241ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2005) Deputato Laura BOLDRINI e SPERANZA. - *Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi

(2205) Licia RONZULLI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa*, e delle petizioni nn. 623, 816, 819 e 873 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dell'assegnazione della petizione n. 873, che come le altre all'ordine del giorno e come il voto regionale è connessa ai disegni di legge in titolo.
Stante la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge n. 2005, con data 13 luglio alle ore 16,30, occorre in primo luogo dare una risposta ai soggetti che sono stati coinvolti nell'attività conoscitiva deliberata dalla Commissione e che va formalmente chiusa. Propone quindi, con l'avviso unanime favorevole dell'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi ieri, di deliberare la trasformazione della richiesta di audizione in richiesta di memoria scritta, con l'intesa che tutto ciò che perverrà da tali soggetti prima delle ore 16,30 di martedì prossimo sia reso pubblico nelle modalità usuali che qui si ricapitolano: i testi saranno scaricati sul sito *Internet* curato dalla Commissione, ad eccezione di quelli che contengano dati personali, per i quali ci si limiterà alla messa a disposizione dei senatori mediante il circuito "Theca" condiviso tra i soli utenti interni del Senato.

Dopo interventi dei senatori [BALBONI](#) (Fdl) e [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) (che invitano ad affiancare, per quanto possibile, la pubblicità notiziale del resoconto con una comunicazione diretta

agli interessati, nella quale preavvertirli che l'esigenza conoscitiva sarà meglio soddisfatta trasmettendo quanto prima i contributi scritti in questione), non facendosi ulteriori osservazioni la proposta del Presidente, posta ai voti, è accolta dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dà poi conto dei riferimenti, fatti nel corso della seduta d'Assemblea del 6 luglio, ad una sua ipotesi di sintesi delle posizioni emendative emerse all'interno della maggioranza: essa è stata affacciata al termine di una serie di riunioni che hanno coinvolto i Presidenti dei Gruppi parlamentari della maggioranza di governo, con la partecipazione dei rappresentanti dei medesimi Gruppi in Commissione.

Invita la Commissione a non arrendersi a coloro che operano per impedire l'approdo in *Gazzetta Ufficiale* di un testo condiviso: ancora uno spazio di riflessione può esserci ed il suo contributo rappresenta una modalità per valorizzarlo, possibile fino all'ultimo minuto. La formulazione da lui proposta trae spunto da una serie di critiche costruttive, emerse nel corso delle audizioni svolte, al testo del disegno di legge n. 2005, cui è riferita nei seguenti termini:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente: "Art.1 (Finalità) 1. La presente legge ha la finalità, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, di offrire la più ampia tutela contro ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, genere e orientamento sessuale, quali espressioni di diritti inviolabili di ciascun individuo, nonché contro ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità."

Sostituire l'articolo 2 con il seguente: "Art. 2. (Modifiche all'articolo 604-*bis* del codice penale) 1. All'articolo 604-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) al primo comma, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sulla disabilità »; *b*) al primo comma, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sulla disabilità »; *c*) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sulla disabilità »; *d*) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sulla disabilità »".

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (Modifica all'articolo 604-*ter* del codice penale) 1. All'articolo 604-*ter*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sulla disabilità,»."

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: ", purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti."

Sostituire l'articolo 7 con il seguente: "Art. 7. (Istituzione della Giornata nazionale contro la discriminazione) 1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro ogni discriminazione al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare le violenze, le discriminazioni e i pregiudizi motivati dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale o dalla disabilità, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione. 2. (*identico al comma 2 dell'art. 7 del ddl 2005*) 3. In occasione della Giornata nazionale contro la discriminazione, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, possono essere intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale o dalla disabilità, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Conseguentemente, nel disegno di legge, eliminare, ovunque ricorrano, le parole "identità di genere".

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 242 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
242ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense ([n. 261](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Dopo brevi interventi dei senatori [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [BALBONI](#) (FdI), il [PRESIDENTE](#) si dichiara disposto a valutare le eventuali osservazioni - che i Gruppi dovessero fargli pervenire entro domani sera - a corredo della sua proposta per l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) - dopo aver dato conto della corrispondenza ricevuta dai proponenti, con cui hanno ritirato rispettivamente l'emendamento 5.11, gli emendamenti 1.1, 1.1 (testo 2) e 1.0.1, il sub-emendamento 7.1/2 e gli emendamenti 8.18, 8.30 e 8.0.1 - dispone degli altri subemendamenti

presentati, dopo la riapertura del termine, la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna.

La relatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ha dato conto di una prima valutazione dei testi, effettuata con il Ministero, riservandosi il completamento dell'esame degli emendamenti e dei subemendamenti, nella loro globalità, a quando saranno pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e 5a; invita comunque a ritirare gli emendamenti al disegno di legge n. 1662 che impattano sulle unità normative alle quali si riferiscono gli emendamenti del Governo, accettando questi ultimi come base di partenza per le proposte di modifica avanzate da tutti i Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2086*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione - in ordine ai contenuti del disegno di legge n. 2086 - che è disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* curata dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Preso atto della richiesta di non chiudere la discussione generale, riservandosi la senatrice D'Angelo di intervenire in altra seduta, il [PRESIDENTE](#) propone comunque di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 27 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 882*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita - in ordine ai contenuti del disegno di legge n. 882 - documentazione che è disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* curata dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) lamenta che il disegno di legge in titolo rappresenti un caso di ritardo, nella seconda lettura, di gran lunga più odioso del conclamato ritardo della Commissione sul disegno di legge n. 2005: è fermo in Commissione dal 6 novembre 2018 e solo il 28 aprile 2021 se ne è chiesta la calendarizzazione, alla quale si è provveduto il 25 maggio 2021. Invece di indulgere nel malvezzo di trarre un giudizio dalla tempistica di trattazione, invita a valutare se e in che misura vi sia un interesse pubblico da conseguire, proprio mediante un esame di merito.

Non essendovi altri interventi, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 30 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la richiesta di approfondimento conoscitivo, avanzata dal senatore Caliendo, è stata soddisfatta reperendo la relazione governativa del 2014, che è stata messa a disposizione di tutti i senatori sul sito *intranet* condiviso "Theca".

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) richiede tempo per valutare il materiale, dal quale - secondo la RELATRICE - si potrebbero trarre anche ulteriori spunti, per i chiarimenti da richiedere al Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, pur essendo decorso il termine per l'espressione del parere della 5a Commissione, che non è stato mai reso, si è sinora soprasseduto dal votare gli emendamenti sul disegno di legge riguardante le malattie dei liberi professionisti: ciò in quanto si era in attesa di un cenno di disponibilità del Ministero della pubblica amministrazione, in ordine ad audizioni richieste dalla relatrice per valutare la sostenibilità amministrativa del provvedimento. Poiché riscontri definitivi alle richieste avanzate non sono pervenuti, propone ai Relatori di richiedere direttamente al Ministro della pubblica amministrazione di far intanto pervenire una nota scritta sul tema.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiede alla collega [D'ANGELO](#) (*M5S*) un'interlocuzione comune con il Governo anche con riferimento alla sostenibilità finanziaria, riferendosi al Ministero dell'economia e delle finanze; da ciò potrebbe scaturire, eventualmente anche mediante un comitato ristretto, la predisposizione di emendamenti condivisi volti a sormontare gli ostacoli presentatisi in Quinta Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2005) Deputato Laura BOLDRINI e SPERANZA. - *Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi

(2205) Licia RONZULLI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa*, e delle petizioni nn. 623, 816, 819 e 873 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il seguito dell'esame congiunto è stato sospeso giovedì scorso, in attesa di acquisire le memorie scritte dei soggetti le cui audizioni non sono state più possibili. Sono sin qui pervenute 20 memorie scritte, che sono state regolarmente rese disponibili sulla pagina *internet* curata dalla Commissione e 2 memorie messe a disposizione su "Theca".

Interviene il senatore **BALBONI** (*FdI*), secondo cui il dibattito d'Assemblea rischia di accentuare tratti ideologici, che non aiutano a dirimere le questioni sottese ai disegni di legge in titolo. Al contrario, il livello di approfondimento che può garantire l'esame in sede referente, da parte della Commissione di merito, costituisce un modello al quale tendere. Per tale motivo, alla luce della proposta di sintesi avanzata dal Presidente nella scorsa seduta, propone che gli sia conferito mandato a riferire all'Assemblea sull'opportunità che l'esame del disegno di legge prosegua in Commissione, in luogo della calendarizzazione imposta a maggioranza in Assemblea. Il problema giuridico delicato, sotteso all'articolo 2, richiede un supplemento di istruttoria soprattutto con riferimento all'istigazione alla discriminazione; l'articolo 7 proposto dal presidente Ostellari, appare invece un punto di equilibrio condivisibile.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) dà conto di pubblicistica che individua l'eziologia dell'iniziativa legislativa, poi confluita nel testo approvato dalla Camera, in un'associazione internazionale LGBT: proprio negli altri Stati occidentali, in cui questa iniziativa ha avuto successo, è possibile riscontrare (adduce in proposito esempi che si sarebbero verificati in Belgio ed in Gran Bretagna) la fondatezza delle preoccupazioni, avanzate dalla stragrande maggioranza dei soggetti auditi nel corso del mese di giugno. Non è solo l'impiego della fattispecie dell'istigazione a preoccupare: è l'istigazione alla discriminazione a difettare gravemente di qualsiasi requisito di tipicità e tassatività della fattispecie. Si unisce perciò alla richiesta del senatore Balboni.

Il **PRESIDENTE** avverte che è imminente l'inizio di lavori di Assemblea, che contemplano la messa all'ordine del giorno proprio dei disegni di legge in titolo: a meno di un'inammissibile contrapposizione tra deliberazioni dell'organo referente e la Conferenza dei capigruppo (che allo stato, in virtù della calendarizzazione, ha fissato un termine valido ai fini di cui all'articolo 43, comma 3, secondo periodo del Regolamento), il mandato proposto dal senatore Balboni non può essere posto ai voti.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1662](#)

Art. 2

2.77/7

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 2.77, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 estendo la previsione all'accordo concluso in seguito alla negoziazione assistita al lodo conclusivo di procedimento arbitrale amministrato da istituzioni arbitrali; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 estendendo la previsione alle indennità e i costi dovuti a istituzioni arbitrali e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nelle procedure di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato amministrato da istituzioni arbitrali nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione di negoziazione assistita ovvero al lodo conclusivo di procedimento arbitrale amministrato da istituzioni arbitrali; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione, di negoziazione assistita o di arbitrato amministrato da istituzioni arbitrali; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione e alle istituzioni arbitrali di natura pubblicistica commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.»

2.77

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.»

Conseguentemente all'articolo 16:

a) *al comma 1, dopo le parole «finanza pubblica» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«I-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo

onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.79/21

[Durnwalder](#)

All'emendamento 2.79, alla lettera c), sostituire le parole: «estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva», con le seguenti: «estendere il ricorso obbligatorio al primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità alle controversie».

2.79/22

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

All'emendamento 2.79, dopo le parole: «di subfornitura,» inserire le seguenti: «di fornitura di opera professionale, di appalto privato, di leasing,».

2.79/23

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 2.79, al comma 1, in calce, dopo la lettera c-novies), aggiungere la seguente:

«c-novies-bis) prevedere che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense».

2.79/24

[Caliendo](#)

Al capoverso «c-undecies)», sostituire le parole: «l'università», con le seguenti: «, le università, nel rispetto della loro autonomia,».

2.79

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

c-bis) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-ter) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel

senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-quater) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;

c-sexies) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-septies) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

c-octies) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-novies) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-decies) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

c-undecies) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione.».

2.80/5

[Gaudiano, Lomuti](#)

All'emendamento 2.80, lettera e), dopo le parole: «dal proprio avvocato» inserire seguenti: «o dal consulente del lavoro».

2.80

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice

civile.».

2.82/9

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 2.82/9, alla lettera h-bis) sostituire le parole da: «possano» a: «obbligatorie» con le seguenti: «siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile conferendo agli avvocati che assistono le parti potere di autenticazione».

2.82/10

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 2.82, dopo la lettera h-ter) aggiungere la seguente:

«h-quater) prevedere gli accordi raggiunti in mediazione siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile conferendo al mediatore potere di autenticazione».

2.82

IL GOVERNO

Dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»;

h-ter) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto».

Art. 3

3.41/19

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere la lettera «c-quater».

Conseguentemente, sostituire la lettera «c-quinquies» con la seguente: «c-quinquies) prevedere che il giudice in prima udienza, quando ritenga che la causa possa essere immediatamente decisa, anche su una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, inviti le parti a precisare le conclusioni ed avvii la causa in decisione;».

Conseguentemente, sostituire la lettera «c-sexies» con la seguente:

«c-sexies) prevedere che il giudice, in ogni caso, ferme restando quanto al contenuto le tre memorie come previste dall'attuale articolo 183, comma sesto, ove le parti ne richiedano la concessione, possa modulare i relativi termini da un massimo di ottanta fino ad un minimo di quaranta giorni complessivi, tenuto conto delle circostanze di causa;».

3.41/20

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 3.41, al comma 1, capoverso, lettera b), dopo la lettera c-sexies), inserire le seguenti: «c-sexies-bis) modificare la disciplina sull'ordine di esibizione delle prove alla parte di cui all'articolo 210 del codice di procedura civile prevedendo che se la parte rifiuti senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempia allo stesso, il giudice applichi una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore ad euro ventimila devoluta a favore della Cassa Ammende;

c-sexies-ter) modificare la disciplina riguardante la richiesta di informazioni alla pubblica di cui all'articolo 213 del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice, quando provveda ai sensi del primo comma, fissi il termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, entro il quale la pubblica amministrazione debba trasmettere le informazioni richieste o comunicare le ragioni del diniego e che la violazione

ingiustificata di tale termine comporti una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro ventimila;».

3.41/21

[Balboni, Ciriani](#)

All'emendamento 3.41,

alla lettera c-septies n. 2, sopprimere le parole da: «,) a: «conseguenza»;

lettera a) sostituire le parole da: «fino» a: «udienza» con le seguenti: «di venti giorni»;

lettera b) sostituire le parole da: «fino» a: «,)» con le seguenti: «di ulteriori trenta giorni e di successivi venti giorni», sopprimere la parola: «vi»; dopo la parola: «espressamente» aggiungere le seguenti: «a queste ultime o a entrambe»;

lettera c) sopprimere le parole da: «all'» a: «e»; sostituire la parola con le seguenti: «Il termine per il deposito della sentenza decorre dall'ultimo deposito difensivo».

3.41/22

[Balboni, Ciriani](#)

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c-novies.

3.41/23

[Balboni, Ciriani](#)

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c-undecies.

3.41

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione a pena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

c-bis) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del convenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-ter) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;

c-quater) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve a pena di

- decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
- c-quinquies*) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a *c-quater*), assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;
- c-sexies*) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da c) a *c-quinquies*);
- c-septies*) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:
- 1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine fino a trenta giorni dall'udienza di discussione;
 - 2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:
 - a) assegni termine perentorio fino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
 - b) assegni termini perentori fino a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;
 - c) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;
- c-octies*) modificare l'art. 185-*bis* del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;
- c-novies*) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile:
- 1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;
 - 2) assuma la denominazione di "procedimento semplificato di cognizione";
 - 3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;
 - 4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;
 - 5) si concluda con sentenza;
- c-decies*) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:
- 1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;
 - 2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;
 - 3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

c-undecies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) che l'ordinanza di cui al numero 1 sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

4) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1).»

Art. 4

4.6/1

[Balboni, Ciriani](#)

Dopo la lettera «b)» aggiungere la seguente: «c)».

4.6

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

Art. 5

5.12/5

[Durnwalder](#)

All'emendamento 5.12, alla lettera b), sostituire le parole: «di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116», con le seguenti: «di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.».

5.12

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.»

Art. 6

6.20/7

[Balboni, Ciriani](#)

All'emendamento 6.20, sopprimere le lettere c) e n).

6.20/8

[Balboni, Ciriani](#)

All'emendamento 6.20, sopprimere la lettera e).

6.20/9

[Balboni, Ciriani](#)

All'emendamento 6.20, sopprimere la lettera m).

6.20

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono, dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica;
- b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;
- c) prevedere che nell'atto di citazione le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata di cui all'articolo 342, comma primo, n. 2), del codice di procedura civile sono espone in modo chiaro e specifico;
- d) individuare la forma con cui nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;
- e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto prevede l'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta è dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza è assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi e conseguentemente modificare gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile;
- f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello prevedendo:
 - 1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata è disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;
 - 2) che l'istanza di cui al numero 1) può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;
 - 3) che, qualora l'istanza è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;
- g) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;
- h) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile;
- i) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per

note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;

l) prevedere che, esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio e prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

m) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio;

n) prevedere che nel ricorso previsto dall'articolo 434 del codice di procedura civile, oltre a quanto stabilito dal primo comma della medesima disposizione, sono indicati in modo chiaro e sintetico i motivi di appello e che le circostanze previste dal primo comma, numero 2), sono espresse in modo sintetico e specifico.».

6.0.2/4

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 6.0.2, sopprimere la lettera e) n. 3.

6.0.2/5

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 6.0.2, sopprimere la lettera g).

6.0.2/6

Le Relatrici

Dopo l'articolo 6-bis inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a. prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ritorsi, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;
 - b. prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
 - c. prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;
 - d. prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione fino ad un massimo di giorni novanta che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte;
 - e. prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di consentire

- loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;
- f. operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e di altre leggi dell'ordinamento che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei criteri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma.».

6.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-*bis* e dall'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dovere dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* del codice di procedura civile che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

- 1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;
 - b) presenta gravi difficoltà interpretative;
 - c) è suscettibile di porsi in numerose controversie;
- 2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui alla lettera precedente;
- 3) nel caso in cui non provvede a dichiarare la inammissibilità, il primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;
- 4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;
- 5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;
- 6) il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.».

Conseguentemente all'articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole «presente legge» inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis,»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 8

8.34/12

Pesco

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8» al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) sostituire le parole: «al momento dell'aggiudicazione, ferma restando» con le seguenti: «al momento del trasferimento. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza. Resta ferma» e dopo le parole: «in uno stato di buona conservazione» inserire le seguenti: «per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare,»;

b) alla lettera f) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il terzo esperimento attuato nel corso del periodo annuale è effettuato senza automatico ribasso;»

c) alla lettera i), numero 1) dopo le parole: «per un prezzo non inferiore» inserire le seguenti: «al 75 per cento del»;

d) *dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) prevedere la possibilità per il debitore esecutato di proporre, fino all'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, un'istanza di sospensione delle attività esecutive per un periodo compreso tra i 90 e i 120 giorni, sulla base di quanto disposto dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di predisporre un piano volto alla vendita volontaria del bene, ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;»;*

e) *dopo la lettera l) aggiungere, in fine, la seguente: «l-bis) prevedere, nell'ambito del pronunciamento del decreto di trasferimento, l'obbligo da parte del giudice di sospendere la vendita nei casi in cui ritiene che il prezzo offerto, relativamente al bene espropriato, sia notevolmente inferiore a quello giusto.».*

8.34

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Processo di esecuzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

d) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

e) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

f) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il

professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

g) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

h) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

i) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

l) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile; prevedere

altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento».

Art. 9

9.3/4

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 9.3, comma 1, lettera b) dopo le parole: «ai notai» inserire la seguente: «avvocati».

9.3/5

Le Relatrici

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

b. prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera c);

c. prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera a), nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1 a 6 della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-

bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

d. prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

e. prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti qui di seguito indicati:

1. regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
2. regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (*rifusione*);
3. regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

f. prevedere che i ricorsi di cui agli atti normativi indicati nelle lettere *a)*, *c)* e *e)* siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti normativi;

g. prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alla lettera *a)*, *c)* ed *e)* siano impugnabili innanzi alla corte di Cassazione;

h. prevedere che i criteri di cui alle lettere da *a)* a *g)* si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera, o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.

9.3

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Procedimenti in camera di consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale.

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze, alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.»

Art. 10

10.17/2

[Cucca](#)

All'emendamento 10.17, sopprimere l'emendamento.

10.17

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

Art. 11

11.12/11

[Cucca](#)

All'emendamento 11.12, dopo il capoverso «Art. 11» inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;

b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;

c) creazione di un albo nazionale unico, dove magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;

d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;

e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;

f) tutelare le situazioni di salute, gravidanza o contingenti che si possono

verificare nel corso dell'anno lavorativo prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;

g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine;

h) prevedere un aggiornamento degli onorari e degli emolumenti prevedendo che nei casi di accertamenti tecnici in sede civile dalla parte richiedente, l'anticipo nella misura del 50 per cento dell'onorario calcolato sul massimo delle vacanze assegnate dal magistrato all'ausiliario.».

Conseguentemente sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti».

11.12

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Arbitrato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di recusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai

fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omissso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.».

Art. 12

12.18/2

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 12.18, alla lettera e), sostituire le parole: «della violazione» con le parole: «del rispetto».

12.18/3

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 12.18, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».

12.18

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese»;

Art. 14

14.5/6

[Cucca](#)

All'emendamento 14.5, sopprimere l'emendamento.

14.5/7

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 14.5, sostituire con il seguente: «Sopprimere l'articolo».

14.5/8

[Cucca](#)

All'emendamento 14.5, sopprimere la lettera «b-bis».

14.5

IL GOVERNO

AS 1662

ART. 14

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che:

1) la condanna di cui all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile sia pronunciata nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

2) con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice, anche d'ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest'ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.»

Art. 15

15.6

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che il difetto di giurisdizione:

1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;

2) non sia eccezionale nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.».

15.0.8/80

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «e prevedendo», inserire le seguenti: «che i provvedimenti a contenuto economico siano fatti retroagire alla data della prima udienza e».

15.0.8/81

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti.».

15.0.8/82

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera n), sostituire le parole: «adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori», con le seguenti: «adotti i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle loro domande e, nell'interesse dei minori o dei figli non economicamente sufficienti, anche d'ufficio.».

15.0.8/83

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rafforzamento delle tutele di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile e all'articolo 736-bis del codice di procedura civile.».

15.0.8/84

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera t), sostituire le parole: «sino alla conclusione del procedimento», con le seguenti: «sino alla prima udienza di comparizione».

15.0.8/85

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera z), dopo le parole: «con diritto delle parti», inserire le seguenti: «e dei loro difensori».

15.0.8/86

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera dd), dopo le parole: «giudizio di appello», inserire le seguenti: «davanti al tribunale dei minorenni».

15.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:

a) l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore; prevedendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera h) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;

c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore;

d) l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di

procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 di proporre la relativa azione;

e) l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio nell'ipotesi di domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente alle ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegati violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;

l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle

parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

t) che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acquisito l'accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo,

accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell'ausiliario del giudice;

aa) l'abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare;

bb) il riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all'articolo 316-*bis* del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto della assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.».

15.0.9/30

Bressa

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, premettere il seguente: «0.1. L'articolo 89 del codice civile è abrogato.».

15.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. All'articolo 336 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole "sono adottati" sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio o", e dopo le parole "dei parenti" sono aggiunte le seguenti: "del curatore speciale del minore qualora già nominato";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso termine per la costituzione;

c) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati.";

d) al quarto comma le parole "il minore" sono soppresse.

2. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e per la sua crescita".

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore, è trasmesso dalla pubblica autorità che lo ha adottato, entro le 24 ore successive alla collocazione del minore in luogo sicuro, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale.

Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, inoltre, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla ricezione del provvedimento, ricorso per la convalida al tribunale per i minorenni, che entro le successive 48 ore, assunte sommarie informazioni e disposti eventuali accertamenti, provvede con decreto a convalidare o non convalidare l'allontanamento, e lo comunica senza indugio, all'autorità che ha adottato il provvedimento e al pubblico ministero, il quale provvede alla immediata notificazione dello stesso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel decreto di convalida è nominato un giudice delegato, scelto tra i componenti del collegio, e il curatore speciale del minore; è fissata, innanzi al giudice delegato, entro un termine non superiore a quindici giorni, udienza di comparizione delle parti nei confronti delle quali è emesso il decreto e del curatore speciale del minore, per la conferma, modifica o revoca del decreto di convalida, con decreto collegiale che deve essere pronunciato nei successivi quindici giorni. In caso di conferma del collocamento del solo minore in comunità di tipo familiare si applica la disciplina sull'affidamento familiare.

Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo alla Corte d'appello. L'omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica autorità che lo ha emesso e da parte del pubblico ministero e la mancata pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da parte del tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la cessazione di ogni effetto dello stesso provvedimento."

3. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371 ultimo comma, del codice civile.

Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile, e dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale ordinario. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono

confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo trasmette, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

4. All'articolo 26-bis del codice di procedura civile le parole: "il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".

5. All'articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il giudice provvede, anche d'ufficio, alla nomina del curatore speciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, anche a causa dell'esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni, sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore o si trovano con lo stesso in conflitto di interessi".

6. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina ovvero con decreto non impugnabile adottato nel corso del giudizio specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis del codice civile. Il minore, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze."

7. All'articolo 543, quarto comma, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo della esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

8. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "o di divorzio" sono aggiunte le seguenti: ", di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1.bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.";

c) al comma 3, primo periodo, le parole "nei casi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis" e sono aggiunte infine le seguenti: ", di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.".

9. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre, o dell'avo cittadini italiani".

Conseguentemente

- sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

- premettere all'articolo 1 le seguenti parole: «Capo I - Delega per la riforma del processo civile»;

- dopo l'articolo 15-bis aggiungere le seguenti parole: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2205
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa

Titolo breve: *Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 342](#)

Dibattito connesso

6 luglio 2021

Discusso congiuntamente: [S.2005](#), [S.2205](#)

Sui lavori del Senato e Calendario dei lavori

[N. 345](#)

Discussione generale

13 luglio 2021

Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.

L'Assemblea prosegue l'esame del solo ddl S.2005

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 342 del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

342a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di Francesco Bosi

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero al ricordo del senatore Francesco Bosi, funzionario pubblico, dirigente di partito, parlamentare di lungo corso, uomo delle istituzioni.

Francesco Bosi è stato un prezioso interprete dei valori del cristianesimo sociale e democratico, ideali e principi che hanno ispirato e guidato ogni momento della sua vita e che ha difeso con orgoglio in un periodo di profonde trasformazioni dello scenario partitico, qual è stato quello che ha caratterizzato, nel nostro Paese, la fine del secolo scorso e l'inizio degli anni 2000.

Dopo lo scioglimento della Democrazia Cristiana, fu, infatti, tra i principali protagonisti di un progetto di rigenerazione della dialettica politica nazionale in chiave cattolica; un progetto che egli cercò di attuare sia partecipando attivamente alla costituzione di nuove importanti formazioni politiche sia attraverso il suo convinto e appassionato impegno parlamentare; un'esperienza durata ben quattro

legislature, di cui due qui in Senato, dove fu anche Segretario di Presidenza.

Come Sottosegretario di Stato per la difesa, dal giugno 2001 al maggio 2006, Francesco Bosi seppe distinguersi per rigore, competenza e profondo rispetto per le istituzioni, in un ruolo che gli scenari internazionali successivi agli attentati dell'11 settembre avevano reso particolarmente complesso e delicato. Fondamentale in quegli anni fu inoltre il suo contributo nella piena attuazione della legge sul servizio civile nazionale e nell'approvazione di importanti provvedimenti di natura legislativa, tra cui il decreto-legge in favore dei nostri concittadini civili e militari rimasti vittime di attentati terroristici all'estero.

Forte il suo legame con il territorio, con la Toscana e in particolare con il Comune di Rio Marina, sull'isola d'Elba, di cui è stato sindaco per dieci anni.

Con Francesco Bosi perdiamo un amico, un collega di tante battaglie parlamentari, un politico appassionato, capace e generoso; la sua incrollabile fede nei valori del cristianesimo sociale e nei principi della democrazia rappresentano un prezioso insegnamento per tutti noi e per le future generazioni.

Nel rinnovare ai familiari del senatore Francesco Bosi il cordoglio mio personale e di tutto il Senato della Repubblica, invito quest'Assemblea a osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signora Presidente, io avevo chiesto di parlare perché per me Francesco Bosi è stato un collaboratore prezioso, un amico fraterno, un uomo con cui ho condiviso, nella buona e nella cattiva sorte, un lungo percorso politico. Tuttavia, signora Presidente, dopo le sue parole, che sono state così belle e hanno rappresentato così bene la figura del nostro collega scomparso, desidero solo ringraziarla, a nome non solo personale, ma anche della famiglia, perché credo che rimangano scolpite a ricordo di un uomo buono e giusto.

Non intendo aggiungere altro perché sinceramente le parole mie e forse anche degli altri finirebbero per guastare il bellissimo ritratto che lei ha voluto fare di un grande amico, senatore, Sottosegretario di Stato per la difesa, consigliere regionale, per lunghi anni esponente politico della Toscana. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Signora Presidente, ci troviamo oggi a ricordare in quest'Aula il collega Francesco Bosi, scomparso a soli settantasei anni.

Come ha ricordato lei e come ha fatto adesso il senatore Casini con le sue parole, la sua è stata una storia veramente importante, la storia di un uomo che ha dato moltissimo alle istituzioni.

È stato un uomo di grandi doti e valori, di una rara umanità, sempre pronto a lavorare per il territorio, anche quando ha rivestito incarichi governativi, consapevole del forte legame che lo univa alle realtà locali della Toscana, in cui ha iniziato la sua carriera politica. Perdiamo un grande interprete dei valori democratico-cristiani, una personalità che viveva la politica con passione e impegno e con uno straordinario legame ai principi democratico-cristiani.

Proprio in questi giorni i colleghi che con lui hanno lavorato sul territorio in maniera più stretta lo descrivono come l'uomo della mediazione, come un galantuomo sempre disponibile al dialogo e alla ricerca del compromesso. Ecco, a me sembra doveroso ricordare queste doti indispensabili per un buon politico e per fare una buona politica anche oggi.

Alla sua famiglia, ai suoi cari, ma anche al Gruppo UDC, che lui stesso ha contribuito a creare, esprimo, a nome di Italia Viva - P.S.I., le nostre più sincere condoglianze. (*Applausi*).

[MARCUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARCUCCI](#) (*PD*). Signor Presidente, mi associo alle parole del presidente Casini, che ha ricordato benissimo Francesco Bosi, che consideravo e considero un caro amico, una persona molto seria, con un grande attaccamento al suo territorio, a Firenze, all'isola d'Elba e all'Italia tutta; un uomo che ha fatto della politica la propria vocazione.

Concludo il mio brevissimo intervento dicendo che vorrei incontrare in quest'Aula tanti uomini come Francesco. Ci ha insegnato tanto e ci può essere ancora oggi d'esempio e d'aiuto. (*Applausi*).

[BINETTI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, la mia esperienza, appena arrivata alla Camera, è stata quella di avere vicino, come compagno di banco, Francesco Bosi. È stata un'esperienza in cui la complessità degli argomenti che via via si affrontavano richiedeva la capacità di operare, dal mio punto di vista, una profonda mediazione tra quella che era la concretezza del tema del disegno di legge che di volta in volta si approfondiva e quello che per me resta un valore ineliminabile del far politica, che era la dimensione profondamente spirituale e profondamente cattolica in tutto quello che si faceva e si diceva; come tenere insieme temi diversi, cercando una sintesi sempre alta, che rendesse omaggio davvero al primato della politica, ma senza che la politica dimenticasse le sue radici.

In questo senso, Francesco Bosi è stato un collega molto discreto, molto efficace, molto profondo; una persona a cui non sfuggivano mai le implicazioni anche più sottili di certe decisioni, capace di trovare quel punto di mediazione che nell'apertura verso gli altri - penso effettivamente alla legge sul servizio civile; penso alla presa in carico di tutti i problemi legati alle Forze armate; penso comunque all'esperienza che come sindaco aveva fatto proprio dei problemi del territorio, quindi della massima prossimità ai problemi della gente - trova sempre una sintesi fortemente equilibrata. Quello che colpiva in lui era una capacità di mediazione alta, che io attribuisco in parte proprio alle sue radici democristiane, e nello stesso tempo un punto forte di trascendenza che lo aiutava a vedere i problemi senza mai lasciarsi irretire dalla piccola difficoltà, dall'ostracismo, dalla conflittualità che a volte rappresentano una trappola per tutti noi quando dobbiamo prendere delle decisioni.

Era un uomo grande nella sua semplicità, perché era davvero un collega semplice nel formulare i suoi giudizi, nell'esprimere le sue valutazioni, nel dare i suoi suggerimenti; molto rispettoso della libertà e delle scelte di tutti, ma anche molto coerente con il rispetto che pretendeva per la libertà delle sue scelte.

Era effettivamente un uomo politico di cui vorremmo trovare oggi - nella complessità dei problemi che dobbiamo affrontare giorno per giorno - una sintesi alta, laddove la visione della politica non fa mai velo a una visione più profonda di quelli che sono i problemi umani, di quelli che sono i diritti umani; una visione capace di cogliere e declinare l'espressione «diritti umani» nella pienezza del proprio significato, sapendone davvero valorizzare tutta la ricchezza possibile per dare alla vita di tutti noi una dimensione veramente capace di riconciliarci con una visione politica che non è mai mero interesse personale, che non è mai nemmeno interesse del proprio territorio; una visione piuttosto data dall'esperienza probabilmente fatta al Ministero della difesa, in un contesto internazionale complesso come quello in cui egli ha vissuto, che davvero ha dato a Bosi una prospettiva molto ampia, molto profonda ed efficace.

Lo ricordo con grande affetto e con questo ricordo anche la sua famiglia. (*Applausi*).

[TOTARO](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TOTARO](#) (*FdI*). Signora Presidente, onorevoli senatori, intanto desidero ringraziarla, Presidente, per le belle parole con cui ha ricordato il senatore Bosi prima come uomo politico; aggiungo le mie riflessioni a quelle fatte anche dal presidente Casini.

Francesco Bosi è stato una grande personalità della politica a livello nazionale e - lei l'ha ricordato prima, Presidente - un uomo molto legato al territorio dove ha svolto l'opera di sindaco, all'isola d'Elba, e anche a Firenze dove ha svolto la funzione di consigliere comunale e anche regionale, città che amava molto e alla quale era molto legato.

Le sue battaglie sono state tantissime: è inutile stare a ricordarle a lungo perché resteranno per sempre importanti nel mondo del cattolicesimo, per i valori che si sentiva di rappresentare.

Vorrei ricordarlo anche dal punto di vista personale perché per noi, per il sottoscritto, per molti altri che hanno fatto parte della destra politica, da sempre, sin da ragazzini, Francesco Bosi è stato sempre - anche vedendo le sue immagini - un uomo sorridente, un gentiluomo, una persona per bene. Anche

quando era forte il seme della discriminazione nei confronti della destra politica in Toscana, a Firenze, che non era certamente un territorio facile per noi, Francesco Bosi non ha mai fatto sentire questi sentimenti nei nostri confronti; anzi, ci è sempre stato vicino con la sua presenza e dimostrava già da allora di essere una persona perbene. Negli anni c'è stata poi una collaborazione all'interno del centrodestra, tra l'area della destra e il centro che rappresentava quello schieramento politico.

Lo ricordo quindi anche dal punto di vista personale e porto il mio cordoglio alla sua famiglia, in particolare al figlio Lorenzo e a tutti i suoi familiari, perché è una grande perdita per il nostro Paese e specialmente per la Toscana e per Firenze. *(Applausi)*.

[FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, anche la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione esprime oggi in quest'Aula cordoglio per la morte del senatore Francesco Bosi alla sua famiglia, ai suoi amici e collaboratori, al suo partito di appartenenza.

Tra i fondatori dell'UDC, lascia la sua eredità politica di uomo profondamente cattolico, con saldi principi di cristianità e di autentica fede. Ha dedicato il suo tratto umano e gentile alla sua intensa attività politica, che l'ha visto ricoprire ruoli di deputato e senatore, ma anche ruoli legati al suo territorio, la Toscana: come consigliere regionale e poi, a Firenze, come consigliere comunale e assessore. Ha ricoperto, poi, anche la carica di sindaco a Rio Marina, nella splendida isola d'Elba, che ora sarà probabilmente il luogo scelto per il suo riposo eterno.

Scompare così una figura umana di piena generosità verso il prossimo, collaborativa e capace di essere, prima che politico, uomo che fa politica. Questa caratteristica, per quanto possa apparire sottile, ancora oggi fa una grande differenza, ed è per questa caratteristica, che è prestigiosa e rara, che lo vogliamo tutti ricordare. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sui lavori del Senato perché tra poco ci occuperemo della richiesta - come è già stato anticipato in vari modi sia in questa istituzione, sia fuori - della calendarizzazione del disegno di legge contro l'omofobia e la transfobia noto come di disegno di legge Zan.

Ebbene, nei giorni scorsi due Chiese titolari di una delle intese previste dall'articolo 8 della Costituzione hanno scritto una lettera formale al Capo del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo di attivare le clausole previste in ciascuna delle loro intese - io ne leggo una, ma sono identiche - dove si dice: «in occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti della Chiesa Apostolica in Italia» (oppure della chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni) «con lo Stato, verranno promosse, previamente in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso». E ripeto previamente anche nel caso di disegni di legge.

Il Senato non può ignorare questo passaggio: le intese sono previste dalla Costituzione, non possono essere modificate con legge ordinaria perché sono equiparabili a un trattato internazionale; possono certamente essere abolite: si abroga la legge e addirittura si abroga l'articolo 8 della Costituzione, che è un presidio previsto dai Padri costituenti per la tutela della libertà religiosa, ma non possono essere ignorate.

So che il Governo si è mosso, ma il disegno di legge è indubitabilmente all'esame del Senato. Il Senato non può ignorare previsioni di legge che sono di dignità costituzionale, tant'è vero che l'approvazione delle intese è stata firmata nel 2012 non da un funzionario qualsiasi, né da un dirigente ministeriale, ma dal Presidente del Consiglio dei ministri che, per la cronaca, all'epoca in cui tali intese furono stipulate, era Romano Prodi che ovviamente firmava non per sé ma per la Repubblica italiana. Questa legge impegna tutti noi, perché il Senato della Repubblica - come dice lo stesso nome - rappresenta la Repubblica italiana.

Non possiamo ignorare queste cose. Potrà esserci un esame, si potrà dire qualunque cosa, si potrà essere d'accordo o meno sulle dettagliate osservazioni che le due confessioni religiose hanno

presentato, ma questo aspetto non può essere ignorato perché rappresenta un caposaldo della tutela della libertà religiosa nel nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Malan, terremo conto delle sue osservazioni che si intrecciano sia con la votazione successiva sul calendario, sia con la Conferenza dei Capigruppo che si terrà al termine della votazione.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, ho depositato un'istanza ai sensi dell'articolo 157 del Regolamento, del comma 2, per chiedere che l'Assemblea voti la mia richiesta di calendarizzazione con urgenza della mozione per impedire la trattativa e il contratto tra Cassa depositi e prestiti e Atlantia. L'urgenza è dettata dal fatto che è in corso o sarebbe già stato concluso il contratto che, però, contiene una clausola sospensiva dell'efficacia, connessa alla firma da parte del Ministro delle infrastrutture, della transazione che porrebbe fine al procedimento di decadenza.

La mozione è volta proprio a impedire che il Ministro firmi. Nel momento in cui dovesse firmare, la mozione diventerebbe inutile e il Parlamento sarebbe messo davanti al fatto compiuto.

Ho chiesto, quindi, che venga messa ai voti dell'Aula la calendarizzazione con urgenza della mozione anche ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento del Senato, avendo raccolto le firme necessarie - anzi, due di più - eventualmente anche nella stessa giornata in cui è stata avanzata la richiesta e, cioè oggi, o nella giornata successiva attraverso un'implementazione dell'ordine del giorno. Questa richiesta è stata depositata.

Posso accettare che l'Assemblea si esprima negativamente, se la maggioranza non vorrà; non posso accettare che si faccia finta di nulla o che, comunque, non venga data una risposta esplicita alla richiesta, eventualmente mettendola agli atti, anche per consentirmi di fare ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni.

Le solleciterei una risposta sull'istanza depositata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, la Conferenza dei Capigruppo è convocata subito dopo la votazione sul calendario e, quindi, in quella sede sottoporremo la sua istanza. Eventualmente le cose andassero diversamente dalla sua richiesta, sottoporremo la stessa richiesta che lei ha fatto in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento alla votazione dell'Assemblea.

CIOFFI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, desidero anch'io intervenire molto rapidamente sull'ordine dei lavori.

Le questioni evidenziate dal senatore Malan mi sembra non siano coerenti o conformi con ciò di cui dovremo discutere tra poco, in quanto credo non ci sia alcuna affinità tra la libertà di esercitare e professare una religione con le cose di cui ci accingeremo a parlare tra poco. Mi sembra che una persona definita da tutti come il Messia disse di amare il prossimo nostro come noi stessi e, quindi, non mi sembra che le cose evidenziate abbiano alcuna attinenza con il disegno di legge di cui si parlava prima.

PRESIDENTE. Senatore, noi discuteremo la calendarizzazione ed è chiaro che l'argomento che pone o ha posto il senatore Malan si intreccia inevitabilmente con la discussione sulla calendarizzazione stessa, perché costituisce un aspetto di una discussione molto vasta, che nel merito viene ricondotta a tanti altri aspetti. E questo è uno di quelli che ha prospettato. È tutto qua.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 17,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi mercoledì 23 giugno, ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori fino al 13 luglio.

Nella settimana corrente saranno discussi il decreto-legge sull'assegno temporaneo e, per la seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale sull'estensione dell'elettorato attivo per il Senato. Per la votazione finale di quest'ultimo provvedimento è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Alle ore 9,30 di domani sarà indetta la chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di due componenti del consiglio di amministrazione della RAI. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 17.

Giovedì 8 luglio, alle ore 15, avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, dell'università e per le politiche giovanili.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito altresì, sempre a maggioranza, che martedì 13 luglio, alle ore 16,30, avrà inizio la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, sul contrasto della discriminazione e della violenza per sesso, genere o disabilità.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 23 giugno 2021, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 13 luglio:

Martedì	6	luglio	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2267 -
Mercoledì	7	"	h. 9,30	Decreto-legge n. 79, Assegno temporaneo (<i>voto finale entro il 9 luglio</i>) (<i>scade il 7 agosto</i>)
Giovedì	8	"	h. 9,30	- Disegno di legge costituzionale n. 1440 - B - Estensione elettorato per il Senato (<i>seconda deliberazione del Senato</i>) (<i>voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>) - votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di amministrazione della RAI (<i>votazione a scrutinio segreto mediante schede</i>) * (mercoledì 7 luglio, ore 9,30) - Interrogazioni a risposta

				immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 8, ore 15)
--	--	--	--	---

* Dopo la chiama le urne rimarranno aperte fino alle ore 17.

Martedì	13	luglio	h. 16,30	- Disegno di l e g g e s u l contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità
---------	----	--------	-------------	--

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2267
(Decreto-legge n. 79, Assegno temporaneo)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui:	
M5S	43'
L-SP-PSd'Az	39'
FIBP-UDC	34'
Misto	32'+5'
PD	29'
FdI	23'+5'
IV-PSI	21'
Aut (SVP- PATT, UV)	18'
Dissenzienti	da stabilire

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Signora Presidente, mi concentro nello specifico sui punti del calendario della prossima settimana.

Come tutti i colleghi sanno - perché non abbiamo fatto mistero del nostro operato - i Capigruppo di maggioranza si sono riuniti a partire dalla settimana scorsa per cercare di trovare un accordo sul disegno di legge Zan: sottolineo che si tratta di un disegno di legge, non di un decreto-legge, con un termine che lo fa scadere e che rende necessario portarlo in Aula a data certa. (*Applausi*).

Riconosco a tutti i colleghi Capigruppo e ai colleghi che hanno partecipato alla riunione profonda onestà intellettuale nel rappresentare le proprie motivazioni politiche e nel proporre emendamenti al testo del disegno di legge Zan.

Come voi sapete esistono, non solamente all'interno di Forza Italia, sensibilità minoritarie e maggioritarie rispetto a questo testo. Questo è il motivo per il quale noi abbiamo chiesto che il provvedimento non venisse fatto oggetto di una forzatura, con un'espressione che la collega Simona

Malpezzi mi ha chiesto di non usare: mi correggo, allora, e dico che noi abbiamo chiesto che il provvedimento non venisse catapultato, non venisse accelerato, non venisse trasportato con una celerità inusitata dalla Commissione, dove siamo in fase di audizione - sottolineo che siamo in fase di audizione - all'Aula, con una settimana di distanza dal momento in cui questa decisione viene presa.

Abbiamo fatto questa richiesta perché è evidente che in questo modo si costringe l'Aula a esaminare a data certa un provvedimento che non potrà che essere approvato nel testo attuale, senza consentire a questa Assemblea di svolgere la sua funzione (*Applausi*), quella cioè di apportare quelle modifiche, ovviamente migliorative, che si reputi necessario inserire in un percorso di crescita della legge. Come infatti abbiamo detto e qui ripetiamo, riteniamo importante e fondamentale che questa legge venga esaminata; riteniamo vile, sia non portare la legge in Aula, sia portarla in Aula per farla morire e per sgravarsi della responsabilità di averlo fatto, dando la colpa a qualcun altro. (*Applausi*).

Colleghi, io penso - voglio sottolinearlo - che la legge Zan sia un importante passo di civiltà per questo Paese, lo credo sinceramente e voi conoscete la sincerità delle nostre intenzioni. Ritengo, tuttavia, che non possiamo approvare e fare pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* un manifesto, una bandierina, perché in *Gazzetta Ufficiale* si pubblicano le leggi, non le bandierine. (*Applausi*).

Riteniamo in piena coscienza che il testo di questa legge sia sbagliato - tanti i colleghi che me lo hanno detto in separata sede - perché si inseriscono in questo provvedimento dei comportamenti che non si capisce se rappresentano o meno un reato fino a che un giudice non dica se lo sono o meno e questa, colleghi, si chiama norma penale in bianco ed è vietata dalla Costituzione. (*Applausi*).

Io lo dico e lo ripeto: voglio la legge Zan in quest'Aula, la voglio a titolo personale e per il Gruppo parlamentare che rappresento. Non voglio, però, una forzatura del tipo «prendere o lasciare». Non voglio essere costretta ad approvare una norma dismettendo i miei diritti di legislatore solamente perché qualcuno mi impone di farlo, privandomi dei miei diritti (*Applausi*) di persona che rappresenta non solamente le sue intime e profonde convinzioni, ma anche le intime e profonde convinzioni di chi la pensa diversamente. Altrimenti, colleghi, io non sono una liberale, ma una persona che pensa che la mia libertà e i miei diritti siano migliori di quelli degli altri; non è così che si fanno le leggi. È per questo motivo che noi vi chiediamo con tutta l'umiltà, la disponibilità e - ripeto - l'onestà intellettuale che la presenza in quest'Aula ci impone, di riflettere nuovamente sulla mediazione che il presidente Ostellari ha proposto. Ringrazio il presidente Ostellari per la sua capacità di fare sintesi (*Applausi*), ha lavorato benissimo perché ha messo insieme quello che apparentemente insieme sarebbe stato con grande difficoltà.

Colleghi, in questo momento noi abbiamo un testo su cui ci siamo fermati solamente per colpa di una parola; usciamo dall'irrigidimento di posizioni, usciamo dalle bandierine, buttiamole fuori dalla finestra, pensiamo ai diritti delle persone che diciamo di voler proteggere con questa legge e facciamo una vera mediazione al rialzo (*Applausi*) e non una forzatura al ribasso portando in Assemblea una norma che non è pronta per essere approvata.

Colleghi, non è troppo tardi. Se noi in questo momento voteremo un calendario, come voi ci chiedete di fare, che porterebbe in Aula la legge Zan la prossima settimana, è evidente che tale legge sarà solamente quella che voi ritenete debba essere e che quindi debba rappresentare quella parte di mondo che voi pensate debba essere rappresentata in via privilegiata. E gli altri? E la libertà di parola? E la libertà di espressione e la libertà di pensarla diversamente da come voi pensate debba essere inserita un testo in una norma?

Colleghi, sono sinceramente convinta che non sia troppo tardi ed è per questo che propongo che anziché forzare il calendario ad una non rapida, ma forsennata, frenetica e folle corsa del disegno di legge Zan verso l'Assemblea la prossima settimana a testo invariato, noi ci si prenda qualche giorno in più. Il presidente Ostellari ha fatto una verifica sul punto; avevamo detto una settimana in più per consentire alla Commissione giustizia, oberata di provvedimenti, che sta già decidendo in congiunta con la Commissione affari costituzionali, e alle altre Commissioni che dovranno esaminare il disegno di legge Zan, rendendo un parere sullo stesso, di lavorare seriamente sul testo.

Colleghi, se non sono solo parole, se noi dobbiamo veramente difendere un diritto, se dobbiamo difendere i diritti LGBTQ +, cosa di cui io sono profondamente convinta, di cui noi siamo

profondamente convinti, non esiste un unico modo per farlo.

La politica è mediazione, confronto e capacità di fare sintesi. Facciamo sintesi. Mancava un centimetro alla metà nei nostri tavoli fino ad un'ora fa, andiamo avanti non irrigidiamoci. Non facciamo, collega Malpezzi, salti in avanti eccessivi perché qui non si tratta di vittorie e sconfitte di qualcuno, si tratta di maturità politica di quest'Aula che deve dimostrare di essere capace di rappresentare tutti e non solamente una parte preferita. Questo non è parte di un accordo politico che rientra nell'ambito di operatività del Governo. Questa è attività parlamentare. Lo abbiamo detto una volta e lo ripetiamo: il Governo Conte è finito, non esiste più, siamo in una fase nuova, in una fase di unità nazionale. Non dividiamoci su un calendario che con una settimana in più ci vedrebbe ancora uniti.

Propongo, in conclusione, di fare della legge Zan una legge veramente condivisa, una legge che sia per noi una prova di maturità politica. Una legge che ci faccia fare ciò per cui siamo qui: lavorare sulle norme per migliorarle. Noi non siamo degli osservatori non partecipanti, siamo dei legislatori, non limitiamoci ad osservare il passaggio della legge Zan senza metterci mano. Lavoriamo insieme per renderla migliore e per migliorare i diritti di chi ci sta a cuore e rappresenta il vero cuore della norma, cioè i suoi destinatari. (*Applausi*).

[CIRIANI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà contro la proposta di calendario dei lavori per una serie di motivi.

Il primo fa riferimento a un caso piuttosto strano, relativo alla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. La relazione è stata fortemente voluta dalla sinistra affinché arrivasse in Assemblea ed è stata calendarizzata; dopodiché, all'improvviso, senza che nessuno dicesse o spiegasse nulla, quella relazione è stata ritirata e non se ne parla più. Siccome noi siamo abituati a pensare male, abbiamo l'impressione che qualcuno non voglia che in quest'Aula si discuta dei contenuti di quella relazione, relativa al caso dei gessi rossi in Toscana, perché contiene alcune accuse molto precise, severe e circostanziate nei confronti dell'amministrazione regionale della Toscana e degli enti preposti al controllo.

Se siamo noi a pensare male, gradirei che qualcuno della maggioranza si alzasse in piedi e ci confermasse che questa relazione quanto prima arriverà in Assemblea per un voto. (*Applausi*). Altrimenti noi continueremo a pensare male con più argomenti di quelli che abbiamo oggi, ma sicuramente non taceremo questo fatto.

La seconda questione naturalmente riguarda il disegno di legge - che la collega Bernini ha soprannominato decreto, per chiari motivi - Zan. La sinistra ha deciso che il bicameralismo non esiste più; quindi non serviva fare il *referendum*, presidente Renzi, perché il PD, con un atto unilaterale, ha deciso che il Senato non esiste più, non serve che lavori, non serve che discuta, non serve che tenti di migliorare un testo. Non serve che i senatori esercitino il loro diritto-dovere di lavorare, ognuno nel proprio campo, per tentare di correggere e migliorare i testi che arrivano alla loro attenzione.

La motivazione è evidente. Oltre ai contenuti, che tutti conosciamo, secondo me c'è un altro motivo, un dato politico grande come una casa, signor Presidente, colleghi: all'interno della maggioranza c'è un pezzo di maggioranza che è più maggioranza degli altri e che vuole dimostrarlo. Vuole dimostrare chi comanda all'interno della maggioranza e del Governo Draghi. I padroni della maggioranza sono i 5 Stelle e il PD e lo dimostrano con questo *Diktat*; sono i padroni della maggioranza e si comportano con atteggiamento padronale, con l'arroganza dei padroni di una volta, quindi impongono con la forza dei numeri e dei muscoli a tutto il Parlamento la loro verità, che non può essere contestata. Questo è quanto accade.

Come abbiamo detto cento volte e ripetiamo per la centunesima volta (l'ho detto io, l'ha detto il collega Balboni, l'abbiamo detto in tanti in Commissione giustizia), se l'emergenza del Paese - ammesso e non concesso che sia questa - è la violenza omofobica, siamo disponibili ancora una volta a ragionare su come rendere le norme penali che già esistono - che già esistono! - più severe e più efficaci, se questo è il tema. Temo tuttavia che il tema non sia affatto questo.

Noi non possiamo accettare che venga approvata, su una questione così delicata, una norma liberticida

(presidente Alberti Casellati, peso le parole: una norma liberticida), che introduce surrettiziamente (ma neanche tanto surrettiziamente) il reato di opinione; una norma che limita, fino quasi ad annullare, il ruolo della famiglia come luogo privilegiato in cui educare i propri figli; una norma che introduce obbligatoriamente nelle scuole di ogni ordine e grado la Giornata della teoria *gender*, persino nelle scuole elementari, persino ai bambini di sei anni. (*Applausi*). D'altra parte, signor Presidente, come è classico di ogni regime autoritario, l'indottrinamento inizia sin dalla più tenera età; e qui di indottrinamento stiamo parlando.

Andate pure avanti come schiacciasassi. Hanno cercato di farvi ragionare e di fermarvi le associazioni cattoliche (ma non ci sono riuscite), le associazioni laiche, quelle femministe, e poi intellettuali e personalità che hanno ricoperto la carica di Presidente della Corte costituzionale; persino il prudentissimo Vaticano è intervenuto con una nota che non ha precedenti. Ma per voi non conta nulla; conta soltanto la vostra bandiera ideologica da sbandierare; per voi conta approvare una legge, in maniera inaccettabile, in modo tale che voi, che forse - lo vedremo nei prossimi giorni -, siete maggioranza in quest'Aula ma sicuramente siete in minoranza fuori da qui, possiate imporre al resto del Paese, alla maggioranza del Paese, una legge che introduce il pensiero unico e poter controllare chi la pensa in maniera diversa. (*Applausi*). Questo è il contenuto del disegno di legge Zan e questo spiega l'urgenza e la vostra ottusità nel non accettare critiche e anche messaggi di compromesso o di accordo provenienti dal resto del Parlamento.

La nostra opposizione, signor Presidente, sarà molto dura, perché non basterà certo - e lo dico anche ai colleghi del centrodestra - modificare una virgola, un punto e virgola, una righina: la legge va modificata nella sostanza e non ci accontentiamo di qualche compromesso al ribasso. La nostra opposizione sarà molto dura in quest'Aula e si avvarrà di tutti gli strumenti che il Regolamento consente, e vogliamo far sapere al Paese che esiste un'opposizione che si batterà con tutte le forze che ha per evitare questa prevaricazione ai danni del Parlamento e dei cittadini italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, ma la sua richiesta rispetto al calendario è che questo argomento non si tratti affatto? Qual è la sua proposta?

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, come ho detto, chiedo che non venga discusso il disegno di legge Zan e che venga inserito come primo punto all'ordine del giorno la discussione sulla relazione della Commissione speciale sul ciclo dei rifiuti.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, ho sentito dire dalla collega Bernini parole che magari avrei voluto sentire anche qualche tempo fa: mi riferisco al voler dare un peso forte al nostro ruolo di legislatori e soprattutto la possibilità di un vero approfondimento e di una discussione. Dico questo perché vorrei ricordare a tutti noi, a me per prima, che il disegno di legge Zan è stato approvato dalla Camera ed è arrivato in Senato lo scorso novembre. La Presidente ci dice che la Commissione sta lavorando e si è in fase di audizione, ma sono sette mesi che questo disegno di legge non è all'attenzione, purtroppo, ma è "buttato lì" in Commissione.

Noi cosa abbiamo sempre chiesto? Questo è il punto fondamentale: abbiamo chiesto che, quando arriva un disegno di legge inizi finalmente in Commissione l'ordinaria procedura. Certamente si può fare un ciclo di audizioni, ma non centosettanta (*Applausi*); quando si fanno centosettanta audizioni significa evidentemente che si vuole rallentare il percorso del disegno di legge. Abbiamo chiesto di fissare i tempi per la discussione e per la presentazione degli emendamenti. Ma tutto questo non è stato possibile.

Noi quindi respingiamo al mittente l'accusa delle forzature, perché non è una forzatura. Infatti, se avessimo voluto fare forzature i colleghi del Movimento 5 Stelle avevano già raccolto le firme per far arrivare il disegno di legge in Aula con la procedura d'urgenza e noi invece abbiamo aspettato, perché ancora una volta volevamo capire fino in fondo come procedere. Abbiamo chiesto però, proprio per togliere finalmente da questo limbo il disegno di legge, che finalmente si mettesse un punto fermo e questo - Presidente, lei me lo insegna - non può che essere, come accaduto altre volte, la calendarizzazione in Aula. È un punto fermo, perché se si calendarizza e si dice che in quella data,

chiuso o non chiuso, il provvedimento deve arrivare in Aula, è evidente che si mettono in moto, se si ha davvero la volontà, le procedure in Commissione.

Noi abbiamo anche detto - la Presidente ne è testimone - che chiedevamo la calendarizzazione, come abbiamo fatto in Conferenza dei Capigruppo, e che se vi fosse stata la calendarizzazione saremmo stati ovviamente disponibili ad incontri al tavolo. Questo tavolo si è riunito già dalla scorsa settimana per ben tre volte, nonostante siamo ancora qui a discutere della calendarizzazione. Al presidente Ostellari tutti abbiamo dato atto dello sforzo compiuto e bisogna sempre apprezzare gli sforzi, ma vorrei chiedergli perché adesso si cerca ancora una volta di non calendarizzare il provvedimento. Calendarizziamolo e il presidente Ostellari, che è anche il relatore, perché da Presidente di Commissione si è nominato relatore, ha la facoltà di depositare questo testo che oggi ci ha illustrato e quindi iniziare la procedura normale, volta a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e quindi a poter fare tutti gli approfondimenti.

Non pensate si debba fare un accordo fuori, anche tra Capigruppo per carità, e poi rinviare di nuovo la calendarizzazione. Noi abbiamo questa esigenza ed è all'attenzione dell'opinione pubblica, certo con opinioni diverse: stiamo chiedendo, ormai da tempo immemorabile, di poter finalmente dare anche al nostro Paese una legge che allarga i diritti. Non è una legge che li toglie a qualcuno: questa è la cosa fondamentale. (*Applausi*).

Vogliamo discutere nel merito? Benissimo, facciamo tutti gli ulteriori approfondimenti, ma questo significa che si fissa una data per l'esame del disegno di legge in Aula e poi il presidente Ostellari, relatore, deposita il suo testo e la Commissione ha tutte le competenze per poter lavorare e fare un lavoro proficuo, come abbiamo fatto fino ad oggi.

Vorrei anche dire che questo disegno di legge fa riferimento a orientamenti consolidati, anche a livello europeo, e quindi si tratta anche di scegliere dove vogliamo posizionare il nostro Paese. Io penso che il nostro Paese in Europa debba essere posizionato insieme con i Paesi che sono più esposti sul fronte dei diritti e dell'allargamento dei diritti. Non lo possiamo posizionare dalla parte di chi, come abbiamo già visto anche recentemente, firma documenti che sono esattamente il contrario, cioè la negazione dei diritti.

Torno a ripetere, Presidente, che qui non ci sono forzature, ma semplicemente il fatto di votare il calendario e di fissare finalmente una data. Questo mette ordine e può avviare le procedure in Commissione per togliere questo disegno di legge dal limbo in cui per mesi è stato tenuto, montando una campagna ostruzionistica, come quella che c'è stata in queste Aule, ma sicuramente anche orchestrando una campagna di denigrazione.

Qui non è un problema di ideologia; il problema è che ognuno si deve assumere le proprie responsabilità e noi vogliamo assumerci fino in fondo questa responsabilità, votando il calendario e dicendo chiaramente che c'è una data precisa, che è il 13 luglio. In quella data è previsto l'arrivo del disegno di legge in Aula e a quel punto la Commissione finalmente dovrà fissare i termini per poter procedere. C'è tutto il tempo, se uno vuole, per fare un lavoro serio ed efficace e questo risponde pienamente al nostro dovere di legislatori. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il Gruppo Lega tiene a rivendicare il fatto che, dall'inizio dell'avventura in questo Governo Draghi, sia in Commissione, sia di conseguenza in Aula, non ha mai portato o proposto dei disegni di legge che fossero divisivi (*Applausi*), ma ha sempre cercato di portare, come penso anche i colleghi di Forza Italia, dei disegni di legge che trovassero ampio consenso, perché sembrava che lo spirito più giusto, facendo parte tutti di questo Governo, fosse quello di cercare di porre delle tematiche il più possibile condivisibili.

Il disegno di legge Zan è divisivo non perché lo diciamo noi, ma perché, come avete visto, il Paese è diviso su questo tema: lo si vede sulla stampa, lo si vede in tante dichiarazioni di esponenti anche di sinistra, di Presidenti emeriti della Corte costituzionale. È persino arrivata una nota verbale dalla Segreteria di Stato vaticana, quindi c'è il mondo della Chiesa che pone alcune questioni. Questo è un tema talmente divisivo che non potete pensare di affrontarlo forzando e chiedendo una

calendarizzazione in Aula per la settimana prossima, sapendo che la Commissione in pochi giorni difficilmente potrà trovare una soluzione. (*Applausi*). La verità, anzi, è che portare il disegno di legge in Aula per la discussione la settimana prossima significa esautorare la Commissione dei suoi poteri, non accelerare i lavori della Commissione, ma esattamente il contrario. (*Applausi*).

Facciamo tutti parte di una maggioranza, ma vogliamo davvero affrontare un tema così delicato andando a votare un calendario? Questo è quanto abbiamo detto fin dall'inizio e ve lo diciamo chiaramente: ce l'abbiamo messa tutta, le abbiamo provate tutte, a cominciare dal fatto che abbiamo depositato un disegno di legge a firma della senatrice Ronzulli, del senatore Matteo Salvini e di altri, proprio per testimoniare che sul tema della lotta alle discriminazioni noi ci siamo. (*Applausi*). Questo è un segnale che abbiamo voluto dare, ma quel disegno di legge non lo avete neanche voluto guardare, perché tendenzialmente la logica dice che si abbinano i disegni di legge, si fa un testo unico, lo si porta alla votazione della Commissione e lo si discute. Questo è il metodo, è una prassi consolidata per chi fa parte di una maggioranza.

Nonostante questo, dal momento che si voleva partire dal disegno di legge Zan, abbiamo accettato che si partisse da quello, anche qui dando la nostra disponibilità a provarci. Abbiamo messo in conto che ci sono alcuni articoli nel disegno di legge Zan che sono stati oggetto naturalmente di critiche, come abbiamo già detto, anche da parte del mondo della sinistra, da parte di alcune femministe. Mi sono stati inviati degli emendamenti proposti da Arcilesbica *via mail* - non li ho inventati io - in cui si chiede di cambiare quella legge. (*Applausi*).

Il presidente Ostellari prontamente, subito dopo la Conferenza dei Capigruppo, ha convocato un tavolo, che noi chiediamo da un mese e mezzo a questa parte, ma ci è sempre stato detto che prima si doveva calendarizzare la legge. Questa non è una forzatura? Ma no, figuriamoci, stiamo scherzando? Io al tavolo mi siedo subito, se mi si invita, non chiedo che prima ci sia la calendarizzazione. Il presidente Ostellari chiede le proposte di modifica. Ci sono dei gruppi politici che le presentano. Si arriva a un testo che cerca il più possibile di accontentare tutte le istanze. Un testo che noi abbiamo considerato una buona base di partenza.

Oggi, nel corso della riunione, abbiamo chiesto ci fosse dato un segnale, da parte del centrosinistra, della maggioranza giallorossa (chiamatela come volete), della volontà di modificare il testo. La risposta che ci avete dato è stata: non se ne parla! Avete rifiutato una proposta di mediazione, fatta dal presidente Ostellari, che teneva conto di tutte le sensibilità.

Ma per arrivare al dunque: per quale motivo fate ciò? Perché la verità è che voi volete approvare la legge così com'è. (*Applausi*). Voi avete fatto capire che il vostro atteggiamento e la vostra volontà è di prendere o lasciare. A questo punto, però, di fronte a questo tentativo e a questa volontà, che avete manifestato in modo molto chiaro, a questo punto ognuno, come è stato detto bene, deve prendersi le proprie responsabilità.

La responsabilità vostra, però, sarà quella di avvelenare il clima politico di una maggioranza che sostiene il Governo. Da persone responsabili, tutti dovremmo metterci intorno al tavolo a discutere e ragionare senza fretta. (*Applausi*). Questa era la politica di una volta! Invece, oggi c'è la politica del "prendere o lasciare", perché si sostiene che si snatura la legge.

Io pongo una domanda. Se l'obiettivo del disegno di legge Zan è contrastare le discriminazioni legate all'orientamento sessuale, al sesso e al genere e ad altre tipologie, ma per quale motivo siete contrari alla proposta del presidente Ostellari? All'articolo 1, la sua proposta pone, come finalità della legge, quanto segue: «La presente legge ha la finalità, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, di offrire la più ampia tutela contro ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sul genere - perché sul genere c'è dentro sicuramente l'aspetto della transfobia, della lesbofobia e di tutte le questioni di cui avete spesso parlato - e sull'orientamento sessuale, quali espressioni di diritti inviolabili di ciascun individuo, nonché contro ogni forma di discriminazione finalizzata alla disabilità».

Ma se questo è l'obiettivo della legge Zan, perché non vi va bene questo articolo? Spiegate perché non va bene. (*Commenti del senatore Licheri. Brusio*). La disabilità era anche all'interno del disegno di legge Zan. Sta lì, tranquillo! Leggi e studia, Licheri! Studia! (*Applausi*).

Magari, invece, l'obiettivo è un altro e presenta tutti i possibili intenti di buona fede, che sono quelli

ovviamente legati a tutelare queste identità. Il rischio vero è che l'obiettivo... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, così non riesco a sentire niente. C'è troppo brusio. Prego, senatore Romeo, prosegua e mi dica qual è la sua proposta di modifica al calendario.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, se, invece, l'obiettivo è introdurre o legittimare la fluidità sessuale e il genere neutro, che sono logiche di mercato, lì noi non ci stiamo! (*Applausi*). Sull'ideologia *gender* non ci stiamo!

Sono logiche di mercato, perché lo sappiamo tutti che, se c'è il genere neutro, è più facile vendere smalti anche agli uomini! Lo sappiamo tutti che è così. Questa è la verità! Queste logiche lasciamole perdere, così come la tutela della libertà personale, la tutela dell'espressione delle proprie idee, che sono garantite dalla Costituzione e così deve essere e rimanere. Non ci devono essere reati d'opinione. (*Applausi*).

Di fronte a questo, noi appoggeremo la proposta della collega Bernini, perché speriamo ancora che da parte di qualcuno della ex maggioranza giallorossa ci sia la volontà di ragionare davvero. Mettiamoci lì, troviamo una soluzione, siamo vicini, come ha detto la collega Bernini, e soprattutto facciamo un servizio dando una legge vera ai cittadini e lasciamo perdere le ideologie, che rischiano di fare male al nostro Paese. (*Applausi*).

[MALPEZZI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (*PD*). Signor Presidente, vorrei fare un po' di ordine anche nei termini. Come dicevo prima all'amica e collega Bernini e a tutti i colleghi nella precedente riunione, chiedo, non per una sorta di favore personale, di non usare il termine «forzatura» semplicemente perché non è appropriato. Nel racconto di oggi, infatti, la presidente De Petris ha provato a mettere un po' di ordine per dimostrare come il termine «forzatura» non sia assolutamente appropriato, perché al netto di quando il citato disegno di legge è stato approvato alla Camera e di quando è arrivato all'esame del Senato (quindi stiamo parlando di sette mesi fa), io vorrei metterle di fronte una data, signor Presidente, e lo vorrei dire anche ai colleghi: nel mese di aprile, dopo innumerevoli richieste, in Commissione giustizia, dove io mi trovavo perché sostituivo la collega Cirinnà, che in quel periodo era via per un piccolo intervento, abbiamo dovuto votare a maggioranza per poter incardinare un provvedimento che era già qui da mesi. Una cosa simile non si era mai vista (*Applausi*) e ciò succedeva perché c'era una netta contrapposizione con chi ci diceva che di quel tema non bisognava parlare. Non è che noi ieri o la settimana scorsa ci siamo svegliati nel chiedere la calendarizzazione, perché sono mesi che stiamo chiedendo che in quella Commissione si possa affrontare il tema in maniera ordinata. La risposta di ordine data dal presidente Ostellari, certamente nelle sue prerogative, è stata quella di consentire - e va benissimo - un numero molto elevato di audizioni, ben 170. A quel punto abbiamo fatto un'altra richiesta: che almeno le audizioni già svolte alla Camera venissero date per consolidate, conosciute, quindi depositate nuovamente e lette; non ci è stato concesso neppure quello. Abbiamo quindi chiesto che le 170 audizioni potessero essere contenute in un programma molto compatto, in modo tale da consentire alla Commissione di procedere; non ci è stato consentito neppure quello, tanto che da aprile le audizioni sono ancora in corso e non sono terminate, perché c'erano solo poche ore alla settimana per poterle svolgere (*Applausi*). Sul termine «forzatura» direi quindi di stare attenti, anche perché, come spiegava prima bene la senatrice De Petris, avremmo potuto utilizzare altri strumenti per forzare, ma poiché non li ritenevamo corretti, volendo davvero dare il tempo giusto alla discussione, abbiamo provato a rispettare i tempi.

Signor Presidente, ricorderà altresì che insieme al presidente Licheri, alla presidente De Petris e alla presidente Unterberger le abbiamo anche scritto, segnalandole le difficoltà dei lavori in quella Commissione, mettendo in evidenza che, qualora non ci fosse stata un'azione, che io voglio ridefinire ordinata, avremmo chiesto la calendarizzazione del provvedimento e non è mai successo nulla. E allora ecco perché, senatrice Bernini, non è una forzatura, ecco perché, senatore Romeo, non è una forzatura, perché stiamo andando avanti da mesi rispetto a questo. Allora abbiamo detto: bene, calendarizziamo, stabiliamo una data certa, in modo tale che la Commissione poi lavorerà. Tra l'altro, abbiamo sentito importanti esponenti della Lega dire che bastano dieci minuti per trovare gli accordi.

(Applausi). E allora quella Commissione li potrà trovare gli accordi!

Oggi scopriamo in Aula che invece non può essere così e sentiamo però anche altre cose che non sono corrette, perché corretto non è neppure il termine "mediazione". Quella che è stata presentata oggi, dal nostro punto di vista (legittimo o meno), non è una mediazione, perché non si può mediare con una proposta che decide di tener fuori dalle tutele e dalla protezione tutte le persone trans o in transizione. Questa non è una mediazione o, almeno, noi non vogliamo mediare su questo. *(Applausi)*.

Siccome il presidente Romeo citava il disegno di legge a firma della senatrice Ronzulli e del senatore Salvini, dicendo che vi eravate fatti portatori anche di questo, vorrei segnalare un aspetto relativo a quell'impianto. Ve l'abbiamo anche detto, perché non è vero che non l'abbiamo letto; l'abbiamo letto molto bene. Quell'impianto è completamente antitetico a quello del disegno di legge Zan, per un semplice motivo: esso scardina addirittura la legge Mancino e interviene su una serie di sovrapposizioni che rendono addirittura poco interpretabile la legge che già c'è.

Presidente, non abbiamo inventato niente in questo disegno di legge; i termini sono tutti quelli già presenti nel nostro ordinamento e quelli utilizzati dalla Corte costituzionale nelle sentenze. Non solo: non abbiamo inserito un divieto di espressione o limitato la libertà di opinione, perché quella legge non crea nulla di nuovo, ma estende solo la legge Mancino. Allora ditemi se il problema è la legge Mancino; se non volete la legge Mancino, quello è il tema, ma è un altro argomento. *(Applausi)*.

Presidente, noi andiamo avanti, convinti che una data certa possa consentire a questo ramo del Parlamento di esercitare un suo diritto, adempiendo al proprio lavoro di legislatore, con trasparenza, davanti a tutti, senza tirare in ballo il Governo. Onestamente quest'ultimo, tra l'altro, ha già risposto, dicendo che è fuori da tali questioni. Ha risposto anche alla domanda del senatore Alfieri, qui in quest'Aula, quando gli è stato chiesto quale fosse la sua posizione rispetto a quella nota uscita in un determinato modo e resa pubblica. Le informazioni e le posizioni da parte del Governo mi sembrano molto chiare; qui c'entra il Parlamento, non c'entrano le maggioranze vecchie e le maggioranze nuove. C'entra la volontà di dare a questo Paese una legge che questo Paese non ha: estendere le tutele di persone che oggi, per quelle tutele che non hanno, rischiano la vita. Quindi, Presidente, noi andiamo avanti nel chiedere. *(Commenti)*. Ah, non la rischiano? Vede, Presidente, non la rischiano? *(Applausi)*. È chiaro che per voi il problema non esiste, ma per noi sì; per questo c'è bisogno di una legge. *(Applausi)*.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente, tanto non c'è bisogno di aggiungere tante parole a quelle già spese. Come abbiamo detto, il disegno di legge di cui si parla, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati (lo voglio ricordare), è qui in Senato da sette o otto mesi (dipende da come li calcoliamo). Comunque noi cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo semplicemente di arrivare a una data certa per la discussione in Aula, che ci sembra una cosa opportuna, visto il lungo tempo intercorso nello svolgimento dell'*iter* e nell'analisi del testo in Commissione.

Potremmo fare magari un parallelismo con l'Odissea: non si capisce chi è Ulisse, chi sono i proci e chi è Penelope perché mi sembra che qui si cucia e si scucia costantemente e continuamente la tela, senza voler mai arrivare al punto. Quindi, dobbiamo capire qual è l'obiettivo che dobbiamo avere tutti. Che poi le forze liberali dicano che questo disegno di legge interviene sui diritti, beh, io dico che loro più di tutti dovrebbero sposare i diritti delle persone. Perché di questo stiamo parlando: dei diritti delle persone.

Qualcuno ha parlato delle scuole: non c'entra niente, l'autonomia scolastica è libera di decidere cosa fare, altrimenti stravolgiamo anche l'ordinamento, che dovremmo conoscere, anche se in questa Aula mi sembra che non si conosca bene.

Qualcuno ha parlato della famiglia, e anche in questo caso non si capisce cosa c'entri la famiglia.

Vogliamo ricordare poi l'articolo 7 della Costituzione quando parla dei rapporti tra Stato e Chiesa? Ricordo il principio liberale libera Chiesa in libero Stato. Insomma, ci sono tutta una serie di temi... *(Brusio)*. Presidente, mi sembra che i nostri colleghi non vogliano ascoltare; evidentemente sono più interessati alla propaganda perché qui viene detto che si tratta di una contrapposizione ideologica.

Voglio capire chi in quest'Aula sta parlando di ideologia. Qui stiamo parlando di diritti e chi non riconosce i diritti delle persone mi sembra sia molto più ideologico di chi li vuole riconoscere. (*Applausi*). Altrimenti si fa il gioco delle tre carte e non è assolutamente possibile. Il Governo? Il Governo non c'entra nulla; è una questione tutta parlamentare.

Chiedendo la calendarizzazione del disegno di legge non si vuole fare altro che arrivare a un punto. Eppure, mi sembra che non si voglia arrivare a questo punto, quindi, non c'è altra soluzione. Se poi, come tutti ci auguriamo, in Commissione la discussione sarà animata e profonda senza che vi siano centinaia, migliaia di emendamenti, con l'obiettivo di voler arrivare a una soluzione tutti insieme, ben venga, non c'è problema a discutere di qualsiasi cosa. Non si può, tuttavia, nascondere il fatto che i diritti delle persone non possano non essere tutelati. È il diritto di avere dei diritti. In tal senso, davvero mi meraviglio del fatto che le forze liberali, conservatrici, reazionarie - chiamate come volete - non capiscano di cosa stiamo parlando, o forse lo capiscono bene e stanno facendo una contrapposizione veramente in quel caso per una mera bandierina.

Bisogna smetterla con queste posizioni e avere il coraggio di dire in maniera definitiva che i diritti delle persone sono al di sopra di tutto, e sottolineo i diritti delle persone. Non mi interessa se quella persona è un uomo, una donna, un trans o qualsiasi altra cosa; sono persone, ce lo vogliamo dimenticare? Altrimenti di cosa stiamo parlando.

Semplicemente come Gruppo MoVimento 5 Stelle pensiamo che la calendarizzazione del 13 luglio sia opportuna e ci auguriamo che in Commissione si lavori alacremente, energicamente e in maniera seria per provare a raggiungere un obiettivo. (*Applausi*).

[FARAONE](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, vorrei descrivere un quadro che reputo abbastanza diverso da quello che hanno raccontato i miei colleghi negli ultimi due interventi, e cioè la senatrice Malpezzi e il senatore Cioffi. Infatti, quello che hanno descritto loro è un film vero fino alla giornata di oggi, nel senso che hanno raccontato la riunione dei Presidenti di Gruppo di maggioranza, in cui si discuteva della calendarizzazione di questo provvedimento e del merito dello stesso, come se la giornata di oggi non si fosse svolta. Quindi, l'ostruzionismo, tutto ciò che riguardava due blocchi contrapposti in questo Parlamento che non volevano discutere di un provvedimento che, secondo noi di Italia Viva, è assolutamente indispensabile, ovvero un provvedimento che tuteli contro le discriminazioni omotransfobiche, era un film vero fino ad oggi. Quando noi proponemmo, nel maggio scorso, un tavolo di discussione per trovare una soluzione che mettesse al riparo questo provvedimento, così importante, da voti segreti e da un affossamento probabile in Aula, allora veramente c'era questo scontro frontale fra due coalizioni che non si parlavano, e quindi l'unica strada possibile era quella che la senatrice Malpezzi e il senatore Cioffi hanno descritto, cioè andare in Aula e calendarizzare perché l'altra parte non vuole discutere.

Oggi, Presidente, è successo un fatto che io reputo importante e che va valorizzato: il presidente Ostellari, che è stato accusato ripetutamente di utilizzare la sua carica per non far arrivare il provvedimento in Aula e per impedirne la discussione, ci ha sottoposto una proposta che per noi è perfettibile, sulla quale vogliamo dire la nostra. Si tratta di una proposta che ha avvicinato tantissimo le posizioni presenti in Senato, e non solo nel merito, Presidente, ma anche nel metodo. Il presidente Ostellari, insieme al presidente del Gruppo Lega Romeo, ha chiesto ventiquattro ore per poter discutere la calendarizzazione di questo provvedimento, per non votare il calendario dividendo la maggioranza su un tema così importante. Il MoVimento 5 Stelle, il Partito Democratico e LeU hanno detto no alle ventiquattro ore per votare il calendario per il 13 di luglio. (*Applausi*).

La data certa veniva mantenuta dalla proposta di Ostellari. Erano state chieste ventiquattro ore per votare il calendario mercoledì anziché martedì. È stato detto di no. Il presidente Ostellari ha fatto un'altra proposta, cioè ha chiesto una data certa che poteva essere il 20, il 21 o il 22. Ha chiesto di verificare con gli Uffici quali fossero i tempi materiali per presentare gli emendamenti per poi stabilire una data certa e votare tutti insieme il calendario. Materialmente non poteva essere il 13 se volevamo far lavorare la Commissione, ma il 20 o il 21 luglio, quindi si trattava di rinviare di una settimana.

Anche a questa proposta il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle hanno detto di no.

Quindi, Presidente, il film che viene descritto, che parla di una contrapposizione che è rimasta immutata nel tempo e che porta una coalizione a maggioranza a far arrivare un voto sulla calendarizzazione, è vecchio. Oggi, rispetto a una condizione che è mutata, si è deciso comunque di votare il calendario, spaccando la maggioranza che sostiene il Governo Draghi e mettendo a repentaglio la legge stessa.

Io, Presidente, non sono preoccupato del fatto che si possa discutere questo provvedimento. Si deve discutere. Sono preoccupato del fatto che così come è stata impostata la discussione in quest'Aula, la legge proposta dal deputato Zan rischia concretamente di non essere mai approvata, sotto i colpi dell'ostruzionismo e del voto segreto. Oggi ascoltiamo un politico trasformato in *influencer* dire che non si siede in Commissione per far approvare una legge che ci faccia avanzare nei diritti e che abbia i numeri in Assemblea, e che andiamo in Aula incrociando le dita, non pensando che decidendo di affidare la vita di donne e uomini, di persone che dice di voler tutelare "all'incrociamo le dita", sta impostando in maniera sbagliata il nostro ruolo di politici, di chi esercita questo ruolo nelle istituzioni pubbliche. *(Applausi)*.

Io invito i colleghi del Partito Democratico a tornare in loro stessi, perché non li riconosco, Presidente. Io in quel partito ho sempre riconosciuto il riformismo; ho riconosciuto il dialogo, la costruzione di percorsi positivi e non l'estremismo, che porterà questo disegno di legge a non essere mai approvato. *(Applausi)*.

L'invito che rivolgo innanzitutto ai colleghi del Partito Democratico è quello di sedersi e ragionare in tempi rapidi per approvare questo disegno di legge, che serve perché oggi le discriminazioni omotransfobiche ci sono e coloro che le subiscono non sono tutelati dalla legge dello Stato. Presidente, quella legge serve e, pertanto, non possiamo incrociare le dita e vedere come va; non ce lo possiamo permettere. Abbiamo il dovere di approvare una legge avanzata nell'ambito dei diritti.

Presidente, noi voteremo a favore della calendarizzazione perché nessuno possa dire che Italia Viva è contraria alla discussione sul disegno di legge Zan, ma l'invito che facciamo al Partito Democratico e al MoVimento 5 Stelle è di smettere di svolgere un ruolo che non gli è proprio - mi riferisco soprattutto al Partito Democratico - per cominciare a discutere nel merito e approvare una legge che serve a questo Stato. *(Applausi)*.

[UNTERBERGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[UNTERBERGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, vorrei premettere che il Gruppo per le Autonomie voterà a favore della calendarizzazione. *(Applausi)*.

Per il resto la vedo esattamente come il collega Faraone. Quando ho sottoscritto la lettera indirizzata a lei per la calendarizzazione del disegno di legge i tempi erano completamente diversi; c'era un muro contro muro e non si vedeva una possibilità di arrivare a una soluzione consensuale. Il presidente Ostellari oggi, però, ha presentato una proposta valida sulla quale si può lavorare, dove non c'è più questa distanza tra la sinistra e la destra e che con un po' di buona volontà e di minore rigidità su alcune parole potrebbe portare a un testo unificato.

Penso che, se vogliamo fare del bene alle persone che vogliamo tutelare, cioè le persone che rischiano di essere colpite da discriminazione, dobbiamo dare un segnale di unità nella volontà del Senato - per loro sarebbe il più grande vantaggio - di tutelarli e di unicità di approccio trovando una soluzione. Al contrario, continuiamo a fare la guerra su cose assurde perché sono formalità: se c'è dentro la discriminazione per il genere, ovviamente anche l'identità di genere è automaticamente protetta da questo articolo. Invece di discutere delle virgole facendo più danni alle persone che vogliamo tutelare, cerchiamo di andare avanti dimostrandoci più flessibili e accettando anche concetti che non sono proprio fino all'ultimo quelli che ci immaginavamo, ma che in fondo hanno le stesse conseguenze. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Prima di passare alla votazione, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che negli ultimi interventi c'è una richiesta da parte di tutti di arrivare a una definizione concorde su un tema così importante, nel senso di tentare quantomeno una sorta di mediazione.

Faccio presente che, raccogliendo gli interventi di tutti e a eccezione del Gruppo Fratelli d'Italia, la differenza consiste nello spostamento di una settimana.

Invito tutti a una riflessione perché non si dica che in questa Assemblea su un tema così importante rinunciamo al dialogo per la differenza di una settimana. Dopodiché, ciascuno prenderà le proprie decisioni. Mi sentivo in dovere di dirlo a tutti.

Passiamo dunque alla votazione delle proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea che, ai sensi dell'articolo 114 del Regolamento, avverrà non per alzata di mano, ma con procedimento elettronico, al fine di agevolare il computo dei voti, come recita il medesimo articolo 114.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai Gruppi Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, che chiedono che la discussione del disegno di legge Zan venga calendarizzata la settimana successiva a quella del 13 luglio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal Gruppo Fratelli d'Italia, che chiede che venga reintrodotta nel calendario la discussione della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e che il disegno di legge Zan non venga posto in discussione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Sospendo a questo punto la seduta e convoco subito la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 18,07, è ripresa alle ore 19,25).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Reiezione di proposta di calendarizzazione di mozione

PRESIDENTE. L'articolo 157, comma 2, del Regolamento del Senato, prevede che, qualora i proponenti di una mozione chiedano che la data di discussione della stessa mozione venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, uditi il Governo e uno dei proponenti, decida, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 7 dell'articolo 55. Credo che questo però non sia necessario.

La proposta è stata avanzata dal senatore Crucioli, a cui do la parola affinché brevemente ci illustri i contenuti della mozione. Qui oggi non dobbiamo discutere dei suoi contenuti, ma della data in cui verrà discussa.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, colleghi, richiamo la vostra attenzione su questa mozione che ritengo urgente e vi spiegherò i motivi.

Innanzitutto, la mozione è stata presentata per chiedere all'Aula di dare indicazioni al Governo affinché non venga firmata la transazione che porrebbe fine al procedimento amministrativo di decadenza della concessione autostradale in capo ad Aspi. Qualora la firma della transazione dovesse essere apposta dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si perfezionerebbero anche gli effetti del contratto di acquisto delle quote che Cassa depositi e prestiti è in procinto di acquistare da Atlantia: si tratta delle quote che Atlantia ha nella concessionaria Autostrade per l'Italia.

È urgente, perché a leggere la proposta di acquisto delle quote da parte di Cassa depositi e prestiti già accettata da Atlantia - prevede però la condizione risolutiva connessa alla firma della transazione - si evince che la firma dovrebbe essere apposta nelle prossime settimane, e comunque entro un termine di scadenza ravvicinato. Quindi, qualora dovesse essere firmata la transazione, verrebbe meno l'utilità della discussione della mozione.

Pertanto, a mio avviso, occorre che la mozione venga calendarizzata al più presto, in maniera tale che l'Assemblea si possa esprimere su un argomento così importante come quello di cui stiamo parlando, ovvero il consenso o meno che il Parlamento, rappresentante del popolo italiano, dovrebbe dare nei confronti di una operazione che regalerebbe 8 miliardi ai soci di una società che non è stata in grado di tenere in piedi il ponte Morandi.

Ritengo invece che si debba dire al Governo di proseguire nel procedimento di decadenza della concessione, che riporterebbe in mano pubblica la concessione autostradale senza spendere un euro per una rinazionalizzazione doverosa.

Questi sono i motivi per i quali vi chiedo di poter calendarizzare la discussione della mozione oggi stesso o domani o comunque nei primi giorni possibili, atteso anche che il Senato non sta lavorando a ritmo pieno e, quindi, ci sono spazi per la discussione di un tema così importante.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta avanzata dal senatore Crucoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PRESIDENTE](#). Preannuncio che proporrò al Presidente del Senato di regolamentare gli interventi di fine seduta, che non sono previsti dal nostro Regolamento: mentre prima erano eccezionali, ora sono diventati un'abitudine. Personalmente, sarei del parere di non consentirli se non in casi eccezionali, ma oggi sarà data facoltà di intervenire ad almeno un senatore per Gruppo che lo richieda.

[MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ritengo doveroso intervenire sui fatti che sono accaduti ieri mattina.

Nella primissima mattinata di ieri, i Carabinieri e la DIA, coordinati dalla procura della Repubblica, hanno sgominato diversi *clan* dediti al traffico di cocaina. Questo è accaduto nel Comune di Partinico, purtroppo tormentato nella sua storia più recente. Va quindi il più grande plauso al lavoro fatto dai Carabinieri, dalla DIA e dalla procura che li ha coordinati. Intendo, però, anche rigettare uno stereotipo, riportato anche dalla stampa, che ha voluto identificare il paese come di mafia, richiamando addirittura un capolavoro di Leonardo Sciascia, da cui è stato tratto un film girato in questa realtà.

Partinico è fatta anche di tanta gente onesta e di tantissimi lavoratori che ogni mattina alzano le saracinesche delle loro attività e vanno nelle loro aziende agricole che sono la base dell'economia locale. Partinico ha bisogno di un riscatto.

Un plauso va anche al lavoro che sta svolgendo la terna dei commissari. Speriamo, dunque, che si riesca a venire fuori dall'attuale periodo di vuoto politico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Mollame, mi associo all'elogio rivolto alle Forze dell'ordine e ai Carabinieri.

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Signor Presidente, cercherò di portare all'interesse di questa Aula quello che già il Presidente del Gruppo ha affermato per quanto riguarda la Commissione di inchiesta sulle ecomafie sui cosiddetti gessi e fanghi rossi. Bisognerebbe spiegare di cosa stiamo parlando: la Commissione di inchiesta bicamerale ha votato all'unanimità la relazione che doveva essere discussa il 22 giugno ultimo scorso.

Di che cosa si parla? Si parla di residui di lavorazione che sono stati inseriti all'interno di una *ex cava* per il ripristino ambientale. Nella relazione si scrive, in maniera molto chiara, che i parametri che consentivano l'accordo per il ripristino della cava sono stati negli ultimi quindici anni in pratica sempre disattesi. E questo viene fuori dalle analisi dell'ARPAT regionale toscana. La Provincia di Grosseto, il Comune di Scarlino e la stessa Regione non hanno mai impedito che si bloccasse tale conferimento all'interno della cava. Addirittura, nel biennio 2015-2017, la Regione Toscana, con dei provvedimenti, ha innalzato i parametri di alcuni inquinanti. Di fatto, quello che in tutta Italia era inquinante, in Toscana, invece, non lo è più. In tutto ciò, capisco la poca attenzione prestata dall'Aula, ma mi rivolgo soprattutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che hanno la famosa stella dell'ambientalismo. Andate a vedere quello che c'è scritto nella relazione, che è stata messa da parte e non si vuole discutere. Abbiamo chiesto anche oggi la sua calendarizzazione.

Nella relazione è scritto che, per questi motivi, l'azienda produttrice dei prodotti ha risparmiato, in

quindici anni, oltre 250 milioni di euro. Io mi domando cosa sta succedendo in Toscana, signor Presidente, e poi spero di approfondire ancora di più. Questo è quanto fa il Partito Democratico toscano sull'ambiente. Si fa le leggi che gli possono rimanere comode.

A ciò si può aggiungere anche quanto è successo con i fanghi che provengono dalla lavorazione delle acque delle conchierie, sepolti sotto le strade. Anche a tal riguardo è passato un emendamento, che l'ex presidente della Regione Toscana Giani ha fatto approvare asserendo di non essersene accorto.

Oggi siamo di fronte, un'altra volta, a un ulteriore scandalo che coinvolge la sinistra e il Partito Democratico in Toscana; scandalo che ha come protagonisti - lo dico in maniera molto chiara - l'ex presidente della Provincia Marras, all'epoca competente e che non ha fatto assolutamente niente per bloccare lo scempio ambientale della discarica; diventato poi consigliere nel 2015 e attualmente assessore alle attività produttive e, dal 2015, la regione Toscana - guarda caso - innalza i parametri di inquinamento.

Pertanto, la relazione in questione deve venire in Aula e deve essere chiarita tutta la questione, soprattutto per i cittadini e per i lavoratori di quella zona. *(Applausi)*.

[CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, ho chiesto la parola perché intendo portare all'attenzione dell'Assemblea l'ennesimo evento accaduto nel porto di Genova. Nei giorni scorsi, infatti, i portuali genovesi hanno segnalato che per l'ennesima volta nel porto di Genova c'è stato un transito di armi destinate a teatri di guerra; in particolare, in questo caso, si tratta di una nave dell'Arabia Saudita che portava dodici *container* certificati di armamenti e bombe per l'esercito saudita, che verosimilmente lo utilizzerà nella guerra civile in Yemen. Eppure in Italia c'è una legge che impedisce anche il transito di armamenti verso teatri di guerra o verso quei Paesi che non rispettano le convenzioni internazionali e i diritti umani.

Mi chiedo, quindi, come mai le autorità non siano intervenute nonostante questo transito di armi fosse noto e segnalato. A tal proposito preannuncio che presenterò una interrogazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore, come lei stesso ha detto, la questione è materia da interrogazione e, se lo consente, mi permetterò di apporre la mia firma al citato documento di sindacato ispettivo.

[PESCO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PESCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, questo intervento di fine seduta è particolare perché tratta di una persona che non c'è più. Si tratta di Alvisè Aguti, una persona che lavorava come mio collaboratore e che è stato anche dipendente del Senato, sia pure a tempo determinato perché lavorava nella segreteria particolare del Presidente della Commissione bilancio.

Alvisè era una persona molto schiva e infatti non avrebbe mai apprezzato il mio intervento in quest'Aula per ricordarlo, però secondo me è doveroso perché Alvisè ha lasciato tanto in ognuno di noi con la sua pacatezza, la sua intelligenza e il suo essere vicino a tutti. Dobbiamo proprio ricordare il fatto che Alvisè fosse sempre disponibile per qualsiasi richiesta fosse pervenuta da qualsiasi cittadino in difficoltà. Ci ha aiutato moltissimo nel risarcire i cittadini colpiti dalla crisi delle quattro banche, per poi proseguire con il Fondo indennizzo risparmiatori; ci ha permesso di trovare 1,5 miliardi per indennizzare tutti questi risparmiatori e abbiamo fatto veramente un lavoro immane con lui.

Non aggiungo altro. Era una persona molto intelligente e al contempo molto schiva, come ho detto prima. Ringrazio tutti. A perdere Alvisè non siamo solo noi, solo il Senato, ma veramente tutti i cittadini. *(Applausi)*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore PESCO e vista l'eccezionalità dell'argomento mi unisco al suo cordoglio.

[LEONE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LEONE](#) (*M5S*). Signor Presidente, quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere ha dell'incredibile. Sembra che ci sia un altro mondo, quello carcerario, così vicino e così lontano dai diritti umani. È possibile che tali atrocità si consumino in uno spazio eminentemente statale e per mano di uomini

dello Stato?

Provo sconforto e sconcerto per fatti così gravi, che hanno portato all'emissione di 52 misure cautelari per agenti della polizia penitenziaria e funzionari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP). Qualcuno avrebbe subito un'ispezione anale con un manganello, qualcun altro sarebbe stato massacrato e gli è stato persino urinato addosso come estremo atto di umiliazione.

In diverse circostanze ho sollevato la necessità anche di costituire una Commissione di inchiesta sulla condizione delle carceri, con riscontro purtroppo negativo. Ho visitato le carceri e ho sentito dalla viva voce dei detenuti lo squallore di quanto sono costretti a subire, al di là di ogni ragionevolezza. Aggiungo altresì che, se questo caso è rimbalzato all'attenzione pubblica, è perché le telecamere distrattamente - come riferisce qualcuno - erano state lasciate aperte.

Ma un'ulteriore precisazione va fatta: trovo squallido strumentalizzare politicamente il reato di tortura, su cui adesso ci sono solerti mobilitazioni, anche con ipotesi di *referendum* a ridosso del semestre bianco e quasi a due anni dalla fine della legislatura. E chissà perché, mi chiedo, quando le stesse persone, che vivono questo Palazzo da decenni, non hanno fatto alcunché, salvo aggravare la situazione carceraria. Adesso attribuiscono la responsabilità all'ex ministro Bonafede e all'ex sottosegretario Ferraresi. Semmai, è noto il loro tempestivo intervento per accertare i fatti, nel pieno rispetto delle regole e delle loro prerogative.

Come cittadina, come parlamentare e senatrice del MoVimento 5 Stelle, manifesto la mia solidarietà ai detenuti vittime di violenza e alle loro famiglie. I diritti dei cittadini non si toccano e non si toccano i diritti dei cittadini detenuti, dei quali lo Stato per primo dovrebbe garantirne il rispetto. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 7 luglio 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,46*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bonifazi, Borgonzoni, Botto, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Florida, Galliani, Giacobbe, Ginetti, Lezzi, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Petrocelli, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri e Tiraboschi.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

È considerato in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, il senatore Dessì.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 1° luglio 2021 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori:

Parrini, Malpezzi, Valente. - "Modifiche degli articoli 5, 14, 15, 16, 21, 22, 36, 41, 43, 55, 56, 74, 95, 99, 100, 105, 109, 127, 142, 157, 161, nonché introduzione dell'articolo 77-bis, conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, per la razionalizzazione delle procedure parlamentari, per garantire la rappresentatività dei Gruppi parlamentari e per contrastare i cambi di Gruppo parlamentare da parte dei Senatori" (*Doc. II, n. 9*).

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Ufficio di presidenza

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in data 22 giugno 2021, ha proceduto

all'elezione del Segretario.

E' risultato eletto il senatore Ernesto Magorno.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 25 giugno 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione su Rosario Livatino magistrato (*Doc. XXIII*, n. 11).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Saponara Maria

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi, al fine di valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali (2306)

(presentato in data 25/06/2021);

senatori Marino Mauro Maria, Sbrollini Daniela

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (2307)

(presentato in data 30/06/2021);

Ministro dell'economia e delle finanze

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (2308)

(presentato in data 01/07/2021);

Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (2309)

(presentato in data 01/07/2021);

senatori Zanda Luigi, Parrini Dario, Mirabelli Franco, Astorre Bruno, Manca Daniele, Comincini Eugenio, Ferrari Alan, Biti Caterina, Valente Valeria, Pittella Gianni, Ferrazzi Andrea, Marilotti Gianni

Norme in materia di indennità dei sindaci metropolitani e dei sindaci (2310)

(presentato in data 28/06/2021);

Regione Puglia

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) (2311)

(presentato in data 29/06/2021);

senatore Vaccaro Sergio

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, concernenti il procedimento di designazione delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale (2312)

(presentato in data 30/06/2021);

senatori Iori Vanna, Malpezzi Simona Flavia, De Petris Loredana, Sbrollini Daniela, Cangini Andrea, Verducci Francesco, Rampi Roberto, Alfieri Alessandro, Astorre Bruno, Biti Caterina, Boldrini Paola, Cerno Tommaso, Cirinna' Monica, D'Alfonso Luciano, D'Arienzo Vincenzo, Errani Vasco, Fedeli Valeria, Ferrari Alan, Ferrazzi Andrea, Giacobbe Francesco, Laforgia Francesco, Margiotta Salvatore, Misiani Antonio, Nannicini Tommaso, Parrini Dario, Pittella Gianni, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Stefano Dario, Taricco Mino, Valente Valeria

Istituzione delle scuole polo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante (2313)

(presentato in data 30/06/2021);

Regione Toscana

Disposizioni di semplificazione in materia di selvicoltura. Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (2314)

(presentato in data 01/07/2021);

senatore Quarto Ruggiero

Misure per la tutela dell'ambiente marino e la resilienza delle zone costiere (2315)

(presentato in data 05/07/2021);

senatore Astorre Bruno

Delega al Governo per la disciplina, la regolamentazione e la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni italiani (2316)

(presentato in data 06/07/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5ª Commissione permanente Bilancio

Gov. Draghi-I: Ministro economia e finanze Franco

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (2308)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 05/07/2021);

5ª Commissione permanente Bilancio

Gov. Draghi-I: Ministro economia e finanze Franco

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (2309)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 05/07/2021);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Dep. L'Abbate Giuseppe, Dep. Parentela Paolo

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (2300)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.1008 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1009, C.1636)

(assegnato in data 05/07/2021).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 1 luglio, è stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Zaffini, Calandrini, La Pietra, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro e Urso - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause e sulla gestione dell'epidemia da virus SARS-COV-2", previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione permanente (*Doc. XXII, n. 31*).

Affari assegnati

In data 24 giugno 2021 sono stati deferiti alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età (Atto n. 871);

l'affare sulla disciplina delle adozioni internazionali (Atto n. 872).

In data 1 luglio 2021 è stato deferito alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sul rilancio del comparto archivistico (Atto n.

873).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 30 giugno 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati dalla IX Commissione (Trasporti) della Camera, nella seduta del 23 giugno 2021, concernenti:

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contenibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) (Atto n. 876);

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020) 825 final) (Atto n. 877).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettere in data 24 giugno 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (*Doc. LXXXVI*, n. 4) nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della medesima legge n. 234 del 2012, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (*Doc. LXXXVII*, n. 4).

I predetti documenti sono stati deferiti, in data 1° luglio 2021, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, alla 14a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 giugno 2021, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, in merito alla deliberazione del 17 giugno 2021 - su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - del Consiglio stesso relativamente alla concessione dell'assegno straordinario vitalizio a favore del signor Giovanni Mapelli.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 giugno 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021 (*Doc. XXV*, n. 4) nonché, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021 (*Doc. XXVI*, n. 4).

I predetti documenti sono stati deferiti, in data 1° luglio 2021, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni riunite 3a e 4a.

Il Ministro per le politiche giovanili, con lettera in data 25 giugno 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XXX*, n. 4).

Il Ministro della salute, con lettera in data 24 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 18 giugno 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto e la nota del 18 giugno 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Ha altresì trasmesso l'ordinanza del 18 giugno 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Trento", pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2021, n. 145.

La predetta documentazione (Atto n. 870) è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 2 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 25 giugno 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto e la nota del 25 giugno 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Ha altresì trasmesso l'ordinanza del 25 giugno 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2021, n. 151.

La predetta documentazione (Atto n. 875) è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero dell'interno, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei seguenti consigli comunali:

con lettere in data 18 e 28 giugno 2021, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, Campagnano di Roma (Roma), Massarosa (Lucca), Merlinò (Lodi), Bisignano (Cosenza), Caglio (Como), Bagnone (Massa Carrara), Tora e Piccilli (Caserta);

con lettere in data 28 giugno 2021, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, Barrafranca (Enna), Africo (Reggio Calabria), Mezzojuso (Palermo), Scanzano Jonico (Matera), Scorrano (Lecce).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera del 22 giugno 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'ingegner Gilberto Dialuce a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (n. 91).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 30 giugno 2021 - alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della transizione ecologica, con lettere del 23 giugno 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a Presidente dell'Ente Parco nazionale della Val Grande (n. 92) e la proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Circeo (n. 93).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono state deferite - in data 30 giugno 2021 - alla 13^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 25 giugno 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina della professoressa Chiara Mosca a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (n. 94).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 30 giugno 2021 - alla 6^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in data 30 giugno 2021, i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi

dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2021) 344 definitivo), alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale (COM(2021) 205 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1 luglio 2021, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Nona sezione) del 3 giugno 2021, causa C-210/20. Rad Service Srl

Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl contro Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl nei confronti di Azienda Unità Sanitaria Locale USL Toscana Centro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. «Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Svolgimento della procedura - Scelta dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti - Articolo 63 - Offerente che fa affidamento sulle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice - Articolo 57, paragrafi 4, 6 e 7 - Dichiarazioni non veritiere presentate da tale soggetto - Esclusione di detto offerente senza imporgli o consentirgli di sostituire tale soggetto - Principio di proporzionalità» (*Doc. XIX, n. 129*) - alla 2a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Settima sezione) del 3 giugno 2021, causa C-326/19. EB contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, Università degli Studi "Roma Tre", con l'intervento di Federazione Lavoratori della Conoscenza - CGIL (FLC-CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Anief - Associazione Professionale e Sindacale, Confederazione Generale Sindacale, Cipur - Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Successione di contratto di rapporto di lavoro a tempo determinato - Utilizzo abusivo - Misure di prevenzione - Contratto di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Ricercatori universitari» (*Doc. XIX, n. 130*) - alla 7a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 3 giugno 2021, causa C-914/19. Ministero della Giustizia contro GN, nei confronti di HM, JL, JJ. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. «Politica sociale - Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 6, paragrafo 1 - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 21 - Divieto di discriminazione fondata sull'età - Normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per l'accesso alla professione di notaio - Giustificazione» (*Doc. XIX, n. 131*) - alla 1a, alla 2a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 3 maggio al 20 giugno 2021, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera pervenuta in data 17 giugno 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera e), del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XLIII*, n. 3).

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con lettera pervenuta in data 30 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante, aggiornata al mese di aprile 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CXV*, n. 4).

Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021, trasmissione di atti

Il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'integrazione del piano degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino 2021 a Cortina d'Ampezzo.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 874).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 128 del 9 giugno 2021, depositata il successivo 22 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo dell'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 (*Doc. VII*, n. 118) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 133 del 12 maggio 2021, depositata il successivo 25 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 263, terzo comma, codice civile, come modificato dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità (*Doc. VII*, n. 119) - alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 30 giugno e 5 luglio 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 429);

dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per

l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n.430);
dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), per gli esercizi 2017 e 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n.431);
della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico - onlus (INDA), per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 432);
del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n.433);
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV*, n.434).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 24 giugno 2021, ha inviato il testo di 25 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 17 al 21 maggio 2021, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericles IV") e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014, alla 2a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 889);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta, alla 5a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 890);

risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2021/... che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericles IV") e che abroga il regolamento UE) n. 331/2014, alla 2a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 891);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 892);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 893);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti (UE) n. 2018/1475 e (UE) n. 375/2014, alla 1a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 894);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, alla 7a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 895);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013, alla 7a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 896);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersecurity e la rete dei centri nazionali di coordinamento, alla 1a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 897*);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale e abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 898*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 899*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 900*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 901*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 902*);

risoluzione sul conseguimento degli obiettivi dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 della politica comune della pesca, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 903*);

risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - finanziamento della risposta alla COVID-19 e inclusione di adeguamenti e aggiornamenti in relazione all'adozione definitiva del quadro finanziario pluriennale, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 904*);

risoluzione sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti la Turchia, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 905*);

risoluzione sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti il Montenegro, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 906*);

risoluzione sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito, alla 1a, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 907*);

risoluzione sul tema "Invertire l'evoluzione demografica nelle regioni dell'Unione europea utilizzando gli strumenti della politica di coesione", alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 908*);

risoluzione sul tema "Accelerare i progressi e lottare contro le disuguaglianze al fine di eliminare l'AIDS quale minaccia per la salute pubblica entro il 2030", alla 1a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 909*);

risoluzione sui prigionieri di guerra all'indomani del più recente conflitto tra Armenia e Azerbaigian, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 910*);

risoluzione sulla situazione ad Haiti, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 911*);

risoluzione sulle controsanzioni cinesi nei confronti di entità dell'UE, di deputati al Parlamento europeo e di deputati nazionali, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 912*);
risoluzione sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020 - Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximilian Schrems ("Schrems II") - Causa C-311/18, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 913*).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

La signora Rosanna Occhiodoro da Ancona chiede:

Modifiche agli articoli 279, 580 e 594 del codice civile, in materia di diritti di successione dei figli non riconoscibili (Petizione n. 863, assegnata alla 2a Commissione permanente);

disposizioni volte ad anteporre la dichiarazione giudiziale di paternità all'azione di disconoscimento o impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (Petizione n. 864, assegnata alla 2a Commissione permanente);

disposizioni volte a consentire il libero accesso alla Dichiarazione giudiziale di paternità da parte del figlio maggiorenne che ha avuto giudicato avverso sul disconoscimento di paternità (Petizione n. 865, assegnata alla 2a Commissione permanente);

disposizioni volte a consentire ai figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio che il cognome del padre biologico possa essere indicato sui documenti di identità dopo la morte del padre legale (Petizione n. 866, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Antonio Sorrento, Presidente dell'Associazione Partite Iva Nazionali - P.I.N., chiede disposizioni urgenti a tutela dei contribuenti in materia di accertamenti fiscali c.d. a tavolino (Petizione n. 867, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Maurizio Quercioli, Presidente dell'Associazione per Sesto Bene Comune, e altri cittadini chiedono, in relazione all'utilizzo dei fondi del c.d. *Recovery Plan*, che non vengano realizzate grandi opere e infrastrutture in spregio alla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e paesaggistico, della legalità e della sicurezza del lavoro nonché la destinazione di congrue risorse alla tutela di parchi, aree verdi, fiumi, laghi (Petizione n. 868, assegnata alla 13a Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede disposizioni volte a promuovere la pratica amatoriale ed agonistica del c.d. *blind tennis*, ovvero il tennis per persone ipovedenti o affette da cecità, a fini riabilitativi, pedagogici e di inclusione e integrazione sociale (Petizione n. 869, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Sergio Iacomoni, Presidente del Movimento Storico Romano, ed altri cittadini chiedono una modifica dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di denominazione del Comune e della Città metropolitana di Roma Capitale (Petizione n. 870, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Andrea Carola da Napoli chiede modifiche all'articolo 543 del codice di procedura civile volte a consentire alla parte debitrice di contestare il pignoramento in caso di mancata notifica dell'atto (Petizione n. 871, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Luciano Luci da Pisa ed altri cittadini chiedono il rispetto delle leggi sulla disabilità nonché disposizioni volte alla definizione di progetti di vita individuali per le persone diversamente abili (Petizione n. 872, assegnata alla 12a Commissione permanente);

il signor Antonio Brandi, Presidente dell'Associazione Pro Vita & Famiglia Onlus e numerosissimi altri cittadini chiedono che non venga approvato l'Atto Senato n. 2005/XVIII Legislatura recante "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità" (Petizione n. 873, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Giannuzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05698 del senatore Lannutti ed altri.

Mozioni

[RAUTI](#), [CIRIANI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

è attualmente all'esame del Senato il decreto-legge n. 79 del 2021, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori;

la misura del cosiddetto "assegno unico e universale" è l'atteso strumento che, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 46 del 2021, recante "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale", dovrebbe consentire, perseguendo le finalità di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, il riordino, la semplificazione ed il potenziamento, anche in via progressiva, delle misure a sostegno dei figli a carico;

al riguardo l'articolo 1 della medesima legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi generali cui dovranno informarsi i decreti legislativi, ha stabilito entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore il termine per la loro adozione;

l'articolo 5 ha invece disciplinato il procedimento per l'adozione dei medesimi decreti, prevedendo la trasmissione dei relativi schemi alle Camere per l'espressione di un parere per materia e per i profili finanziari entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, e la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di loro;

successivamente all'entrata in vigore della citata legge delega, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 6 aprile, l'effettiva attuazione dell'assegno unico universale ha assunto i connotati di una vera e propria "corsa contro il tempo", inserendosi in una sorta di strettoia legislativa e burocratica con tempistiche molto più ristrette e limitate rispetto a quelle necessarie ai diversi passaggi previsti dall'*iter* processuale attuativo;

giò ricordare come, durante la discussione che, nella seduta dello scorso 30 marzo, ha preceduto in Aula in Senato l'approvazione della legge n. 46 del 2021, il Gruppo parlamentare "Fratelli d'Italia" aveva già debitamente sottolineato la ristrettezza dei tempi di attuazione della delega, dati i diversi passaggi parlamentari necessari presso le Commissioni competenti e la necessità di varare più decreti legislativi entro un lasso di tempo notevolmente limitato;

è proprio in questa ristrettezza dei tempi che ha poi determinato l'emersione di quei connotati di "straordinaria necessità ed urgenza" che, è utile ricordare, costituiscono i presupposti costituzionali per l'adozione da parte del Governo, sotto la sua responsabilità, dei decreti-legge, che risiede, a ben vedere, la genesi del decreto-legge n. 79 dello scorso 8 giugno all'esame del Senato;

il Parlamento è di fatto esautorato della propria funzione a causa dell'ingerenza nell'*iter* parlamentare del decreto-legge n. 79 del 2021, provvedimento che interviene, nonostante sia già stata votata favorevolmente da entrambe le Camere la legge n. 46 del 2021;

stravolgendo la normale *consecutio* normativa che è propria del meccanismo della legge delega, il citato decreto-legge si inserisce nella dinamica attuativa di un provvedimento, peraltro così rilevante per la politica sociale del Paese, in modo a dir poco "forzato", se non addirittura improprio, essendo esso adottato, come si legge nelle sue stesse premesse, "in via temporanea nelle more dell'attuazione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021";

si tratta infatti di un "provvedimento ponte", che oltre a suscitare molteplici elementi di perplessità sul metodo e in ordine alla procedura, per le ragioni illustrate, non convince neppure sul piano del merito, né su quello degli impegni effettivamente assunti dal Governo con il Paese in sede parlamentare;

al riguardo, appare utile ricordare quali siano state le testuali dichiarazioni rese dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, che intervenendo in Senato lo scorso 30 marzo affermava: «a nome del Governo, confermo l'impegno, come ha ricordato il Presidente Draghi, di dar seguito alla delega che ci verrà consegnata attuando l'assegno entro il 1° luglio»;

un impegno dunque molto preciso, quello assunto in Parlamento dal Governo, poi significativamente ridimensionato (e dunque disatteso) dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi che,

intervenendo successivamente, lo scorso 14 maggio agli stati generali della natalità, dichiarava «Dal luglio di quest'anno la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari. Nel 2022, la estenderemo a tutti gli altri lavoratori», preannunciando di fatto quello schema di applicazione parziale e temporanea che poi sarebbe confluita nel decreto-legge che il Parlamento si appresta ad esaminare;

considerato che:

secondo recenti simulazioni effettuate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, sarebbe consistente e fondato il rischio che, per ben 2 milioni di famiglie su un complesso di 9 milioni e 174.000 (vale a dire il 22 per cento della platea dei nuclei familiari destinatari della misura), l'ammontare della somma di spettanza possa essere inferiore a quella attualmente percepita in relazione al previgente regime di aiuti, con una diminuzione significativa sino a 650 euro annui a figlio;

tale proiezione sarebbe condivisa anche dall'INPS, che, nell'ambito di una propria simulazione, ha condiviso l'ipotesi del rischio di una riduzione dell'importo totale a fronte del cumulo degli attuali diversi sussidi;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2021 infatti prevede il riconoscimento di un assegno temporaneo per i figli minori "a decorrere dal 1 luglio al 31 dicembre 2021", ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988;

la misura riguarda dunque una platea circoscritta, composta da lavoratori autonomi e disoccupati che hanno esaurito la NASpI, incapienti e inattivi, oltre che dai lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e dai beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l'assegno familiare;

si tratta di una platea di oltre 2 milioni di persone, che finora potevano usufruire solo di detrazioni nella dichiarazione dei redditi per i figli a carico, confermando così che il nuovo strumento di sostegno di carattere universalistico, dal 1° luglio sarà valevole solo per chi attualmente non percepisce gli assegni al nucleo familiare, assegni che invece continueranno ad essere corrisposti, per il periodo da luglio a dicembre 2021, alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati,

impegna il Governo:

1) a rispettare nei tempi previsti gli impegni assunti con i cittadini e le famiglie, adottando tempestivamente le misure necessarie ad una piena ed effettiva attuazione della delega conferitagli dal Parlamento mediante la legge n. 46 del 2021 attraverso l'introduzione dell'assegno unico universale per tutti i nuclei familiari con figli a carico, evitando ingiuste discriminazioni tra i cittadini, specie in un momento di grave crisi economica come quella attuale;

2) ad evitare, nell'attuazione della legge delega, il ricorso ad ulteriori decreti-legge;

3) ad impegnarsi ad introdurre l'assegno unico universale per tutti i nuclei familiari aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022;

4) ad escludere il riferimento alle soglie ISEE, finché non si porrà in essere una reale riforma di tale, attualmente iniqua, indicatore di valutazione della ricchezza delle famiglie.

(1-00398)

[FAZZOLARI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

secondo l'ultimo rapporto, pubblicato nel dicembre 2020, dall'ILGA World (International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association), che conta più di 1.600 associazioni di 150 diversi Stati e che, ogni anno, raccoglie i dati sulle condizioni di chi è discriminato per l'orientamento sessuale, sono ben 69 gli Stati che considerano un reato le relazioni consensuali tra persone adulte dello stesso sesso, spesso in virtù dell'applicazione della *sharia*, la legge coranica all'interno del proprio ordinamento;

secondo i *report* dell'ILGA, le pene per chi compie atti omosessuali variano a seconda delle nazioni: i più prevedono pene variabili da un anno fino all'ergastolo, mentre "in 11 di tali Paesi l'omosessualità è ancora passibile di pena capitale", come si legge sul sito del Consiglio europeo; di questi ben 6

prevedono esplicitamente la pena di morte per atti sessuali omosessuali consensuali (Brunei, Iran, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita e Yemen), mentre per gli altri 5 (Afghanistan, Pakistan, Qatar, Somalia e gli Emirati arabi uniti), secondo alcune fonti consultate dall'ILGA, "la pena di morte potrebbe essere potenzialmente imposta", attraverso l'applicazione di norme previste dai rispettivi ordinamenti;

nonostante, con molti di questi Stati l'Europa e l'Italia hanno stretto e stringono accordi di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica che prevedono programmi e progetti comuni di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e universitarie dei rispettivi Stati (come, ad esempio, quello tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar approvato il 27 maggio 2020 e divenuto legge 5 giugno 2020, n. 64);

ne deriva il paradosso che, mentre in Italia e in Europa si conducono battaglie per il pieno riconoscimento dei diritti LGBT, il Parlamento italiano legittima, attraverso gli accordi di cooperazione culturale, gli ordinamenti che contemplano il reato di omosessualità e la persecuzione degli individui in base al loro orientamento sessuale;

incentivare scambi culturali e di formazione giovanile, nonché partecipare ad eventi sportivi internazionali, in questi Stati in cui l'omosessualità è considerata un reato può esporre giovani ed atleti omosessuali al grave rischio di vedersi imputati e magari condannati alle gravissime pene previste per il loro orientamento sessuale,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi presso le sedi europee affinché la UE condanni apertamente e prenda le distanze dagli Stati che prevedono nei loro ordinamenti il reato di omosessualità, non stringa con essi accordi di cooperazione culturale riguardanti programmi e progetti comuni di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e universitarie e revochi quelli già esistenti;

2) ad attivarsi presso le competenti autorità sportive, nazionali e internazionali, affinché sia preclusa agli Stati che prevedono come reato le relazioni consensuali tra persone adulte dello stesso sesso l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali, anche al fine di tutelare l'incolumità degli atleti omosessuali e affinché, comunque, non vi partecipino le squadre italiane.

(1-00399)

[FREGOLENT](#), [CANTU'](#), [MARIN](#), [DORIA](#), [LUNESU](#), [ROMEO](#), [TOSATO](#), [SAPONARA](#), [VALLARDI](#), [RIPAMONTI](#), [ZULIANI](#), [BERGESIO](#), [PIANASSO](#), [FERRERO](#), [RICCARDI](#), [CANDURA](#), [ALESSANDRINI](#), [BAGNAI](#), [PISANI Pietro](#) - Il Senato,

premesso che:

il cancro è la seconda causa di mortalità nei Paesi dell'Unione europea dopo le malattie cardiovascolari;

nel 2020 nell'Unione europea 2,7 milioni di persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore e i decessi causati dalla malattia sono stati 1,3 milioni. In pratica l'Europa, la cui popolazione rappresenta meno del 10 per cento della popolazione mondiale, fa registrare circa un quarto di tutte le diagnosi oncologiche a livello globale. Questa malattia mette sotto pressione i sistemi sanitari e di protezione sociale nazionali, i bilanci governativi e incide sulla produttività e sull'economia, dal momento che l'impatto della malattia nel vecchio continente è stimata in circa 100 miliardi di euro ogni anno;

si prevede che, senza un'azione decisa, il numero di casi aumenterà quasi del 25 per cento entro il 2035, facendo del cancro la prima causa di morte nella UE. Inoltre la pandemia da COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sulle cure oncologiche, in quanto ha comportato l'interruzione dei trattamenti e ritardi nelle diagnosi;

nei suoi orientamenti politici la presidente Von der Leyen ha affermato che il cancro è una delle principali priorità della Commissione europea nel settore della salute, in particolare ha definito il piano europeo di lotta contro il cancro come uno strumento chiave volto ad aiutare gli Stati membri a combattere più efficacemente la malattia e a migliorare le cure per ridurre le sofferenze causate dal cancro e per far sì che l'Europa assuma un ruolo guida nella lotta contro il cancro;

il rinnovato impegno dell'Europa è partito ufficialmente il 3 febbraio 2021, alla vigilia della giornata mondiale contro il cancro, con la presentazione del "piano europeo per sconfiggere il cancro"

(Europe's beating cancer plan), definito come "un pilastro chiave per una Unione europea sanitaria più forte e un'Unione europea più sicura, meglio preparata e più resiliente". Questo nuovo piano si pone come la risposta dell'Europa al quadro attuale e un impegno unanime per agire in modo concreto contro il cancro;

il piano si articola in quattro aree d'intervento fondamentali, nelle quali sono previste 10 iniziative e numerose azioni di supporto. Per realizzarle saranno attivati tutti gli strumenti di finanziamento della Commissione, con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro destinati ad azioni di lotta contro il cancro. Le quattro aree di intervento individuate sono: la prevenzione; la diagnosi precoce; la parità di accesso alle cure; il miglioramento della qualità di vita di pazienti e guariti;

un ulteriore elemento portante del piano europeo è il piano d'azione "Samira", presentato il 5 febbraio. Esso consiste in diverse azioni integrate e volte a migliorare il coordinamento europeo nell'utilizzo delle tecnologie radiologiche e nucleari anche per la cura del cancro, oltre che di altre malattie;

in Italia nel 2019, secondo l'ultimo rapporto AIOM-AIRTUM, sono state effettuate circa 371.000 nuove diagnosi di tumore (196.000 uomini e 175.000 donne). Complessivamente in Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno. Le 5 neoplasie più frequenti, nel 2019, nella popolazione sono quelle della mammella (53.500 nuovi casi), colon retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700);

dal 2014, l'Intergruppo parlamentare "Insieme per un impegno contro il cancro", frutto della volontà del progetto "La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere", coordinato da "Salute donna" *onlus*, ha favorito il dialogo fra il Parlamento e molte associazioni di pazienti presenti nel campo dell'oncologia, evidenziando la necessità di intervenire in modo organico e strategico sulla materia e contribuendo ad un maggiore impegno della politica sul tema della presa in carico dei pazienti oncologici;

la pandemia ha gravemente accentuato le differenze tra le Regioni relativamente alla disponibilità delle prestazioni e in ordine all'accesso all'assistenza. Numerosi reparti chirurgici sono stati chiusi e convertiti in reparti di medicina dedicati ai pazienti con COVID-19 e ciò ha comportato evidenti limitazioni, in termini di volume, di altri casi trattati. Complessivamente, nel 2020, sono stati rinviati oltre un milione di interventi chirurgici, come evidenziato da uno studio dell'università Cattolica. Incrociando i dati di questa ricerca con quelli delle schede di dimissione ospedaliera del 2019, emerge che sono stati rimandati il 99 per cento degli interventi per tumori alla mammella, il 99,5 per cento di quelli per cancro alla prostata, il 74,4 per cento al colon retto;

una delle sei missioni del PNRR è dedicata alla salute e, in particolare, al rafforzamento della prevenzione e dei servizi sanitari sul territorio, alla modernizzazione e alla digitalizzazione del sistema sanitario. Alla luce di ciò, si deve rilevare che non può esistere una nuova visione sanitaria senza un'adeguata considerazione del cancro come fenomeno sanitario e sociale;

nel nostro Paese l'ultimo piano oncologico è stato pubblicato nel 2013, ed elaborato nel biennio precedente, ben 10 anni fa, ponendosi, dunque, come un documento obsoleto rispetto ai progressi della scienza e della tecnica intervenuti negli ultimi anni;

la difficile gestione del COVID-19 ha contribuito ad accrescere la consapevolezza della necessità di un profondo rinnovamento tecnologico e di processo dell'assistenza oncologica, che deve rappresentare un vero e proprio traino per l'ammodernamento dell'intero servizio sanitario nazionale;

nel nostro Paese ogni anno si stimano circa 89.000 nuove diagnosi di neoplasie rare, che colpiscono in media persone più giovani e comportano una sopravvivenza a 5 anni inferiore rispetto a quella di chi sviluppa un tumore più frequente; a questi si aggiungano i quasi 180.000 italiani che ogni anno perdono la vita a causa di un tumore aggressivo, poco curabile, secondo l'AIRC, con le possibilità di trattamento attualmente a disposizione;

appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici;

la terapia con radioligandi, o radioligand therapy, si inserisce in questo scenario. Si pone come esempio innovativo della medicina di precisione, grazie al quale si intende individuare strategie di intervento mirate, sicure ed efficaci. La conoscenza sempre più approfondita dei meccanismi biologici

dei tumori e la comprensione delle differenze tra cellule malate e cellule sane hanno cambiato e stanno cambiando la cura del cancro, aprendo nuovi orizzonti per i farmaci che agiscono direttamente sulle cellule tumorali, non danneggiando quelle sane, consentendo di aumentare l'efficacia delle terapie; si tratta di un metodo innovativo che deriva dai progressi delle conoscenze in medicina nucleare e che tuttavia per sua natura richiede un'attenta pianificazione, dalle scelte di politica sanitaria all'adeguamento delle infrastrutture necessarie all'erogazione del trattamento. In Italia la terapia con radioligandi è disponibile già presso alcuni ospedali, ma vi sono certamente ampi margini di miglioramento per ottimizzarne l'impiego e per agevolarne l'uso dove necessario, così da garantire a tutti i pazienti con un'indicazione clinica alla terapia di accedervi. È quindi indispensabile considerare il portato di questa terapia, valutandone l'approccio terapeutico innovativo, l'efficacia, la qualità della vita per il paziente, la sostenibilità;

la complessità di questa terapia necessita di un adeguamento infrastrutturale, nonché la gestione nell'ambito di un *team* multidisciplinare. A tal fine, dunque, è necessario che vi sia un'adeguata implementazione e istituzionalizzazione della terapia RLT affinché sia inserita all'interno delle politiche sul cancro, nazionali e regionali, e si ponga come un'alternativa di cura a disposizione dei pazienti;

il piano oncologico nazionale, la cui adozione è prevista per i prossimi mesi, deve necessariamente seguire la via indicata dall'Europa, prevedendo azioni, tempistiche, finanziamenti e modifiche regolatorie e legislative per superare l'emergenza oncologica, al fine di rispondere concretamente alle gravi insufficienze strutturali dell'assistenza ai malati di cancro rese più che mai evidenti dalla pandemia. Inoltre, è fondamentale che prenda in considerazione gli sviluppi che la medicina ha raggiunto negli ultimi anni, e in un'ottica di maggiore inclusione preveda una cabina di regia che coinvolga anche le associazioni dei pazienti,

impegna il Governo:

- 1) a provvedere all'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale che sia in linea con il piano oncologico europeo, che consideri le nuove terapie sul cancro, prevedendo misure di supporto alle strutture di ricerca italiane per assicurare ai pazienti oncologici di fruire dell'innovazione, garantendo la competitività nella ricerca;
- 2) ad adottare iniziative volte a facilitare e semplificare i percorsi e i tempi autorizzativi con misure di supporto alla ricerca scientifica, in particolare quella innovativa;
- 3) ad avviare un dialogo, attraverso il Ministero dello sviluppo economico, con le principali industrie del farmaco mondiale affinché svolgano attività di ricerca e sviluppo nel nostro Paese;
- 4) ad adottare iniziative volte a sostenere lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità, nell'ottica di sviluppare nuove innovazioni terapeutiche, tra cui la terapia con radioligandi;
- 5) ad impiegare i fondi del PNRR per pervenire ad un ammodernamento della strumentazione tecnologica per la diagnosi delle malattie oncologiche ed onco-ematologiche;
- 6) ad attivare strumenti di coordinamento delle attività delle reti oncologiche regionali, al fine di garantire l'equa efficacia del modello su tutto il territorio nazionale.

(1-00400)

Interpellanze

[ORTIS](#), [VANIN](#), [LANNUTTI](#), [CORRADO](#), [DI MICCO](#), [ANGRISANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

la sanità pubblica molisana sta vivendo, ormai da tempo, una situazione di emergenza e debolezza strutturale. Il commissariamento del servizio sanitario regionale, che va avanti da ben 12 anni, è servito soltanto a tagliare personale e a chiudere ospedali e reparti pubblici, oltre che a smantellare la rete di emergenza-urgenza e ridimensionare i presidi sanitari di comunità. Tutto questo è avvenuto mentre le strutture private accreditate hanno continuato a ingrandirsi in maniera sproporzionata, potendo contare su un "occhio di riguardo" da parte della politica locale e nazionale, oltre che sul riconoscimento di *budget* ed *extra budget* elevatissimi. A pagarne le conseguenze, ovviamente, sono stati i cittadini molisani, che in questi anni non hanno potuto accedere alle assistenze e cure garantite dalla nostra Costituzione;

alcuni giorni fa il *report* di coordinamento della finanza pubblica della Corte dei conti riferito al 2019 (quindi prima della pandemia) ha evidenziato come il Molise, assieme alla Calabria, risultasse ancora una volta la peggiore Regione italiana nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Nel 2020 alla crisi strutturale si è poi affiancata quella pandemica, che ha ulteriormente peggiorato la situazione. Alla creazione di un contesto così critico hanno contribuito anche alcune discutibili scelte operate in ottica anti COVID dalla Regione Molise e dall'azienda sanitaria regionale: il Molise, infatti, è l'unica Regione a non avere mai avuto un centro COVID; ciò ha creato una persistente promiscuità tra malati COVID e non, bloccando i ricoveri e le prestazioni sanitarie ordinarie, comprese quelle relative alle patologie tempo dipendenti;

considerato che:

la più grande emergenza continua ad essere la carenza di personale, con i bandi di concorso che sistematicamente non vengono attuati. In tutti gli ospedali, punti di pronto soccorso e presidi sanitari pubblici del territorio mancano medici specialisti e infermieri e questo, inevitabilmente, si ripercuote sulla capacità di tali strutture di rispondere efficacemente alla domanda di salute dei cittadini. Moltissime sono, infatti, le prestazioni ospedaliere e specialistico-ambulatoriali che rimangono inevase, e questo obbliga molti cittadini a ricorrere ai soliti privati accreditati, che da sempre godono di cospicui *budget* ed *extra budget*, contribuendo in maniera decisiva al cronico disavanzo finanziario del sistema sanitario regionale;

la carenza di personale nella sanità pubblica molisana è un problema che nasce sicuramente da lontano, a causa del blocco ultradecennale del *turnover* legato al piano di rientro dal disavanzo finanziario, ma le conseguenze in tempi di pandemia sono state ancor più terribili, visto che molte procedure di reclutamento di personale, seppur previste dalle normative nazionali, non si sono praticamente mai concretizzate a causa delle inadempienze degli organismi regionali preposti. In Molise durante la pandemia sono mancati specialisti in rianimazione, anestesia, malattie infettive; e nessuno ha fatto nulla. Il risultato di questa assurda condotta è sotto gli occhi di tutti: più di 500 morti per COVID, vite spezzate e famiglie che non saranno mai più come prima;

la mancanza di personale continuerà a produrre effetti negativi anche nell'immediato futuro quando, a fronte di una sensibile discesa della curva pandemica, occorrerà recuperare le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali ordinarie rimaste sospese a causa del COVID. In una regione come il Molise in cui è ormai acclarato che la sanità pubblica debba lasciare il passo a quella privata, se non si interviene con l'impiego aggiuntivo di personale l'obiettivo potrà essere raggiunto solamente facendo ancora una volta ricorso alle strutture private accreditate; possibilità peraltro già prevista a livello nazionale dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ("sostegni bis"), all'esame in queste settimane della Camera dei deputati;

a tal proposito, nei giorni scorsi, sono già apparsi sulla stampa locale articoli che riferivano di situazioni in cui i cittadini, recandosi presso strutture sanitarie pubbliche, non avevano potuto accedere alle prestazioni di cui avevano bisogno a causa dell'assenza di personale. Di fatto, la mancanza di medici e infermieri continua a essere la ragione principale della debolezza strutturale e dello stato emergenziale in cui versa il sistema sanitario pubblico molisano, sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale o di emergenza-urgenza;

in merito è sicuramente significativa la recentissima testimonianza del primario del pronto soccorso dell'ospedale "Veneziale" di Isernia, dottor Lucio Pastore, che da molti anni, assieme al comitato in difesa della sanità pubblica di qualità, chiede che siano adottate misure a sostegno della sanità pubblica molisana; lamentando la noncuranza e il silenzio delle istituzioni in risposta ai suoi numerosi appelli, il dottore sottolinea che "se la sanità molisana si deve privatizzare, il pubblico non deve essere messo nelle condizioni di funzionare. In questo modo si permetterà di privatizzare preservando solo le nicchie clientelistico-familiari fino a che sarà possibile". Queste parole del dottor Pastore rappresentano la perfetta fotografia delle condizioni "comatose" in cui versa tutta la sanità pubblica in Molise, vittima di una classe politica regionale che, nell'indirizzare scientemente le proprie scelte verso il privato, non ha considerato prioritario il dovere di garantire il diritto alla salute a tutti i molisani;

considerato inoltre che, in più occasioni, prima, durante e dopo la pandemia, il primo firmatario della presente interpellanza ha evidenziato queste criticità al Ministro della salute, utilizzando tutti gli strumenti parlamentari a sua disposizione e, perfino, con azioni eclatanti davanti alla sede del dicastero per chiedere un incontro col Ministro. L'interlocuzione è poi avvenuta: ma nulla, successivamente, è cambiato,

si chiede di sapere:

se vi siano i presupposti per un coinvolgimento diretto di Emergency in Molise, sul modello di quanto già avvenuto in Calabria e nelle modalità che più si riterranno opportune; nella piena convinzione che da un'eventuale collaborazione e un impiego, seppur transitorio, di personale di Emergency, possano derivare riflessi finalmente positivi per il sistema sanitario pubblico regionale;

quali altre iniziative abbia intenzione di intraprendere il Governo per assicurare il diritto alla salute dei cittadini molisani, come potrebbe essere, ad esempio, l'adozione di un "decreto Molise", redatto sulla falsariga di quello calabrese, il quale potrebbe risolvere le criticità dell'emergenza sanitaria regionale che, da troppi mesi, aspettano di essere prese in considerazione dal Consiglio dei ministri.

(2-00085)

[BARBARO](#) - *Ai Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

è copioso il ricorso al contenzioso amministrativo degli appartenenti alle forze armate, militari e di polizia, che si vedono censurati o sanzionati dalla propria amministrazione laddove intendano partecipare alla vita pubblica attraverso l'accettazione di ruoli dirigenziali in partiti, associazioni e organizzazioni politiche;

all'uopo giova ricordare che, all'art. 1483 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), espressamente è fatto divieto al militare che si trova nelle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 1350 di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative. Tali condizioni riguardano gli appartenenti ai corpi militari e di polizia che svolgano attività di servizio, siano in luoghi militari o comunque destinati al servizio, indossino l'uniforme, si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgano ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

a prima vista, quindi, al di fuori delle attività relative o connesse al loro servizio, i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine, al pari di tutti i cittadini, possono regolarmente partecipare alla vita politica, e quindi candidarsi alle elezioni, ricoprire incarichi elettivi, iscriversi a partiti, associazioni e organizzazioni politiche e svolgere al loro interno ruoli funzionali e dirigenziali;

non esistono, per di più, limitazioni espresse all'articolo 49 della Costituzione, il quale stabilisce che "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"; per il personale militare, come per altri dipendenti pubblici, è prevista solo la riserva di legge del terzo comma dell'art. 98 della Costituzione, che spesso le amministrazioni ritengono soddisfatta esclusivamente con la restrizione, prevista *ex lege*, secondo cui le forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche. Tale generico principio, come si diceva, ha alimentato ed alimenta spesso contenziosi amministrativi, i cui esiti sono talvolta contraddittori;

per le persone in divisa è pur comprensibile che l'esigenza di una corretta e imparziale amministrazione delle loro prerogative, da svolgersi in equidistanza dalle contese politiche, suggerisca l'inopportunità di un impegno militante nella vita politica, tuttavia le istituzioni, compreso il Parlamento ed il Governo, come anche i Consigli regionali e comunali, spesso hanno nel proprio consesso membri provenienti dalle forze armate e dall'Esercito: non si ravvede, quindi, come sia possibile esercitare legittimamente ruoli di tale rilevanza pubblica e poi non poter ricoprire, neppure a livello locale, ruoli di dirigenza nei partiti, nelle associazioni e nelle organizzazioni politiche, quantomeno in quelle che siano partecipi della democrazia e i cui dottrina e statuto non siano incompatibili con i doveri del giuramento prestato e con i principi costituzionali e generali dell'ordinamento;

il legislatore non ha mai disciplinato la materia oggetto di riserva di legge *ex art.* 98 della Costituzione

e, di fatto, l'orientamento maggiormente praticato è quello della sentenza n. 5485/2017 del Consiglio di Stato, che ha escluso che sia possibile per il militare prendere parte, a livello dirigenziale, alla vita interna di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, pur essendogli possibile candidarsi e di ricoprire incarichi elettivi;

secondo questo orientamento, quindi, il militare può aderire ma non assumere, nell'ambito di una formazione partitica, alcuna carica statutaria, neppure di carattere onorario, nemmeno locale, a tutela indiretta del principio di neutralità, per quanto non manchino, nella letteratura dei singoli casi, anche inedite altre letture, sia degli addebiti sollevati dalle amministrazioni, sia pure delle pronunce dei tribunali amministrativi;

a giudizio dell'interpellante, non sarebbe affatto compromesso il principio di neutralità, nell'esercizio del servizio, del militare che assumesse una carica interna ad un partito o associazione politica, considerato che egli si può comunque iscrivere a tali organizzazioni e, attraverso di loro, essere eletto nelle assemblee elettive,

si chiede di sapere se si intenda prendere un provvedimento che possa fare complessivamente chiarezza, al fine di evitare il frequente contenzioso fra le amministrazioni ministeriali e gli appartenenti alle forze armate, militari e di polizia, che aderendo ad un partito o organizzazione politica, intendano assumere un incarico al loro interno, viepiù se lo stesso è di mero livello comunale, territoriale o locale.

(2-00086)

Interrogazioni

[MIRABELLI](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

l'articolo 40-*quater* del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, ha previsto la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dal decreto-legge n. 18 del 2020: a) fino al 30 settembre 2021, con effetto esclusivamente per i provvedimenti adottati dal 28 febbraio al 30 settembre 2020, per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità); b) fino al 31 dicembre 2021, con effetto per i soli provvedimenti, adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021, contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;

dalla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili risultano, pertanto, esclusi numerosi provvedimenti di rilascio pendenti che riguardano non meno di 80.000 famiglie, gran parte delle quali si trovavano, già all'atto dell'originaria pronuncia del magistrato, in situazioni di grave difficoltà economica, sociale, sanitaria, ulteriormente aggravata a seguito della sopravvenuta crisi pandemica. In moltissimi casi si tratta, quindi, di una situazione di morosità incolpevole come prevista dal decreto-legge n. 102 del 2013;

considerato che:

le misure di sostegno e contributo economico previste dal decreto-legge n. 102 del 2013 risultano al momento attuale di problematica e complessa attuazione in quanto l'annualità 2021 non risulta ancora ripartita tra le Regioni;

in analoga situazione si trova il contributo per il sostegno alla locazione, previsto dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, anche in questo caso per mancato riparto dell'annualità 2021;

il contributo ai locatori che riducono l'affitto, previsto originariamente dal decreto-legge n. 137 del 2020, confermato successivamente dal decreto-legge n. 41 del 2021, con appositi fondi gestiti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risulta ancora in attesa di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che ne definisca i criteri di attribuzione;

rilevato che:

l'utilizzo delle nuove risorse e dei fondi messi a disposizione da tali provvedimenti stenta a decollare, allontanando l'obiettivo di incidere in modo efficace sulla grave emergenza degli sfratti per morosità, sia in rapporto a procedure già nella fase finale esecutiva sia riguardo a procedure di merito e non

ancora definite con ordinanza, in corso presso i tribunali con spiccata tendenza ad un forte aumento dei casi interessati;

anche per le annualità pregresse e già ripartite dei fondi previsti per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole si sono riscontrate, a vari livelli, difficoltà e ritardi nelle procedure attuative da parte di Regioni e Comuni;

i dati di individuazione delle dimensioni e caratteristiche del fenomeno della morosità incolpevole sono carenti in quanto il processo di monitoraggio previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020, i cui risultati dovevano essere acquisiti e resi pubblici entro la data del 31 dicembre 2021, a tutt'oggi non risulta concluso. Pertanto, il riparto e l'ammissione ai contributi, anche direttamente al locatore che non ha ricevuto i canoni di locazione dovuti, risulta non propriamente effettuato con grave pregiudizio per le famiglie coinvolte e in difficoltà per il pagamento del canone;

tenuto conto che:

l'imminente ripresa delle esecuzioni forzate degli sfratti con utilizzo del personale di forza pubblica prefigura un concreto rischio di tensione sociale connessa alla situazione di famiglie che non potranno ottenere adeguate sistemazioni di alloggio alternative, sia pubbliche sia sul mercato privato che attualmente risulta attestato su livelli di canoni richiesti elevati e non compatibili con le condizioni economiche di tali famiglie;

in questa situazione allarmante sono necessarie azioni concrete e coordinate tra tutti i livelli istituzionali e i soggetti interessati (Governo, anche attraverso le prefetture, Regioni, Comuni, tribunali, istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, agenzie comunali per le locazioni), al fine di consentire un reale accompagnamento delle famiglie verso una nuova situazione di alloggio abitativo;

il decreto del Ministero delle infrastrutture 30 marzo 2016 ha previsto all'articolo 6 il ricorso a misure di graduazione programmata della forza pubblica introducendo modalità di rapporto e coordinamento tra Comuni e Uffici territoriali del Governo per "le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto";

in tale contesto, anche con il supporto e l'interlocuzione con le rappresentanze sindacali dell'inquilinato e della proprietà, vi sono concrete possibilità di consenso a graduazioni delle procedure esecutive sulla base di adeguati ristori ai proprietari e di sostegni all'inquilino, come in parte indicato dai decreti ministeriali attuativi sui criteri di assegnazione dei contributi del fondo per la morosità incolpevole succedutesi dal 2014 in poi;

allo stato attuale, tuttavia, solo in limitati contesti territoriali del Paese risultano avviati confronti finalizzati alla sottoscrizione di protocolli e intese sulla graduazione delle esecuzioni che costituiscano condizione per approdare a soluzioni condivise tra le parti coinvolte,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo in relazione alla situazione di forte disagio sociale che si determinerà a partire dal 1° luglio in conseguenza della prevista ripresa delle esecuzioni degli sfratti per morosità e delle procedure esecutive immobiliari e che vedrà coinvolte migliaia di famiglie in stato di bisogno;

quali misure siano allo studio o in fase di concreta definizione per evitare situazioni di inutile tensione sociale e se intendano, a tal fine, favorire specifici interventi da parte delle prefetture per un'immediata verifica di possibili percorsi condivisi e coordinati di graduazione delle esecuzioni di rilascio degli immobili;

se intendano promuovere, in vista della scadenza del 1° luglio, la convocazione delle altre istituzioni interessate e delle parti sociali rappresentative dei proprietari degli immobili e degli inquilini al fine di favorire la sottoscrizione di protocolli per la graduazione degli sfratti esecutivi, contribuendo per tale via ad allentare la tensione sociale;

quali iniziative, di propria competenza, intendano adottare al di favorire una più rapida ripartizione e assegnazione dei fondi predisposti per il corrente anno e appositamente destinati al ristoro e al

sostegno dei proprietari e degli inquilini morosi incolpevoli.

(3-02658)

[DESSI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che:

i recenti e tragici fatti di cronaca, quello della strage di Ardea (Roma), dove un uomo affetto da disturbi psichiatrici ha ucciso un anziano e due bambini piccolissimi mentre giocavano tranquillamente a calcio e poi si è tolto la vita e quello più recente di Pieve di Soligo (Treviso), dove una donna è stata uccisa a coltellate da un uomo (anch'egli affetto da disturbi psichiatrici) mentre prendeva tranquillamente il sole sulla riva di un fiume, inducono ad una riflessione sul sistema di assistenza che il servizio sanitario nazionale predispone nei confronti dei soggetti affetti da patologie psichiatriche; entrambi gli aggressori hanno agito senza un motivo apparente, non conoscevano le loro vittime ed entrambi erano stati sottoposti in passato ad uno o più trattamenti sanitari obbligatori, che evidentemente non hanno avuto alcun seguito. Ciò dimostra, drammaticamente, l'inadeguatezza del sistema di assistenza nei confronti dei soggetti afflitti da malattia psichiatrica e delle misure che sarebbero necessarie a prevenire tali episodi così cruenti e drammatici. L'interrogante ritiene che sia opportuno agire al più presto, riformando i protocolli di intervento a favore dei malati psichiatrici, intensificando l'assistenza ed i controlli, onde evitare il ripetersi anche di un solo altro episodio di una simile violenza;

non sono le persone malate ad essere pericolose, ma i loro comportamenti, che potrebbero e dovrebbero essere controllati dal sistema sanitario;

la prassi del trattamento sanitario obbligatorio è corretta, ma da sola non è sufficiente, l'assistenza ed i controlli devono proseguire ed essere costanti e quotidiani, soprattutto a sostegno della famiglia del malato e delle persone a lui vicine. Nel momento in cui viene accertata l'esistenza di un disturbo psichiatrico, dopo il primo intervento di recupero, che si attua attraverso il trattamento sanitario obbligatorio, occorrerebbe necessariamente intraprendere un percorso, come avviene per qualsiasi altra malattia, con l'assistenza quotidiana di medici e personale socio-sanitario. È necessario costruire un sistema di assistenza e controlli, con una mappatura dei soggetti psichiatrici, che, a seguito degli opportuni accertamenti, vengano considerati potenzialmente pericolosi per sé e la collettività ed adottare opportuni protocolli, finalizzati a tutelare quelli, i loro familiari e la collettività;

purtroppo la maggior parte dei servizi psichiatrici hanno solo un assetto ambulatoriale, che da solo non riesce a fornire adeguata e continuativa assistenza ai malati che vengono lasciati a casa con i familiari, i quali, nella maggior parte dei casi, non possono e non sono in grado di seguirli, spesso anche per motivi economici;

è evidente l'assenza di una rete sociale e sanitaria adeguata sia a fornire al malato e alla sua famiglia un'assistenza idonea e continuativa, sia a garantire l'intera collettività dalla potenziale pericolosità dei malati psichiatrici, che risultano abbandonati a loro stessi;

lo Stato effettua quotidianamente migliaia di controlli su persone agli arresti domiciliari attraverso le forze dell'ordine, nella maggior parte dei casi poste in detenzione per reati di tenue gravità e senza nessuna pericolosità sociale, ed è incomprensibile il motivo per cui il sistema sanitario non garantisce uguale controllo per persone che, alla prova dei fatti, possono essere pericolose per loro stesse, la propria famiglia e chiunque graviti nella loro sfera di influenza,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, vista la loro gravità e considerate le evidenti lacune ed inefficienze dell'attuale sistema di assistenza psichiatrica, quali iniziative di competenza intendano intraprendere, al fine di fornire un'adeguata assistenza ai malati ed alle loro famiglie e più elevati livelli di sicurezza dell'intera collettività nei confronti della potenziale pericolosità sociale dei malati psichiatrici abbandonati a loro stessi, prevenendo gli episodi di violenza come quelli registrati nelle ultime settimane.

(3-02659)

[CIRIANI](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

desta preoccupazione la situazione in cui versa l'operatività del Tribunale di Gorizia, che da anni attraversa una crisi interna dovuta all'endemica e perdurante carenza di organico che ha determinato il rischio di una drastica riduzione dei servizi, se non addirittura di chiusura;

in questo contesto di grande difficoltà un elemento ulteriormente aggravante sembra essere caratterizzato dall'impatto che sull'attività giurisdizionale ha determinato dall'apertura, nel dicembre 2019, del centro di permanenza per i rimpatri (CPR) a Gradisca di Isonzo, che ha di fatto costretto l'ufficio del giudice di pace di Gorizia a svolgere in maniera pressoché prevalente le attività inerenti alle procedure per le convalide delle posizioni degli stranieri trattenuti, a discapito delle attività giudiziarie penali e civili;

la situazione starebbe di fatto divenendo insostenibile: i volumi delle pratiche e procedure alle quali l'ufficio del giudice di pace deve far fronte attualmente si attestano in circa 1.100 procedimenti trattati nel 2020 e circa 400 già trattati nell'anno corrente, peraltro con la necessità di evadere le pratiche nei tempi strettissimi previsti dalla normativa vigente che richiede che l'udienza sia celebrata dal magistrato nel tempo massimo di 48 ore dalla ricezione a mezzo di posta elettronica certificata della richiesta di convalida;

tale mole di attività determina la formazione di un flusso continuo e costante di richieste che impegnano gli uffici 7 giorni su 7, comprese le festività, con la necessità di fissazione continua di udienze da svolgere necessariamente in presenza;

si rileva come nel 2020 siano state celebrate presso il CPR circa 125 udienze, mentre nel 2021 ne sono state celebrate già 35, con un grandissimo carico di attività amministrativa necessaria alla gestione di ciascuna pratica;

basti pensare al riguardo, e a titolo esemplificativo, come solo per l'anno 2020 l'ufficio si sia trovato nelle condizioni di evadere circa 1.800 pratiche di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati e interpreti a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

l'impossibilità dell'ufficio del giudice di pace di rispettare i termini per la celebrazione delle udienze determinerebbe, per gli stranieri che vi permangono temporaneamente e nel caso in cui il provvedimento di convalida del trattenimento non fosse emesso dal magistrato nei termini stabiliti dalla normativa, l'uscita dal centro di permanenza per i rimpatri;

il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio è attualmente, come segnalato all'interrogante, ridotto a sole 4 unità con un'età media pari a quasi 60 anni;

appare evidente l'assoluta e urgente necessità di supportare adeguatamente l'ufficio del giudice di pace con l'assegnazione di personale, non necessariamente giudiziario ma anche proveniente da altri uffici della pubblica amministrazione, da dedicare alle attività inerenti alle convalide, non solo per consentire all'ufficio di svolgere le attività giudiziarie ordinariamente ad esso attribuite, ma anche per scongiurare il rischio non improbabile ma anzi, chiaramente prevedibile, di non riuscire a garantire nei tempi necessari l'emissione dei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento presso il CPR;

inoltre, in questo contesto di grandissima difficoltà, non sarebbe possibile procedere, nei tempi previsti dal codice di procedura penale, al tracciamento degli stranieri positivi al COVID-19, con grave rischio per il contenimento del contagio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione in cui versa attualmente l'ufficio del giudice di pace di Gorizia e dei rischi per l'ordinario esercizio delle funzioni giurisdizionali;

se non ritengano che la situazione costituisca un rischio per la garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché per la salute pubblica in relazione alle difficoltà di tracciamento dei positivi e ai profili di contenimento del contagio da COVID-19;

quali iniziative intendano adottare, ciascuno per i propri profili di competenza e con urgenza, per consentire all'ufficio del giudice di pace di operare con un organico adeguato alle dimensioni e all'ingente mole di attività da svolgere.

(3-02660)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la proposta avanzata dalle province di Trento e di Bolzano (che, insieme alla Regione Trentino-Alto Adige, detengono più della maggioranza delle azioni di Autostrada del Brennero S.p.A.) al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di attivare un partenariato pubblico-privato (PPP) con lo strumento della finanza di progetto (attraverso il quale la società di gestione Autobrennero si farebbe

promotrice per la risoluzione del nodo del rinnovo della concessione autostradale A22) rischia di incontrare, a giudizio dell'interrogante, una serie di ostacoli;

per poter procedere in tal senso, sarebbe infatti necessario *in primis* rimuovere il divieto inserito nel 2017 nel codice dei contratti pubblici di utilizzare il modello PPP-finanza di progetto per le concessioni autostradali scadute (la cui legittimità è stata affermata anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea recentemente); inoltre, sembra che si dia per assodato che soltanto Autostrada del Brennero S.p.A. presenterebbe una proposta di piano e che quindi avrebbe la possibilità di vincere la gara o esercitare il diritto di prelazione sulla concessione trentennale, in caso di migliore offerta presentata da altro soggetto;

al riguardo l'interrogante evidenzia che la citata intenzione (resa nota recentemente dagli organi di stampa che abbandonerebbe l'opportunità della gestione *in house*, prevista normativamente ed oggetto di vari confronti in questi anni, orientandosi invece, verso la soluzione descritta), se fosse confermata, configurerebbe una visione parziale e aleatoria, a differenza invece di quanto richiederebbe la situazione, ovvero: una prospettiva di politica economica ed imprenditoriale più lungimirante, con la forte regia del Ministero e dei soci pubblici di A22 (al fine di evitare di perdere un *asset* strategico per l'economia nazionale e la comunità trentina);

la proposta, così come sembrerebbe essere formulata, considera per certo che nessun altro soggetto, verosimilmente anche straniero, sarebbe interessato a proporre al Ministero un piano alternativo e che quindi Autobrennero S.p.A. sarebbe l'unica società titolare di esercitare il diritto di prelazione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda confermare l'esistenza del progetto di finanza pubblica di progetto, trasmesso dalla società Autobrennero, come riportato da un articolo pubblicato dal quotidiano "Adige" lo scorso 18 giugno 2021;

in caso negativo, se sia a conoscenza della data entro la quale il progetto promosso dalla medesima società sarà inviato per la valutazione e quali siano i tempi in cui eventualmente il Ministero potrà dare riscontro, considerata la scadenza del prossimo luglio per la gestione *in house*;

se siano state valutate eventuali conseguenze "negative" legate alla possibilità che altri soggetti presentino progetti, in grado di volatilizzare il diritto di prelazione per Autobrennero S.p.A.;

quali siano i tempi previsti per l'aggiudicazione della concessione autostradale, considerata anche l'importanza del principio di assicurare una leale concorrenza, come previsto anche a livello nazionale oltre che europeo;

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda infine esprimere, in relazione agli investimenti previsti o da pianificare (attualmente sospesi), come ad esempio, la realizzazione della terza corsia lungo l'autostrada del Brennero A22, essendo la concessione in proroga dal 2014, nonostante gli utenti continuino a pagare regolarmente i pedaggi all'attuale società di gestione.

(3-02661)

[DE FALCO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'interno.* - Premesso che:

il 30 giugno 2021, nel tratto di mare tra Lampedusa e Lampione, a poche miglia dal porto di Lampedusa, si è verificata ancora una tragedia, che forse poteva e, quindi, doveva, essere evitata: una barca sovraccarica si è rovesciata e, al momento, risultano otto morti, tra cui una donna incinta, e molto sono i dispersi. A bordo vi erano circa 60 persone;

dalle prime informazioni risulterebbe che il giorno 29 giugno un peschereccio avrebbe comunicato all'autorità marittima di Lampedusa la presenza di una barca in difficoltà, di circa 8 metri, di colore bianco e rosso, con circa 50 persone a bordo. È quindi necessario sapere se si tratti della stessa unità navale;

l'ordinamento giuridico e l'inveterata consuetudine internazionale fanno sorgere l'obbligo del soccorso in mare sin dalla prima segnalazione e ciò verso chiunque vi sia a bordo del natante in pericolo di perdersi, siano pure essi naufraghi o migranti;

quindi, alla ricezione della notizia, sorge l'obbligo d'intervenire, che si traduce nel rimuovere al più presto le cause del pericolo, ovvero nel mitigarne le conseguenze, anche a costo di confermare così

esplicitamente che ci si trova di fronte ad un soccorso marittimo anche quando l'imbarcazione fosse usata per "migrare";
è necessario, altresì, verificare le circostanze concrete nelle quali si è prodotto l'evento;
secondo l'interrogante il soccorso ritardato potrebbe essere parte di una strategia che si articola, tra l'altro, nel ritiro delle unità navali istituzionali all'interno delle acque territoriali, mentre il dovere di soccorso si estende alle acque internazionali (RSS), in cui vi è la responsabilità italiana del coordinamento del soccorso marittimo, e si estende anche oltre in determinate circostanze (ricezione della prima notizia fin tanto che non intervenga l'MRCC competente), in relazione agli assetti SAR italiani disponibili ed alla capacità di coordinamento;
ancora, quella stessa strategia comprende anche la tattica, ostinata, dei fermi amministrativi, con i quali solo le navi delle organizzazioni non governative vengono bloccate in porto;
infine, la strategia è completata dalle operazioni di cattura da parte della "guardia costiera libica" la quale, tuttavia, non avendo alcuna capacità di coordinamento autonoma, opera sotto il coordinamento delle strutture operative italiane ed europee, come è stato appurato da numerose inchieste giornalistiche, i cui risultati non sono mai stati smentiti;
considerato che:
tale circostanza rende evidente, a giudizio dell'interrogante, che le motovedette libiche sono, *de facto*, un'articolazione tattica che è posta agli ordini delle strutture operative italiane ed europee, come è provato anche dal fatto che i libici non hanno uno strumento di comunicazione radio necessario per il coordinamento marittimo;
infatti, se avessero una stazione radio-costiera, questa dovrebbe identificare l'autorità di coordinamento mediante il codice MMSI. Ma è facile constatare che non esiste una stazione radio-costiera del centro di coordinamento libico;
conferma ulteriore di quanto esposto è il bando da 86.000 euro per "apparecchiature informatiche e radio da consegnare allo Stato della Libia", pubblicato proprio il 30 giugno e già aggiudicato per 45.000 euro circa, e che evidenzia la non esistenza, o comunque la non adeguatezza, dei mezzi radio indispensabili per coordinare il soccorso in mare;
inoltre, non vi è nemmeno prova che esista la sede del centro di coordinamento libico, RCC, poiché sulla base delle coordinate riportate nel sito del GISIS s'individua un aeroporto miliare che è stato più e più volte bombardato;
le attività delle motovedette libiche non sarebbero l'esecuzione di soccorsi, ma catture e respingimenti collettivi illegali coordinati da parte italiana ed europea. I libici non sarebbero, quindi, che gli esecutori dei respingimenti coordinati nel Mediterraneo centrale dall'Italia e dall'Europa;
il ritiro della flotta istituzionale dal Mediterraneo centrale, entro le 12 miglia delle acque territoriali, costituirebbe violazione degli obblighi internazionali di soccorso marittimo assunti dall'Italia, che si verificherebbe solo nel Mediterraneo centrale, ovvero nella zona di mare più pericolosa al mondo, negando il soccorso in modo selettivo esclusivamente ai naufraghi "migranti", come se la vita di queste persone valesse meno di quella di quanti sono in mare per altri motivi,
si chiede di sapere:
se il Governo, per quanto di propria competenza, possa chiarire nel dettaglio come si sono svolti i fatti, quando e come si è avuta notizia della barca in pericolo, quali siano stati i tempi di risposta e le modalità del soccorso, con particolare riguardo alle cautele adottate per evitare che alla vista della motovedetta i naufraghi provocassero il ribaltamento della barca e se il natante che si è rovesciato sia lo stesso di quello segnalato il giorno precedente;
se si possa confermare che le unità navali istituzionali, e segnatamente quella della Marina militare e della Guardia costiera italiana, non operano il soccorso marittimo nel Mediterraneo centrale oltre il ristretto perimetro delle acque territoriali circostanti Lampedusa e, in caso affermativo, chi abbia dato tale ordine e se esso sia stato diramato per iscritto;
se si ritenga, inoltre, che la connessione tra soccorso marittimo e fenomeno migratorio attribuisca priorità all'azione di polizia e se abbia determinato l'intempestività dell'azione di soccorso;
se, infine, il Governo non ritenga che l'acquisto delle apparecchiature informatiche e delle radio non

sveli e confermi che la "guardia costiera libica" non ha alcuna autonoma capacità operativa e che il coordinamento dei loro interventi in mare è assicurato da strutture operative italiane ed europee.

(3-02662)

DESSI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'8 marzo 2021 Stefano Paternò, giovane sottufficiale della Marina militare ad Augusta, è morto nella sua abitazione per arresto cardiaco, dodici ore dopo essersi sottoposto alla prima dose di vaccino AstraZeneca;

da informazioni acquisite risulterebbe che nella relazione conclusiva dei consulenti della Procura di Siracusa, che conduce l'inchiesta, si legge: "sussiste correlazione eziologica tra il decesso e la somministrazione del vaccino, avente codice lotto fiala ABV2856, intervenuta presso l'ospedale militare di Augusta in data 8 marzo 2021". Dalla stessa relazione si evince che le cause della morte sono riconducibili "all'arresto irreversibile delle funzioni vitali, consecutivo a sindrome da stress respiratorio acuto";

il militare, secondo le dichiarazioni del procuratore capo di Siracusa, è stato colpito da un fenomeno noto come ADE, antibody-dependent enhancement, traducibile come "intensificazione (dell'infezione) anticorpo-mediata", cioè un'amplificazione infiammatoria della risposta derivata dagli anticorpi;

secondo i periti che hanno seguito l'autopsia, il militare aveva contratto il COVID-19, a sua insaputa, sviluppando così gli anticorpi, che sarebbero aumentati, in maniera eccessiva, a seguito dell'inoculazione del vaccino, determinando quel fenomeno definito ADE, una reazione anticorpale che ha portato al decesso del paziente;

il fenomeno dell'ADE è stato scoperto nel 1977 da un virologo che studiava la malattia di Dengue ed in particolare di una variante, la febbre emorragica, definita una malattia su base immunopatologica che nella maggior parte dei casi è determinata da infezioni secondarie, cioè successive, determinata da sierotipi diversi che scatenano una violenta risposta anticorpale. Nel corso degli anni questo fenomeno è stato riconosciuto anche per altri virus, inclusi alcuni della famiglia dei coronavirus;

qualora fosse accertato, a seguito delle indagini e delle successive conclusioni della Procura di Siracusa, che esiste una correlazione tra il decesso del militare Paternò e la somministrazione del vaccino a causa di un fenomeno ADE (ampiamente descritto da innumerevoli studi medici), ci si troverebbe in presenza della grave sottovalutazione di un rischio mortale che potrebbe causare ulteriori drammatici decessi,

si chiede di sapere:

se l'ipotesi di una correlazione tra il decesso del militare e la somministrazione del vaccino corrisponda al vero;

se le evidenze medico-scientifiche relative all'ADE siano state considerate in relazione alla somministrazione dei vaccini;

se non sarebbe opportuno inserire nel modulo del consenso informato, che viene sottoposto alla firma del vaccinando, l'informazione relativa ai rischi legati alla possibile insorgenza dell'ADE a seguito dell'inoculazione del vaccino;

se non sarebbe opportuno, soprattutto, al fine di eliminare i rischi legati al fenomeno ADE, inserire l'obbligatorietà di un *test* sierologico preventivo, precedentemente all'inoculazione del vaccino.

(3-02664)

BOLDRINI, BITI, TARICCO, D'ARIENZO, LAUS, ASTORRE, STEFANO, FEDELI, D'ALFONSO, FERRAZZI, PARRINI, ROJC, MANCA, COMINCINI, IORI, VALENTE, PINOTTI, ALFIERI, VERDUCCI - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo quanto riportato dal rapporto settimanale del Ministero della salute e Istituto superiore di sanità n. 58 del 23 giugno 2021, l'incidenza settimanale è in calo a 12 casi per 100.000 abitanti, con indice Rt medio su casi sintomatici pari a 0,69. A ciò si aggiunge il buon andamento della campagna vaccinale, attraverso la quale, secondo i dati della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiornati al 28 giugno, sono state somministrate più di 50 milioni di dosi, portando la quota della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale a un terzo del totale;

la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 stabilisce che le persone che continuano a

risultare positive al *test* molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di una determinata sintomatologia da almeno una settimana, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tali fattispecie corrispondono ai cosiddetti casi positivi a lungo termine, i quali, come i principali studi condotti al riguardo hanno dimostrato, pur risultando positivi ai *test* molecolari, presentano un rischio molto basso di contagio, nel rispetto delle normative di distanziamento e protezione individuale, dovuto alla riduzione della carica virale;

l'ordinanza del Ministero della salute del 21 maggio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2021, n. 128, stabilisce che tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del "protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/ COVID-19 negli ambienti di lavoro", siglato dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile e allegato all'ordinanza;

il protocollo, a differenza della circolare del 12 ottobre, non presenta una disciplina specifica per i cosiddetti casi positivi a lungo termine. Esso stabilisce che, in caso di infezione da COVID-19, la riammissione al lavoro è consentita solo "dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario";

l'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", disciplina le modalità di rilascio delle "certificazioni verdi". Le condizioni per il rilascio includono l'"avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute";

considerato che:

la discrepanza tra la circolare del 12 ottobre 2020 e il protocollo del 6 aprile 2021 ha comportato per i numerosi casi di positivi a lungo termine la possibilità di interrompere le misure di isolamento dal ventunesimo giorno dalla comparsa dei sintomi ma non quella di riprendere pienamente la propria attività lavorativa;

a quanto si apprende, in alcune circostanze si sono verificate situazioni irragionevoli, ad esempio casi in cui i positivi a lungo termine hanno potuto recarsi presso la propria attività per fare acquisti ma non per esercitare il proprio lavoro;

il cauto ottimismo generato dalla riduzione dell'incidenza della pandemia e dall'andamento della campagna vaccinale e la necessità di ripristinare la normalità delle relazioni economiche e lavorative, avviando la ripresa morale e materiale del Paese, suggeriscono di risolvere tutte le situazioni, come quella esposta, che comportano un rischio molto basso in termini di contagi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente, al fine di progredire in modo ordinato alla graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel quadro incoraggiante di un costante miglioramento della situazione sanitaria, risolvere la palese incongruenza tra le norme esposte garantendo ai cittadini positivi a lungo termine, trascorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, contestualmente all'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di riprendere anche la propria attività lavorativa nel rispetto delle misure di protezione individuale e distanziamento.

(3-02665)

[ASTORRE](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

la figura professionale dei segretati comunali è di rilevante importanza per la piena operatività dei Comuni italiani;

con una recente nota inviata ai prefetti, l'Unione nazionale Comuni, Comunità ed enti montani (UNCHEM) ha sollecitato un'azione rapida nell'espletamento delle procedure concorsuali in atto, per consentire l'immediata immissione in servizio di tutti i vincitori del concorso in atto (detto COA6) al fine di scongiurare il concreto rischio di compromettere le attività amministrative dei Comuni, in una fase molto delicata e nella quale il ruolo degli enti locali è di fondamentale importanza per la ripartenza del Paese;

dello stesso tenore è stata la nota del presidente di ANCI Toscana, Matteo Biffoni, che ha scritto al prefetto di Firenze, chiedendo non solo di velocizzare l'immissione in servizio dei vincitori del

concorso citato, ma anche di avviare, velocemente, la procedura concorsuale preannunciata (COA7), nonché la programmazione di ulteriori procedure di reclutamento, come pure la pubblicazione di un nuovo bando (COA8) che ha visto il parere favorevole della conferenza Stato-Città già lo scorso 22 aprile 2021;

l'allarme è lanciato da tutti i sindaci italiani che in assenza del supporto amministrativo dei segretari comunali si trovano anche esposti a rispondere a titolo colposo per atti o per avvenimenti non strettamente dipendenti dalla loro volontà, e che spesso configurano una sorta di responsabilità oggettiva vera e propria. Tuttavia, rischi ben più gravi attengono all'adozione di atti e alla partecipazione diretta o, più spesso indiretta, a procedimenti che esulino dal mero indirizzo politico; considerato che:

a far data dal 2008 sono stati banditi solo 4 concorsi e di questi solo 3 sono stati completati con l'ultima immissione di 252 segretari nel 2016 dopo ben 7 anni di procedura concorsuale; il quarto, bandito dopo 10 anni dal primo, denominato COA6, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale concorsi ed esami, n. 102 solo il 28 febbraio 2018 ed è in via di definizione per l'immissione in servizio entro il 2021 di 500 segretari comunali;

essendo le attività amministrative degli enti locali di fondamentale importanza per l'attuazione dei progetti di investimento e delle riforme del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la figura professionale dei segretari comunali, quali vertici della macchina amministrativa, è ancor più centrale e irrinunciabile, soprattutto per i Comuni medio piccoli, che oggi, nella migliore delle ipotesi, possono godere solo di segretari "a scavalco". Ciò determina pesanti rallentamenti nello svolgimento delle procedure amministrative, in un momento nel quale è richiesta una certa celerità dell'azione amministrativa ed una certa efficacia dell'apparato gestionale degli enti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se e quali misure intenda adottare al fine di favorire una celerità nelle procedure in corso, e di quelle future, necessaria a sopperire la carenza della figura professionale dei segretari comunali, organo apicale della macchina gestionale degli enti locali nell'ordinamento italiano.

(3-02668)

[RUSPANDINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

il lago di Garda è il lago più grande d'Italia: si estende per circa 370 chilometri quadrati e insiste su tre regioni italiane ossia la Lombardia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige;

il lago di Garda ha sempre rappresentato, per l'intera provincia di Brescia, uno dei luoghi di maggiore attrattività turistica, catalizzando, solo nel 2019, oltre 8 milioni di turisti, prevalentemente stranieri;

l'arrivo della pandemia da SARS-CoV-2 ha, certamente, mutato il contesto nazionale ed internazionale, e gli effetti di tale tragico avvenimento non sono ancora del tutto preventivabili. È però già evidente che il turismo "di prossimità" avrà una sempre maggior importanza e che il tema della "natura" e della "sostenibilità" acquisiranno sempre maggior rilievo, sia nelle politiche pubbliche, che nelle "scelte di vita" di tanti italiani, anche ai fini turistici;

l'intera area gardesana, comprensiva dell'entroterra, si caratterizza anche per un forte sviluppo economico produttivo e, pertanto, non può rischiare di restare isolata e priva di infrastrutture adeguate per incentivarne uno sviluppo ulteriore;

oltre all'incredibile paesaggio, il lago di Garda offre anche una vasta gamma di prodotti, enogastronomici (olio extra vergine d'oliva, produzione di vino, pesca) e artigiani che necessitano della possibilità di essere distribuiti e conosciuti agevolmente sul territorio regionale, nazionale ed internazionale;

per tali ragioni, il territorio lacustre non può essere escluso dal grande traffico europeo anche per ragioni legate ad una valenza strategica riguardante gli ambiti lavorativi, industriali e manifatturieri che la identificano come la terza area turistica d'Italia, interessata attualmente già da un transito di oltre 1.700 persone giornalmente;

è da tempo che si ritiene indispensabile localizzare una stazione ferroviaria dell'alta velocità al servizio del lago di Garda, sia nell'ottica di garantire un servizio turistico, sia per promuovere una maggiore

fruibilità della provincia a cittadini e lavoratori, che quotidianamente dalla zona del lago di Garda necessitano di raggiungere i capoluoghi limitrofi;
per tali motivi, già nel 2015 la Regione Lombardia aveva rappresentato il suo assenso alla presentazione di un progetto definitivo per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona, indicando che venisse soddisfatta, come condizione imprescindibile, la realizzazione di un adeguato studio di fattibilità che prevedesse la fermata nel territorio del lago;
conseguentemente, nel 2017, il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), dopo aver approvato il progetto, aveva incaricato RFI di effettuare uno studio di fattibilità che prevedesse l'inserimento di una fermata ferroviaria per l'area turistica del basso lago di Garda;
Italferr e RFI, nel 2018, hanno dunque inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo studio di fattibilità per la realizzazione della stazione, presentando 4 differenti ipotesi di localizzazione, tutte insistenti su un'area baricentrica nel territorio del basso Garda delineata tra la linea storica, il casello autostradale A4 e la strada statale 11;
tra le varie ipotesi presentate, quella maggiormente perseguibile è quella che prevede la realizzazione dell'infrastruttura a circa 1,8 chilometri a ovest del casello autostradale;
successivamente, anche una delibera CIPE del novembre 2019, di autorizzazione del secondo lotto costruttivo della tratta, ha previsto un'informativa al CIPE, da parte del Ministero, in merito alla definizione di uno studio di fattibilità per l'inserimento della fermata ferroviaria nell'area turistica del basso Garda;
il costo previsto per la realizzazione dell'opera, che prevede una stazione leggera per l'erogazione automatica di biglietti, con 2 binari lunghi 410 metri coperti da pensiline, è di circa 50 milioni di euro;
la realizzazione di tale infrastruttura si rende strategica, sia perché interesserebbe un polo intermodale che fungerebbe da importante interrelazione e congiungimento tra la linea storica, un percorso pedonale, il casello autostradale e la tangenziale del basso Garda, sia perché la stazione incentiverebbe, inoltre, il trasporto intermodale, favorendone l'utilizzo e valorizzandone la sostenibilità;
soprattutto nel periodo di *post* pandemia, si rende necessario promuovere forme di sostenibilità nonché potenziare e rendere sempre maggiori i servizi al cittadino, anche al fine incrementare la fruizione del territorio;
per raggiungere tale ambizioso, quanto necessario, obiettivo, è fondamentale coinvolgere tutti gli attori, non solo quelli istituzionali, al fine di valorizzare il contesto, l'economia lombarda e la valenza storica di tutto il territorio gardesano,
si chiede di sapere quali urgenti misure il Ministro in indirizzo, al fine di sollecitare l'attivazione di tutte le procedure necessarie alla realizzazione di una fermata ferroviaria per l'area del basso Garda, in quanto tale infrastruttura si rende necessaria per consentire al lago di Garda di mantenere, ed implementare, il collegamento con la grande rete italiana ed europea.
(3-02669)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[RICCIARDI](#), [TURCO](#), [CROATTI](#), [PISANI Giuseppe](#), [LOMUTI](#), [VANIN](#), [TRENTACOSTE](#), [CASTALDI](#), [PAVANELLI](#), [DE LUCIA](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 119 della Costituzione prevede l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Gli enti territoriali, attraverso le entrate proprie, la compartecipazione al gettito dei tributi erariali e i trasferimenti dal fondo perequativo, devono provvedere al finanziamento "integrale" delle funzioni pubbliche loro attribuite;

il fondo di solidarietà comunale, che è lo strumento di perequazione fiscale dei Comuni, è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse, svolgendo una funzione di compensazione delle risorse storiche e di perequazione determinata dalla differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscale. La dotazione annuale del fondo è definita per legge ed è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale comunale;

nella seduta del 31 marzo 2015 della Conferenza Stato-Città e autonomie locali è stato raggiunto un accordo tra il Governo e l'Associazione nazionale Comuni italiani sui criteri di riparto delle risorse del

fondo di solidarietà comunale per l'anno allora in corso. L'accordo ha consentito di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale vengono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del fondo per il 2015;

l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse ai Comuni è iniziata nel 2015; l'assegnazione di quote del fondo è stata modificata dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che individua un incremento costante della quota percentuale del fondo da distribuire tra i Comuni su una base perequativa del 5 per cento annuo, col raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2030;

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, in data 26 maggio 2021 è stata audita dalla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale. In particolare, relativamente ad un quesito posto dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo in merito al fondo di solidarietà comunale, ella ha risposto che il nodo della perequazione va sottoposto ad una sostenibilità di bilancio ed è inutile che ci si giri attorno, ha un costo e va trovato un equilibrio finanziario, pertanto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali devono capire i margini per allargare il concetto di perequazione ma nel quadro di una sostenibilità. "Francamente" ha continuato "credo che al 100 per cento non ci si possa arrivare (...). La domanda se sia possibile una perequazione al 100 per cento è già stata posta da me al dottor Salvatore Bilardo" della commissione tecnica per il fabbisogno *standard* del Ministero dell'economia "e la risposta è che sia quasi impossibile arrivare al 100 per cento",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare le opportune iniziative di competenza per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione entro il 2030, ai sensi del decreto-legge n. 124 del 2019 e conformemente a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

se intendano rendere noti, relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, gli impegni economici annuali che il Governo avrebbe dovuto sostenere applicando il *target* del 100 per cento e gli impegni effettivamente sostenuti dallo Stato nelle rispettive annualità;

a quanto ammontino, relativamente alle annualità 2015-2020, gli stanziamenti annuali che ciascun Comune avrebbe maturato applicandosi una perequazione integrale e gli stanziamenti maturati da ciascun Comune nelle rispettive annualità.

(3-02656)

[RICCIARDI](#), [TURCO](#), [CROATTI](#), [PIARULLI](#), [PISANI Giuseppe](#), [LOMUTI](#), [VANIN](#), [TRENTACOSTE](#), [PRESUTTO](#), [CASTALDI](#), [PAVANELLI](#), [DE LUCIA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la Banca del Sud è un istituto bancario meridionale, nato nel 2006 con l'obiettivo di raccogliere il risparmio di famiglie e imprese e reinvestirlo *in loco*. Come riportato testualmente sul sito *web* dell'istituto, "da sempre la banca porta avanti politiche fortemente localizzate, che si contrappongono alle azioni de-localizzanti dei grandi istituti bancari nati dalle fusioni, ponendosi come punto di riferimento per la collettività. Pertanto, l'istituto costituisce, per il Mezzogiorno, un'alternativa concreta ai grandi gruppi bancari, che non tengono nella debita considerazione il tessuto economico del Sud Italia e soprattutto le piccole e medie imprese locali";

a distanza di 40 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione della Banca del Sud, in data 11 giugno 2021 è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la banca è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993). In un comunicato stampa della Banca d'Italia, si apprende che "la misura di intervento precoce è stata disposta con l'obiettivo di assicurare un adeguato presidio dell'operatività della banca e di ripristinare condizioni di sana e prudente gestione";

più specificamente, da circa un anno il gruppo bancario aveva visto un deterioramento della propria situazione patrimoniale ma, come riporta "Milanofinanza" il 14 giugno 2021, "nonostante le difficoltà, negli ultimi tempi si erano affacciati nuovi investitori pronti a risollevare le sorti dell'istituto". Pertanto in data 14 giugno, la fondazione Banco di Napoli, azionista della Banca del Sud, ha comunicato

l'intenzione di ricorrere contro il commissariamento della Banca del Sud. Banco di Napoli è una fondazione di origine bancaria, un ente *no profit* privato e autonomo che persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale prevalentemente nelle regioni meridionali. La sua storia, antichissima, trae origine dai banchi pubblici dei luoghi pii, sorti al Sud tra il XVI e XVII secolo;

una nota diffusa dal consiglio di amministrazione della fondazione Banco di Napoli riporta testualmente: "Niente di nuovo sotto il sole. La storia si ripete ogni qual volta l'attenzione della vigilanza sia rivolta ad una banca meridionale. Scattano pregiudizio e diffidenza per il sol fatto dell'origine nel Mezzogiorno d'Italia e della lontananza dai centri influenti della Finanza italiana. L'aver commissariato Banca del Sud - un istituto che aveva oggi concrete opportunità per riavviare il proprio percorso dopo alcuni anni di rallentamento nell'attività creditizia, a soli 40 giorni dall'insediamento del nuovo cda - non può dirsi risponda ad una proficua regolazione e tutela del mercato. Sappiamo, per averne notizia diretta, che Banca del Sud aveva ricevuto offerte vincolanti che consentivano di rafforzarne il capitale in termini molto significativi - e ben oltre quanto richiesto dalle norme di settore - potenzialmente idonee ad assicurare un futuro di sviluppo in vantaggio dei territori di riferimento. Un commissariamento che singolarmente cade all'indomani della convocazione dell'Assemblea dei soci per la valutazione dell'offerta di rafforzamento e che impedisce così alla Banca di procedere con gli strumenti naturali del mercato. Si è così sovrapposto agli ordinati mezzi dell'autonomia privata il potere forte dell'autorità, proprio quando si era sul punto di ricreare favorevolissime condizioni di operatività per la Banca del Sud. Una scelta che spinge purtroppo a sconfortanti interrogativi. Una storia che ricorda, mutatis mutandis, la devastazione del Banco di Napoli e del suo immenso patrimonio; una storia che porta ad osservare come gli Istituti che raccolgono ricchezza nel meridione finiscano troppo di frequente con il soddisfare i bilanci di banche, talora più importanti, ma sempre lontane e dunque sorde alle esigenze delle realtà territoriali. La Fondazione Banco di Napoli s'è sempre opposta a queste pratiche che conducono al depauperamento di un Sud, già molto svantaggiato in termini di divario infrastrutturale e nei servizi. La Fondazione ha di recente agito in giudizio per la questione che riguardò a suo tempo il Banco di Napoli; non mancherà di fare, anche oggi, tutto ciò che occorra, avversando in tutte le competenti sedi il commissariamento disposto per Banca del Sud, così da dar voce a quanti in questo piccolo istituto hanno creduto ed hanno investito, nella prospettiva di sostegno dell'economia locale";

gli interroganti si chiedono se 40 giorni siano sufficienti a valutare l'operato del nuovo consiglio di amministrazione e se, conseguentemente, si debba concludere che in altri 40 giorni si possano ripristinare le condizioni di sana e prudente gestione amministrativa;

ritengono inoltre che vadano prese in considerazione le valutazioni della fondazione Banco di Napoli, quando sostiene che, in presenza di offerte vincolanti ricevute dalla Banca del Sud e tali da rafforzare il capitale in termini molto significativi, il commissariamento possa creare un pregiudizio nel mercato, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali siano le sue opinioni in merito;

se sia a conoscenza di quanto esposto dalla fondazione Banco di Napoli e se condivida le preoccupazioni da essa espresse.

(3-02657)

[VITALI](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

negli uffici del Tribunale di Brindisi, in parte della Procura, degli uffici del giudice per le indagini preliminari e del Tribunale civile si registrano gravi condizioni di assoluto disagio, a causa del malfunzionamento, negli ultimi quattro anni, dell'impianto di climatizzazione, che porta la temperatura a raggiungere i 40 gradi;

in data 30 giugno 2021 la stampa locale riporta la notizia che tutto il personale ed i dipendenti del palazzo di giustizia si è ritrovato nell'atrio, rifiutandosi di entrare, dal momento che l'impianto interno funziona a singhiozzo;

in giornate di caldo insostenibile, come quelle che si registrano dalla scorsa settimana, lavorare in queste condizioni diventa proibitivo e si arreca disagio anche al pubblico che accede al Tribunale e

frequenta le aule di udienza;

il problema riguarderebbe anche il periodo invernale: fonti interne testimoniano che i dipendenti lavorano con i cappotti a causa del freddo e che nelle aule e nelle cancellerie la temperatura scende fino a 5 gradi;

le segreterie territoriali di CGIL, CISL e UIL hanno proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti e hanno chiesto urgenti iniziative per il ripristino dell'impianto di climatizzazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali urgenti iniziative intenda adottare per porre subito rimedio e per avviare immediate proposte per il ripristino dell'impianto di climatizzazione presso i suddetti uffici.

(3-02663)

[MAGORNO](#) - *Ai Ministri della salute, dell'interno e della transizione ecologica.* - Premesso che:

da giorni ormai i 155 comuni che compongono la provincia di Cosenza si trovano nel pieno di una gravissima emergenza sanitaria, dovuta alla carente raccolta dei rifiuti a causa della saturazione degli impianti di conferimento provinciali, inevitabile conseguenza derivante dalla mancata individuazione di un sito presso cui realizzare l'ecodistretto provinciale;

gli effetti negativi che ne derivano per la salute pubblica, l'inefficienza dei servizi e, non ultimo, il decoro urbano sono quanto mai preoccupanti; a tali criticità si aggiunge il danno di immagine per le comunità coinvolte, le quali si trovano ad accogliere il più importante flusso turistico dell'anno nel pieno di questa emergenza, che peraltro viene ulteriormente aggravata proprio dall'aumento delle presenze sul territorio;

ad oggi, le autorità regionali non hanno ancora dato una risposta istituzionale, sebbene il loro intervento sia stato sollecitato da numerosi amministratori locali e siano state messe a conoscenza della situazione per tempo, in particolare, tramite una lettera inviata in data 29 giugno 2021 dal presidente del consorzio Valle Crati, nella quale veniva denunciato l'imminente esaurimento dei siti di conferimento;

la proposta di soluzioni da parte della Regione è indispensabile e perentoria poiché, in tale contesto, i sindaci non hanno strumenti da attivare, sebbene, ai sensi della legge regionale n. 14 del 2014, il settore della raccolta dei rifiuti sia demandato agli ambiti territoriali ottimali, ovvero ai Comuni che li compongono;

considerata la saturazione degli impianti esistenti e l'assenza di un ecodistretto provinciale, è probabile che si opererà per il conferimento dei rifiuti fuori regione, con un conseguente e significativo aumento dei costi per i Comuni, che si troveranno a pagare 300-400 euro per lo smaltimento di ciascuna tonnellata di rifiuti, a fronte dei 160-170 euro normalmente erogati per lo svolgimento di tale operazione all'interno del territorio provinciale;

nei giorni scorsi, infatti, tale soluzione è stata annunciata dal presidente della Regione Calabria Spirli per quanto riguarda la parallela emergenza della raccolta differenziata che in questo periodo sta colpendo la provincia di Reggio Calabria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali tempestive azioni abbiano intenzione di porre in essere al fine di sopperire all'inazione della Regione Calabria e trovare una rapida ed efficace soluzione alla grave emergenza dei rifiuti affrontata dai comuni della provincia di Cosenza, scongiurando così i gravi danni che potrebbero derivarne, in particolare, per la salute dei cittadini;

se non ritengano altresì opportuno organizzare, in tempi brevi, un tavolo che coinvolga le autorità regionali e gli amministratori locali, finalizzato all'individuazione di una condivisa e definitiva soluzione agli annosi problemi che caratterizzano la gestione dei rifiuti nella provincia di Cosenza e nel resto della regione.

(3-02666)

[FEDELI](#), [MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [BITI](#), [CIRINNA'](#), [D'ARIENZO](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BOLDRINI](#), [D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MARCUCCI](#), [MARGIOTTA](#), [MISIANI](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [ROJC](#), [STEFANO](#),

[TARICCO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a inizio di aprile del 2020, in alcune sezioni del reparto "Nilo" dell'istituto penitenziario "F. Uccella" di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, si sono verificate proteste e manifestazioni da parte delle persone detenute che contestavano la sospensione delle visite e richiedevano la possibilità di avere mascherine e igienizzanti per le mani al fine di ridurre il rischio di diffusione del coronavirus nella struttura;

in data 5 aprile la protesta è divenuta più accesa quando nel carcere è circolata la notizia relativa ad un addetto alla distribuzione della spesa, messo in isolamento con febbre alta e altri sintomi, e in seguito risultato positivo al COVID-19;

in data 6 aprile, secondo quanto ricostruito dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, 300 circa tra agenti di Polizia penitenziaria del carcere ed esterni, sovrintendenti, ispettori, commissari e appartenenti al Gruppo di supporto agli interventi, struttura che dipende dal provveditore regionale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, hanno organizzato «perquisizioni personali arbitrarie e abusi di autorità», allo scopo di reagire alle proteste del giorno precedente nel reparto Nilo;

per 4 ore, sempre secondo quanto ricostruito dalla procura Santa Maria Capua Vetere, sono state usate violenze, arrivando a commettere vere e proprie torture, contro circa trecento detenuti del reparto Nilo, come mostrano le immagini diffuse da diversi organi di informazione, presi a schiaffi, pugni, calci e percossi anche con uso di manganelli, il cui impiego è consentito solo in rarissime circostanze e per motivi di immediato pericolo e urgenza;

in alcune conversazioni intercettate si ascoltano espressioni come «li abbattiamo come i vitelli», «domate il bestiame» e «domani chiave e piccone in mano» riferite alle persone detenute. Secondo i magistrati da questi e altri documenti emergerebbe quanto molti degli agenti coinvolti ritenessero di potere agire liberamente e senza conseguenze per il loro operato;

ritenuto che:

a seguito di quanto emerso, a cinquantadue tra ufficiali e sottufficiali della Polizia penitenziaria in servizio nelle predette date nell'istituto, sono state notificate dai Carabinieri le misure cautelari emesse dal GIP Sergio Enea, che ha definito l'accaduto "un'orribile mattanza", per i reati di tortura, maltrattamenti, depistaggio e falso;

di questi, otto sono finiti in carcere e diciotto ai domiciliari, mentre ventitré, tra cui il provveditore regionale alle carceri Antonio Fullone, sono stati raggiunti dalla misura della sospensione dal lavoro;

rilevato, inoltre, che, a seguito della diffusione delle immagini dei pestaggi da parte dell'edizione *on line* del quotidiano "Domani", la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto «un rapporto completo su ogni passaggio di informazione e sull'intera catena di responsabilità»,

si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere e se non ritenga altresì necessario e urgente informare il Senato relativamente ai fatti esposti in premessa, che per la loro inaudita gravità scuotono nel profondo la coscienza civica e morale del nostro Paese e rappresentano un'offesa, oltre che ai diritti umani fondamentali delle persone detenute, anche ai principi e valori su cui si fonda la nostra Repubblica, lo Stato di diritto e tutte le istituzioni democratiche.

(3-02667)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE VECCHIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

martedì 22 giugno 2021, presso l'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, si è verificato l'ennesimo episodio di violenza ai danni delle forze dell'ordine in servizio presso lo scalo;

nello specifico, un agente della Polaria è stato colpito, mentre eseguiva un fermo amministrativo ad un noleggiatore di auto abusivo, ex pugile, e altri due agenti sono stati aggrediti nel prestare soccorso al collega ferito e trasportato poi in ospedale;

è inaccettabile che le forze dell'ordine, in particolare Polizia e Guardia di finanza quotidianamente impegnate nell'aeroporto internazionale per contrastare abusivismo ed illegalità e consentire il regolare svolgimento delle attività lavorative dei tassisti e noleggiatori con conducente onesti, debbano subire continue aggressioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga importante pianificare una strategia, in accordo con il Comune di Fiumicino e la società che gestisce l'aeroporto internazionale, per attuare interventi presso lo scalo e le relative aree di sosta di pertinenza, col fine, in primo luogo, di scongiurare il verificarsi di episodi di violenze e aggressioni ai danni delle forze dell'ordine impegnate nello svolgimento del proprio servizio pubblico, oltre a consentire la regolare attività lavorativa che viene danneggiata da continui episodi di abusivismo e illegalità.

(4-05712)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la legge prevede che i lavoratori svolgano le loro attività nelle condizioni idonee a garantire stabilità psicofisica;

come è noto, nel nostro Paese è vigente, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, una normativa quanto mai complessa, estesa e rigorosa, emanata in linea con le direttive dell'Unione europea ed incentrata essenzialmente nel corposo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che contiene una rilevantissima serie di obblighi di carattere giuridico e tecnico, senza dubbio in grado di fornire, se opportunamente osservati, un poderoso schermo protettivo alle esigenze di tutela dei lavoratori e di tutti coloro che, a qualsiasi, legittimo, titolo, frequentano i luoghi di lavoro;

l'articolo 63 del testo unico n. 81 del 2008, al comma 1, stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV (come sostituito dall'art. 149, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106), che si occupa del microclima, e prescrive che nei luoghi di lavoro chiusi deve essere garantita la presenza di aria salubre in quantità sufficiente, ottenuta "preferenzialmente" con aperture naturali. Se questo non è possibile, si deve fare ricorso agli impianti di aerazione, la cui installazione va eseguita tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori;

gli impianti di aerazione, a norma del punto 1.9.1.2 dell'articolo 63, allegato IV, devono essere sempre mantenuti funzionanti; devono essere dotati di automatici sistemi di controllo, in grado di segnalare eventuali guasti o difetti di funzionamento;

e ancora, al punto 1.9.1.3, è fatto obbligo alle aziende di garantire il corretto uso degli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, in modo tale che il loro funzionamento non esponga i lavoratori a correnti d'aria nociva. Poi i condizionatori d'aria devono essere periodicamente sottoposti a: controlli; manutenzione; pulizia; sanificazione (punto 1.9.1.4);

considerato che:

l'interrogante ha saputo che in molti tribunali italiani, tra cui quello di Matera, sussistono gravi problemi nel funzionamento dell'aria condizionata;

tale condizione arreca nocimento agli avvocati, magistrati, giudici, cancellieri e ad ogni altro impiegato;

il caldo micidiale di questi giorni accentua maggiormente il disagio,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per garantire la salute dei lavoratori nell'ambito dei tribunali italiani, ed in particolare in quello di Matera.

(4-05713)

[VANIN](#), [CROATTI](#), [LANZI](#), [MONTEVECCHI](#), [PRESUTTO](#), [GIROTTI](#), [CORBETTA](#), [COLTORTI](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [ENDRIZZI](#), [NOCERINO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la Pedemontana veneta è stata progettata come superstrada a pedaggio finanziata mediante *project financing*, con prevalenza di capitale privato e con l'apporto di un contributo pubblico;

la procedura prevede che l'opera, una volta ultimata, rimanga in concessione al privato costruttore per 39 anni;

la sostenibilità finanziaria dell'opera, il cui rischio "di domanda" fa capo interamente alla Regione Veneto, è strettamente correlata all'effettivo flusso di traffico;

considerato che:

a fronte di un costo dell'opera di 2 miliardi e 258 milioni di euro, di cui 915 erogati da Stato e Regione, la Regione Veneto dovrà corrispondere al concessionario ulteriori 12 miliardi e 108 milioni di euro per

canone di disponibilità;

se si considerano canone di disponibilità e contributo pubblico alla costruzione, l'apporto pubblico per quest'opera sarà di 13 miliardi e 23 milioni di euro, al netto dell'IVA. Questo significa che (a fronte di un'opera di 94,5 chilometri, più 68 di opere complementari) verrà corrisposto al soggetto privato concessionari 80,14 milioni di euro più IVA al chilometro per realizzare l'opera e remunerarne la gestione e la manutenzione, nel periodo della concessione;

la conclusione dei lavori, secondo il progetto definitivo, era fissata al 31 gennaio 2016, mentre, in base all'atto aggiuntivo della convenzione del 18 dicembre 2013, e' slittata al 12 dicembre 2018. Poi, a seguito del terzo atto convenzionale, è ulteriormente slittata all'11 settembre 2020;

rilevato che:

l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con delibera n. 1202 del 22 novembre 2017, avente ad oggetto "Project financing ai sensi art. 37-bis Legge n. 109/94 e s.m.i. e L.R. n. 15/2002 per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta", ha stabilito che non è stata adeguatamente motivata la metodologia utilizzata per la quantificazione del canone di disponibilità;

la Corte dei conti, nella relazione relativa alla deliberazione 21 marzo 2018, n. 5/2018/G, recante "La ridefinizione del rapporto concessorio della superstrada Pedemontana Veneta", riporta le stesse deduzioni di ANAC, secondo le quali "i ritardi maturati nella fase di esecuzione dell'opera per fatto o colpa del Concessionario non possono che riflettersi sullo stesso quale mancato introito della gestione dell'infrastruttura per tutta la durata del ritardo complessivamente maturato; diversamente, verrebbe alterata l'allocazione del rischio di costruzione in capo al Concessionario";

l'ANAC, con la citata delibera n. 1202 del 2017, ha dichiarato inoltre che "non e' ammissibile lo slittamento del termine di ultimazione dei lavori al 30.9.2020 senza una corrispondente/adequata riduzione del termine di durata della gestione",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se sia a conoscenza di altra analoga infrastruttura, in costruzione in Italia, che preveda un esborso pubblico altrettanto straordinariamente elevato;

se corrisponda al vero che la Regione Veneto ha ritenuto di non incassare le penali per ritardata consegna dell'opera e se non ritenga che, con l'assunzione da parte della Regione del connesso "rischio di disponibilità", venga meno un requisito indispensabile per sostenere il progetto di finanza;

se sia a conoscenza delle ragioni che hanno indotto la Regione Veneto a disapplicare la citata delibera ANAC, nella parte in cui stabilisce che "non e' ammissibile lo slittamento del termine di ultimazione dei lavori al 30.9.2020 senza una corrispondente/adequata riduzione del termine di durata della gestione".

(4-05714)

[LEONE](#), [CORBETTA](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#), [MAUTONE](#), [LUPO](#), [PRESUTTO](#), [FERRARA](#), [DONNO](#), [ROMANO](#), [GALLICCHIO](#), [CROATTI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

un'indagine condotta dal centro studi della Confederazione nazionale artigiani, dedicata a "La ripresa del settore delle costruzioni tra agevolazioni e aumenti delle materie prime", ha rilevato un aumento dei prezzi per le materie prime impiegate nel comparto edilizio;

la rilevazione, che si è riferita ad un paniere di 28 materie prime e beni intermedi, ha registrato un aumento sostanziale per tutte le materie legate al settore edilizio: l'acciaio, tra novembre 2020 e febbraio 2021, è aumentato del 130 per cento, i laminati sono saliti del 45 per cento, l'acciaio inox del 37,1 per cento, rame del 31,4 per cento e l'alluminio sfiora il 30 per cento in più;

considerato che:

anche nel segmento del legname si segnalano rincari che vanno dal 25,9 al 39,4 per cento, così come per malte e collanti (9,4), laterizi (11,3 per cento) e ponteggi, il cui costo è salito da 15 a 24 euro al metro quadro;

sono molto consistenti i rialzi anche nelle plastiche con il polipropilene che supera il 30 per cento, il PVC segna un 22,8 per cento in più e, infine, i semilavorati per la meccanica mostrano un aumento

medio dei prezzi del 25,5 per cento, mentre più contenuta la componentistica elettronica che si attesta al 17,2 per cento in più;

considerato infine che:

il *superbonus* 110 per cento, introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), rappresenta uno strumento che permette di effettuare lavori a costo zero per tutti i cittadini, dunque non può essere snaturato nel suo obiettivo a causa di un tentativo di distorsione speculativa nella bilancia dei prezzi, innescando un cortocircuito per cui le aziende devono rivedere il costo dell'opera, appesantendo i loro bilanci con riflessi negativi sui dipendenti;

le micro imprese, che in Italia danno lavoro a quasi 7.6 milioni di cittadini, pari al 44,5 per cento degli occupati, hanno capacità molto limitate per adottare contromisure e sono pertanto le più esposte, in quanto i continui rincari e l'allungamento dei tempi di consegna, rischiano di rendere insostenibili i preventivi accettati dalla clientela,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda assumere affinché le ricadute di un tale stato di cose non si protraggano ulteriormente nel tempo continuando a produrre effetti dirompenti sul lavoro delle piccole e medie imprese, che rappresentano il 95 per cento delle aziende del nostro Paese.

(4-05715)

[LONARDO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

file interminabili di auto e *camion* sulla via Ofantina nei pressi del viadotto "Montechiuppo", nel territorio di Manocalzati in provincia di Avellino, provocano enormi disagi ai cittadini e alle imprese dei distretti industriali dell'alta Irpinia;

i lavori, iniziati a giugno 2020, sono andati a rilento fino ad essere ormai fermi da diverse settimane, creando problemi enormi per i residenti dei paesi limitrofi e per il transito dei mezzi pesanti;

il traffico veicolare procede in una sola corsia e il traffico è regolato da due semafori;

devono essere sostituite le barriere laterali che non sono a norma, e deve essere rifatta la pavimentazione, oltre a interventi mirati sulla struttura;

si tratta di un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro di competenza dell'ANAS, ma il completamento dell'opera è ancora lontano;

nel fine settimana anche per la presenza di turisti che si recano al lago Laceno e negli agriturismo dell'alta Irpinia il transito lungo la via Ofantina nel territorio di Manocalzati, nel tratto di strada oggetto dell'intervento, diventa ingestibile e pericoloso per il mancato rispetto della segnaletica luminosa da parte di alcuni indisciplinati automobilisti,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo ritenga di intraprendere al fine di consentire nel più breve lasso di tempo possibile l'ultimazione dei lavori e la riapertura della strada in entrambi i sensi di marcia;

se ritenga di attivarsi presso l'ANAS per verificare le ragioni per cui il cantiere è fermo da settimane, e sollecitarne l'immediata riapertura;

se, infine, ritenga necessario assumere iniziative urgenti al fine di evitare ulteriori problemi alla viabilità che finiscono per ripercuotersi sui cittadini.

(4-05716)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'ospedale "Immacolata" di Sapri (Salerno) da tempo registra una grave carenza di personale medico necessario per il corretto funzionamento del reparto di cardiologia e unità coronarica, tanto che all'interno della struttura sanitaria non è possibile realizzare la turnazione per l'intera giornata. Di notte la guardia in cardiologia è, infatti, garantita dal medico anestesista di turno con la collaborazione del cardiologo reperibile;

nel periodo antecedente al rinnovo del Consiglio regionale della Campania (20-21 settembre 2020) vari esponenti regionali si sono spesi sul territorio in promesse, rivelatesi vane e fallaci, di provvedere al più presto a colmare le carenze dell'organico senza che a ciò si sia, in concreto, provveduto. Tutto

ciò ha comportato, nonostante il prodigarsi ai limiti massimi della resistenza fisica e psichica della "sparuta pattuglia" dei cardiologi in servizio, serie difficoltà per la comunità saprese e per le comunità del golfo di Policastro facenti capo all'ospedale di Sapri, che hanno dovuto spesso subire gli oneri e i disagi della migrazione sanitaria dal territorio di appartenenza;

tale grave situazione si pone in evidente quanto innegabile contrasto con la fondamentale prescrizione di cui all'art. 32 della Costituzione che attribuisce al diritto alla salute valore di primario livello, definendolo "diritto fondamentale della persona" nonché interesse primario della collettività. Contrasto di tutt'altro che marginale rilievo, considerato che le malattie cardiovascolari, com'è noto, costituiscono a livello statistico la principale causa di mortalità.

le difficoltà ed i disagi non sono più tollerabili anche per il fatto che Sapri ed il golfo di Policastro nel periodo balneare, in particolare, costituiscono mete predilette da consistenti flussi turistici con i conseguenti riflessi a livello della domanda di prestazioni e servizi sanitari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi ed intollerabili carenze rappresentate e quali provvedimenti di competenza intenda assumere perché esse vengano rimosse, considerato il valore del diritto alla salute come diritto fondamentale della persona e come interesse primario della collettività.

(4-05717)

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [PRESUTTO](#), [GAUDIANO](#), [MAUTONE](#), [RICCIARDI](#), [FERRARA](#), [LANNUTTI](#), [GIANNUZZI](#), [MARINELLO](#), [TRENTACOSTE](#), [ANGRISANI](#), [CROATTI](#) - *Al*

Ministro della salute. - Premesso che:

la salute pubblica e individuale è un diritto tutelato dalla Costituzione all'art. 32;

la tutela si atteggia in due differenti modi distinguendo i rapporti tra soggetti privati, ove la norma costituzionale ha una portata precettiva e ogni persona dispone di un diritto fondamentale a che la propria salute non venga pregiudicata da terzi, e i rapporti fra i cittadini e lo Stato, nel quale, invece, il diritto costituzionale alla salute è, per forza di cose e secondo consolidata giurisprudenza, "finanziariamente condizionato", dovendo quindi fare i conti anche con le compatibilità economiche del servizio sanitario nazionale;

tuttavia, per attenuare il pregiudizio che ciò potrebbe comportare alla salute, dottrina e giurisprudenza altrettanto consolidate riconoscono che un "nucleo irrinunciabile" di salute riceva tutela costituzionale a prescindere dalle compatibilità finanziarie;

per tutelare questo "nucleo irrinunciabile" di salute, il cittadino può agire contro lo Stato o la Regione, che non possono difendersi soltanto sulla base dell'assenza di fondi;

considerato che:

il pronto soccorso dell'ospedale "De Luca e Rossano" di Vico Equense (Napoli) è stato interessato da un provvedimento amministrativo di chiusura, nonostante la sua essenzialità, stante l'elevato numero di cittadini che usufruiscono dei servizi ospedalieri (come riportato da "positanonews" il 20 ottobre 2020 e da "sorrentopress" il 18 giugno 2021);

in particolare, con nota n. 0158110 del 21 ottobre 2020, la ASL Napoli 3 Sud disponeva la chiusura immediata del pronto soccorso generale del presidio ospedaliero di Vico Equense, ad esclusione del pronto soccorso ostetrico e per le urgenze pediatriche, motivando il provvedimento con esigenze transitorie relative all'epidemia da COVID-19, unitamente alla necessità di utilizzare risorse di area medica nelle aree di medicina e di terapia subintensiva del COVID *hospital* di Boscotrecase;

il provvedimento è stato oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR), da parte dell'amministrazione comunale di Vico Equense;

con ordinanza del TAR Campania n. 02253/2020 del 2 dicembre 2020, veniva respinto il ricorso sull'assunto che la decisione della chiusura del pronto soccorso assumeva "carattere temporaneo, legato all'esigenza di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione riguardante il pronto soccorso dell'ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense e quali iniziative, di conseguenza, intenda intraprendere al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini che rischia di essere lesa da un'evidente diminuzione dei servizi ospedalieri resi.

(4-05718)

[ROJC](#), [ALFIERI](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [CERNO](#), [D'ALFONSO](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [PITTELLA](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il settore dell'edilizia svolgerà un ruolo chiave nella ripresa economica dopo la pandemia; nel PNRR sono previste, infatti, misure che potranno dare un impulso notevole alle attività del settore, sia nell'ambito dell'edilizia residenziale privata e pubblica, sia nell'ambito degli interventi infrastrutturali; negli ultimi mesi si registra il forte rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione, quali metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi, che sta mettendo in seria difficoltà le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pubbliche che private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi; accanto agli aumenti vi è inoltre la difficoltà di reperire materie prime per altri ambiti industriali; è di questi giorni l'allarme, lanciato dal presidente di Unindustria Rieti, secondo il quale "gli aumenti ricadono su tutti i settori economici e in una fase in cui non si è ancora usciti dalla pandemia"; dal canto suo, il presidente di Confartigianato del Friuli-Venezia Giulia ha fatto appello alla Regione affinché "si faccia parte attiva, anche attraverso le istituzioni, perché l'Unione europea sviluppi politiche di emergenza in grado di contrastare le bolle speculative che coinvolgono le materie prime, mettendo a rischio l'intera produzione manifatturiera", si chiede di sapere se non si intenda, di fronte a questa oggettiva situazione di difficoltà nel reperire materie prime e nel contrastare il loro aumento ingiustificato, adottare specifiche iniziative, anche di coordinamento a livello europeo, per il sostegno e il rilancio del comparto manifatturiero e di quello dell'edilizia, anche in relazione al ruolo che tali settori ricoprono nel percorso verso la ripresa economica del Paese e per scongiurare il rischio che l'aumento indiscriminato dei prezzi dei materiali possa mettere a repentaglio i progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza e l'efficacia degli incentivi fiscali previsti per questi settori.

(4-05719)

[FATTORI](#), [CORRADO](#), [LONARDO](#), [NUGNES](#), [LA MURA](#) - *Al Ministro della transizione ecologica* . - Premesso che:

la discarica di Roncigliano, sita nel comune di Albano laziale e immediatamente adiacente alla zona di Santa Palomba (Roma), prima gestita dall'imprenditore Cerroni e oggi dalla società Verde S.p.A. in affitto, è da anni al centro di battaglie cittadine a causa della sua cattiva gestione e della sua insalubrità che ha causato danni sanitari e ambientali nella zona circostante, la stessa dove il Comune di Roma ha previsto la costruzione di 1.000 appartamenti;

l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) che precedentemente lavorava nella discarica ha preso fuoco nel 2016;

la stessa discarica è stata oggetto di molte interrogazioni parlamentari anche da parte della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo;

in molte delle autorizzazioni rilasciate ha partecipato attivamente l'ex dirigente regionale Flaminia Tosini, oggi sotto processo per corruzione proprio per aver "facilitato" alcuni percorsi burocratici in seno alla gestione dei rifiuti nella Regione;

il Ministro in indirizzo a mezzo stampa ha recentemente dichiarato di aver individuato, nella discarica di Roncigliano e nella realizzazione di un nuovo impianto TMB unito a ulteriore impianto in zona Santa Palomba, la soluzione all'ennesima crisi sulla gestione dei rifiuti del Comune di Roma;

considerato che:

sulla società Pontina Ambiente (gruppo Cerroni), proprietaria della discarica di Albano, pende un'interdittiva antimafia della Prefettura di Roma resa definitiva da una sentenza del Consiglio di Stato;

i dati preoccupanti dell'ARPA sullo stato di salute ambientale della zona hanno portato il presidente della commissione urbanistica della Regione Lazio a dichiarare a mezzo stampa la volontà di far ricadere la zona in "area a elevato rischio ambientale" per poi poter applicare la legge regionale n. 13

del 2019 che vieta su queste aree la costruzione di nuovi impianti;
il 20 giugno 2021 si sono riuniti in assemblea pubblica proprio di fronte ai cancelli della discarica tutti i sindaci del bacino (8 in totale), insieme alle associazioni e i comitati di cittadini, per manifestare la propria contrarietà alla riattivazione del sito, sottolineando gli sforzi fatti in questi anni per portare i livelli di raccolta differenziata a oltre l'80 per cento;
inoltre, l'area è stata più volte oggetto di "mirabili progetti", come quello di uno degli inceneritori più grandi d'Europa, di un grande impianto biogas da 60.000 tonnellate paventato agli inizi del 2020, la realizzazione di un ottavo invaso quando il settimo era già esaurito e ben oltre la propria portata con un anticipo di circa 5 anni rispetto a quanto previsto da autorizzazioni (scadenti nel 2019) e progetti iniziali,
si chiede di sapere:
sulla base di quali parametri il Ministro in indirizzo abbia individuato in quella di Roncigliano la discarica da usare per risolvere il problema dei rifiuti di Roma, annunciando un TMB e un impianto ulteriore in zona Santa Palomba, oggetto, nei piani urbanistici dello stesso Comune di Roma, di realizzazione di un progetto di edilizia residenziale, anch'esso criticato per il consumo di suolo e per l'impatto che avrebbe sull'ambiente in una zona senza servizi;
se non intenda invece bonificare completamente il sito oggetto più volte di controdeduzioni alle autorizzazioni da parte del Comune di Albano laziale, *in primis* quella della vicinanza di meno di 200 metri dai primi insediamenti abitativi. Tale azione sarebbe peraltro in coerenza con gli obiettivi del PNRR in termini di transizione ecologica, considerato che, a causa della presenza della grande discarica, molti dei prodotti agricoli, anche IGP, della zona hanno risentito in maniera gravissima della situazione ambientale.

(4-05720)

[CONZATTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con ordinanza del 18 giugno 2021, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 19 giugno, sono state introdotte nuove indicazioni relative al contenimento della Sars-CoV-2 e delle sue varianti, valide fino al 30 luglio 2021, rivolte a chi entra in Italia dall'estero;

nello specifico, per l'ingresso in Italia dal Regno Unito, compresi Gibilterra, isola di Man, isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro, l'ordinanza stabilisce che tutti coloro che vi hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti hanno l'obbligo di: a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del *test*, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio; b) effettuare un ulteriore *test* molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di isolamento fiduciario;

premessi, inoltre, che:

in Gran Bretagna, giornalmente, viene processato più di un milione di tamponi, mentre in Italia circa 200.000;

la Gran Bretagna è il primo Paese, nel continente europeo, per lo studio del sequenziamento delle varianti della Sars-CoV-2 (come riportato dal "Corriere della Sera" del 21 giugno), eseguendo l'analisi genomica del 32,8 per cento dei tamponi positivi, mentre l'Italia ne sequenzia solo l'1,3 per cento;

la maggior parte degli inglesi ha già ricevuto una doppia dose vaccinale, verificata come fortemente efficace anche contro lo sviluppo della variante "Delta";

considerato che:

Paesi limitrofi all'Italia come la Francia hanno garantito l'ingresso da parte di soggetti provenienti dalla Gran Bretagna unicamente qualora questi possano dimostrare la doppia somministrazione di vaccino, escludendo le altre ipotesi;

per garantire la sicurezza degli spostamenti con il protrarsi della pandemia di coronavirus, la UE ha concordato un approccio comune alle restrizioni alla libera circolazione. È stato istituito un codice cromatico "a semaforo" per classificare i Paesi UE (UE a 27, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) in base alla loro situazione epidemiologica (tasso di infezione). Queste informazioni disponibili *on line* forniscono ai viaggiatori i dati più aggiornati e i dettagli relativi a eventuali

restrizioni e norme speciali in vigore (ad esempio per quanto riguarda l'obbligo di *test* o di quarantena);

il mero isolamento fiduciario previsto dalla normativa italiana, in assenza di un incremento del tracciamento e sequenziamento genomico, su cui l'Italia è in forte ritardo, rischia di rivelarsi misura non sufficiente per arginare il pericolo di ingresso massiccio della variante Delta nel nostro Paese, sempre più imminente;

l'isolamento fiduciario rischia pertanto di penalizzare, in particolare, quei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito, bloccati da mesi senza poter vedere le proprie famiglie, limitati ora anche nella possibilità di tornare in Italia, durante la pausa estiva,

si chiede di sapere:

quali misure ed iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per raggiungere, in tempi rapidi, un capillare tracciamento e sequenziamento genomico;

se, tenuto conto della necessità del rispetto delle regole stabilite nel nostro Paese, utili ad arginare la preoccupante diffusione della variante Delta, già presente in Italia, non ritenga opportuno predisporre misure utili a prevedere un regime speciale d'ingresso per i nostri concittadini che rientrano dal Regno Unito.

(4-05721)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la grave crisi economica e sociale che il nostro Paese sta attraversando a causa della crisi sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, che ha investito l'intera comunità internazionale, si è ripercossa pesantemente, nonostante il blocco dei licenziamenti, sui livelli occupazionali, specie su quei lavoratori con contratti precari, atipici, stagionali, a chiamata, molti dei quali esclusi dal sistema di protezione degli ammortizzatori sociali;

tra questi vanno menzionate le migliaia di lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, addetti da diversi anni ai servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'amministrazione della difesa;

le loro prestazioni hanno garantito e continuano a garantire lo svolgimento di attività proprie del Ministero della difesa non più eseguite da personale interno e ritenute essenziali ai fini dell'operatività delle strutture militari presso le quali prestano la loro opera;

gran parte dei servizi ai quali sono addetti questi lavoratori precari è di carattere continuativo e permanente nel tempo e, nella stragrande maggioranza dei casi, tali tipologie di prestazioni si configurano per orari e modalità di organizzazione come lavoro subordinato tra l'amministrazione della difesa e questi lavoratori;

nonostante questo personale è rimasto escluso dai benefici delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che ha previsto che: "L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 ottobre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo risultano a conoscenza della situazione e quali misure intendano assumere per prevedere opportune modalità di superamento delle condizioni di precarietà di questi lavoratori, in gran parte dipendenti di società cooperative fornitrici di servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'amministrazione della difesa, anche mediante il loro possibile inquadramento nei ruoli civili del Ministero.

(4-05722)

NASTRI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

il ponte di Romagnano Sesia (Novara) era un'infrastruttura sita lungo l'ex strada provinciale 142, ora statale, arteria stradale importantissima che vedeva ogni giorno importanti flussi di traffico, oltre ad essere un collegamento fondamentale per le province di Novara, Vercelli e Biella e per aziende internazionali;

il 2 ottobre 2020 il ponte è crollato a seguito delle forti piogge che in quei giorni si sono abbattute sul territorio novarese e vercellese; l'infrastruttura che collegava le 3 province del nord Piemonte, con un traffico superiore ai 20.000 passaggi al giorno, solo per un puro caso non è stata teatro di una tragedia con numerose vittime,

la Regione Piemonte, la Provincia di Novara, il Comune di Romagnano Sesia e ANAS hanno sottoscritto nella giornata di giovedì 18 marzo 2021 la convenzione per il ripristino del collegamento stradale, lungo la strada provinciale 142 tra il paese di Romagnano Sesia e quello di Gattinara; in base agli accordi, i lavori si comporranno di due momenti distinti, ossia la realizzazione del ponte provvisorio, i cui tempi previsti e comunicati da ANAS dovrebbero essere di 140 giorni, e la realizzazione del ponte definitivo per il quale ci vorranno quasi tre anni;

in data 22 marzo 2021 ha preso il via il cantiere per la ricostruzione del nuovo ponte provvisorio Romagnano Sesia, dal costo di circa 5 milioni di euro e che sarebbe dovuto essere realizzato in un massimo di 140 giorni;

il ponte provvisorio avrebbe reso nuovamente possibile il collegamento tra le sponde del paese di Romagnano e il comune Gattinara, nel vercellese, in una delle arterie più importanti per la regione Piemonte e strategica per le importanti aziende del territorio che sono *leader* nei loro settori a livello internazionale;

il ponte è situato in punto strategico ed è una "porta" ideale sia dal punto di vista economico, sia da quello turistico; è chiaro che i ritardi per il ripristino dell'asse viario rappresentano un danno di incalcolabile gravità, mettendo in grave difficoltà l'indotto produttivo e turistico, già fortemente compromesso, oltre a frustrare ogni aspettativa di sviluppo territoriale e possibilità di investimenti locali;

dopo le tante sollecitazioni delle autonomie locali e dei cittadini, nella seconda metà del mese di giugno sono finalmente ripresi i lavori di realizzazione del ponte provvisorio e ANAS, in un comunicato del 18 giugno, ha dichiarato che era pervenuto il collaudo del genio militare in esito alla bonifica di ordigni bellici sulla sponda di Romagnano;

in particolare, nel corso delle operazioni di bonifica bellica dell'area di cantiere, sono state rilevate elevate concentrazioni di ferrite che hanno interferito con la strumentazione in uso al personale tecnico e, pertanto, si è reso necessario ottenere da parte dell'autorità militare l'autorizzazione a procedere adottando una metodologia d'intervento non ordinaria. Peraltro, nel corso del mese di aprile l'impresa esecutrice dei lavori ha sostituito in corsa la ditta inizialmente selezionata per la bonifica da ordigni bellici e ha formalizzato un nuovo contratto con un'altra impresa specializzata per accelerare le operazioni di bonifica, poi riprese il 19 maggio;

dopo il collaudo del genio militare, le squadre dell'impresa esecutrice hanno potuto riavviare gli interventi di movimento terra, quelli di deviazione temporanea del percorso del fiume per consentire l'avanzamento della bonifica bellica sulla sponda di Gattinara e quelli di realizzazione delle opere di fondazione della spalla e della pila dal lato di Romagnano su cui poggerà il ponte provvisorio;

nel medesimo comunicato, ANAS ha ammesso che le criticità emerse prima di Pasqua hanno determinato la necessità di rimodulare il cronoprogramma dei lavori e che il completamento dei lavori del ponte provvisorio è "fissato per il mese di ottobre" e che "saranno studiate con l'impresa esecutrice modalità di cantiere per contrarre le attività",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, e, per quanto di competenza, se intenda istituire un tavolo interistituzionale con la partecipazione di ANAS al fine di velocizzare gli interventi di ricostruzione ed evitare ulteriori ritardi.

(4-05723)

[MALLEGN](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

a quanto risulta dall'interrogante la situazione dei rapporti tra gli Emirati arabi e l'Italia risulta decisamente peggiorata nel corso degli ultimi mesi e molti sarebbero i *dossier* ancora irrisolti;

tra le cause di peggioramento si potrebbero annoverare la passata partecipazione di Etihad in Alitalia e la cattiva gestione del rapporto tra Italia ed Emirati arabi in ordine alla società "Piaggio Aerospace" di Villanova d'Albenga, a giudizio dell'interrogante fallita per inerzia dei Governi che si sono succeduti negli anni;

inoltre la risoluzione approvata in Parlamento nel dicembre 2020, e divenuta effettiva lo scorso gennaio, circa la necessità di bloccare la vendita di armamenti ai Paesi arabi tra cui gli Emirati, poiché sarebbero serviti alla coalizione a guida saudita per bombardare i ribelli Houthi in Yemen, uccidendo anche numerosi civili, avrebbe ulteriormente inasprito gli animi tra i due Paesi;

a supporto di questa ipotesi è arrivata la decisione del Governo degli Emirati di chiudere la base di al-Minhad, dove sono di stanza un centinaio di militari dell'Aeronautica italiana, impartendo l'ordine di sgombero entro e non oltre il 2 luglio 2021;

pur ritenendo la gestione dei rapporti tra i due Paesi, sicuramente molto difficile e riconoscendo tanto le responsabilità quanto l'attenzione da parte degli ultimi due Governi italiani, è parere dell'interrogante che sia necessario fermare questo declino diplomatico al più presto,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei dettagli dei *dossier* citati;

se vi siano altri *dossier* di cui il Parlamento non è ancora a conoscenza;

quali siano le azioni che si intende mettere in campo onde evitare che la crisi peggiori.

(4-05724)

[BINETTI, DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 20 luglio 2020, il consiglio di dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali dell'università degli studi di Roma "La Sapienza" ha chiamato come professore di prima fascia il professor G.P., nel settore scientifico disciplinare MED/28, settore concorsuale 06/F1;

La Sapienza aveva indetto la procedura valutativa di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento con un bando del 17 gennaio 2020;

il 26 marzo 2020 era stata nominata la commissione che, preso atto dell'elenco dei candidati che avevano presentato domanda per la partecipazione alla procedura, il 1° luglio 2020 ha effettuato la valutazione collegiale comparativa complessiva;

all'esito della valutazione, il professor G.P. è stato dichiarato vincitore della procedura concorsuale e il 15 luglio 2020 sono stati approvati gli atti della procedura;

un altro dei candidati, il professor L.T., in data 30 settembre 2020 ha fatto ricorso al TAR chiedendo l'annullamento, previa sospensione degli effetti del provvedimento di nomina, degli atti della procedura concorsuale;

il professor L.T., a sostegno delle proprie ragioni, ha formulato le proprie critiche documentando l'invalidità del giudizio della commissione, sostenendo la violazione e la falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, in ordine al provvedimento di nomina del professor G.P. per violazione di legge e ed eccesso di potere, avendo il vincitore del concorso illustrato falsi titoli (brevetti, progetti di ricerca appartenenza a società scientifiche e a *editorial board* di riviste) non meritevoli di alcuna valutazione da parte dei commissari;

il professor L.T., inoltre, ha segnalato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990, dal momento che la commissione avrebbe individuato ulteriori criteri per la valutazione dei candidati rispetto a quelli previsti dal bando, tanto da alterare la *par condicio* tra i concorrenti;

dopo tutte le procedure di verifica del caso, il TAR ha recentemente accolto il ricorso del professor T. e l'università ha sospeso la procedura di chiamata del professor P.;

l'Avvocatura generale dello Stato, interpellata dall'università, si è limitata a depositare in atti una relazione della commissione di concorso del 22 ottobre 2020, in cui la stessa riferisce che "ai fini della

stesura del profilo curriculare dei candidati, la Commissione si è basata su quanto dichiarato dai candidati nel curriculum e nelle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000";
l'Avvocatura generale dello Stato ha quindi consigliato La Sapienza di non fare prendere servizio al professor P. per evitare "di assumere decisioni che rischiano di essere travolte dalla sentenza del Tribunale";
il consiglio di amministrazione dell'università ha quindi sospeso in autotutela il provvedimento di nomina come ordinario del professor P., avendo riscontrato, in sede di controlli, la falsità dei titoli dichiarati;
in precedenza gli stessi titoli risultati falsi erano stati dal professor G.P. già dichiarati in un precedente concorso da primario per l'unità operativa complessa di chirurgia orale e il titolo di primario ha certamente rivestito un ruolo determinante nella vittoria dello stesso nel concorso da docente ordinario, avverso il quale il professor T. ha proposto ricorso al TAR;
nonostante tali evidenze, risulta che il professor G.P. sia stato dichiarato ugualmente vincitore del concorso per l'attribuzione del posto di professore di prima fascia, con una grave lesione dei diritti degli altri candidati e della credibilità di una delle più importanti università italiane,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire che le commissioni dei concorsi universitari nel corso della loro valutazione comparativa dei candidati mantengano fermi i criteri stabiliti a monte dal bando di concorso;
se non ritenga utile e conveniente che, almeno nei confronti di chi viene dichiarato vincitore, si proceda ad una verifica dei titoli presentati, per lo meno di quelli principali su cui si fonda il giudizio di merito, per evitare palesi ingiustizie ai danni di candidati più onesti e competenti;
se alla luce del conferimento dell'incarico non intenda intervenire, per quanto di sua competenza, affinché il posto di professore di ruolo di prima fascia del settore scientifico disciplinare MED/28, settore concorsuale 06/F1, dell'università La Sapienza venga assegnato sulla base di una limpida e corretta valutazione dei titoli che includa, come dovrebbe di rigore essere, la loro veridicità.
(4-05725)

[RAMPI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:
ADAC è l'Automobile club più importante d'Europa, con oltre 20 milioni di iscritti in Germania, e ha presentato un piano di riorganizzazione per la sua struttura italiana di servizi ai clienti con sede a Monza, che prevede la delocalizzazione dell'intera struttura;
con diverse iniziative i lavoratori e le lavoratrici stanno chiedendo di evitare la delocalizzazione, mantenere i livelli occupazionali in Italia e continuare a garantire un servizio efficiente e di qualità ai soci tedeschi che spostandosi in Italia per vacanze e lavoro si avvalgono delle competenze tecniche, culturali e della conoscenza delle infrastrutture italiane dei lavoratori di Monza;
il livello qualitativo che garantiscono i lavoratori italiani non potrà essere raggiunto dalle nuove assunzioni di Grecia e Spagna;
il consiglio di amministrazione della casa madre di Monaco di ADAC, pur affermando di avere come massima priorità il benessere dei dipendenti e il livello qualitativo della gestione dei casi di assistenza diretta dei soci, dichiarando di prendere molto sul serio le preoccupazioni dei rappresentanti sindacali, ha derubricato le richieste qualificandole come rappresentative di interessi isolati e nazionali,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e quali iniziative intendano intraprendere per preservare la presenza in Italia, la qualità del servizio e i livelli occupazionali.
(4-05726)

[MERLO](#), [CARIO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che negli ultimi anni si è verificato un significativo incremento del fenomeno migratorio che riguarda i cittadini italiani che si trasferiscono a Londra; le cifre fornite dal consolato italiano parlano di oltre 430.000 iscritti all'AIRE, anche se si stima che il totale di italiani presenti ammonterebbe a circa 700.000;
considerato che:

la Gran Bretagna sta attraversando, a parere degli interroganti, un momento storico di grande sfida nella gestione della pandemia ed in particolare con riferimento alla cosiddetta Brexit e la sede consolare italiana a Londra risulta essere in notevole sofferenza di personale;

da organi di stampa si apprende, altresì, che presso gli uffici del consolato d'Italia a Londra gli utenti abbiano notevoli difficoltà ad ottenere servizi essenziali, come il rinnovo del passaporto. Difficoltà che vengono segnalate anche sui *social network*;

ritenuto che, in virtù dell'adozione del decreto "Brexit" (decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22), sono stati stanziati fondi finalizzati a riqualificare ed ampliare la rete consolare italiana nel Regno Unito e ad assicurare risorse umane e strumentali per aprire un consolato a Manchester, al fine di affrontare le esigenze della numerosa comunità italiana residente, che ad oggi non è stato ancora avviato, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali misure voglia intraprendere per garantire in tempi celeri l'apertura del consolato a Manchester;

quali iniziative intenda adottare per rendere efficienti i servizi consolari nella sede di Londra, al fine di ristabilire la necessaria efficienza dello stesso.

(4-05727)

[LONARDO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della difesa.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel luglio 2019 è pervenuta richiesta da parte della signora A. D. S., a nome e per conto di 18 famiglie residenti in contrada Santa Clementina, nella città di Benevento, alla Italgas Reti S.p.A., per l'allaccio e l'attivazione della fornitura del gas;

la società ha inviato al Comune di Benevento una richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di posa della nuova condotta di distribuzione di gas metano per l'estensione della rete nel sito, specificando che il cantiere mobile avrebbe occupato quotidianamente una superficie media di 24 metri quadrati e che la durata dei lavori sarebbe stata stimata in 50 giorni lavorativi, salvo eventuali proroghe;

il settore Opere pubbliche del Comune di Benevento non ha potuto dare riscontro favorevole, risultando le aree indicate nel carteggio relativo all'istanza (strada chiusa) di proprietà del demanio dello Stato e precisamente dell'ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito (comando Infrastrutture sud, ufficio Programmazione e lavori), a cui, pertanto, si specificava andasse inviata la richiesta;

l'Esercito italiano non ha, però, rilasciato il nulla osta, indispensabile per l'esecuzione dei lavori, e, nonostante le 18 famiglie avessero già proceduto all'acquisto dei contatori, a proprie spese, ai fini del completamento dell'opera, in quanto Italgas sosteneva di aver avuto tutte le autorizzazioni necessarie per procedere, ad oggi, questi cittadini vengono privati di un servizio essenziale e lesi nei propri diritti fondamentali;

tenuto conto che anche il poligono, in quell'area, ha la fornitura del gas,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire in questa incresciosa vicenda, per trovare una soluzione che consenta ai residenti di contrada Santa Clementina di usufruire di un servizio essenziale e garantendo la salvaguardia di diritti che dovrebbero essere eguali per tutti i cittadini.

(4-05728)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, Cesare Battisti, detenuto nel carcere di Rossano (Cosenza), prima di essere trasferito in quello di Ferrara, osservava da circa 18 giorni lo sciopero della fame;

alcune associazioni e parlamentari sono intervenuti a sostegno di Cesare Battisti, evidenziando una sua precaria condizione di salute, che però non ha trovato conferma in nessun atto, mentre al contrario, da quanto risulta all'interrogante, sembra che Battisti addirittura avesse chiesto di intrattenere dei corsi educativi all'interno della struttura carceraria;

sempre a quanto risulta, il Dipartimento penitenziario avrebbe disposto la traduzione del detenuto Battisti già dal 23 giugno 2021, in seguito alla disponibilità resa dalla casa circondariale di Ferrara, struttura penitenziaria ricevente;

la traduzione del detenuto doveva svolgersi con il mezzo aereo per esigenze di sicurezza ed economicità;

come ampiamente documentato il 30 giugno scorso dal quotidiano "la Verità", il 25 giugno un parlamentare si è recato presso il carcere di Rossano per incontrare Cesare Battisti, al fine di sostenere il suo immediato trasferimento in un'altra struttura penitenziaria e il giorno successivo alla visita sarebbe stato imposto alle due strutture penitenziarie (Rossano, sede cedente, e Ferrara, sede ricevente) l'immediato trasferimento di Battisti, il quale, diversamente da quanto disposto in precedenza, veniva tradotto su strada con conseguenti maggiori rischi per il personale della Polizia penitenziaria e maggiore dispendio di risorse per lo Stato,

si chiede di sapere:

per quali ragioni sia stato accordato il trasferimento del detenuto Cesare Battisti;

quali siano le ragioni che sottendono alla celerità dello stesso, avvenuto immediatamente dopo la visita di un parlamentare e con due giorni di anticipo rispetto alla data programmata.

(4-05729)

[GARAVINI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.* - Premesso che:

il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione è stato avviato con la legge 7 agosto 2015, n. 124, durante il Governo Renzi, ed è stato ripreso dai successivi Governi con l'obiettivo meritorio di rendere la pubblica amministrazione più efficiente ed accessibile, continuando a procedere nell'implementazione anche nei mesi di *lockdown*;

la digitalizzazione dei servizi pubblici ha opportunamente coinvolto anche gli italiani iscritti all'AIRE, attraverso, ad esempio, l'erogazione all'estero della CIE, carta di identità elettronica, prevista dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come pure una serie di altri servizi attraverso il portale dei servizi consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale "Fast IT";

il sottosegretario Benedetto Della Vedova, in risposta all'interrogazione 3-02124 a firma dell'interrogante, svolta nella seduta n. 104 della 3^a Commissione permanente del Senato (9 marzo 2021), ha confermato che l'obbligo di autenticazione digitale per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, entrato in vigore a livello nazionale il 1° marzo 2021, è stato prorogato di due anni per l'accesso dall'estero dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

come si legge anche sul sito del Ministero, dal 1° gennaio 2023, in ottemperanza al "decreto semplificazioni", sarà possibile accedere al portale con le sole credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale). Chi però si è registrato prima di tale data potrà continuare ad utilizzare le credenziali di accesso di cui dispone fino al 31 marzo 2023: la fruizione dei servizi consolari in rete non sarà vincolata all'obbligo di carta di identità elettronica o di SPID. Quindi, il portale per i servizi consolari "Fast IT" rimarrà accessibile tramite la semplice richiesta di credenziali ottenibile attraverso la compilazione del *form on line*;

in particolare la necessità di rilascio e utilizzo dell'identità SPID è stata rinviata a dicembre 2022, mentre l'obbligo della CIE entrerà in vigore a marzo 2023;

gli italiani all'estero hanno quindi due anni di tempo in più per dotarsi del sistema unico di accesso con identità digitale. Allo stesso modo, la pubblica amministrazione ha due anni di tempo per rendere lo SPID facilmente accessibile anche agli iscritti all'AIRE;

attualmente la creazione di un sistema unico di accesso con identità digitale risulta ancora difficoltosa per gli iscritti AIRE, poiché i *provider* richiedono l'indicazione di un indirizzo e un telefono italiano anche se si risiede all'estero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno impiegare questi due anni di tempo in più per rendere facilmente accessibile lo SPID agli iscritti all'AIRE, promuovendo presso i *provider* attualmente disponibili per gli italiani all'estero un *iter* di creazione del profilo più semplice, che non sia vincolato al possesso di un numero di telefono italiano o di un indirizzo fisico;

se non ritengano altresì opportuno prevedere un *provider* pubblico specifico per lo SPID di chi è

iscritto all'anagrafe dei residenti all'estero.

(4-05730)

[AIMI](#), [BARBONI](#), [BERNINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

con decreto ministeriale 27 dicembre 2019, n. 607, recante il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate al trasporto rapido di massa, sono stati definiti, tra l'altro, gli importi indirizzati alla costruzione della linea tranviaria di Bologna ("linea rossa");

il decreto indica che: "nell'allegato avviso è disposto che gli interventi oggetto di richiesta di finanziamento debbano essere inquadrati nei seguenti sottoprogrammi di intervento: rinnovo e miglioramento del parco veicolare; potenziamento e valorizzazione delle linee metropolitane, tranviarie, filoviarie esistenti; realizzazione di linee metropolitane, tranviarie e filoviarie ed estensione/implementazione della rete di trasporto rapido di massa, anche con sistemi ad impianti fissi di tipo innovativo";

indica anche che l'individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento deve essere effettuata tenendo conto prioritariamente di importanti elementi tra i quali: redditività economico-sociale; fattibilità tecnico-economica dell'intervento; sostenibilità finanziaria gestionale ed amministrativa, concessa allo stato di avanzamento del progetto e dell'*iter* procedurale di approvazione; attivabilità del progetto in tempi certi, connessa al grado di maturità e condivisione del progetto;

la pandemia da COVID-19 ha totalmente cambiato gli scenari di riferimento anche per l'utilizzo del trasporto pubblico rispetto al quale le previsioni sull'affluenza segnalano grande incertezza, mettendo a rischio la sostenibilità di nuovi progetti;

il forte impatto del progetto per le caratteristiche urbanistiche, geologiche e storiche di Bologna è stato anche riconosciuto dal comitato dei garanti nel provvedimento di ammissibilità al quesito referendario; il progetto del tram verrebbe a distruggere (per sostituire) un'intera linea, già esistente, di filobus, mezzo che il Ministero nell'avviso equipara alla linea tranviaria;

i tempi di realizzazione per il tram, alla luce di altre esperienze, sono incerti e comunque di anni (a partire da 4, salvo imprevisti), mentre il potenziamento della rete filoviaria potrebbe avvenire in tempi molto più rapidi, a costi inferiori e comunque assicurando lavoro alla comunità;

il processo di partecipazione sul progetto della "linea rossa" del tram ha coinvolto (come indicato dall'amministrazione comunale) solo 4.000 cittadini su circa 380.000 (ossia l'1,05 per cento della popolazione di Bologna),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di riconsiderare la fattibilità del progetto, alla luce dell'evolvere della situazione, segnata purtroppo dalla pandemia e dalla ricaduta della stessa sulle modalità di socializzazione, di organizzazione del lavoro, sulle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria del progetto, la cui compatibilità in senso generale non sembra al momento potersi ragionevolmente ravvisare;

se non ritenga di valutare un approfondimento delle criticità evidenziate eventualmente lasciando spazio alla possibilità di considerazione, per l'equivalenza ammessa dal decreto, dell'ipotesi di un potenziamento della rete di filobus esistente che con il progetto del tram verrebbe invece smantellata.

(4-05731)

[RUOTOLO](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso dei gravissimi fatti di violenza perpetrati ai danni dei detenuti presso la casa circondariale "Francesco Uccella" di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ad opera di numerosi agenti della Polizia penitenziaria;

in particolare, i video diffusi dai *media* si riferiscono a quanto accaduto nel reparto "Nilo" del carcere il pomeriggio del 6 aprile 2020, quando venne organizzata una perquisizione "straordinaria", nel corso della quale quasi 300 agenti della Polizia penitenziaria pestarono per quattro ore, arrivando a commettere vere e proprie torture, altrettanti detenuti del reparto Nilo, fra i quali almeno un disabile;

dopo una denuncia del Garante campano dei detenuti è partita un'inchiesta della magistratura, la quale avrebbe accertato che gli agenti coinvolti sarebbero 283, dei quali 144 sarebbero stati inviati sul posto dal "gruppo di supporto agli interventi", istituito alle dipendenze del provveditore regionale per la Campania, con il compito di coadiuvare i colleghi nel sedare la protesta dei detenuti. Protesta attuata mediante barricamento delle persone dentro il reparto e che peraltro era rientrata già nella tarda serata del giorno prima, attraverso la mediazione di altro personale carcerario. La perquisizione straordinaria e generalizzata avrebbe riguardato 292 detenuti ristretti nel reparto Nilo;

l'inchiesta ha condotto ad un'ordinanza cautelare, in cui quanto accaduto viene definito dal giudice per le indagini preliminari come "un'orribile mattanza". In particolare, l'ordinanza descrive minuziosamente le violenze operate ai danni dei detenuti ed evidenzia come gli agenti di Polizia penitenziaria coinvolti "al fine di recuperare il controllo del carcere ed appagare le presunte aspettative del personale di Polizia Penitenziaria generate dal mancato intervento armato a seguito della protesta, organizzata dai detenuti del Reparto Nilo il giorno 5.4.2020 (...) sottoponevano le persone recluse a misure di rigore non consentite dalla legge, mediante una pluralità di azioni contrarie alla dignità e al pudore, degradanti ed inumane, prolungatesi per circa 4 ore del giorno 6.4.2020 e consistite in percosse, pestaggi, lesioni - attuate con colpi di manganello, calci, schiaffi, pugni e ginocchiate, costrizioni ad inginocchiamento e prostrazione (...), tutte azioni connotate da imposizione di condotte umilianti, quali ad esempio l'obbligo di rasatura di barba e capelli";

dalle intercettazioni raccolte sembrerebbe emergere una meticolosa organizzazione del pestaggio che coinvolgerebbe quindi anche il "gruppo di supporto agli interventi" istituito alle dipendenze del provveditore regionale per la Campania e un quadro complessivamente gravissimo di violenza legittimata dall'autorità: "Allora a posto, domani chiave e piccone in mano" "Li abbattiamo come vitelli" "Ragazzi, è arrivato il messaggio dal Santa Maria, alle 15.30 tutti in Istituto, si chiude il Reparto Nilo per sempre!" "Operazione pulizia al Santa Maria, ho spostato 150 unità per perquisizione straordinaria al reparto dei disordini". Risulta inoltre che ai detenuti sia stato impedito il ricorso alle cure mediche e alle terapie, inibizione illecita diretta ad evitare l'emersione delle violenze subite; fra tutti quelli complessivamente coinvolti, al momento risulterebbero essere stati individuati ed indagati solo 117 agenti, dei quali 52 assoggettati a varie misure cautelari; considerato che:

tali accadimenti sono da ritenersi del tutto inaccettabili in uno Stato di diritto, anche perché compiuti ai danni di persone assoggettate ad una limitazione della libertà personale e quindi in condizione di minorata difesa;

occorre adottare ogni misura necessaria per scongiurare il ripetersi di episodi simili;

le difficoltà ad identificare gli agenti coinvolti sono da imputare principalmente all'inesistenza nel nostro ordinamento di un adeguato sistema identificativo, che consenta agli organi preposti, quali la magistratura, di conoscere le identità del personale impiegato in una determinata operazione e preservare al contempo la loro sicurezza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto descritto e quali iniziative intendano approntare affinché episodi di così inaudita violenza non accadano più nelle strutture penitenziarie dello Stato e sia quindi pienamente garantita la funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione e il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti;

per quale motivo dopo l'accaduto sia stato consentito che le vittime degli abusi e gli agenti interessati dal procedimento restassero detenuti e in servizio presso la stessa struttura detentiva;

se, ciascuno per quanto di propria competenza, non ritengano opportuno introdurre idonee misure atte a rendere identificabile il personale delle forze dell'ordine coinvolto in una determinata operazione;

se il Ministro della giustizia, in relazione al caso, non ritenga opportuno verificare quali e quanti agenti penitenziari siano stati inviati il giorno 6 aprile 2020 presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere; quali siano i compiti attribuiti al "gruppo di supporto agli interventi" istituito alle dipendenze del provveditore regionale; quale fosse la natura dell'incarico ricevuto; se siano da ravvisarsi responsabilità degli organi preposti alla tutela e alla sicurezza dei detenuti.

(4-05732)

BINETTI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in data 12 gennaio 2017 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 2017, n. 65;

da tempo si è resa indispensabile la necessità di modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale (il precedente elenco risaliva all'anno 2002), anche in considerazione dell'incremento delle patologie croniche e degenerative, nonché delle "malattie rare" riconosciute dal SSN;

in assenza di una modifica degli elenchi, di fatto le nuove prestazioni e gli ausili non sono erogabili dalle ASL, le quali, nel frattempo, erogano ancora le prestazioni e gli ausili dettagliati nel precedente nomenclatore tariffario;

l'incremento dell'appropriatezza delle erogazioni e l'approvazione delle stesse è fondamentale per evitare i costi indiretti correlati alla mancata erogazione di ausili appropriati, con ulteriori oneri sulla finanza pubblica;

il decreto 12 gennaio 2017 demanda alle Regioni il compito di fornire le indicazioni per migliorare l'appropriatezza prescrittiva e semplificare ed omogeneizzare i percorsi organizzativi e clinico assistenziali;

alcune Regioni (anche in "piano di rientro") e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno già reso esecutivi da tempo, con propri provvedimenti (*extra* LEA), alcuni dei contenuti di alcuni degli allegati al decreto stesso (in particolare l'allegato 1), al fine di consentire le prescrizioni necessarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta ed al fine di agevolare gli assistiti affetti da condizioni croniche e stabilizzate precedentemente certificate dal medico specialista;

l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza l'urgenza di procedere alla revisione dei percorsi organizzativi in sanità, favorendo l'assistenza territoriale e domiciliare, nonché dotandola al contempo degli strumenti adeguati;

i fondi del "recovery plan" destinati alla sanità ammontano a circa 19,7 miliardi di euro da distribuire in maniera equa per le esigenze dei singoli territori;

il maggior onere per la spesa pubblica, compensato dall'intensificazione dei processi atti a verificare l'appropriatezza prescrittiva, derivanti dall'attuazione integrale del decreto 12 gennaio 2012, oscilla tra i 90 ed i 115 milioni di euro,

si chiede di sapere quando il Ministro in indirizzo intenda emanare i decreti attuativi inerenti all'intera applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (relativamente a tutti gli allegati), in linea, peraltro, con quanto pubblicamente affermato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri che, in questi giorni, sta sollecitando tutti i Ministeri ad approvare i singoli decreti attuativi inerenti alle problematiche di propria competenza.

(4-05733)

BINETTI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

viene richiesto con grande frequenza ai genitori di ragazzi disabili, spesso molto gravi, già vaccinati, che frequentano centri diurni di sottoporre i figli al tampone rinofaringeo, che i ragazzi mal sopportano;

la richiesta viene formulata sulla base di protocolli imposti dalla Regione e da alcune ASL per la loro sicurezza sanitaria, nonché per quella degli operatori;

i genitori, avendo pienamente condiviso e sostenuto le iniziative proposte dai centri diurni dei consorzi socio-assistenziali, per migliorare la situazione dei centri diurni, riconoscono di aver ottenuto, grazie alla loro tenacia e determinazione, alcuni risultati significativi;

desiderano però superare l'obbligatorietà del tampone rinofaringeo, sostituendolo almeno con il tampone salivare per le moltissime difficoltà fisiche e psicologiche dei ragazzi;

considerano discriminatoria ed inutile per i centri diurni la modalità di fare i tamponi per via nasofaringea, perché estremamente faticosa, pericolosa ed insopportabile per i figli con gravi disabilità;

i genitori segnalano: l'immobilismo di alcune ASL di alcuni consorzi, che non hanno finora preso in considerazione un problema che dura da mesi, nonostante le pressanti richieste di tamponi salivari; la crescente insofferenza e la conseguente intolleranza dei ragazzi che non sono stati tenuti in alcuna considerazione, fatto gravissimo perché denuncia grande insensibilità; la condizione specifica dei ragazzi, che hanno il diritto, come persone deboli e fragili, ad ottenere maggiori sostegni ed agevolazioni per vivere la loro vita con dignità e rispetto, ma tutto ciò non ha avuto finora alcun impatto nelle decisioni del consorzio e delle ASL interessate;

anche il riferimento alle disposizioni regionali, che ad oggi imporrebbero ancora il tampone rinofaringeo, è la conferma della grande disattenzione verso la realtà della disabilità;

si ricorda che quasi tutti questi ragazzi sono stati vaccinati;

per queste ragioni e molte altre che si potrebbero ulteriormente illustrare, i genitori hanno deciso di non sottoporre i figli al tampone rinofaringeo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile e conveniente, anche nel rispetto della dignità di questi ragazzi e della loro particolare condizione, sostituire il tampone salivare al tampone naso-faringeo.

(4-05734)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: nel mese di dicembre 2020, la ABB S.p.A. ha comunicato la decisione di chiudere l'attività dello stabilimento di Marostica (Vicenza), sito che produce da molti anni componenti di plastica per l'impiantistica;

la decisione di cessare l'attività, che, secondo le fonti stampa locali, avrebbe apparentemente assunto un carattere del tutto irrevocabile, ha gettato in un profondo stato di preoccupazione tutto il personale direttamente assunto e quello delle ditte fornitrici e dell'indotto;

secondo segnalazioni giunte all'interrogante, la ABB ha manifestato fin da subito un atteggiamento non collaborativo, gettando in un profondo stato di preoccupazione tutto il personale direttamente assunto e quello delle ditte fornitrici e dell'indotto;

considerato che:

l'azienda appare nelle condizioni di garantire la produttività del sito necessaria a creare utili: il livello di fatturati dell'azienda, infatti, ha da sempre consentito il mantenimento degli occupati;

a determinare la richiesta di chiusura dell'attività produttiva sembrerebbe che siano intervenute le decisioni della multinazionale di esternalizzare o delocalizzare la produzione, al fine di incrementare considerevolmente la redditività;

considerato inoltre che:

la perdita di posti di lavoro (quantificata, da quanto si apprende, in 100 unità di personale) costituisce un grave impoverimento per l'intero territorio ed il tessuto sociale, aggravato oltremodo dalla contingenza pandemica e dai conseguenti effetti negativi;

come descritto anche dai quotidiani locali, l'azienda non considera percorribili le numerose proposte di acquisizione ricevute, ed ha comunicato l'intenzione di riprendere l'originale progetto di chiusura, riportando il confronto con le parti sociali alla situazione di 7 mesi fa, ovvero quando venne annunciata la chiusura dello stabilimento;

da quanto riportato dalla stampa, durante i tavoli di mediazione istituzionali l'azienda si sarebbe resa indisponibile a cercare soluzioni condivise per la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale, avendo inoltre deciso di non presentarsi all'ultimo tavolo regionale per la reindustrializzazione del sito di Marostica, che era stato fissato per il 29 giugno 2021,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di contributi nazionali erogati negli anni recenti ad ABB S.p.A. e se, nel caso, siano state fissate condizioni precise per l'utilizzo di tali fondi;

quali iniziative intenda mettere in atto al fine di sollecitare la multinazionale ad adottare un atteggiamento maggiormente collaborativo nel confronto con le parti sociali, e se non ritenga altresì opportuno valutare l'ipotesi di proseguire il tavolo di crisi relativo allo stabilimento di Marostica promuovendo in ogni modo la partecipazione dell'azienda al medesimo, affinché venga salvaguardato

l'impianto produttivo ed i relativi livelli occupazionali.

(4-05735)

[MARILOTTI](#), [FENU](#), [LUNESU](#), [DORIA](#), [RAMPI](#), [CUCCA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'ASUGI (azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina) ha approvato il decreto di nomina del dottor Pierfranco Trincas a direttore del centro di salute mentale 1 di Barcola, a Trieste;

il dottor Pierfranco Trincas, a seguito di una procedura concorsuale, è risultato vincitore in quanto in possesso del profilo professionale maggiormente confacente con le funzioni e competenze necessarie a dirigere il centro di salute mentale triestino. Il dottor Trincas ha una doppia specializzazione in psichiatria a Cagliari e in criminologia e psichiatria forense a Bari. Ha all'attivo una lunga esperienza gestionale. Ha rivestito importanti incarichi tra cui: direttore sanitario dell'azienda policlinico dell'università di Cagliari, direttore della ASL di Sanluri, direttore dell'assessorato per la sanità della Regione Sardegna. Infine è stato direttore del 2° servizio psichiatrico diagnosi e cura (SPDC) dell'ospedale "Santissima Trinità" di Cagliari e dal 2019 responsabile della struttura complessa della stessa città;

considerato che gli ex direttori dei dipartimenti di salute mentale del Friuli-Venezia Giulia hanno denunciato in una lettera aperta la penalizzazione nelle procedure di reclutamento dei professionisti di scuola basagliana; il concorso pubblico indetto per individuare il responsabile del centro triestino, secondo la loro ricostruzione, avrebbe condotto a prediligere un soggetto estraneo alla pluriennale esperienza territoriale regionale. Tale grave accusa, che ha aperto numerose polemiche e ha trovato spazio sulla stampa, ha portato gli ex direttori a criticare l'esito del procedimento selettivo, arrivando a contestare la legittimità di quel concorso pubblico, prefigurando, a seguito di quella selezione, il rischio di un depotenziamento del modello triestino. A queste critiche si aggiunge quanto sottoscritto da 102 persone, tra familiari e utenti del centro di salute mentale 1 di Trieste, che hanno richiesto al dottor Trincas di rinunciare all'incarico. Certamente la psichiatria triestina e più in generale quella del Friuli-Venezia Giulia hanno subito negli ultimi due anni pesanti tagli e ridimensionamenti da parte dell'amministrazione regionale, e tali scelte possono aver dato erroneamente l'impressione che tale nomina sia funzionale a questo disegno di smantellamento di terapie e percorsi antimanicomiali. Nell'ambito di questa vicenda è stata coinvolta la sanità sarda, segnatamente i servizi psichiatrici, con accuse e valutazioni in gran parte ingenerose e immotivate, proprio per questo sono intervenuti psichiatri e il presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Cagliari per ristabilire la verità sulla gestione della psichiatria sarda e sull'operato del dottor Trincas, ribadendo in una nota che: "competenza, titoli, esperienza sul campo, capacità di coordinamento di uno *staff* articolato e multidisciplinare: queste le qualità da ricercare attraverso i concorsi come quello vinto da Pierfranco Trincas";

preso atto che il concorso ha valutato esperienze e competenze e sulla base di esse e di un colloquio è stata redatta una graduatoria di merito. Una selezione concorsuale pubblica deve infatti verificare competenze tecniche e non può basarsi su discrezionalità ideologiche. Appaiono quindi del tutto strumentali le accuse di chi sostiene che sarebbe stato usato il concorso come strumento di *spoils system*, privilegiando candidati sconosciuti e lontani dall'orientamento valoriale territoriale. Inoltre la provenienza di candidati da "fuori regione" non può essere considerata un *vulnus* della procedura concorsuale, né è concepibile che possano essere attuate selezioni che escludano a priori candidati provenienti da altre regioni italiane. Se ciò avvenisse, rappresenterebbe un evidente caso di discriminazione. Al dottor Trincas non si può imputare, ancor prima di aver preso servizio ed interagito con le specificità del territorio, alcuna volontà di affossare questa importante tradizione di psichiatria antimanicomiale;

è nell'interesse del servizio sanitario garantire la libera circolazione di professionalità e competenze, affinché sia erogato il miglior servizio possibile a tutela della salute dei cittadini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare quanto accaduto ed assumere gli eventuali provvedimenti di propria competenza, affinché il nuovo direttore del centro di salute mentale 1 di Barcola a Trieste sia messo nelle condizioni di esercitare a pieno le proprie funzioni.

(4-05736)

[DE VECCHIS](#), [IWOBI](#), [CASOLATI](#), [PIANASSO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da organi di stampa, una ragazza di 23 anni, nata a Vimercate da genitori marocchini, con doppio passaporto italo-marocchino, è stata arrestata in Marocco, condannata a 3 anni e mezzo per "vilipendio alla religione", aggravata dalla "diffusione via social media";

nel 2019 la ragazza aveva postato su "Facebook" un'immagine satirica che faceva riferimento a un versetto coranico;

tale immagine è stata, secondo quanto si apprende da organi di stampa, intercettata e denunciata da un'associazione religiosa;

per tali ragioni la ragazza, tornata in Marocco per ritrovare la sua famiglia di origine, in occasione della festa del "Sacrificio" del 21 luglio, è stata arrestata a Rabat il 20 giugno e condannata il 28, e si trova attualmente detenuta nel carcere dell'Oudaya, a qualche chilometro da Marrakech,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa confermare quanto scritto in premessa, e quali iniziative intenda intraprendere, anche tramite l'aiuto della rete consolare, al fine di tutelare la sicurezza della ragazza.

(4-05737)

[CALANDRINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

all'esito di un mancato accordo in sede di esame congiunto con le organizzazioni sindacali e in diffinitiva a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la società Pam Panorama S.p.A. ha attivato una procedura di cassa integrazione guadagni in deroga nel Lazio con causale emergenza COVID-19 nazionale per gli ipermercati di Roma Ostia, Tiburtina e Granai, e Cassino, Alatri (Frosinone), Latina e Formia;

tale procedura sarebbe stata attivata con il solo coinvolgimento delle articolazioni sindacali territoriali e, stante il ricorso della cassa integrazione in deroga su tre diverse regioni (Lazio, Emilia-Romagna, Toscana), senza alcuna informativa e diretto coinvolgimento delle strutture nazionali di categoria per l'esperimento dell'esame congiunto;

a parere dell'interrogante si rilevano profili di potenziale illegittimità normativa circa i criteri e le modalità alla base del ricorso all'ammortizzatore sociale e in particolare in merito alle motivazioni adottate dalla società relativamente alla necessità di ricorrere allo strumento con causale COVID-19, non essendo ad avviso dell'interrogante strettamente riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, ma piuttosto all'esigenza, come peraltro risulterebbe evidenziato nella stessa comunicazione di apertura della procedura, di far fronte all'abbattimento dei costi derivante da esuberi strutturali;

criticità emergono altresì in merito alle modalità di applicazione, già in atto, dell'ammortizzatore, senza alcuna previsione di rotazione ed equa ripartizione tra i lavoratori. Da segnalare, difatti, che rimangono completamente escluse dalla riduzione oraria le figure professionali del personale amministrativo e dei capi reparto;

pur troppo la temuta svolta della crisi di Pam Panorama si è raggiunta allorché la direzione del personale ha comunicato la cessazione dell'attività del supermercato nel centro commerciale di Latina Fiori. Tale intendimento apre lo scenario di una crisi molto grave con l'attivazione di una procedura che vedrà difficili tavoli e scontri annunciati tra le parti: il *management* Pam Panorama in contrapposizione ai lavoratori e sindacati il cui destino è una cassa integrazione con la prospettiva di una crisi sociale durissima;

la chiusura disposta sarebbe stata, peraltro, anche anticipata: Panorama, infatti, avrebbe dovuto chiudere il 30 settembre 2021 mentre il 31 luglio, due mesi prima, di fatto, il supermercato non sarà più al servizio della clientela. Le altre attività del centro commerciale rischiano così, a loro volta, di essere messe in ginocchio da tale scelta;

tanti sono gli addetti del centro commerciale che per anni hanno lavorato con capacità e professionalità, anche alla luce dell'estrema fungibilità delle mansioni e al quotidiano impiego dei lavoratori da parte della società in attività polivalenti, per un marchio che oggi lascia un territorio,

capoluogo della provincia di Latina, nonché seconda città del Lazio, dove non risulta esservi crisi nel settore della distribuzione alimentare,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di garantire la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro e l'adempimento della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali;

se ritengano inoltre di attivare azioni di verifica e controllo sulla liceità delle misure e dei provvedimenti adottati;

se non ritengano di dover intervenire ponendo in essere ogni utile iniziativa al fine di scongiurare gli interventi di messa in cassa integrazione dei lavoratori e di cessazione della suddetta attività.

(4-05738)

[MALLEGN](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.* - Premesso che:

come già esposto in una precedente interrogazione, ormai è del tutto evidente che la situazione dei rapporti tra gli Emirati arabi e l'Italia è la peggiore degli ultimi 40 anni;

oltre alle vicende già esposte dall'interrogante nel precedente atto di sindacato ispettivo, in data 4 luglio 2021 è apparso un articolo sul "Quotidiano Nazionale", a pagina 8, che dava la notizia di un arresto di un cittadino italiano a Dubai;

il cittadino in questione, Andrea Giovanni Costantino, risulta in stato di arresto dal 31 marzo 2021 e al momento, visto quanto dichiarato dal suo legale, senza che le autorità locali abbiano indicato un reale motivo;

inoltre, pare che la risoluzione approvata in Parlamento nel dicembre 2020, e divenuta effettiva lo scorso gennaio, circa la necessità di bloccare la vendita di armamenti ai Paesi arabi tra cui gli Emirati, poiché sarebbero serviti alla coalizione a guida saudita per bombardare i ribelli Houthi in Yemen, uccidendo anche numerosi civili, sia uno dei motivi che avrebbe ulteriormente inasprito gli animi;

ritenendo ormai chiaro che la gestione dei rapporti diplomatici tra i due Paesi sia molto difficile e riconoscendo purtroppo le responsabilità di parte dell'apparato diplomatico italiano di stabilire relazioni rispettose e costruttive tra i due Paesi, è parere dell'interrogante che sia ormai necessario fermare immediatamente questo declino diplomatico che sta già danneggiando le migliaia di imprese italiane operanti nell'area del golfo Persico,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti ed eventualmente quali siano le azioni messe in campo;

se esista la consapevolezza nel Governo italiano della grave situazione diplomatica tra Italia e il Consiglio per la cooperazione nel golfo.

(4-05739)

[BARBON](#) - *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono state approvate le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico;

in merito ai servizi di trasporto passeggeri su gomma di media e lunga percorrenza a mercato, si ribadisce la necessità del distanziamento interpersonale di un metro fra gli utenti, insieme ad altre misure come l'obbligatorietà dell'uso della mascherina e la misurazione della temperatura dei passeggeri;

le misure previste, paragonabili a quelle in uso sui treni di media e lunga percorrenza, vengono confermate fino al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ma non si applicano ai trasporti aerei, né più ai trasporti ferroviari e su gomma di competenza regionale. A tal proposito alcune Regioni, con l'allentamento delle restrizioni, hanno già deliberato l'aumento della capienza massima dal 50 all'80 per cento su treni, autobus e mezzi pubblici regionali;

l'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, a seguito dell'evoluzione positiva della situazione

epidemiologica e della bassa percentuale di contagi riscontrati sugli autobus, sollecita la necessità di un intervento urgente per l'innalzamento in piena sicurezza dei coefficienti di riempimento dei mezzi, attualmente dimezzati al 50 per cento, oltre all'estensione ai soggetti con certificazione verde COVID-19 delle deroghe per conviventi e soggetti con rapporti stabili;

le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria hanno prodotto un impatto negativo sui servizi di trasporto commerciale con autobus, infatti da marzo 2020 ad aprile 2021 il settore ha subito una riduzione di fatturato di circa il 75 per cento rispetto al 2019 per complessivi 2,6 miliardi di euro, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso azioni volte a valutare la possibilità di innalzare, in piena sicurezza dei passeggeri, il coefficiente di riempimento degli autobus a media e lunga percorrenza, non solo per salvaguardare e rilanciare un settore che impiegava, prima della pandemia, circa 35.000 addetti per 29.000 autobus e che muove più di 14 milioni di cittadini all'anno, garantendo il diritto alla mobilità anche nelle aree più svantaggiate del nostro Paese.

(4-05740)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il movimento "Genova Antifascista" ha diffuso ed affisso in città, in occasione del corteo rievocativo del 30 giugno 1960, moltissimi volantini con volti e nomi di esponenti della destra genovese, di assessori e consiglieri comunali e regionali oltre che dello stesso sindaco di Genova Marco Bucci;

i volantini appaiono chiaramente come un atto intimidatorio e minaccioso,

si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti dei promotori e diffusori di tali volantini.

(4-05741)

[GRASSI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

i primi lavori di scavo nell'attuale sito archeologico di Mirabella Eclano (Avellino) sono stati condotti a partire dalla prima metà del '900; in quegli anni, gli esperti portarono alla luce i resti delle terme, del *macellum* e anche delle prime, originarie, abitazioni in cui vivevano gli Irpini. Tra il 1970 e il 1980, ulteriori lavori di scavi hanno portato alla luce importanti reperti, tra i vari, l'esistenza di un'antica *domus* romana che gli abitanti della fortificazione, probabilmente, utilizzavano come magazzino. All'interno di questa, infatti, sono stati ritrovati vari e recipienti in terracotta che dovevano servire alla conservazione delle scorte alimentari. Sempre nei lavori degli anni '80, sono stati scavati resti di una basilica paleocristiana, le cui origini risalgono ai tempi di Giustiniano;

ultimi recentissimi scavi hanno riportato alla luce un importante tracciato della via Appia in corso di valutazione ai fini del riconoscimento UNESCO. Questo costituirà un sito molto importante per l'indotto turistico-culturale ed economico di tutto il territorio;

attualmente il parco archeologico versa in una condizione di grave incuria e, malgrado ripetute sollecitazioni giunte da più parti, nulla è cambiato: i responsabili *pro tempore* del sito archeologico di Aeclanum e della Soprintendenza di Avellino-Salerno, cui spetta la tutela dei siti archeologici irpini, non hanno avanzato alcuna proposta operativa;

dopo mesi di disattenzione, mesi che al contrario sarebbero potuti servire a mettere in campo le azioni necessarie finalizzate al risanamento e alla riapertura del sito, malgrado l'appello per il ripristino immediato della fruibilità del sito invaso dalle erbacce e per questo a forte rischio incendi, la Soprintendenza non ha ancora fornito nessuna risposta,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito a quanto esposto;

quali iniziative intenda mettere in pratica, con la massima urgenza, per porre fine allo stato di forte degrado degli scavi di Aeclanum, affinché si possa, quanto prima, ripristinare la fruizione pubblica dell'importante sito archeologico irpino.

(4-05742)

[PILLON](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

lunedì 26 aprile 2021 i rappresentanti dello Jugendamt (agenzia federale tedesca per l'infanzia) si sono presentati all'abitazione dei signori Petru e Camelia Furdui, una coppia di cittadini rumeni che

risiedono a Walsrode (Hannover) in Germania con i loro 7 figli, di età compresa tra gli uno e i 15 anni; hanno portato via con la forza i figli della coppia che si trovavano in casa e hanno prelevato gli altri figli che erano a scuola, senza aver dato alcun preavviso e senza aver fornito una motivazione scritta per un intervento di questa portata;
invero, dopo 15 giorni i genitori non erano ancora a conoscenza della motivazione della condotta tenuta dallo Jugendamt, che in seguito avrebbe fornito dichiarazioni contraddittorie;
ancora dopo 30 giorni i genitori avevano potuto vedere i figli tutti insieme solo due volte e comunque in assenza del figlio più grande;
inoltre, i 7 figli sono stati divisi tra loro e collocati in tre luoghi diversi, in evidente violazione delle norme internazionali in materia (linee guida sull'accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia d'origine, ONU 2009);
la vicenda non ha mancato di suscitare polemiche e reazioni anche da parte di esponenti della confessione religiosa di appartenenza della famiglia (il culto pentecostale rumeno) che temono che la reale motivazione dell'allontanamento dei figli possa essere proprio l'adesione a una chiesa neoprottestante, che sostiene un modello di famiglia conservatrice, che può contrastare con i modelli liberali promossi dalla società, mancando di fatto altri presupposti, visto che la famiglia Furdui risulta conosciuta come un esempio di educazione, come testimoniato da vicini, pediatri e insegnanti;
considerato che anche la comunità evangelica rumena presente in Italia ha preso a cuore la questione, sollecitando l'Ambasciatore tedesco in Italia e prospettando anche la possibilità di pubbliche manifestazioni di protesta davanti all'ambasciata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere informazioni riguardo ad una vicenda che merita di essere chiarita nel metodo e nel merito e, nel caso, farsi latore delle istanze della comunità evangelica rumena in Italia, indignata e preoccupata dalla situazione.

(4-05743)

[CANDIANI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in conseguenza della pandemia da COVID-19 sono aumentate le carenze degli organici del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a causa dei forti rallentamenti legati alle assunzioni ed alla formazione del personale da immettere in servizio;
il ritardo nell'inserimento di nuove forze nell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, se non risolto, è destinato a sovrapporsi al massiccio pensionamento del personale nel quadriennio 2019-2022 (circa 700 unità di personale operativo nel 2021 ed oltre le 1.000 unità per il 2022);
l'unica graduatoria di merito ad oggi valida è quella del concorso pubblico per "250" vigili del fuoco, che sarà in prima scadenza (3 anni) nel mese di novembre 2021;
il *turnover* del 2020 (numero pensionamenti al 31 dicembre 2020), ad oggi, non risulta ancora quantificato con apposito decreto,
si chiede di sapere:

a quanto ammonti il numero dei vigili del fuoco congedati e prossimi al congedo per raggiunto limite dell'età pensionabile negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, e quante unità siano state immesse in servizio nei medesimi anni in sostituzione (*turnover*);

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della difficile situazione;

quante siano state le assunzioni straordinarie autorizzate a partire dall'anno 2018, e quante ne siano effettivamente state fatte;

se intenda tempestivamente dare corso, e con quale scaglionamento, alle assunzioni straordinarie già autorizzate;

se e quando intenda definire e decretare i numeri relativi al *turnover* del 2020;

se e quando intenda predisporre gli strumenti normativi necessari alla proroga del termine di validità della graduatoria del concorso pubblico per 250 vigili del fuoco (decreto ministeriale n. 676/2016).

(4-05744)

[MARIN](#), [FREGOLENT](#), [CANTU'](#), [DORIA](#), [LUNESU](#), [PITTONI](#), [FAGGI](#), [RUFA](#), [PILLON](#), [FERRERO](#), [RICCARDI](#), [VALLARDI](#), [PIANASSO](#), [SAPONARA](#), [PIZZOL](#), [CANDURA](#), [ZULIANI](#), [ALESSANDRINI](#), [PISANI Pietro](#), [SBRANA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

negli ultimi mesi si sono susseguiti numerosi tragici fatti di cronaca: a Trevignano romano (Roma) dove un giovane con problemi di tossicodipendenza ha ucciso la madre e la vicina, e successivamente ha investito un gruppo di ciclisti; a Pieve di Soligo (Treviso), dove un uomo che soffriva di gravi problemi psichici ha ucciso una donna, presentandosi poi alla caserma di carabinieri con le mani coperte di sangue e uno zainetto con all'interno il coltello da cucina, spiegando che si era mosso con l'intenzione di uccidere qualcuno; a Bolzano, dove un giovane ha ucciso entrambi i genitori, riportando di soffrire di un disturbo del sonno; o, ancora, il caso di Ardea (Roma), dove un uomo, già noto per i suoi problemi psichiatrici, ha ucciso due bambini e un anziano preso da uno scatto d'ira e, da ultimo, ma non certo ultimo, il caso del ragazzo di 16 anni di Monteveglio (Bologna) che ha assassinato l'amica coetanea dichiarando di aver sentito dei demoni che lo hanno spinto alla violenza; questi fatti hanno fatto riemergere il problema, mai sopito, in ordine all'assenza di strutture adeguate preposte alla cura e al supporto di quanti soffrono di problemi psichici e delle loro famiglie;

caposaldo della legislazione nazionale in tema di salute mentale è la legge 13 maggio 1978, n. 180, nota anche come "legge Basaglia", dal nome del suo promotore, lo psichiatra Franco Basaglia, che ha disposto la chiusura degli ospedali psichiatrici, predisponendo un sistema di assistenza psichiatrica reticolare su base territoriale;

l'attribuzione della competenza legislativa in materia di salute mentale alle Regioni, inclusi i compiti di programmazione e definizione delle priorità sanitarie, ha comportato varie disomogeneità. Le diverse scelte attuate e le loro ricadute hanno finito per determinare un aumento delle disuguaglianze *intra* e *inter-regionali* e un'elevata disomogeneità nelle risposte, con conseguente violazione del principio di equità e di uguaglianza, facendo così emergere l'incapacità del comparto pubblico di salute mentale a soddisfare la domanda di coloro che sono affetti da disturbi e che non hanno le possibilità economiche di rivolgersi a strutture private e in generale la mancanza di un'adeguata assistenza alle famiglie;

sono diverse le associazioni dei familiari e delle persone che vivono l'esperienza del disturbo mentale che denunciano l'inadeguatezza della rete dei servizi di salute mentale, richiedendo una maggiore attenzione e risposte concrete, in ordine alle conseguenze legate alla convivenza con persone affette da disturbi, in special modo in riferimento all'incolumità personale in caso di un disturbo di personalità grave del malato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti in ordine alle modalità di gestione dei malati mentali ed assumere iniziative urgenti per implementare i servizi territoriali, al fine di garantire strutture adeguate per i malati che hanno bisogno di trattamenti a lungo termine, in un'ottica di diritto alla cura e protezione del malato, di sostegno alle famiglie, nonché di prevenzione dei reati.

(4-05745)

[MARIN](#), [PITTONI](#), [FAGGI](#), [RUFÀ](#), [PILLON](#), [FREGOLENT](#), [FERRERO](#), [RICCARDI](#), [VALLARDI](#), [PIANASSO](#), [SAPONARA](#), [PIZZOL](#), [CANTU'](#), [DORIA](#), [CANDURA](#), [ZULIANI](#), [ALESSANDRINI](#), [PISANI Pietro](#), [SBRANA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

l'azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina ha indetto una procedura concorsuale per l'assegnazione dell'incarico di direttore generale del centro di salute mentale 1 di Trieste;

alla procedura concorsuale partecipavano 8 professionisti. All'esito della valutazione dei titoli e del colloquio risultava vincitore il dottor Pierfrancesco Trincas, e veniva successivamente emanato il decreto di nomina del dottor Trincas a direttore del centro;

egli ha una doppia specializzazione in psichiatria a Cagliari e in criminologia e psichiatria forense a Bari. Presenta una valida esperienza gestionale, avendo rivestito importanti incarichi: direttore sanitario dell'azienda policlinico dell'università di Cagliari, direttore della ASL di Sanluri, direttore dell'assessorato per la sanità della Regione Sardegna. Infine è stato direttore del 2° servizio psichiatrico diagnosi e cura (SPDC) dell'ospedale "Santissima Trinità" di Cagliari e dal 2019 responsabile della struttura complessa della stessa città;

la nomina del dottor Trincas è stata oggetto di varie critiche, sia da parte della stampa, che del mondo medico, invero, gli ex direttori dei dipartimenti di salute mentale del Friuli-Venezia Giulia hanno

denunciato, in una lettera aperta, le modalità in cui è stata condotta la procedura concorsuale;
Trincas è finito nel mirino degli ex direttori dei dipartimenti regionali di salute mentale per due motivi: non essere vicino alla scuola basagliana, che nel Friuli-Venezia Giulia è un'istituzione, e per provenire da fuori regione. Invero, si è dato per assunto che i concorrenti del dottor Trincas siano più titolati a dirigere il centro di salute mentale di Barcola solo per essersi formati in quel territorio e in quella scuola;

considerato che:

vi è copiosa giurisprudenza amministrativa che ha ribadito il principio secondo cui le commissioni esaminatrici in concorsi pubblici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, hanno un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere;

nel caso di specie non si rilevano violazioni delle regole procedurali, in quanto la commissione ha correttamente proceduto alla valutazione dei titoli e ad un successivo colloquio, sulla cui base è stata redatta una graduatoria di merito che ha visto il dottor Trincas come legittimo vincitore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale vicenda e se non ritenga doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti, ed assumere iniziative volte a permettere al nuovo direttore del centro di salute mentale 1 di Trieste di svolgere le proprie funzioni.

(4-05746)

[L'ABBATE](#), [TRENTACOSTE](#), [DI GIROLAMO](#), [PRESUTTO](#), [PIRRO](#), [VANIN](#), [D'ANGELO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica*. - Premesso che, secondo quanto riportato da autorevoli emittenti locali, associazioni ambientaliste e cittadini si apprende che una quercia antichissima, esattamente un "fragno" di circa mille anni fa, uno degli ultimi esemplari rimasti, potrebbe essere distrutta per l'avanzare della coltivazione di uva da tavola nel territorio di Monteferraro e Montecarretto fra Conversano e Turi (Bari). Il cosiddetto Alberone, alto 10 metri, faceva parte di un bosco di cui oggi sono rimasti solo sei ettari nelle colline tra Turi e Conversano;

considerato che:

nella zona, vi è una collina che è stata spianata, eliminando i terrazzamenti per fare spazio a una coltivazione di uva da tavola, e il fragno e il bosco circostante sono destinati a scomparire per fare spazio alla monocoltura. Il tipo di coltivazione purtroppo richiede particolari trattamenti, il più vistoso è l'utilizzo di plastica, e l'impatto visivo è devastante; i muretti a secco sono eliminati, i tratturi scompaiono e il paesaggio che vede le colline del sud est barese avanzare verso il mare risulta deturpato. Continuando in questa direzione si rischia l'ennesimo capitolo di una vicenda che sta mortificando un'area tra le più incontaminate e suggestive del territorio pugliese;

recentemente a Conversano sono stati espianati 280 alberi di ulivo per consentire la realizzazione di un impianto per la coltivazione intensiva sempre di uva da tavola. Si tratta dell'avvio di un progetto che dovrebbe presto portare alla realizzazione di altri 8 ettari dei "tendoni", a discapito di altri alberi da frutto tipici della zona: ciliegi, mandorli e noci;

l'eradicazione dei 280 alberi di ulivo è avvenuta in contrada Montecarretto-Monte Adamo, una zona di particolare pregio dal punto di vista paesaggistico. Nel giro di poche settimane si stanno concentrando diverse attività rivolte all'alterazione del paesaggio (abbattimento di piante di ulivo e di muretti a secco con sbancamento del terreno) in favore della creazione di impianti di produzione intensiva che si stanno progressivamente impossessando della parte collinare e di maggiore pregio del paesaggio rurale di Conversano-Turi;

inoltre, in contrada Monteferraro decine di ettari di macchia mediterranea e un'intera collina sono stati sbancati per far spazio alla coltivazione di uva da tavola, ed è rimasto un piccolo bosco all'interno del quale c'è la quercia secolare che le associazioni ambientaliste stanno cercando di salvare;

considerato altresì che:

la coltivazione di uva da tavola necessita di fitofarmaci in misura 6 volte superiore alla coltivazione del ciliegio (coltura tipica conversanese) e consuma un'enorme quantità di acqua che viene prelevata

dalle falde acquifere del territorio, sempre più impoverite dal continuo emungimento degli impianti; allo stato attuale il 26 per cento della superficie agricola conversanese è già stata sottratta ai ciliegieti e uliveti e alle altre colture tipiche mediterranee per far spazio a monoculture prettamente di uva da tavola;

creare un vigneto significa distruggere strutture esistenti, sia naturali che storico-antropiche, inserire nel suolo ampi strati di terra proveniente da ecosistemi completamente diversi da quelli collinari e utilizzare concimi e pesticidi in grandi quantità;

la coltivazione di uva da tavola non è adatta alle peculiarità del territorio ed è attuata in maniera troppo intensa, il che contribuisce a creare disagi e disequilibri ambientali, a volte disastrosi e senza ritorno. In scala globale si può citare al proposito la perdita di ampi terreni coltivabili a causa dell'erosione, l'eutrofizzazione delle acque nei corpi recettori dovuta ad un eccesso di concimazione e la perdita di specie della fauna e della flora (diminuzione della biodiversità);

la nuova direttiva recentemente emanata dal Ministero della transizione ecologica mira a proteggere e ripristinare la biodiversità, assicurando il mantenimento di servizi ecosistemici, e diventa fondamentale per la stessa sopravvivenza dell'umanità tutelare gli insetti impollinatori, dalla cui presenza (e salute) dipende oltre il 70 per cento della produzione agricola destinata all'alimentazione umana;

la pressione che l'uomo sta esercitando sui territori naturali aumenta di continuo e impedisce loro di "funzionare" al meglio, con il forte rischio di perdita di biodiversità e di compromettere alcuni servizi ecosistemici. Non a caso la strategia europea "Farm to fork" indica che entro il 2030 il 10 per cento dei campi coltivati deve essere dedicato a zone di conservazione della biodiversità quali boschi, aree umide, siepi alberate, e la Puglia non può ignorare gli obiettivi europei;

rilevato inoltre che:

la legge n. 10 del 2013, oltre a dettare regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, ha potenziato, con il suo art. 7 dedicato alla tutela degli alberi monumentali e con il relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014, il preesistente quadro legislativo in materia, caratterizzato per lo più da una serie di norme regionali promulgate a partire dal 1977 e dal disposto del decreto legislativo n. 63/2008, di modifica del decreto legislativo n. 42 del 2004, il quale include tra i beni paesaggistici, oltre alle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, anche gli "alberi monumentali", garantendo loro, quindi, specifica tutela di tipo paesaggistico;

la suddetta legge, oltre a fornire una definizione dell'albero monumentale, che ogni Regione ha l'obbligo di recepire a livello legislativo, stabilisce che: ogni Comune provveda ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di propria competenza, trasmettendone i risultati alle Regioni; le Regioni, dopo opportuna istruttoria delle proposte comunali, redigano un elenco regionale da trasmettere al Corpo forestale dello Stato in modo tale da realizzare un elenco nazionale degli alberi monumentali; il Corpo forestale dello Stato gestisca, aggiorni e pubblicizzi sul proprio sito *internet* tale elenco; in caso di inadempienza o di inerzia persistente delle Regioni, si attivino poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge ne vieta l'abbattimento e le modifiche dei relativi apparati, riservando la possibilità di effettuare interventi di tale tipo solo a casi motivati e improcrastinabili, a fronte di autorizzazione comunale e previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato (oggi sostituito per la particolare competenza dalla Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che sia stata data attuazione in maniera adeguata all'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, in particolare relativamente all'attivazione dell'*iter* burocratico per l'inserimento dell'antica quercia "fragno" nell'elenco degli alberi monumentali della Puglia;

se intendano intervenire, nelle sedi di competenza, per contenere l'espianto di alberi evitando lo stravolgimento agricolo-paesaggistico dell'intero territorio della provincia a sud-est di Bari, in particolare della zona compresa tra Conversano e Turi.

(4-05747)

[ORTIS](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [LEONE](#), [VANIN](#), [COLTORTI](#), [BOTTO](#) - *Al Ministro degli affari*

esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

secondo quanto reso noto dal Ministero della giustizia di Rabat, e ripreso poi dagli organi di stampa italiani, il 28 giugno una connazionale sarebbe stata condannata a tre anni e mezzo di carcere, oltre che a una multa di 50.000 dirham, pari a 4.700 euro, per "vilipendio alla religione", aggravata dalla "diffusione via social media"; ossia, quasi il massimo previsto in Marocco per questo reato (5 anni);

nel 2019 la ventitreenne, nata a Vimercate (Monza e Brianza) da genitori marocchini, e studentessa a Marsiglia, aveva descritto, attraverso un *post* su "Facebook", «il versetto coranico 'Kautar', quello in cui si obbligano i musulmani al sacrificio, come 'versetto del whiskey'» (si legga "'Ha offeso l'Islam con una vignetta': 23enne italo-marocchina arrestata a Rabat e condannata a tre anni", su "il Fatto Quotidiano" il 1° luglio 2021). Il *post*, dopo aver ricevuto molti commenti ingiuriosi, era stato immediatamente cancellato. Eppure, la giovane non aveva evitato la denuncia di "un'associazione a carattere religioso";

lo scorso 20 giugno 2021, a due anni dal fatto, la ragazza è partita da Marsiglia alla volta del Marocco "per passare le vacanze con una parte della famiglia di origine in occasione del 21 luglio, quando si festeggia il Sacrificio, una delle massime ricorrenze dell'Islam"; appena atterrata, è stata immediatamente arrestata e trasferita "nel carcere dell'Oudaya a qualche chilometro da Marrakech", la città dove in questi due anni è stato formalizzato il *dossier* dell'accusa. Il 28 giugno, quindi, la condanna;

considerato che fonti di stampa dicono che l'ambasciata italiana in Marocco starebbe seguendo da vicino il caso, e che sarebbe stata avanzata la richiesta per una visita consolare nel penitenziario, si chiede di sapere quali iniziative si stia mettendo in atto per tutelare la nostra concittadina.

(4-05748)

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e dell'interno.* - Premesso che:

la Regione Campania in data 12 maggio 2016, prima della proposta di aggiornamento del piano regionale dei rifiuti urbani, pubblicava un avviso destinato ai singoli Comuni, escludendo gli ambiti territoriali ottimali (ATO), per la localizzazione di impianti industriali di trattamento della frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU) di tipo aerobico o integrati del tipo "anaerobici-aerobici", per la produzione di energia, pari a un trattamento di 30.000 tonnellate annue;

in data 13 settembre 2016, in provincia di Avellino, i soli Comuni che rispondevano alla manifestazione d'interesse erano: a) Montella, che si candidava alla localizzazione d'impianti sul proprio territorio in un'area "ASI" riconosciuta come compatibile giacché parte del piano regionale territoriale; b) Conza della Campania (che successivamente ritirerà la propria disponibilità); c) Chianche;

quest'ultimo Comune indicava nella proposta di candidatura un'area, localizzata in un PIP urbanisticamente scaduto da oltre 30 anni, mai realizzato e per giunta oggetto di un successivo sequestro da parte delle autorità giudiziarie per motivi ambientali; l'area risulta parte integrante dell'areale di pregio del vino a DOCG del "Greco di Tufo", unica economia territoriale esistente e intorno alla quale si sta delineando un importante sviluppo del settore vitivinicolo e della filiera enoturistica, posta in buona parte entro i limiti di rispetto del contiguo bacino del fiume Sabato, geomorfologicamente tanto preziosa quanto delicata in quanto continuamente interessata da eventi franosi e alluvionali;

considerato che:

il sindaco di Chianche, architetto Carlo Grillo, nonostante le oggettive implicazioni della realizzazione di un impianto industriale sull'ambiente, con evidenti ricadute territoriali sovracomunali, attuava proprie scelte attraverso l'adozione di atti monocratici senza coinvolgere il Consiglio comunale, tantomeno i Comuni limitrofi attraverso una conferenza dei servizi, la popolazione locale e gli operatori della filiera enologica fortemente presenti nell'areale, anche in forme organizzate associative territoriali e consortili provinciali, relegandola alla stregua di un'ordinaria opera pubblica municipale; in data 27 novembre 2017 la struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti della filiera "RSB" della Regione emetteva il decreto dirigenziale n. 42 concedendo al Comune di Chianche un

finanziamento per la realizzazione dell'impianto, in termini di anticipazione e di provvisorietà, predisponendo l'erogazione di 899.059,12 euro, imputandoli sul relativo capitolo di bilancio, riguardante i fondi strutturali europei di "FSC 2014-2020";

la legge regionale n. 14 del 2016 all'art. 34 prevede che siano i piani d'ambito elaborati dagli ATO ad adottare i relativi programmi d'investimento per gli adeguamenti e gli ammodernamenti degli impianti esistenti e per quelli di nuova costruzione attribuendo, quindi, loro l'individuazione dei siti idonei nei quali realizzarli nel proprio territorio di competenza;

a tal fine l'ATO rifiuti Avellino pubblicava una manifestazione d'interesse che si concludeva con la disponibilità, avanzata dagli stessi Comuni, all'insediamento di un biodigestore di tipo anaerobico sul proprio territorio da parte dei Comuni irpini di Chianche, Domicella, Montella e Savignano Irpino; tenuto conto che:

nel frattempo si è costituito un ampio movimento di opinione territoriale che vede uniti Comuni, associazioni, movimenti e imprenditori di settore, che ritiene fortemente dannosa per la sostenibilità economica e ambientale della zona la costruzione di simili impianti, in un'area di pregio agricolo che non presenta alcuna caratteristica di garanzia e tutela prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia di insediamenti industriali della filiera dei rifiuti e che è stata attuata in disprezzo di ogni buona norma di rispetto di democrazia dei territori e delle popolazioni locali;

con deliberazione del consiglio d'ambito n. 1 del 20 gennaio 2020 si è proceduto alla nomina di una commissione esterna di esperti coadiuvati dal direttore generale dell'ente d'ambito, ingegner Annarosa Barbati, per valutare le peculiarità e le compatibilità dei quattro siti disponibili;

l'esito della commissione tecnica è avvenuto a seguito della valutazione di elementi che riguardano le presunte compatibilità impiantistiche con le aree proposte, senza un'analisi comparativa con l'ambito urbanistico territoriale, con le questioni legate alla logistica, alle implicazioni socio-economiche e alla sostenibilità ambientale, pervenendo in conclusione alla stesura di una classificazione delle diverse alternative valide che vede inspiegabilmente il seguente posizionamento: Chianche, Montella e Savignano Irpino;

l'organo esecutivo dell'ATO rifiuti Avellino ha assunto l'operato della commissione tecnica con deliberazione n. 7 del 13 luglio 2020, non limitandosi ad una sola valutazione preliminare sull'idoneità delle richieste pervenute, ma entrando nel merito della scelta di competenza dell'ente d'ambito, espropriando di fatto l'organo deputato dell'assemblea generale dei sindaci, mai convocata su tale delicato argomento;

il TAR Campania, con sentenza n. 840/2021 ha accolto il ricorso presentato contro la previsione di localizzazione del biodigestore a Chianche prodotto da diversi Comuni dell'areale DOCG;

la sentenza assume un importante significato che va oltre quello strettamente giuridico-amministrativo, considerando come il provvedimento dia ragione ai tre Comuni ricorrenti dell'areale del "Greco di Tufo" Tufo, Altavilla Irpina e Santa Paolina, che si sono opposti all'*iter* seguito dal Comune di Chianche che non prevedeva il ricorso alle diverse e selettive autorizzazioni relative alla determinante valutazione impatto ambientale, erroneamente non ritenuta necessaria dalla stessa struttura regionale;

si tratta di un procedimento di valutazione *ex ante* degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana. Il collegio ha dato ragione ai Comuni ricorrenti, quali enti territoriali territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del testo unico dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), in quanto il Comune di Chianche non ha mai loro comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'avvio del procedimento;

le motivazioni dalla sentenza riguardano elementi strutturali aventi natura di irreversibilità, a partire dalla localizzazione in area circondata da vigneti di pregio e riconosciuta dal piano territoriale di coordinamento provinciale come caratterizzazione a vocazione ambientale permanente e prevalente;

per analoga questione la Procura della Repubblica presso il tribunale di Nocera inferiore, dopo il pronunciamento del TAR che ha riscontrato le medesime irregolarità di Chianche, ha avviato un'indagine a seguito della quale veniva disposto il sequestro delle somme stanziata dalla Regione per la progettazione, mentre comunque l'ATO si appresta a portare nell'assemblea dei sindaci l'approvazione di un piano rifiuti che prevede comunque la realizzazione di un impianto di

biodigestione a Chianche, scaricando su quest'organismo tutta la responsabilità di un'evidente *mala gestio*;

nel frattempo la previsione del costo dell'impianto è passata, dopo tre modifiche delle tipologie industriali di trattamento, da 14 a 22 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano valutare, per quanto di propria competenza, se le procedure amministrative e le decisioni assunte dal Comune di Chianche e dai vertici dell'ATO rifiuti Avellino siano state seguite nel rispetto degli adempimenti statutari e delle normative nazionali e regionali in materia di realizzazione impiantistica del ciclo integrato dei rifiuti;

se la decisione di localizzare a Chianche un biodigestore non costituisca pregiudizio, anche alla luce della sentenza del TAR Campania, per la tutela ambientale, paesaggistica ed economia dell'areale di pregio DOCG del "Greco di Tufo" e non induca a una responsabile azione di resipiscenza, per le rispettive competenze, la Regione Campania e l'ATO rifiuti Avellino;

se sia legittimo perseverare sulla localizzazione nel sito di Chianche, nonostante pendano ancora numerosi ricorsi amministrativi intentati dai Comuni di Montefusco e Petruro Irpino, dalla Provincia di Avellino, dalla Comunità montana del Partenio e da diverse organizzazioni regionali di categoria;

per quali ragioni, pur essendoci Comuni che abbiano dato la loro disponibilità, riconosciuta anche dall'ente d'ambito e che presentano oggettivamente condizioni di compatibilità per la localizzazione di un biodigestore, che Chianche non può assicurare sotto tanti aspetti, non si provveda a valutare tale localizzazione, che comporterebbe, tra l'altro, un indiscutibile notevole risparmio di risorse pubbliche e di tempo per la realizzazione dell'impianto.

(4-05749)

[RUOTOLO](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [BUCCARELLA](#) - *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'intero mondo zootecnico con i titolari di azienda, i consorzi, gli allevatori bufalini e l'intera filiera del casertano sono letteralmente in ginocchio per l'imperversare della brucellosi ormai concentrata nei comuni della "terra di lavoro" e in particolare Casal di Principe, Villa di Briano, Frignano, San Marcellino e Aversa, Cancellone, Castel Volturno, Grazzanise e Santa Maria La Fossa, dove da anni e ancor oggi si concentra il maggior numero di focolai;

il 1° luglio 2021 gli operatori del mondo zootecnico è sceso in strada dando vita a una protesta: con i loro trattori hanno attraversato le principali strade dei comuni di Casal di Principe, Villa di Briano, Frignano, San Marcellino e Aversa per manifestare contro il piano di eradicazione della brucellosi, che prevede come unica soluzione l'abbattimento dei capi bufalini, e chiedere di inserire l'uso dei vaccini per salvare le bufale e conservare così un patrimonio genetico di alto valore;

questa problematica, come sostiene il professore Vincenzo Caporale, tra i luminari dell'epidemiologia e medicina veterinaria preventiva, riguarda da oltre 20 anni gli allevamenti, tanto è vero che il primo piano di controllo della brucellosi in Campania è stato redatto dallo stesso Caporale nell'anno 2003;

per fronteggiare la crisi epidemica del settore zootecnico bufalino della provincia di Caserta che costituisce uno dei pilastri dell'agroalimentare *made in Italy* più conosciuti al mondo come la produzione della mozzarella di bufala DOP, la Regione Campania ha varato, con delibera n. 207 del 2019, un piano straordinario di eradicazione che, secondo tutti gli addetti ai lavori, non ha prodotto alcun risultato;

gli allevatori sono stati costretti, ad abbattere indiscriminatamente migliaia di capi di bufali, molti dei quali poi risultati dalle analisi *post mortem* "falsi positivi" alla brucellosi; insomma, l'infezione, invece di arrestarsi, si propaga e gli allevatori subiscono la beffa di un rilevante danno economico che mette a rischio la sopravvivenza delle stesse aziende;

il regolamento (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019 che integra altri provvedimenti emanati dalla Comunità europea, e che gli Stati membri avrebbero dovuto applicare entro il mese di aprile 2021, adotta, invece, il criterio degli abbattimenti selettivi e mirati e l'avvio di un piano vaccinale per la brucellosi e altre malattie come la tubercolosi. Sancisce il diritto degli allevatori a partecipare attivamente agli accertamenti condotti dalle autorità nazionali, al fine di evitare eventuali errori

procedurali durante i controlli e le attività di profilassi per le malattie infettive del bestiame. Prevede, tra l'altro, il miglioramento delle condizioni di igiene zootecnica, la biosicurezza dell'allevamento, il controllo sull'identificazione la registrazione e la tracciabilità degli animali;

si evidenzia che la legge n. 292 del 2002 stabilisce che la bufala mediterranea italiana è patrimonio zootecnico nazionale e che per il risanamento dalle malattie infettive che lo colpiscono, le Regioni interessate, in concorso con il Ministero della salute, adottano piani straordinari di intervento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico;

considerato che, sempre per quanto risulta agli interroganti, la risoluzione approvata all'unanimità dalla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato sull'affare assegnato n. 237 (Doc. XXIV, n. 24) ha impegnato il Governo proprio su questi punti rappresentati dal regolamento dalla Comunità europea,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali misure urgenti vogliano prendere al fine di evitare il propagarsi della brucellosi bufalina in Campania;

quali provvedimenti intendano assumere, per quanto di competenza, per scongiurare l'abbattimento indiscriminato di capi di bestiame di bufala mediterranea italiana nella provincia di Caserta e per promuovere l'avvio di un'adeguata campagna vaccinale secondo i regolamenti e le procedure previste dalla UE.

(4-05750)

[MARILOTTI](#), [FLORIS](#), [CUCCA](#), [FENU](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [ASTORRE](#), [D'ALFONSO](#), [EVANGELISTA](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [STEFANO](#), [RAMPI](#), [TARICCO](#), [FERRAZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [PINOTTI](#), [LAUS](#), [DORIA](#), [ROSSOMANDO](#), [BOLDRINI](#), [VALENTE](#), [MARCUCCI](#), [MANCA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la questione della continuità territoriale marittima con la Sardegna è da sempre argomento strategico per l'isola, per i residenti e per gli emigrati sardi. Essa, tuttavia, è ostacolata da tariffe e disservizi, che rendono difficoltosi ed eccessivamente onerosi i trasporti marittimi;

tale situazione diventa ancora più grave nel periodo estivo, quando agli ordinari flussi passeggeri si aggiungono quelli turistici, con aumenti esponenziali delle tariffe, specialmente in alta stagione. Proprio per questo gli emigrati sardi residenti nel territorio nazionale o all'estero non possono permettersi economicamente il ritorno in Sardegna;

nonostante le carenze nella gestione del servizio da parte delle compagnie di navigazione e le numerose richieste di intervento e segnalazioni di privati cittadini e associazioni, tra cui le associazioni sarde in Italia e all'estero, nessun intervento risolutivo è stato finora attuato;

agli emigrati sardi e alle loro famiglie viene, quindi, negato il ritorno nella propria isola a causa di costi troppo elevati del trasporto marittimo. Tale situazione è stata aggravata dalla pandemia da COVID-19, che economicamente ha reso ancora più fragili le condizioni delle fasce più deboli della popolazione, in particolare dei lavoratori precari e dei pensionati, che si sono impoveriti maggiormente;

a peggiorare la situazione vi sono, inoltre, l'abolizione di corse da parte della compagnia Sardinia, a cui si aggiungono le modifiche degli orari di partenza delle navi, che variano anche di molte ore, e la sostituzione di navi con altre meno veloci, meno capienti e più vecchie. Di conseguenza, percorrenze di 6 ore in realtà diventano per percorrenze di 10 ore e, a causa del cumulo di ritardi e disservizi, numerosi passeggeri, tra cui molti bambini e malati, non riescono ad imbarcarsi in tempo oppure sono costretti a ricollocarsi con altre compagnie con notevole aggravio di costi;

sono ormai numerosi i casi di passeggeri che, dopo un lungo viaggio per raggiungere il porto di Livorno, hanno visto spostare la partenza del traghetto per la Sardegna dalle ore 14,30 alle ore 7 del mattino del giorno successivo, con conseguenti arrivi negli *hotel* e nei villaggi ad orari inverosimili, creando un gravissimo danno d'immagine al turismo sardo;

appare urgente intervenire per garantire l'effettivo diritto alla mobilità dei sardi, verificando la corretta applicazione delle convenzioni, per evitare che siano attuati aumenti esponenziali e allineati dei prezzi,

e per vigilare sulle compagnie di navigazione, affinché non siano adottate politiche anticoncorrenziali e aumenti ingiustificati delle tariffe;

un intervento in questo settore diventa prioritario in una fase di rilancio e riqualificazione dell'economia europea *post* pandemia con investimenti infrastrutturali che dovranno prevedere misure e provvedimenti volti a modernizzazione il sistema dei trasporti e garantire servizi che rendano effettiva la mobilità dei cittadini delle aree insulari e dei turisti che intendono visitare e soggiornare nell'isola,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti;

quali misure urgenti intenda adottare per garantire, in particolare durante la stagione estiva in corso, l'effettivo diritto alla mobilità dei sardi e dei turisti che intendono raggiungere l'isola e per ridurre sensibilmente i numerosi disservizi che si stanno verificando nel corso degli ultimi giorni;

quali iniziative intenda intraprendere, in accordo con le compagnie di trasporto marittimo di passeggeri, per migliorare i servizi di collegamento da e verso la Sardegna durante tutto l'anno e per rendere effettivo il principio della continuità territoriale in Sardegna, e affinché sia attuata una consistente riduzione dei prezzi dei biglietti del trasporto marittimo di passeggeri da e verso la Sardegna, in particolare al fine di favorire il rientro di emigrati sardi nell'isola.

(4-05751)

GRASSI - *Ai Ministri della giustizia, per le pari opportunità e la famiglia, per le disabilità e della salute.* - Premesso che:

l'articolo 16 della legge n. 68 del 1999 prevede che i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi e che, a tal fine "i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri";

l'art. 20 della legge n. 104 del 1992 (la legge quadro sull'*handicap*) prevede che, nelle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, le persone handicappate sostengono le prove con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico *handicap*;

la *ratio* della norma è di evitare che la situazione di *handicap* possa determinare una discriminazione nei confronti delle persone che ne sono affette, attraverso la previsione dell'uso di ausili necessari e di tempi aggiuntivi, ristabilendo, così, una condizione di parità tra tutti i candidati;

di recente, con il decreto-legge n. 44 del 2021, sono state modificate le modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso in magistratura, prevedendo, tra l'altro, il dimezzamento delle ore concesse per ciascuna;

è di qualche giorno fa l'articolo di giornale che riporta l'intervista di una ragazza di 30 anni disabile, aspirante magistrato, che racconta la propria esperienza, riferendo che da anni aveva tarato la propria partecipazione al concorso basandosi sulle canoniche ore previste, 9 in caso di disabilità, ed ora si ritrova nella situazione di non poter partecipare, in quanto nonostante la presentazione di cospicua documentazione medica attestante la sua patologia neurologica, le sono stati concessi, come tempi aggiuntivi, appena 30 minuti, rispetto alle 4 ore attualmente previste;

il racconto fa emergere una grave problematica, ovvero il rischio che i sacrifici sostenuti negli anni da tanti ragazzi disabili diventino vani, ed ancora più grave, che la disabilità possa fungere da barriera rispetto alle aspirazioni personali;

l'art. 3 della Costituzione sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione alcuna, e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È un articolo che afferma fortemente i diritti civili di ciascuno e, quindi, anche delle persone con disabilità;

l'uguaglianza sostanziale, caposaldo della Costituzione, non può essere sacrificata in virtù di esigenze di semplificazione amministrativa,

si chiede di sapere se il Ministri in indirizzo non ritengano doveroso e urgente individuare misure specifiche intese a sostenere la partecipazione dei cittadini disabili ai concorsi pubblici, in particolare l'imminente concorso in magistratura, anche prevedendo l'utilizzo di dispositivi informatici che prevedono la dettatura automatica onde agevolare la concentrazione del candidato almeno nella prima stesura del compito, che, successivamente, deve essere copiato a mano da un *tutor* al fine di garantire l'anonimato e la *par condicio* tra i candidati.

(4-05752)

SIRI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

un caso emblematico vede coinvolto M. M. M., ingegnere di anni 52 di Milano, che lo scorso febbraio 2020 è stato tra i primi ad essere contagiato dal COVID. Uomo sportivo, non fumatore e senza malattie pregresse, M. il 1° marzo 2020 è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, con diagnosi di doppia polmonite interstiziale da COVID-19, addormentato e collegato alle macchine per quasi due settimane, ha lottato inconsapevolmente tra la vita e la morte;

purtroppo l'intubazione gli ha compromesso la salute dei reni e del fegato, ma nonostante tutto è riuscito a guarire. Dopo questa difficile avventura, M. decide di sottoporsi ad ogni esame utile, affinché la comunità scientifica potesse analizzare il suo caso al fine di poter aiutare la ricerca medica; e così, ha donato il plasma perché ricco di anticorpi utili per salvare la vita di tante altre persone. A distanza di oltre un anno, M. ha ancora un livello altissimo di anticorpi nel sangue ed i medici gli hanno ragionevolmente suggerito di attendere prima di sottoporsi all'iniezione vaccinale;

eppure, a fronte di tutto ciò, i *test* sierologici non sono validi per ottenere il "Green Pass";

in realtà, la circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, recante "Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da Sars-CoV-2", parla chiaro: chi è guarito da COVID può vaccinarsi dopo 3 mesi dalla fine dell'isolamento, ed entro 6 mesi, con una dose. Se una persona è guarita da più di 6 mesi riceverà due dosi. Ma, a quanto risulta, effettuare il *test* sierologico prima della vaccinazione, sottolinea la circolare, è inutile;

e ancora: «È possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino nei soggetti con pregressa infezione (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa» si legge nel documento. Questa regola vale per tutte le persone dai 12 anni in su. Fanno eccezione i soggetti fragili, che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, spiega il Ministero;

riguardo al *test* sierologico, molti guariti lo fanno prima di vaccinarsi, ma sembrerebbe si tratti di una pratica inutile. «Come da indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'esecuzione di test sierologici volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale» chiarisce la circolare. Il vaccino non fa che potenziare la risposta immunitaria che si è sviluppata con l'infezione, dunque è raccomandato a chiunque si sia ammalato. Tanto più in presenza di nuove varianti estremamente trasmissibili. L'unica raccomandazione è appunto quella di aspettare tre mesi dalla fine dell'infezione, con tampone negativo dal momento che non esiste in Italia un *test* sierologico standardizzato, quindi i laboratori possono utilizzare varie tecniche e se una persona ripetesse l'esame, probabilmente, otterrebbe risultati diversi; a ben vedere, tutto ciò ha delle ragionevoli e gravissime *contradictio in terminis*, che pongono in forte stato confusionale ed imbarazzo non soltanto la popolazione ma, anche, la comunità medico-scientifica chiamata a rispondere in maniera puntuale alle necessità sanitarie;

a tal riguardo, si segnala uno Studio condotto dall'Università di Washington, che ha individuato un tipo di cellule immunitarie di lunga durata nel midollo osseo dei pazienti guariti da COVID-19, capaci di produrre anticorpi neutralizzanti diretti contro Sars-Cov-2 e ancora attive a 11 mesi dalla guarigione. Una scoperta, descritta sulle pagine della rivista "Nature", che lascia sperare che l'immunità contro il *virus* (anche quella indotta dai vaccini) abbia un orizzonte temporale molto più lungo di quanto temuto fino a oggi: anni, se non il resto della vita, contro i pochi mesi su cui si basano le attuali raccomandazioni per i guariti. Se confermata, sarebbe davvero un'ottima notizia: un'immunità duratura contro il *virus* sgombrerebbe infatti il campo dai timori di una pandemia destinata a durare ancora

anni, di rigurgiti epidemici stagionali e forse anche dalla necessità di richiami annuali del vaccino, si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte in premessa, quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sul punto, eliminando gravissime confusioni scientifiche contenute nelle linee guida sanitarie, per garantire chi, a ragione delle proprie vicissitudini personali, avrebbe già una pronta risposta immunitaria necessaria per far fronte alle possibili situazioni di pericolo, senza doversi sottoporre ulteriormente a *stress* psico-fisici da vaccinazione, utili, soltanto, a colmare un vuoto medico-scientifico a scapito della salute dei singoli. Tanto, per garantire il diritto ad ottenere il riconoscimento del cosiddetto *Green Pass* e, quindi, della libera e sicura circolazione dei cittadini.

(4-05753)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'ultimo monitoraggio sui tetti di spesa per i centri privati in Campania segnala una situazione di forte squilibrio, con la conseguenza che i servizi a cui potranno ricorrere i cittadini in regime di convenzione cambia da territorio a territorio;

un solo dato, però, è costante: anche la più "virtuosa" delle aziende sanitarie campane non sarà in grado di garantire tutte le prestazioni in regime di convenzione fino a fine anno;

l'ASL di Salerno, poi, si segnala come una delle prime ad esaurire i *budget*. Oltre agli esami cardiologici, da luglio 2021 sono stati raggiunti i tetti di spesa anche per patologia clinica, radiologia e diabetologia;

dal 9 ottobre si ipotizza lo sfioramento per la radioterapia e il 3 novembre per le prestazioni legate alla medicina nucleare;

la conseguenza, prevedibile, è che tante persone già in difficoltà si vedranno costrette a rimandare accertamenti o addirittura prestazioni terapeutiche, mettendo a repentaglio la loro salute;

ad aggravare un problema che si ripresenta ogni anno è stata la pandemia e la necessità per la sanità pubblica di concentrare personale e strutture nella lotta al COVID-19 con la conseguenza che le altre prestazioni sanitarie sono state demandate quasi *in toto* ai centri privati, che hanno finito per raggiungere prima il tetto di spesa loro spettante,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga praticabile le soluzioni proposte alla Regione Campania dai rappresentanti delle associazioni delle strutture sanitarie private, a partire dall'utilizzo anche per la sanità privata delle risorse non ancora impiegate per l'abbattimento delle liste d'attesa.

(4-05754)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri della cultura e della transizione ecologica.* - Premesso che:

il territorio della frazione Foce di Sarno (Salerno) versa sempre più in situazione di degrado: area archeologica e lungofiume abbandonati, il rio Foce completamente pieno di vegetazione già colmo e pronto a straripare;

gli argini del rio Foce non contengono le acque fluviali addirittura in piena estate, vale a dire che alle prime piogge le abitazioni vengono allagate e le colture danneggiate;

anche in assenza di piogge gli affluenti del fiume Sarno esondano e gli agricoltori vivono con questo terrore;

ciò avviene per la mancanza assoluta di pulizia dell'alveo del fiume: la problematica è stata più volte segnalata da parte dei cittadini che ne subiscono tutti i danni e i disagi: bisogna intervenire per non vedere puntualmente distrutti i raccolti;

già a poche centinaia di metri dalla sorgente del rio Foce lo stato del normale deflusso è compromesso, completamente ostruito dalla folta vegetazione e dai sedimenti del fiume, e le sponde ormai non esistono più;

per non parlare del lungofiume nel degrado assoluto, abbandonato dalle istituzioni locali e regionali; anche l'area archeologica è completamente consegnata all'incuria: vi è un cancello arrugginito e chiuso, ormai da anni, è piena di erbacce tanto da coprire i resti archeologici, l'ex casa del custode è stata vandalizzata;

con la nascita, nel 2001, del parco "Cinque sensi" e, più tardi, nel 2004, con il lungofiume, si pensava ad un presto rilancio della zona, ed invece la delusione ha avuto la meglio per i mancati interventi

degli ultimi 7 anni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se ritengano che vi sia la necessità di un progetto di riqualificazione, per un pezzo di territorio così importante che non vuole vedere cancellate la cultura, la storia, le origini e il valore del paesaggio.

(4-05755)

[PIARULLI](#), [TRENTACOSTE](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 61 del 7 agosto 2020 sono stati pubblicati vari bandi volti al reclutamento di diverse figure professionali da inserire all'interno di ARPAL Puglia - Agenzia regionale politiche attive del lavoro, per un totale di circa 948 unità di personale;

i suddetti bandi prevedevano, per sostenere le prove, la conoscenza di materie nell'ambito del diritto del lavoro, diritto amministrativo, legislazione sociale, ordinamento dell'ARPAL Puglia, regolamento europeo in tema di *privacy* e trattamento dei dati personali, reati contro la pubblica amministrazione, contratti nel pubblico impiego;

come specificato nei bandi stessi, qualora le domande presentate fossero state in numero superiore a tre volte il numero dei posti a concorso sarebbe stata prevista una prova preselettiva;

considerato che:

in data 7 giugno 2021, l'ARPAL Puglia informa che, in considerazione del numero di domande pervenute, ha stabilito di svolgere, preliminarmente alle prescritte prove di idoneità e d'esame, le prove preselettive in applicazione delle specifiche previsioni stabilite dagli avvisi di selezione;

si apprende da notizie di stampa che le prove preselettive, previste dal 28 giugno 2021 al 21 luglio 2021, anziché le materie previste, hanno riguardato ben altri argomenti non contemplati dal bando: informatica, statistica, inglese, ragionamento logico-matematico, procedura penale, letteratura, geografia, diritto costituzionale e cultura generale (quest'ultima a parere dell'interrogante *sui generis*, dato che alcuni quesiti erano sulla morte di Michael Jackson oppure sul nome del doppiatore del film di animazione "Toy Story"). In alcuni questionari, su trenta domande non era prevista neppure una domanda di diritto del lavoro, materia fondamentale per poter svolgere il lavoro a cui, attraverso questo concorso, si aspira ("lagazzettadelmezzogiorno", 3 luglio 2021, "orizzontescuola", 4 luglio 2021);

come denunciato dagli stessi partecipanti nel corso di tali prove si starebbero verificando delle anomalie, in particolare: ogni candidato, all'interno di una stessa sessione di prove, avrebbe un questionario diverso dagli altri, con una batteria di domande a caso su argomenti diversi; ad esempio ad un candidato possono capitare 10 domande di logica e 2 di diritto e ad un altro l'esatto contrario. Entrambi concorrono allo stesso profilo professionale e partecipano alla stessa sessione di prove, ma non vengono giudicati con gli stessi criteri. Alcuni avrebbero trovato domande illeggibili, ovvero stampate male, e per porre rimedio, solo a quei candidati (e non agli altri, che invece avevano domande diverse) sarebbero state dettate le domande corrette, e quindi scritte a penna sul *test*. Sarebbero capitate domande con due risposte su tre perfettamente identiche. In alcune sessioni di prova sarebbero state previste, accanto al *test* da trenta domande, tre ulteriori domande di riserva, in altre sessioni invece no: ogni commissione d'esame, all'interno dello stesso concorso, avrebbe deciso in maniera autonoma. Le domande di riserva, quando sono state introdotte, sarebbero state identificate con un codice da trascrivere a penna e inserite in una busta aperta insieme ai dati anagrafici del candidato, in questo modo sarebbe stato omesso l'anonimato nella correzione;

molti concorrenti avrebbero chiesto alla commissione la verbalizzazione delle incongruenze rilevate, ad alcuni tale operazione sarebbe stata concessa, ad altri negata. In fase di correzione, nei casi in cui il lettore ottico si è inceppato, si sarebbe proceduto con la correzione manuale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti relativamente alle anomalie denunciate dai diversi concorrenti che hanno partecipato alle procedure preselettive nell'ambito dei concorsi in questione;

se non intendano intraprendere iniziative di competenza per verificare la veridicità delle vicende descritte, assicurando la regolarità e la correttezza delle procedure adottate.

(4-05756)

[LANNUTTI](#), [ABATE](#), [LANZI](#), [TRENTACOSTE](#), [CASTALDI](#), [ANGRISANI](#), [COLTORTI](#), [DI MICCO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la rete autostradale a pedaggio, in concessione dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è stata finora gestita da 22 società con 25 rapporti concessori e si sviluppa per 5.886,6 chilometri. La rete autostradale non a pedaggio è gestita da ANAS S.p.A. e si estende per 953,8 chilometri. A seguito del processo di privatizzazione avviatosi negli anni Novanta, la maggioranza delle società concessionarie è attualmente partecipata da operatori privati, costituiti in gruppi societari. La gran parte delle concessioni vigenti scadrà dopo l'anno 2030, a causa della lunga durata degli affidamenti esistenti e dell'ampio ricorso a rinnovi e proroghe in favore agli attuali concessionari;

ANAS S.p.A. è parte del Gruppo FS, di cui il Ministero dell'economia è azionista unico, ed è titolare di una Convenzione di concessione da parte del Ministero delle infrastrutture valida fino al 2032 che, ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1994, affida a tale società, tra le varie competenze, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e autostrade di proprietà dello Stato, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade, il cui esercizio sia stato dato in concessione;

dal 21 dicembre 2018 amministratore delegato e direttore generale di ANAS è Massimo Simonini, classe 1963, ingegnere civile - trasporti con indirizzo costruttivo - entrato in ANAS nel 1998 vincendo un concorso pubblico nazionale indetto dall'azienda. Nel tempo, Simonini ha rivestito numerosi ruoli in azienda occupandosi di tutte le principali attività della *mission* di ANAS: dalla progettazione delle nuove opere, alla pianificazione della manutenzione della rete, passando attraverso ruoli territoriali e di gestione delle emergenze. Il percorso così articolato ha permesso l'acquisizione di una profonda conoscenza delle realtà e delle dinamiche aziendali. Da ultimo in qualità di responsabile di "Ponti, Viadotti e Gallerie" nella Direzione Operation e Coordinamento territoriale, è stato protagonista nell'elaborazione del nuovo approccio alla gestione delle infrastrutture stradali, orientato alla manutenzione programmata degli interventi, e nella digitalizzazione dei processi di sorveglianza e monitoraggio delle opere, che per l'azienda rappresentano una svolta strategica di primaria importanza; nel 2019, il Parlamento ha approvato con il cosiddetto "decreto Milleproroghe" la decisione di indennizzare i privati che escono dalla gestione autostradale;

ora, proprio per questo, Simonini è finito nell'occhio del ciclone, accusato di aver speso milioni di euro pubblici di sua iniziativa per rimborsare alcune concessionarie, mentre l'AD di ANAS si sarebbe in realtà limitato a seguire quelle che sono le direttive del Governo. Secondo i *media*, infatti, la vicenda sarebbe stata orchestrata contro Simonini al solo scopo di sostituirlo con qualcuno più gradito al nuovo esecutivo;

considerato che:

le accuse contro Simonini riguardano le concessioni di due importanti vie di collegamento, la Ragusa-Catania e la Orte-Mestre. In particolare il primo collegamento viario autostradale era affidato in concessione alla Sarc. Al Ministero di competenza spettava il controllo. Ma a causa degli oneri finanziari e dei ritardi del Governo, nel luglio 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in contrasto con la volontà della stessa Sarc, ha deciso di affidare ad ANAS l'intera opera, rimborsando la concessionaria con circa trentasei milioni di euro. Il tutto attraverso decisioni stabilite dall'Esecutivo al tempo del Governo Conte I, e con la successiva ratifica del Conte II, attraverso deliberazione del CIPE, o meglio per decisione del Ministero dell'economia, da cui sarebbe partito l'ordine di liquidare i privati;

nonostante la trasparenza della procedura, viene scritta una relazione consegnata al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui si accusa l'amministratore delegato dell'ANAS di aver stabilito il contratto e lo stanziamento economico alla concessionaria di sua personale iniziativa. Della vicenda si è occupata anche l'autorità anticorruzione, l'ANAC, che non ha sollevato alcuna obiezione;

la seconda vicenda riguarda la Orte-Mestre, nella quale il Ministero ha più volte sollecitato l'ANAS a valutare la possibilità di realizzare direttamente la progettazione, l'esecuzione e la gestione del corridoio di viabilità. L'ANAS ha adempiuto alle richieste dell'Esecutivo con un documento di analisi strategica dei possibili (e complessi) aspetti procedurali di ingresso nella società promotrice e di sviluppo dell'*iter*. Il tutto è ora in una fase istruttoria presso il Ministero che non ha assunto ancora le decisioni concrete sull'opera;

considerato inoltre che le stesse concessionarie delle due arterie contestano che ci siano stati favoritismi nei loro confronti: hanno infatti ribadito che tutto sarebbe avvenuto in forza di precise disposizioni di legge recepite poi dal CIPE. Al momento sulle due vicende starebbe indagando anche la Corte dei conti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se ritenga di dover far luce sulla vicenda tenendo conto di quanto stabilito nei vari passaggi decisionali, che hanno portato al rimborso milionario della prima concessionaria e alla sospensione della concessione per la seconda rete viaria;

se ritenga utile valutare le conseguenze di un cambio al vertice di ANAS, considerando le capacità e la correttezza dell'amministratore delegato, il quale non ha fatto altro che dare seguito a disposizioni di legge approvate dal Parlamento ed attuate dal Ministero competente.

(4-05757)

[CRUCIOLI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [GRANATO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'interno e della difesa.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in questi giorni i lavoratori portuali di Genova denunciano l'ennesimo passaggio nel porto di una "nave della morte", la "Bahri Hofuf" della flotta di stato dell'Arabia Saudita, carica di armi e esplosivi verso i teatri di guerra civile nel Medio-Oriente. A bordo è documentata la presenza di 12 *container* con esplosivi e di elicotteri da combattimento Boeing Apache;

nessuna istituzione, dalla Prefettura all'Autorità portuale, dalla Procura della Repubblica alla Polizia di frontiera, si è presentata a verificare la legittimità del carico, nonostante la legge n. 185 del 1990 reciti all'articolo1, comma 5: "L'esportazione, il transito? di materiali di armamento sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento." E al comma 6: "Sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta dell'ONU; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'art.11 della Costituzione; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche; d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani";

gli elicotteri da guerra Apache risulterebbero destinati all'esercito saudita, che li impiega presumibilmente nel conflitto (pur mai esplicitamente dichiarato) esistente in Yemen, dove la crisi umanitaria che ne è derivata ha causato oltre 18.000 vittime civili tra 2015 e 2020. Il che ha costretto secondo "Save the children" più di 4 milioni di persone, tra cui più di 2 milioni di bambini, a lasciare le case, mentre si stima che l'80 per cento della popolazione (24 milioni di persone) abbia bisogno di assistenza umanitaria;

il Governo italiano, grazie al Parlamento, esortato dalle ONG e dai movimenti per i diritti umani, ha in corso l'*embargo* sulle bombe aeree, ma lascia passare impunemente la nave Bahri Hofuf. Così, mentre i portuali genovesi sono stati recentemente ricevuti da Papa Francesco, che li ha "benedetti" per l'onestà morale e il coraggio civile con cui lottano contro i traffici di armi e per la dignità del loro lavoro, sui fianchi degli elicotteri USA venduti all'Arabia saudita, la società Boeing ha scritto candidamente su incarico del cliente: "GOD BLESS YOU" ("Dio vi benedica"),

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per porre rimedio alla grave questione descritta in premessa, al fine di contrastare lo smercio di armi e materiale volto alla guerra e allo sterminio, nel rispetto della Carta Costituzionale.

(4-05758)

[DE CARLO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e da cova prevede il blocco delle movimentazioni animali in vita da territori non ufficialmente indenni verso territori ufficialmente indenni; in particolare, la nota di chiarimento del Ministero della salute dell'8 giugno 2021 n. 0014022-08/06/2021-DGSAF-MDS-P (su richiesta della Regione Campania) riguarda il citato regolamento (UE) 2020/689, nella parte riguardante la movimentazione, in vita, del patrimonio zootecnico; interpretando e spiegando l'allegato IV del regolamento e segnatamente il capitolo I, sezione I, lettera e), il Ministero di fatto esplicita il divieto assoluto di movimentazione animale tra territori NUI (non ufficialmente indenni) e territori UI (ufficialmente indenni); considerato che:

tali nuove norme limitano fortemente la capacità di movimentare animali vivi dalla Sicilia e dalle altre regioni NUI verso le regioni UI (Centro e Nord Italia), in considerazione del fatto che oggi non è più sufficiente che gli animali vivi siano ufficialmente indenni dalle malattie indicate così come la sola azienda o l'allevamento di provenienza del bestiame, ma è indispensabile che l'intero territorio in cui ricade l'azienda (indenne) sia anch'esso considerato tale;

l'attività di vendita e la relativa movimentazione del bestiame, principalmente verso il nord Italia, ha garantito in passato agli allevatori una discreta fonte di reddito utile a sostenere i costi delle proprie aziende;

visto che i principali *partner* commerciali siciliani sono, infatti, Piemonte, Lombardia e Veneto (tutte regioni UI), dove finisce gran parte dei capi da ristallo per finissaggio e macellazione. Non potendo più commercializzare con le regioni del Nord le conseguenze sono catastrofiche. Il prezzo dei vitelli è sceso ad un euro al chilo di peso vivo rispetto ai 2.90-3.00 euro di una settimana prima. Le più importanti aree di allevamento (tra queste: il comprensorio dei Nebrodi nella provincia di Messina, i territori in provincia di Ragusa, di Enna e di Palermo), per le problematiche da tempo presenti, sono ben lontane dall'ottenere in tempi brevi la certificazione di aeree UI,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente della situazione relativa al blocco delle movimentazioni degli animali vivi e di quelle analoghe ricadenti nelle regioni d'Italia diverse dalla Sicilia e se abbiano già previsto una deroga alla normativa relativa all'obbligo di indennità dell'intero territorio in cui ricadono le aziende soggette a restrizioni e se nel frattempo non sia il caso di intervenire presso le Regioni NUI (non ufficialmente Indenni) affinché sia sviluppato un serio piano di eradicazione della brucellosi da raggiungere in 2-3 anni, contestualmente consentendo, in forma straordinaria e temporanea, lo spostamento dei capi provenienti dalle aziende esclusivamente indenni, accantonando per il tempo della deroga l'interpretazione più restrittiva del territorio.

(4-05759)

[NANNICINI](#) - *Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

a seguito del riesame previsto dalla raccomandazione relativa alla revoca graduale della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, il Consiglio ha aggiornato l'elenco dei Paesi, delle regioni amministrative speciali e delle altre entità e autorità territoriali per cui dovrebbero essere revocate le restrizioni di viaggio. Come stabilito nella raccomandazione del Consiglio, l'elenco continuerà a essere riesaminato e, se del caso, aggiornato ogni due settimane;

sulla base dei criteri e delle condizioni stabiliti nella raccomandazione, a partire dal 18 giugno 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente le restrizioni di viaggio alle frontiere esterne per le persone residenti in diversi Paesi terzi, tra cui l'Albania;

ad oggi e fino al 31 luglio 2021, l'ingresso in Italia dall'Albania è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello *status* di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE) in quanto l'Albania è inserita nell'Elenco E, secondo le indicazioni previste nel sito del Ministero della salute;

ai Paesi del gruppo E è consentito l'ingresso solo in presenza di precise motivazioni, quali: esigenze di

lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

rimane l'obbligo per chi faccia ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori inclusi negli elenchi D ed E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, di presentare all'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, la certificazione di essersi sottoposto ad un *test* molecolare o antigenico con esito negativo, da effettuarsi per mezzo di tampone nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia;

successivamente all'ingresso, bisognerà osservare un periodo di quarantena domiciliare di 10 giorni, e sottoporsi a tampone molecolare o antigenico al termine di tale periodo;

per quanto riguarda l'ingresso dall'Italia in Albania, ferma restando la necessità di una motivazione valida, non è attualmente richiesto l'obbligo di tampone, né di quarantena all'arrivo;

sono diversi i Paesi che hanno aperto all'Albania tra cui Francia, Germania, Spagna, Belgio, Austria;

in Italia sono presenti circa 700.000 albanesi e la restrizione limita l'ingresso in Italia di parenti e amici che ormai hanno un blocco di un anno e mezzo e nello stesso tempo mette in difficoltà la stagione turistica frenando il flusso turistico verso l'Albania per le restrizioni previste al rientro;

"Albania News", testata giornalistica italiana, riferimento della comunità albanese in Italia, nei giorni scorsi ha lanciato una petizione su "change.org" per chiedere la fine delle restrizioni,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni per il mantenimento della restrizione nei confronti dell'Albania, nonostante la raccomandazione del Consiglio europeo, e se non si ritenga opportuno rivedere la posizione del Governo, in tempi rapidi, e dare libero ingresso in Italia a tutti coloro che vengono dall'Albania, come è per gli Italiani che vanno verso l'Albania.

(4-05760)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-02660 del senatore Ciriani, sulla carenza di organico nell'ufficio del giudice di pace di Gorizia;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02661 del senatore De Bertoldi, sul rinnovo della concessione autostradale A22;

3-02669 del senatore Ruspandini, sulla realizzazione di una fermata della linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona sul lago di Garda;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02665 della senatrice Boldrini ed altri, sulla ripresa delle attività lavorative per i soggetti positivi a lungo termine.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02353 del senatore Durnwalder.

È stata ritirata l'interrogazione 4-04758 della senatrice Sbröllini.

1.4.2.2. Seduta n. 345 del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

345a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(2005) Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Bartolozzi)

(2205) RONZULLI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa (ore 16,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2005, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Bartolozzi, e 2205. Chiedo al Presidente della 2a Commissione permanente, senatore Ostellari, di riferire sui lavori della Commissione.

OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dare alcuni chiarimenti a lei e a tutte le senatrici e i senatori presenti e discutere di fatti, antepoendoli e contrapponendoli alle narrazioni. Qualcuno infatti insiste - lo abbiamo sentito non solo oggi, ma anche in questi ultimi giorni - nel narrare che il disegno di legge Zan sia stato bloccato in Commissione: ho sentito dire che è stato bloccato per sette o otto mesi e oggi per nove mesi. Questa narrazione però non è reale e dunque vorrei parlare dei fatti oggettivi.

Partiamo dunque da qui, raccontando e valutando i fatti, anche quelli accaduti all'origine del provvedimento in esame, che ovviamente era diverso, presso la Camera dei deputati. Il primo incardinamento in Commissione, alla Camera dei deputati, risale al 24 ottobre 2019: lo ricordo a tutti. Sono state poi svolte audizioni, dal 18 febbraio 2020 al 22 luglio 2020, e poi è stata avviata la fase conclusiva, con l'approvazione alla Camera dei deputati, il 4 novembre 2020, di un testo unificato. Ricordo a tutti che il tempo trascorso in quel ramo del nostro Parlamento è stato pari ad un anno, anzi direi qualcosa di più. Al Senato, come il Presidente ricorderà - ma lo voglio ricordare a tutti, perché voglio ricordare i fatti e separarli dalla narrazione che si vuole raccontare al Paese - l'assegnazione in sede referente alla Commissione che mi onoro di presiedere è del 5 novembre 2020. Il primo sollecito, la prima richiesta di calendarizzazione di questo testo risale al 13 gennaio 2021, un po' di mesi dopo. Qualcuno dirà che non si poteva fare prima, perché c'era la sessione di bilancio. Va bene, però ricordo che qualcuno accusa di aver rallentato i lavori, perché nell'aprile di quest'anno, il 2021, è avvenuto un fatto - sempre un fatto, non una narrazione - e cioè c'è stata una lettera, inviata da me, su incarico di tutto l'Ufficio di Presidenza della Commissione, al Presidente del Senato, nella quale si dava atto della presenza di ulteriori disegni di legge, che vertevano sulla stessa materia, che dovevano essere congiunti al testo in esame, il disegno di legge Zan, che arrivava dalla Camera dei deputati, e siccome erano in sedi diverse, per essere congiunti dovevano prima essere riassegnati. Questo non lo dice il presidente Ostellari, ma lo dice il Regolamento del Senato, all'articolo 51.

Questa richiesta, signor Presidente, è stata evidenziata a lei, nell'aprile 2021, dopo che il sottoscritto aveva evidenziato ai Capigruppo della Commissione la presenza di ulteriori testi - e quindi di un problema tecnico - per ben otto volte.

Qui ci sono i documenti: la programmazione dei lavori parla chiaro, essa viene inviata a tutti i Capigruppo della Commissione. Quel problema, se lo si voleva risolvere, lo si poteva risolvere prima. Ma tant'è.

Andiamo avanti; siamo quindi al 7 aprile 2021. La risposta del Presidente arriva il 13 aprile 2021; subito dopo la sua risposta, signor Presidente, noi non abbiamo tardato. Infatti il 27 aprile, con l'ufficio di programmazione dei lavori, che ho dovuto fare perché ovviamente nell'ufficio di programmazione integrato dai Capigruppo non c'era l'unanimità, ho dovuto far votare in Commissione plenaria il calendario dei lavori, cosa che di solito non si fa. Per problemi legati ovviamente a diverse opinioni sul calendario e sull'opportunità del calendario stesso, ho dovuto procedere così, come da Regolamento. Il 28 aprile questo testo è stato messo nel calendario della Commissione e da lì si inizia a lavorare in Commissione sul testo.

Sono state fatte richieste di disgiunzione dei testi e richieste di congiunzione del nuovo testo a firma Ronzulli. Ebbene, nel mese di maggio ci sono state cinque sedute dedicate a questo provvedimento, mentre nel mese successivo sono state dedicate alle audizioni ben sette sedute, con 60 persone audite. Il tempo dedicato a questo provvedimento non è stato pertanto di sette, otto o nove mesi; il tempo dedicato a questo provvedimento in Commissione è stato meno di tre mesi. E in questi tre mesi - lo dico a tutti, signor Presidente - cosa abbiamo potuto registrare? Abbiamo potuto svolgere le audizioni di associazioni, di magistrati, di costituzionalisti e di educatori; abbiamo potuto ascoltare persone che non erano state sentite alla Camera, perché vi ricordo che questo provvedimento non è quello che è stato oggetto di audizione alla Camera dei deputati. Questo provvedimento è uscito dalla Camera dei deputati e oggi ce lo troviamo qui.

Attraverso queste audizioni abbiamo potuto comprendere, signor Presidente, che non ci sono dei motivi ideologici. Io non sono chiamato a esprimere oggi un giudizio su questo; lo farete voi, lo faremo dopo nella discussione. Ci sono degli evidenti problemi di ordine tecnico-giuridico, che sono

emersi tutti nella medesima direzione: dalle associazioni di femministe, Arcilesbica, costituzionalisti, professori, educatori. Ricordo e invito tutti a rivedere le audizioni del professor Flick e del professor Mirabelli; andate a leggere cosa dicono. Essi si concentrano, signor Presidente, su tre punti fondamentali: l'articolo 1, l'articolo 4 e l'articolo 7. In questo modo noi, attraverso le audizioni, abbiamo aperto il dibattito. Evidentemente forse non era possibile farlo prima, perché c'erano quei problemi regolamentari. Ma l'abbiamo potuto fare oggi e registrare oggi, in questi giorni, grazie a questo lavoro.

Cosa accade poi? È arrivata anche una nota verbale dalla Santa Sede, che è stata acquisita al nostro fascicolo e che le ho consegnato per conoscenza, signor Presidente. Essa evidenzia - ho quasi terminato, signor Presidente - sempre i medesimi nodi giuridici. Non sono nodi ideologici, sono nodi giuridici. E pur di trovare una soluzione, signor Presidente, a quel punto abbiamo fatto anche un tavolo politico. E il tavolo politico, formato ovviamente dalle forze di maggioranza che sostengono questo Governo, ha fatto emergere, intanto, la disponibilità: questo il primo dato. Il secondo dato è che al tavolo politico, cui hanno partecipato, ovviamente, i Presidenti dei Gruppi di maggioranza, sono pervenute alcune proposte emendative da parte dei partiti Lega-Salvini *Premier*-Partito Sardo d'Azione, Forza Italia e Italia Viva.

A seguito di queste osservazioni, quindi, ho potuto lavorare su una ipotesi di mediazione che, ovviamente, teneva conto delle osservazioni pervenute dai Gruppi e di ciò che abbiamo sentito dalle audizioni. Ho, quindi, depositato, in quel contesto, una proposta di mediazione; una proposta che, come lei ricorderà e come ricorderanno tutti, ha ricevuto una sostanziale adesione, quantomeno come base di partenza, da parte della maggioranza dei Gruppi.

Ricordo, infatti, gli interventi del senatore Faraone, della senatrice Unterberger e di quanti hanno manifestato una adesione al dialogo. A quel punto, mi è stato anche suggerito, da parte della senatrice De Petris, nonostante il calendario fissato per oggi e votato allora, di procedere al deposito della proposta che avevo presentato in quel tavolo politico. Io, allora, sono andato in Commissione, ho colto l'invito della senatrice De Petris e ho illustrato quella che era la proposta. Quindi, è nero su bianco: la proposta di mediazione c'è ed è all'interno del Resoconto della penultima seduta.

Signor Presidente, quella proposta parte da un passo in avanti che tutti i Gruppi hanno fatto, anche quelli di opposizione al testo. Parte da un presupposto: si prende il disegno di legge Zan come testo base e su quello si operano sostanzialmente tre modifiche. Qualcuno le ritiene troppo invasive, qualcun altro meno, ma quella è la strada.

Quella è la strada, dettata da costituzionalisti, da professori, da associazioni, da educatori e anche dalla Santa Sede. Certo che siamo uno Stato laico, ma questo non è in discussione. Non è questo il tema. Il tema è verificare se quei problemi di ordine giuridico sono problemi che intendiamo risolvere oppure no.

Signor Presidente, la disponibilità c'è, da parte di molti Gruppi. Io ho sentito, oggi e anche in questi ultimi giorni, molte personalità, sia a sinistra sia nel centrodestra, che sono intervenute indipendentemente da quello che il loro capo politico dichiara. A questo punto, da convinto giurista, io sostengo che, prima di procedere a votare un provvedimento che presenta degli evidenti problemi di ordine tecnico, è necessario verificare se esista la disponibilità politica.

Questa disponibilità politica, a mio avviso, nella maggioranza esiste. C'è qualcuno che, evidentemente, forse mira a impedire l'approvazione di un buon testo. Io dico che, a fronte del lavoro che abbiamo fatto, oggi è mio dovere rappresentare all'Aula questa necessità di provare fino all'ultimo la volontà politica di dialogo. Parto dal dato oggettivo che ho espresso prima. Come Commissione, è da meno di tre mesi che siamo al lavoro su questo provvedimento: non sette, non otto e non nove. Io ovviamente sono a disposizione se qualcuno dovesse deciderlo, ma non sono io a doverlo fare e non è nemmeno più la Commissione che presiedo a doverlo decidere. La invito quindi, signor Presidente, a sospendere l'attuale seduta e a convocare la Conferenza dei Capigruppo per valutare - anche lei lo faccia con questo spirito - se c'è la disponibilità a continuare quel dialogo che avevamo intrapreso in quel tavolo politico che aveva dato ottimi frutti, sulla base del quale in brevissimo tempo, secondo me in quindici giorni, noi possiamo arrivare a un testo condiviso e quindi permettere a quest'Assemblea di votare con

un'ampia maggioranza un testo migliore senza quelle criticità sollevate da molti e forse da troppi (*Applausi*).

PRESIDENTE. Presidente Ostellari, prendo atto di quanto lei ha affermato.

Avevo convocato per oggi alle ore 15 la Conferenza dei Capigruppo, che ho rinviato proprio perché volevo conoscere lo stato dell'arte nella Commissione giustizia sul disegno di legge Zan. Alla luce di quanto lei ha affermato, per capire qual è la volontà politica dell'Assemblea, sospendo la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

MIRABELLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, adesso il presidente Ostellari ha raccontato la sua versione, che è abbastanza forzata se non fantasiosa. Inoltre in questi giorni, in queste settimane e in questi mesi è emersa da parte sua una sorta di idiosincrasia sul voto: non tiene infatti conto del fatto che quest'Assemblea ha votato per la calendarizzazione in Aula e oggi ci ha impedito di votare in Commissione, dove la maggioranza avrebbe ribadito la volontà di discutere il provvedimento in Assemblea.

Questo, infatti, signor Presidente, è un provvedimento importante, che serve a proteggere le persone, a garantirle (*Commenti in Aula*). Vede, signor Presidente, che non è possibile fare la mediazione di cui parla Ostellari, perché c'è una parte di quest'Assemblea che dei diritti umani e civili non si interessa (*Applausi*)!

PRESIDENTE. Ognuno in quest'Aula può dire quello che vuole, per cortesia. Prego, senatore.

MIRABELLI (PD). Si tratta di un provvedimento importante che riguarda diritti umani e diritti civili, non altro; serve a proteggere (solo a questo serve) delle persone deboli per la propria condizione e per la propria natura, che spesso vengono discriminate e subiscono violenze. Non è quindi opportuno, signor Presidente, che su questo si facciano giochini politici o strategie.

Io mi sento in dovere di raccontare all'Assemblea cosa è successo, ma è sufficiente aver letto i giornali in questi otto mesi per sapere cosa è accaduto in Commissione. Ci è stato impedito di discutere fino a marzo (*Applausi*). A marzo abbiamo dovuto votare a maggioranza la calendarizzazione di un disegno di legge approvato dalla Camera. Ci è stato detto che quel disegno di legge non doveva andare avanti perché era divisivo nella maggioranza, poi si è cercato di congiungerlo, poi sono state fatte 170 audizioni - ha ragione Ostellari - tutte uguali.

Signor Presidente, è evidente allora che si voleva bloccare e affossare il provvedimento, come ha dimostrato lo stesso Presidente perché il suo racconto e le posizioni che egli ha espresso sono di parte, di chi è contrario al disegno di legge Zan. Altro che mediatore! (*Applausi*). Ci ha spiegato che il provvedimento non va bene.

Diciamoci la verità; siamo finalmente in Assemblea, guardiamoci negli occhi, entriamo nel merito, assumendoci ognuno le proprie responsabilità perché abbiamo di fronte un provvedimento che riguarda la vita delle persone (*Applausi*) e i giochini, le tattiche e le furbizie vanno chiusi.

Adesso basta, Presidente, si è deciso un percorso, lo si faccia in Assemblea e lo si faccia bene. Purtroppo in Commissione non ci sono state le condizioni neanche per aprire la discussione. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi inviterei a tenere la calma. C'è già un clima incandescente. Io do la parola a chi mi chiede di parlare. Visto che c'è stato un intervento piuttosto lungo e dettagliato, qualcuno ha contrapposto qualche altra cosa; io poi decido quello che voglio fare. Rispettiamo l'ordine delle richieste.

GRASSO (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, dobbiamo ristabilire la verità in Assemblea perché non è possibile... (*Applausi. Proteste*). Mi fa piacere, Presidente, che lei stessa possa rendersi conto che non si può discutere, che non c'è dialogo, che non c'è la possibilità di parlare. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Avevo fatto bene a convocare la Conferenza dei Capigruppo...

GRASSO (Misto-LeU-Eco). Lei non può consentire al Presidente della Commissione di dare la sua

versione, doveva dire qual è lo stato dei lavori, non può egli fare la storia, tra l'altro non corretta, di tutti quelli che sono stati i lavori in Commissione.

PRESIDENTE. Ognuno ha raccontato la sua versione.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Ci è stato detto in Commissione dal centrodestra che non si doveva nemmeno trattare un provvedimento che era stato votato dalla Camera. (*Applausi*). Abbiamo dovuto forzare e chiedere voti per essere a questo punto. E ora che siamo a questo punto dobbiamo tornare indietro? (*Proteste*). Lei non lo deve consentire.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di urlare.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Lei non lo deve consentire.

PRESIDENTE. Non abbiamo bisogno di urlare; per esprimere le proprie opinioni non c'è bisogno di urlare in quest'Aula. Ognuno le esprima come ritiene senza dar luogo ad esasperazioni.

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, lei ha ragione a chiedere di non essere esasperati, ma all'esasperazione porta il comportamento di un Presidente di Commissione che più volte ha calpestato le prerogative della Commissione stessa (*Applausi*) quando ci ha impedito la stessa calendarizzazione del provvedimento in discussione. (*Proteste*).

Non riesco a parlare per i fischi e le urla in Aula. Non posso parlare, perché dalla destra arrivano solo fischi e ululati. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Per cortesia, lasciate esprimere a ciascuno la propria opinione.

MAIORINO (*M5S*). Queste sono le persone che vogliono difendere i diritti!

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, si rivolga alla Presidenza e non all'Assemblea!

MAIORINO (*M5S*). Io cerco di rivolgermi a lei, Presidente. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Per cortesia, vi chiedo di tranquillizzarvi. La decisione ultima la prendo io. Tranquillizzatevi.

MAIORINO (*M5S*). Presidente, al di là del balletto dei numeri - quattro mesi, otto mesi, un anno, non importa - agli atti c'è una Commissione giustizia che è stata calpestata nelle sue prerogative. (*Applausi*)

Il Presidente ci ha impedito persino la votazione sulla calendarizzazione. Ora noi a grandissima fatica abbiamo votato. L'Assemblea si è espressa per portare il provvedimento in questa sede e, quindi, la prego di rispettare il voto e di consentire l'avvio della discussione generale sul disegno di legge Zan. (*Applausi*).

Aggiungo che la mediazione sarebbe possibile se chi vuole mediare fosse davvero interessato a tutelare i diritti delle persone in questione, ma così non è. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Per favore, non riusciamo a individuare i fischi sotto le mascherine. Abbiamo già vinto gli europei. Non voglio un clima da stadio. (*Applausi*).

MAIORINO (*M5S*). I maggiori esponenti del partito della Lega hanno sempre negato pubblicamente che il problema dell'omotransfobia esista, per cui il loro interesse oggi sulla questione è assolutamente incredibile. (*Applausi*).

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia è molto sereno. Non ha partecipato a questa parte molto nervosa dei lavori dell'Assemblea. Ha preso atto della sua cortesia nei confronti del collega del PD che ha chiesto di intervenire quando lei aveva già sospeso la seduta. Ha capito che su questo tema più che venire incontro alle esigenze dei cittadini - cosa che deciderà il Senato quando ci sarà la discussione - mi pare che ci sia... (*Brusio*). Stia tranquilla, noi non abbiamo interrotto nessuno. (*Proteste*).

Il Gruppo Fratelli d'Italia non ha minimamente partecipato alla prima fase nervosa di discussione. Abbiamo capito - questa è la nostra valutazione - che si tratta di bandierine ideologiche. Il Presidente della Commissione - viene accusato dai componenti stessi della Commissione di non so quali misfatti - si lamenta - e questo è un dato storico - del fatto che l'esame di merito è stato sospeso con un voto del

Senato per portare in Aula un provvedimento che era ancora all'esame della Commissione. Quindi, semmai, dovrebbe lamentarsi chi non ha potuto svolgere appieno - secondo alcuni in maniera troppo lenta - la discussione in Commissione. In questo momento, però, stiamo discutendo unicamente dell'opportunità o meno di convocare una Conferenza dei Capigruppo per verificare la legittima richiesta di un Presidente di Commissione...

PRESIDENTE. Questo lo decido io, presidente La Russa. Abbiamo già deciso.

LA RUSSA (Fdi). E avete inscenato una serie di contestazioni. Mi meraviglio del presidente Grasso, che urlava talmente tanto che non abbiamo capito una sola parola. (*Proteste*). Non ho capito una parola. Sarò sordo io, ma nessuno ha capito una sola parola. Ho chiesto informazioni e nessuno ha capito. È così.

Allora credo che ci voglia buon senso: la riunione dei Capigruppo è la stessa che ha deciso di portare in Assemblea il voto sulla calendarizzazione. Si tratta di un importantissimo - sono d'accordo - provvedimento, nel quale per alcuni si discute delle fragilità e per altri anche del diritto di opinione (*Applausi*), della possibilità di esprimere le proprie idee: questo è un dato di fatto. Per alcuni c'è la mascherina col tricolore e per altri solo quella con i colori dell'arcobaleno (*Applausi*), come voi dei 5 Stelle: questa è la verità.

Pertanto, signor Presidente, la prego di riconfermare la sua decisione, che per noi è indifferente, perché - lo ricordo - abbiamo accettato la valutazione e abbiamo presentato una pregiudiziale di incostituzionalità che siamo pronti a discutere oggi. Ma riunirsi nella Conferenza dei Capigruppo, se lo chiede il Presidente della 2a Commissione, è un atto, oltre che giusto, anche di cortesia istituzionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare la parola al senatore Calderoli, vorrei evidenziare che avevo già precisato - e lo sapevano anche i Capigruppo, perché abbiamo una *chat* comune dei Capigruppo - che avrei rinviato la Conferenza dei Capigruppo - questo indipendentemente dalla richiesta del senatore Ostellari - che era stata fissata alle ore 15 di oggi, proprio per capire lo stato dell'arte del disegno di legge Zan. Ma poiché è stata convocata alla stessa ora la Commissione giustizia, ho detto che l'avrei rinviata.

Quindi, la polemica di oggi è assolutamente pretestuosa, perché era già stata annunciata la mia volontà nella *chat* comune dei Capigruppo. Questo lo dico per chiarezza: la mia decisione è già presa. (*Applausi*).

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, personalmente mi autocensuro perché ritengo che tutti gli interventi sull'ordine dei lavori non lo fossero e non avrebbero dovuto esserci, perché lei ha disposto la convocazione della Capigruppo e la sospensione della seduta e, quindi, *tamquam non esset* rispetto a quello che è accaduto. (*Applausi*).

Signor Presidente, convengo col presidente Ostellari e la ringrazio per aver raccolto quell'invito alla convocazione di una Capigruppo. Forse, all'interno di una stanza dove non ci sono telecamere e non si registra quanto diciamo, può veramente essere esperito il tentativo della ricerca di una mediazione. Non sarà una cosa evidente, forse non ci saranno bandierine. Ma, se qualcuno vuole raggiungere un risultato serio e concreto sull'argomento, quella è la sede propria della politica dove trovare una soluzione. (*Applausi*).

BERNINI (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FIBP-UDC). Signora Presidente, anche noi la ringraziamo per la disponibilità, nonostante la sospensione dei lavori dell'Assemblea, di poter interloquire con i colleghi, con una modalità - direi - un po' informale ma importante, per chiarire alcuni punti prima di riunirci tra noi Capigruppo. È assolutamente vero, signora Presidente, che lei ce lo aveva già anticipato: ci aveva anticipato che ci saremmo riuniti e devo dire che la richiesta del presidente Ostellari... (*Brusio*).

Vi chiedo scusa, colleghi: vi chiedo solamente pochi secondi del vostro tempo, consapevole del fatto che siamo formalmente in sospensione dei lavori, solamente per precisare, a nome del Gruppo che

rappresento, alcuni punti secondo me utili per il prosieguo della discussione in Capigruppo e anche in Aula.

Condivido la richiesta del presidente Ostellari, perché ancora una volta la settimana scorsa, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, abbiamo avanzato esattamente la seguente proposta: abbiamo chiesto che si partisse, già dalla settimana scorsa, per una mediazione su di un testo solo parzialmente condiviso, ma come buona base di partenza. *(Commenti)*.

Collega De Petris, chiedo scusa se mi rivolgo direttamente a lei, ma hanno parlato tutti: chi si chiama democratico deve agire di conseguenza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Un po' di cortesia.

BERNINI *(FIBP-UDC)*. Noi abbiamo fatto esattamente questa proposta, consapevoli del fatto che chi accusa noi di perdere tempo, in realtà, lo sta perdendo come noi non faremmo mai. *(Applausi)*. Infatti, già dalla settimana scorsa avremmo potuto cominciare a lavorare su questo testo e avremmo già una settimana di vantaggio su quella mediazione che va non nel nostro interesse, ma nell'interesse di quelle persone, i destinatari della norma, che voi dite di voler tutelare.

Colleghi, prima di riunirci in Capigruppo, vorrei precisare due cose: in primo luogo, nessuno in quest'Aula ha il diritto di dare patenti di tutela dei diritti fondamentali più o meno buona, più o meno efficace, più o meno lecita, ad alcuno. *(Applausi)*. Se vogliamo essere precisi - e me ne scuso - sicuramente non quella parte che la scorsa legislatura non ha votato le unioni civili, a differenza di chi parla. *(Applausi)*. Quindi, cortesemente, nessuno si permetta di fare delle considerazioni, di dare delle patenti o di fare analisi del sangue che sono assolutamente fuori contesto in questa fase. Noi non ci stiamo *(Applausi)*.

Seconda considerazione: se veramente vogliamo fare una mediazione - e noi lo vogliamo, perché non riteniamo che questa discussione debba limitarsi alla porzione di mondo buona che rappresentate voi e la porzione di mondo cattiva che rappresentiamo noi - perché vogliamo dare alla norma un aspetto più compatibile con la sua efficacia, chiediamo ancora una volta che la norma venga discussa in quest'Aula e non solo in maniera apparente, formale e senza modifiche, mantenuta in un testo che noi riteniamo non solo inutile, ma pericoloso proprio per i suoi destinatari, proprio per quella libertà di espressione di cui tante volte si è parlato in quest'Aula e che a volte così poco si rispetta.

Non esiste un'unica verità, colleghi: lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Non esiste un'unica ragione, la vostra. Esistono le libertà, i diritti, le opinioni anche di chi la pensa diversamente da voi. E questo elemento di democraticità fondamentale deve emergere anche da questa norma che noi reputiamo importantissima come atto di civiltà giuridica.

Al presidente Grasso dico che davvero non siamo riusciti a sentirlo, ma è stato un elemento acustico, non politico. Purtroppo non siamo riusciti ad ascoltare il suo intervento e ci dispiace, ma anche perché è molto atipico che tutto questo avvenga non in una fase di discussione generale, ma in una fase in cui la seduta avrebbe dovuto essere sospesa. È evidente che, se parla la parte che si arroga il diritto di essere la migliore e l'unica depositaria della verità, anche noi dobbiamo dire la nostra e spiegare perché fino alla fine, proprio per difendere i diritti dei destinatari di questa norma che a noi stanno a cuore, continueremo a lottare per una vera mediazione, che è non ostruzionismo, ma vera tutela dei diritti. *(Applausi)*.

[UNTERBERGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei ricordarvi che stiamo lavorando su un disegno di legge contro l'odio, contro il reato di odio, e lavoriamo qua in un clima di odio. *(Applausi)*.

Come vogliamo educare le persone con la Giornata contro la discriminazione e contro l'odio se non siamo in grado di risolvere la questione e parlarci civilmente per ottenere una soluzione? È sempre stato così: nelle grandi riforme, sia che fossero il divorzio, l'aborto o le unioni civili, c'erano sempre una parte della popolazione più progressista e un'altra più conservatrice.

Anche se io appartengo, chiaramente, ai progressisti e voterei a favore del disegno di legge Zan senza problemi, prendo atto che non è così per tutti. Mi chiedo veramente, allora, se vogliamo continuare in

questo modo, con tutto quello che abbiamo da fare, dalla procedura civile ai decreti che scadono. Mi chiedo se vogliamo veramente continuare in questo clima, oppure fare tutti un piccolo passo indietro e magari rinunciare a una parola, anche se a mio parere non sarebbe necessario; dal momento che è così contestata, si può rinunciare a una parola, ma non al concetto. Possiamo cercare per questo concetto altre parole, in modo da trovare la soluzione?

Mi appello a tutti affinché facciano uno sforzo per trovare un accordo senza proseguire con una guerra che nuoce solo alle persone che vogliamo tutelare. (*Applausi*).

[FARAONE](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FARAONE](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, condivido pienamente le parole della senatrice Unterberger, che ha espresso esattamente quello che è il pensiero mio e del Gruppo Italia Viva: oggi dovremmo discutere di discriminazione omotransfobica e di come inasprire le pene per chi si fa autore di queste discriminazioni e invece stiamo discutendo di tutt'altro. Mi sembra un incontro di *wrestling* a favore di telecamere con finte botte. (*Applausi*). Credo che invece abbiamo il dovere - come lei ci ha chiesto, Presidente, in Conferenza dei Capigruppo - di verificare se c'è un percorso positivo da poter fare insieme per dotare il Paese di una legge che tuteli persone che soffrono soltanto perché vogliono esprimere liberamente il proprio amore. Questo è il tema. Per il resto, forze politiche che pensano di poter trarre vantaggio da un dibattito di questo genere evidentemente hanno a cuore non gli interessi degli italiani, ma gli interessi di parte.

Il Gruppo Italia Viva, Presidente, proporrà le proprie soluzioni in Conferenza dei Capigruppo, dove lei ci ha convocati, e che crediamo si debba tenere al più presto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Sospendo la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,23, è ripresa alle ore 19*).

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino a mercoledì 21 luglio.

Il prosieguo della seduta odierna prevede la discussione di questioni incidentali presentate sul disegno di legge sul contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità, fino alle ore 20.

L'esame del provvedimento proseguirà domani, a partire dalle ore 9,30 fino alle ore 20, e giovedì 15 luglio, dalle ore 9,30. La seduta di giovedì si concluderà con il *question time*, che prevede la presenza dei Ministri dell'istruzione, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2005 dovranno essere presentati entro le ore 12 di martedì 20 luglio.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre, alle ore 16,30, la chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di due componenti del consiglio di amministrazione della RAI. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 19,30.

Il calendario della prossima settimana prevede, nella giornata di martedì 20 luglio, dalle ore 16,30 fino alle ore 20, il seguito della discussione generale del disegno di legge n. 2005.

Nella giornata di mercoledì 21 sarà discusso il decreto-legge imprese, lavoro, giovani e salute, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati.

In base alle ultime disposizioni adottate dei senatori Questori, le sanificazioni dell'Aula avverranno dopo quattro ore e trenta minuti di seduta, con una durata minima di settanta minuti.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino a mercoledì 21 luglio:

Martedì	13	luglio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2005 -
Mercoledì	14	"	h. 9,30-20	Contrasto della discriminazione
Giovedì	15	"	h. 9,30	o violenza per

				<p> sesso, genere o disabilit� (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p> - votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di amministrazione della RAI (<i>votazione a scrutinio segreto mediante schede</i>) *</p> <p> (mercoled� 14, ore 16,30)</p> <p> - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (gioved� 15, ore 15)</p>
--	--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2005 (Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilit ) dovranno essere presentati entro le ore 12 di marted  20 luglio.

* Dopo la chiama le urne rimarranno aperte fino alle ore 19,30.

Marted�	20	luglio	h. 16,30-20	- Seguito discussione generale disegno di legge n. 2005 - Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilit� (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoled�	21	"	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 73, Imprese, lavoro, giovani e salute (<i>ove approvato dalla Camera</i>)

				<i>dei deputati)</i> <i>(scade il 24</i> <i>l u g l i o)</i> (mercoledì 21)
--	--	--	--	--

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 73, Imprese, lavoro, giovani e salute) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 73, Imprese, lavoro, giovani e salute)

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui:	
M5S	43'
L-SP-PSd'Az	39'
FIBP-UDC	34'
Misto	32'+5'
PD	29'
FdI	23'+5'
IV-PSI	21'
Aut (SVP- PATT, UV)	18'
Dissenzienti	da stabilire

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2005](#) (ore 19,04)

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali e sospensive.

Ha chiesto di intervenire il senatore Pillon per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, cari colleghi, siamo oggi a discutere del disegno di legge sul contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità contro il quale non solo hanno alzato la voce pericolose associazioni omofobe o pericolosi aggressori, ma sul quale hanno manifestato problemi tecnici assai seri anche molti moderati.

Ad esempio, l'articolo 1 del disegno di legge Zan viola l'articolo 3 della Costituzione e questo non lo dico io, ma lo ha detto, durante le audizioni, un insigne giurista del calibro di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale.

La nostra Costituzione, cari colleghi, parla di tutela della persona in base al sesso che è una condizione oggettiva. Invece, nel disegno di legge Zan troviamo scritto che accanto al sesso - che intanto non è più il sesso biologico come tutti noi siamo abituati a ritenere, ma automaticamente può essere biologico o anagrafico, e già qui viene da chiedersi quale dei due prevalga - vengono date altre caratterizzazioni della persona che sono genere, orientamento sessuale e identità di genere. Queste definizioni non sono giuridiche, non hanno una qualità giuridicamente riconoscibile, sono definizioni date sulla base di teorie filosofiche o antropologiche che nulla hanno di reale, di oggettivo.

Tra l'altro, tali definizioni possono essere anche autopercepite come espressamente detto nel disegno di legge Zan all'articolo 1, dove si legge che: «per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione». Questa norma, di fatto, permetterà a chiunque di autopercepirsi sulla base della convenienza del momento, violando evidentemente qualsiasi criterio di oggettività nella propria definizione.

Questo non è l'unico problema di costituzionalità di questa norma. Ve ne sono molti altri. L'articolo 21 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini la libertà di pensiero, la libertà di parola e la libertà di espressione. Bene, gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge Zan fanno esplicito riferimento alla modifica degli articoli del codice penale introdotti con la legge Mancino-Reale. Peccato, cari colleghi, che la legge Reale-Mancino faccia riferimento a caratteristiche della persona oggettivamente riconosciute come, ad esempio, la razza, la religione o l'etnia. Non possono essere riferite a una legge gravemente punitiva come la legge Mancino-Reale caratteristiche che, come detto, sono di sostanziale autopercezione della persona. (*Brusio*).

Io, però, Presidente, mi permetto di chiedere, se possibile, che davanti a un tema così importante, così dibattuto e per il quale il Paese si è spaccato a metà (*Applausi*), l'Assemblea abbia la gentilezza di ascoltare, che i colleghi abbiano la gentilezza di ascoltare, visto che oltretutto il dibattito in Commissione è stato brutalmente fermato. Quindi che almeno in Aula ci si ascolti, se possibile, almeno ora che possiamo parlare. (*Richiami del Presidente*).

L'articolo 21 della Costituzione assicura la libertà di parola, di espressione e di pensiero. Benissimo: io provo a chiedere ai colleghi che sostengono questa proposta di legge se sarà ancora possibile parlare, per esempio, di contrarietà al matrimonio tra persone dello stesso sesso, se sarà ancora possibile esprimersi pubblicamente contro l'adozione da parte di coppie *same sex*, oppure se sarà ancora possibile dichiararsi contrari alla maternità surrogata, *alias* utero in affitto, oppure se tutto questo sarà letto come istigazione alla discriminazione, perché la fattispecie di istigazione alla discriminazione è talmente fumosa, talmente difficile da definire in modo tassativo che tutto potrà essere considerato istigazione alla discriminazione, anche perché, come abbiamo sentito proprio nel dibattito di questi giorni, qualcuno sta già dicendo che i diritti riproduttivi sono diritti inalienabili della persona. Conseguentemente, dirsi contrari all'adozione da parte di coppie *same sex* o dirsi contrari alla maternità surrogata diventerà evidentemente un'istigazione alla discriminazione; sarebbe come se qualcuno venisse a dirmi che io non mi devo riprodurre: sarebbe sì istigazione alla discriminazione. Peccato che in questo caso l'attenzione del legislatore non deve essere verso i diritti della coppia *same sex*, che ovviamente ha tutto il diritto di stare insieme, ma deve privilegiare i diritti del bambino (*Applausi*), che ha diritto alla mamma e al papà, e ha diritto a non essere acquistato su Internet.

Ancora. Alcune critiche, a mio avviso sensate e assolutamente condivisibili, sono venute da illustri costituzionalisti anche con riguardo all'articolo 4 di questo disegno di legge: nella prima parte si ripete il dettato costituzionale e si dice che «sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni», ma nella seconda parte si va a limitare il dettato costituzionale dicendo che quelle opinioni non possono essere idonee a determinare il concreto pericolo di atti discriminatori. E in questo caso - non lo dice il senatore Pillon che, come ben sapete, è dipinto da tutti i giornali come pericoloso omofobo, ma lo dice un giurista del calibro del presidente emerito della Consulta Mirabelli - si tratta di una limitazione del dettato costituzionale inaccettabile.

Inoltre, gli articoli 2 e 3 del disegno di legge Zan vanno anche contro il dettato costituzionale dell'articolo 25 della Costituzione, che stabilisce la tassatività della norma penale. Mi permetto di aggiungere una considerazione a quanto troverete scritto nella nostra questione pregiudiziale di costituzionalità: siamo sicuri che usare lo strumento penale anche in questo caso sia la strada giusta? Vedete, abbiamo forse preso una brutta abitudine, che è quella di usare sempre e solo lo strumento penale come se fosse il miglior modo per educare il popolo. (*Applausi*). Io non credo che questa sia la strada giusta: quello penale dovrebbe essere uno strumento residuale; le norme penali dovrebbero essere poche e dovrebbero tutelare i diritti fondamentali, mentre per il resto ci sono molte altre strade, che vanno ad esempio da quella dell'educazione a quella della sanzione amministrativa. Le strade sono davvero molte.

L'articolo 7 del disegno di legge Zan va palesemente contro gli articoli 30 e 33 della Costituzione. Ci sono parole, come quelle che abbiamo ascoltato dal presentatore del disegno di legge Zan, che leggo testualmente: ci sono dei bambini che percepiscono il proprio genere, fin da quando sono bambini, diversi dal loro sesso; ecco che allora bisogna aiutare i bambini in un loro percorso di transizione. Sono parole che ci spaventano molto, che non vorremmo aver sentito e che ci inducono a pensare che

l'articolo 7 del disegno di legge Zan violi gli articoli 30 e 33 della Costituzione.

Queste sono le preoccupazioni che la Santa Sede, altre confessioni cristiane, associazioni di giuristi, associazioni di militanti lesbiche e associazioni di militanti femministe hanno fatto pervenire alla nostra Commissione; preoccupazioni che avremmo voluto poter ascoltare e poter valutare per arrivare a un testo che fosse accettabile; preoccupazioni che non avete voluto ascoltare e che ci inducono a dire che questo disegno di legge va fermato perché così non va.

Ci sono - ha detto il presidente Draghi - controlli preventivi nelle Commissioni parlamentari che garantiscono circa il rischio di violazione dei trattati. Bene, attiviamo quei controlli preventivi, perché non sono stati attivati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Balboni per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato la questione pregiudiziale QP2, perché siamo veramente preoccupati di alcuni passaggi di questo disegno di legge che a nostro giudizio violano palesemente alcuni articoli fondamentali della Costituzione. In particolare, l'articolo 21 della Costituzione, che garantisce il diritto di pensiero e di manifestazione delle proprie opinioni viene, a nostro avviso, messo in pericolo dall'articolo 2 del disegno di legge, il quale non punisce - badate bene - la violenza e l'istigazione alla violenza nei confronti di una persona soltanto in ragione del suo orientamento sessuale, ma punisce anche l'istigazione alla discriminazione, senza che in questo disegno di legge sia in alcun modo spiegato in cosa esattamente consista.

Se noi leggiamo l'articolo 2 insieme all'articolo 1 del disegno di legge comprendiamo l'assoluta indeterminatezza di questa norma, perché l'articolo 1 definisce l'orientamento di genere come una autopercezione e una autodichiarazione assolutamente soggettiva e slegata da qualsiasi parametro biologico od oggettivo. Allora voi capite bene, colleghi, che il combinato disposto di queste due norme comporta una norma penale in bianco, che potrà essere riempita discrezionalmente da qualsiasi magistrato a seconda del suo orientamento, dei suoi convincimenti, delle sue posizioni morali, religiose, etiche, politiche o filosofiche. Stiamo cioè confezionando una norma per imbavagliare chiunque la pensi diversamente dal magistrato che di volta in volta giudicherà su quel caso. *(Applausi)*

. Questo è il vero rischio che oggi stiamo mettendo in atto qualora dovessimo approvare questa norma. Fratelli d'Italia - ripeto - è pronta a votare anche oggi una norma che aggravi, anche pesantemente, le sanzioni nei confronti di chi commette violenza o istiga alla violenza, ma non è assolutamente disposto a votare una norma che creerà inevitabilmente un reato di opinione, violando l'articolo 21 della Costituzione. Cari colleghi, di questo siete consapevoli anche voi, sostenitori di questo disegno di legge, perché altrimenti non avreste sentito il bisogno di scrivere l'articolo 4, che non fa altro che sancire - in modo più confuso peraltro - quello che sancisce l'articolo 21 della Costituzione.

Che bisogno c'è di richiamare l'articolo 21 della Costituzione all'interno dell'articolo 4 del disegno di legge, dato che anche i bambini sanno che la Costituzione prevale sempre su ogni legge, essendo una fonte del diritto sovraordinata? Che bisogno ci sarebbe di inserire l'articolo 21 della Costituzione dentro l'articolo 4 del disegno di legge, se gli stessi sostenitori di questo provvedimento non si rendessero conto del rischio che comporta questa norma nel reprimere legittime opinioni in ordine di famiglia naturale, in ordine del diritto di un bambino di avere un padre e una madre, in ordine di gestazione per altri o utero in affitto che dir si voglia, in ordine al fatto che lo Stato deve sostenere soltanto la famiglia naturale? Fermo rimanendo il diritto di chiunque di fare ciò che crede nella propria vita privata, la funzione sociale della famiglia fondata da un uomo e da una donna per mantenere, istruire, educare e allevare un figlio è un'altra cosa. *(Applausi)*.

E noi vogliamo avere il diritto di continuare ad affermare questi nostri convincimenti senza che qualcuno ci metta sotto processo. Cosa dice l'articolo 4? L'articolo 21 della Costituzione va bene, ma purché le opinioni espresse non comportino il rischio e il pericolo di discriminazione o di violenza. Ma chi stabilisce se esiste o meno questo rischio, questo pericolo? Ovviamente lo può stabilire solo un magistrato, signor Presidente. Questo vuol dire che chiunque di noi dica, ad esempio, che un bambino ha diritto ad avere una madre e un padre potrebbe domani trovarsi denunciato da una associazione di omosessuali, di *gay* o altro che si sente discriminata da questa nostra affermazione e il magistrato lo

dovrà rinviare a giudizio e lo dovrà giudicare. Cosa dovrà giudicare, cari colleghi? Dovrà giudicare un fatto, sulla base del principio di tassatività dell'articolo 25, secondo comma della nostra Costituzione o dovrà giudicare un'opinione, un convincimento, o addirittura uno stato d'animo, se cioè chi ha fatto quella affermazione lo abbia fatto per un convincimento etico, morale, politico, religioso o filosofico o se l'abbia fatto animato da motivi di odio? Questo dovrà giudicare il magistrato. State creando una norma per giudicare lo stato d'animo interiore dell'imputato. Negli ordinamenti giuridici conosciuti nel mondo intero questo istituto si chiama diritto penale dello stato d'animo interiore ed è stato applicato in due soli ordinamenti, cari colleghi: nell'ordinamento giuridico nazionalsocialista e nell'ordinamento giuridico della Russia sovietica, che poi ovviamente ha ispirato tutti gli altri regimi comunisti del mondo. Solo in questi due ordinamenti giuridici non si giudica un fatto, ma si giudica uno stato d'animo. Noi dovremo andare a giustificare davanti a un giudice il nostro stato d'animo. Questo è quello che voi state introducendo con questo disegno di legge.

Certo, speriamo e confidiamo di trovare un giudice ragionevole, un giudice che magari non antepone le sue convinzioni al buonsenso - perché qui si tratta poi di buonsenso - ma intanto ci saranno un processo, la gogna mediatica, le spese legali e l'ansia di che si trova sotto processo del tutto ingiustamente. Il risultato di tutto questo sarà quello a cui, in realtà, vuole mirare la maggioranza: l'autocensura. Quando gli italiani sapranno che parlare di certi argomenti comporta il rischio di un processo penale si autocensureranno, non si avventurano più su un terreno minato e quindi il politicamente corretto trionferà, censurando e chiudendo la bocca a quella che ancora oggi credo sia la maggioranza degli italiani, che in materia di famiglia, in materia di filiazione, in materia di diritti dei minori la pensa esattamente come noi, ma il politicamente corretto chiuderà loro la bocca, come ha certificato anche un recente sondaggio negli Stati Uniti, dove due elettori repubblicani su tre hanno dichiarato di non parlare più di questi argomenti in pubblico per paura della reazione che verrà inevitabilmente manifestata nei loro confronti. Con il risultato che avremo una dittatura della minoranza sulla maggioranza. *(Applausi)*.

Cari colleghi, questo state preparando con questo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Balboni, siccome lei è anche iscritto a parlare in discussione sulla questione pregiudiziale, se vuole continuare, ha altri dieci minuti.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, concludo velocemente.

Ovviamente non sono soltanto questi i temi che ci preoccupano molto; ce ne sono anche altri e, in particolare, l'articolo 7, che rischia di aprire le porte delle scuole di ogni ordine e grado alla propaganda *gender*; rischia di mettere i nostri bambini - ai quali non insegniamo l'educazione sessuale perché con questa legge vogliamo insegnare loro l'educazione *gender* - nelle mani di associazioni che probabilmente non sono le più qualificate nei confronti della famiglia per affrontare questi problemi.

Signor Presidente, questi sono i motivi per cui noi invitiamo chi ha davvero a cuore la libertà di pensiero a votare a favore di questa pregiudiziale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prima di introdurre la discussione sulla questione pregiudiziale, su cui può intervenire un rappresentante per Gruppo, comunico che è stata avanzata la richiesta di votare e chiudere la discussione sulla questione pregiudiziale questa sera, per esaminare domani mattina la questione sospensiva. Senatore Balboni, è per quello che le ho chiesto se lei voleva intervenire in discussione. Rinuncia, quindi?

BALBONI (FdI). Sì, rinuncio.

RENZI (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (IV-PSI). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, Italia Viva voterà contro la questione pregiudiziale e con questo potrei cavarmela.

Ci sono, però, dei momenti nella vita delle istituzioni democratiche in cui dobbiamo ricordarci chi siamo. Noi non siamo degli *influencer* che mettono i *like*; non siamo delle persone che pensano che la politica faccia schifo - lo dico guardando i miei ex colleghi del Partito Democratico - e non siamo nemmeno quelli - e qui aggiungo un "purtroppo" - che pensano che in Italia ci sia il monocameralismo. Sull'idea di dover superare il bicameralismo paritario ho finito una carriera. Quindi, finché ci sono due

Camere, qui dentro si discute perché, se non lo si fa, si sta dando ragione all'antipolitica. Cerchiamo di essere chiari fino in fondo guardandosi negli occhi e ricordandosi con che faccia siamo andati di fronte agli elettori.

Noi abbiamo promesso e giurato sulla Costituzione di servire questo Paese con disciplina e onore. Alla luce di questo, in determinati momenti della nostra vita abbiamo fatto delle scelte che sono state dei compromessi rispetto anche alle nostre idee. Io sono senatore come voi; nella scorsa legislatura non lo ero.

Da Presidente del Consiglio dei ministri, il 27° della storia repubblicana, ho posto la questione di fiducia perché si potesse arrivare all'approvazione della legge sulle unioni civili, che io, cattolico, ho firmato, quando al Circo Massimo qualcuno metteva degli striscioni con un anatema biblico del tipo: Renzi, ci ricorderemo. (*Applausi*). Su quell'atto non prendo lezioni da chi, fino alla notte prima, ci diceva che avrebbe sostenuto il provvedimento e che poi, all'improvviso, per qualche telefonata di qualche alto prelato, cambiò posizione. (*Applausi*). Non prendo lezioni da chi allora cambiò opposizione, perché la storia non si cancella, lo voglio sottolineare. (*Commenti*).

Quella vicenda è nota - mi stupisce che i 5 Stelle adesso discutano - ed è negli annali della storia politica italiana. Allora mi assunsi una responsabilità; ho perso voti, però non ho perso il gusto di guardarmi allo specchio.

Ora, siamo in un punto delicato; prima di ragionare del provvedimento - siamo in fase di pregiudiziale - dico questo: da otto anni è in discussione una legge che colpisce i reati di omotransfobia, e questa legge è stata approvata dalla Camera dei deputati nel 2013 (primo firmatario Ivan Scalfarotto); quella legge al Senato non ha trovato i voti. Oggi siamo nel 2021: quanti ragazzi omosessuali, transessuali, persone con disabilità - lo voglio dire, perché grazie a Lisa Noja e al lavoro della Camera c'è anche la previsione sulla disabilità - quanti in questi otto anni non hanno avuto quella tutela perché sono mancati i voti? Ve lo dico io: tante e tanti.

Oggi siamo nella stessa condizione; siamo a un passo, a un centimetro. Qui non ragiono delle mie idee; ragiono di un'altra cosa: ragiono di politica. Forse fate di quest'Aula un luogo dove gli ultras si confrontano e non si porta a casa il risultato? Lo voglio evidenziare: non si porta a casa il risultato perché tutte e tutti sappiamo che il passaggio a scrutinio segreto è difficile. Eppure, quel passaggio a scrutinio segreto va rispettato perché lo abbiamo voluto all'articolo 113, comma 4, del Regolamento del Senato, senza metterlo in discussione nella modifica approvata nella scorsa legislatura. Quindi, o si va a scrutinio segreto - ed è un rischio per tutti - o ci si assume la responsabilità politica di trovare un accordo.

L'accordo non è semplicemente nel merito, che è a portata di mano, perché non dobbiamo prenderci in giro: l'accordo è a portata di mano, è a un passo dal traguardo. Il punto non è soltanto l'accordo di merito; è anche un accordo di metodo.

Va chiesto a tutte le forze parlamentari non solo di venirsi reciprocamente incontro, ma di fare un patto politico perché alla Camera questa legge, ove venisse modificata dal Senato, possa essere approvata nel giro di due settimane.

Colleghi, sono in una fase della mia vita in cui non ho più problemi di ricerca di popolarità, e si vede; sono in una fase della mia vita in cui non ho paura di dire le cose senza ipocrisia. A me quei ragazzi stanno a cuore. (*Applausi*). Quelle persone, donne e uomini, che rischiano di non avere tutela, oggi sono nelle nostre mani.

Se volete piantare una bandierina ideologica perché ve l'ha chiesto qualcuno, ditelo, ma è un'altra storia rispetto alla nostra. Se volete fare ostruzionismo, ditelo, ma non ci prendete in giro facendoci perdere tempo. Se vogliamo trovare un punto di sintesi, io vi richiamo e mi richiamo, signor Presidente, all'alta responsabilità che abbiamo, cioè quella di venire qui a fare l'interesse dei cittadini, non uno scontro ideologico. (*Applausi*).

Per questo, il mio è un appello, ed è un appello molto semplice (*Commenti*): si faccia un accordo sui punti legati agli articoli 1, 4 e 7, e, fatto l'accordo sugli articoli 1, 4 e 7, si chieda a tutte le forze politiche di portare la discussione alla Camera entro quindici giorni. Se facciamo questo, avremo dimostrato che la politica non fa schifo. Se si andrà allo scontro, al muro contro muro, e si perderà a

scrutinio segreto, avrete distrutto le vite di quei ragazzi. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC non ha presentato questioni pregiudiziali, perché abbiamo creduto, in quanto ci è stato detto più volte anche - vorrei dire - dalla ex maggioranza del Governo precedente, che ci fosse una disponibilità al dialogo: lo hanno detto in pubblico e lo hanno detto qui nelle Aule del Parlamento.

Abbiamo deciso pertanto di non presentare la questione pregiudiziale, che prevede di non discutere un argomento per lasciare spazio per l'appunto al dialogo, che deve essere fatto nel corso della discussione. Avremmo voluto che questo spazio ci fosse anche in Commissione.

Il presidente Renzi adesso ha giustamente ricordato che c'è il bicameralismo, per cui chiedere al Senato - e un domani in un'altra occasione potrebbe essere la Camera - di rinunciare a fare qualunque intervento, di rinunciare a fare il proprio dovere, dopo che anche molti esponenti della maggioranza presenti in quest'Aula hanno detto che c'erano dei problemi, che c'erano delle cose da correggere, è veramente inaccettabile. Noi dobbiamo fare il nostro dovere; dobbiamo approvare ciò che pensiamo sia giusto e non approvare ciò che pensiamo sia sbagliato, oltre a cambiare ciò che pensiamo sia modificabile.

Tuttavia, la discussione e le questioni si sono evolute in un modo che noi non approviamo veramente in nessun modo. Se c'è il bicameralismo, il bicameralismo comprende anche le Commissioni. La Costituzione dice che ogni provvedimento va discusso in entrambe le Camere nelle Commissioni e nell'Assemblea plenaria. Nelle Commissioni non siamo potuti neppure arrivare agli emendamenti; è vero, abbiamo fatto numerose audizioni, ma non le 170 di cui si è detto e che il centrodestra aveva comunque proposto di ridurre a 70.

Ricordo che su un provvedimento, proprio in Commissione giustizia, nel corso di questa legislatura, sono state fatte 110 audizioni: sono state fatte proprio per volere della parte sinistra di questo emiciclo e nessuno ha protestato, neanche i proponenti di quel disegno di legge. Nessuno ha parlato di violazione, di tempo perso.

Segnalo tra l'altro di passaggio - cosa che mi è stata indicata ottimamente dal senatore Caliendo, che è sistematico e va a cercare le cose, non accontentandosi delle parole vuote - a proposito di disegni di legge che rimangono indietro, che è all'attenzione della Commissione giustizia un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati il 18 ottobre 2018, a firma Orlando e Franceschini, quindi non proprio gli ultimi arrivati, ma tra i massimi dirigenti ed esponenti del Partito Democratico. Ebbene, questo provvedimento è rimasto lì.

Non usate dunque questi scandali, questi problemi procedurali a sproposito.

Volete questo provvedimento per ragioni che io davvero non riesco a capire; lo volete immutato e immutabile, come se fosse un testo sacro, anche di fronte a proposte di grandissima apertura. La proposta del presidente Ostellari, ad esempio, era quella di togliere le parole «identità di genere». No, l'identità di genere è intoccabile: senza questo riferimento verrebbero escluse 400.000 persone.

Ma come mai lo stesso onorevole Zan ha firmato una proposta di legge dell'onorevole Scalfarotto che non comprende l'identità di genere? (*Applausi*). Allora anche Alessandro Zan è un omofobo, un transfobico? Direi che si allarga un po' il campo e bisognerà fare allora un piano per le prigioni estremamente ampio; se tutti gli omofobi e transfobici, incluso l'onorevole Zan, vi dovranno andare dentro, direi che forse dovremo attrezzare delle piccole aree del Paese per quelli che stanno fuori dalle prigioni.

Il provvedimento è stato strappato alla Commissione, dove non è vero che le audizioni sono state tutte uguali. Certamente ci sono state delle audizioni che andavano quasi tutte nel senso di modificare il testo; d'altra parte vi sono richieste da settori così ampi della nostra società che necessariamente sono state rappresentate in Senato e nelle audizioni: richieste che, come è stato detto, vanno dalla Segreteria di Stato del Vaticano ad Arcilesbica e direi che il panorama è davvero già molto ampio.

Detto questo, si viene in Assemblea perché ci avete detto: non trattiamo; prima fissiamo la data e poi trattiamo. Questo è quello che è stato detto, eppure è stata fissata la data una settimana fa, ma trattative

zero. Volete il testo così com'è, con tutti gli errori che anche alcuni di voi, qui presenti, hanno riconosciuto. Di fronte a questo, diciamo chiaramente che le persone oggetto di violenze, di molestie e di discriminazioni reali devono essere protette. Abbiamo presentato un disegno di legge a prima firma della senatrice Ronzulli e a seconda firma del senatore Salvini e abbiamo anche avanzato una serie di proposte ulteriori, che però sono state tutte respinte. Di fronte a questo, penso che se una legge è necessaria, si potrà fare in un'altra fase politica, perché non c'è la minima disponibilità e si va avanti a testa bassa, nonostante settori importanti del centrosinistra: abbiamo infatti appena ascoltato il senatore Renzi, che poi però, purtroppo, non voterà né la pregiudiziale, né la sospensiva. Dunque non sappiamo quando potrà esprimersi lo spazio di trattativa che chiede: rischia di essere solo un *flatus vocis*, che però non si potrà esprimere. (*Applausi*).

Pertanto, noi che auspichiamo una soluzione positiva ed equilibrata, di fronte a questo modo di portare avanti la questione siamo davvero molto delusi e vediamo che non è possibile fare un lavoro positivo. Ci troviamo anche in una condizione per cui c'è un accanimento su ogni singola iniziativa portata avanti dal centrodestra. È stato addirittura attaccato il presidente Ostellari, che non avrà fatto probabilmente tutto ciò che alcuni Gruppi hanno chiesto in Assemblea e in Commissione, ma il cui ruolo di Presidente di Commissione dovrebbe essere rispettato. Vorrei sapere infatti quale articolo del Regolamento avrebbe infranto il presidente Ostellari: nessuno! Non è stato detto, ma sono state fatte accuse generiche di menare il can per l'aia, perché forse sarebbe stato parziale. Sappiamo però benissimo che tutti i Presidenti di Commissione appartengono e sono espressione di forze politiche. Colleghi, forse il problema per voi è che la pensi in modo diverso: che poi faccia il Presidente in modo inoppugnabile, per voi non è un problema.

È chiaro che un atteggiamento del genere è un atteggiamento intollerante. Persino la senatrice Unterberger, che è una forte sostenitrice delle istanze che stanno dietro il provvedimento in questione, ha sottolineato l'atteggiamento di animosità, a dire poco, nell'esame di un provvedimento che dovrebbe promuovere la tolleranza e l'accettazione del diverso. Il diverso non è soltanto l'omosessuale o il transessuale, ma anche chi la pensa diversamente (*Applausi*), che ha diritto a non essere insultato, anche se porta avanti posizione diverse.

Devono essere rispettati i diritti delle famiglie, devono essere ascoltate le associazioni familiari e tutti coloro che sono espressione della nostra società e non solo certe associazioni di un certo tipo, scelte accuratamente. Non si tratta soltanto delle associazioni LGBT, perché tra queste c'è anche Arcilesbica, che però è stata cassata, non è stata sentita, non è stata ascoltata e non si è dato minimamente retta a quanto ha chiesto.

Ecco perché voteremo a favore delle questioni pregiudiziali, sia pure a malincuore - sebbene non fosse la nostra preferenza, tant'è vero che non ne abbiamo presentato una - per tutto quanto è stato portato avanti in queste ore e nella settimana precedente. (*Applausi*).

[SALVINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ho sentito - e pertanto non mi ripeterò - interventi assolutamente puntuali e precisi, con richiami ad articoli costituzionali, a norme italiane ed internazionali e alle libertà. Vorrei quindi parlare ai colleghi senatori e alle colleghe senatrici, per due minuti - non per venti minuti - chiedendo di superare gli steccati ideologici e guardandoci in faccia.

Io non penso che in quest'Aula ci sia un solo senatore, al di là dei partiti, che discrimini in base al sesso. E, se c'è qualcuno che discrimina un essere umano in base al sesso e alla sua scelta di vita, è un cretino che non merita di stare dentro quest'Aula. (*Applausi*).

Noi, come Lega, abbiamo in carica stasera, a metà luglio, parlamentari, sindaci e governatori omosessuali; e ne avremo altri. Quando io, da segretario della Lega, firmo le liste, non chiedo: «Sei omosessuale? Sei eterosessuale? Come ti percepisci?». Io cerco di trovare donne e uomini in gamba, senza ghehizzare alcuno, senza etichettare alcuno. (*Applausi*). E davvero, quando leggo le testimonianze di ragazzi e ragazze che fanno *outing* dopo anni di sofferenza e di paura... (*Commenti*). Chi chiede rispetto deve anche dare rispetto, almeno per cinque minuti. (*Applausi*).

Stavo dicendo che io, come voi, ringrazio i promotori di questa legge e spero che il tratto finale di

questo percorso ci veda insieme, perché sarebbe un bellissimo segnale. Che questa sera ci siano ragazze e ragazzi che hanno paura di dichiarare al mondo come vivono il loro amore è drammatico. A me dei giocatori che hanno vinto la finale degli europei domenica sera frega meno che zero che gusti sessuali abbiano, e non lo vado a chiedere a Donnarumma, a Chiellini o a Bonucci. Ed è drammatico che in alcuni settori del nostro lavoro e della nostra vita, nell'Italia evoluta e moderna del 2021, ci sia qualcuno, uomo o donna, che abbia paura a dichiararsi *gay* o lesbica perché qualche coglione è pronto a discriminare, ad accusare, a indicare, ad additare, ad aggredire. Non esiste. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Salvini, la pregherei di non usare certe terminologie, per cortesia.

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Mi perdoni. Vedrò di evitare.

Quindi, se l'obiettivo comune è tutelare il diritto all'amore (che è sacro) e il diritto alla libertà con la L maiuscola, poniamo un attimo da parte la bandiera, l'ideologia e il paraocchi. Ci sono tante realtà, non solo cattoliche e cristiane - lo abbiamo sentito - ma anche *gay*, lesbiche, femministe e confessioni religiose che dicono di tener buono questo impianto e di aumentare le pene per chi offende. Se ci sono stasera a passeggio per le strade di Roma due ragazzi che si baciano o due ragazze che si amano e si prendono per mano, nessuno si può e si deve permettere di ironizzare, di offendere e meno che meno di aggredire quei ragazzi e quelle ragazze. (*Applausi*). Vogliamo aumentare le pene per queste persone? Sì, assolutamente.

Io ho due figli: come cresceranno i miei due figli e chi ameranno i miei due figli è affare loro. Io mi sono preoccupato, nei limiti del possibile, da genitore separato e divorziato, di dare loro i fondamenti del rispetto e della buona educazione. Il lavoro che faranno e la donna o l'uomo che ameranno saranno affar loro. E saranno miei figli, e le loro compagne e i loro compagni saranno in casa mia come in casa loro. (*Applausi*).

Se siamo d'accordo su questo, smettiamola. Prendiamocela piuttosto con quei Paesi al mondo - e purtroppo ce ne sono ancora troppi - che per l'omosessualità prevedono la pena di morte, l'ergastolo o il carcere. Ridiscutiamo gli accordi commerciali con quei Paesi. (*Applausi*). Io non voglio fare affari con l'Iran, dove l'omosessualità è punita con la pena di morte. No, mi rifiuto. (*Applausi*).

Dei dieci articoli - di questo disegno di legge - sono convinto che molti degli intellettuali, dei cantanti, dei registi, degli opinionisti e degli *influencer* che difendono il disegno di legge Zan non hanno letto nemmeno un articolo (*Applausi*) prendiamo la parte più importante, per la quale ringrazio il collega Zan. Togliamo quello che divide non solo quest'Aula, ma tutto il Paese. Togliamo i bambini e togliamo l'educazione affidata alle scuole elementari: lasciamo alla mamma e al papà il diritto e il dovere di educare i propri bambini, non allo Stato. (*Applausi*). Decideranno loro, da grandi, cosa fare, come amare e chi amare. Togliamo i bambini, togliamo le scuole elementari e togliamo un reato.

Tra l'altro, se qualcuno in quest'Aula si sente al di sopra della legge, perché tanto a lui non capiterà mai - ma non vorrei portare sfortuna - dico che noi dobbiamo approvare delle leggi oggettive. Meno spazio di interpretazione lasciamo ai giudici e ai tribunali, meglio è. Un reato deve essere chiaro. (*Applausi*).

Non si possono inventare reati per cui a Torino è reato essere contro l'utero in affitto e le adozioni omosessuali, mentre a Novara il parroco, durante la predica, può dichiararsi a favore.

Togliamo dal campo quello che divide e che rischia - questa è la mia preoccupazione - di affossare il disegno di legge Zan. Quelli che si scrivono sulla mano «Sì al disegno di legge Zan», se non ascoltano gli altri, raggiungeranno l'unico obiettivo di cancellare il disegno di legge Zan dalla loro mano. (*Applausi*).

Ci mettiamo d'accordo e approviamo il senso più profondo di questa legge? Puniamo gli odiatori, i discriminatori, i violenti, come è scritto nella mediazione, per la quale ringrazio il collega, presidente Ostellari, che ha fatto un lavoro incredibile. Puniamo pesantemente chiunque discrimini in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, alla razza, alla religione e ad altre condizioni. Io voglio che, dopo il Covid-19, l'Italia sia un Paese bello, libero e tollerante. Rispetto chiama rispetto. (*Applausi*).

Colleghi, io vi chiedo di togliere dal banco, una volta per tutte, quello che divide. In un mese, sia il Senato che la Camera devono approvare una norma di civiltà che punisca pesantemente chi offende, aggredisce o discrimina un altro essere umano, perché in questo Paese nessuno è superiore a nessun altro. Andiamo, dunque, a votare questa legge. Se, invece, qualcuno, per tenere unito il proprio partito,

che rischia di dividersi in 18 correnti, non vuole che *gay*, lesbiche e trans siano tutelati, lo dica ad alta voce in questa Aula.

La Lega e il centrodestra vogliono risolvere i problemi. Chiudiamo qui la questione e approviamo tutti insieme la legge che questo Paese si merita. Vi ringrazio e aspetto e spero una risposta positiva. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Non interrompo mai gli applausi di nessuno, e neppure i vostri.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, ho sentito molte frasi negli interventi e anche l'appello che ha fatto adesso il senatore Salvini. Una domanda, però, mi corre d'obbligo. Ma perché l'appello a rispettare i diritti e le libertà, senatore Salvini, lei non lo ha fatto ai suoi alleati della Polonia e dell'Ungheria di Orban, con cui ha firmato un documento sovranista, visto che ha richiamato gli Stati dove gli omosessuali vengono discriminati e arrestati? *(Applausi)*.

Questo è il punto! Quando si interviene facendo un appello alla mediazione, in nome appunto della possibilità di trovare un accordo per fare in modo che possano essere puniti coloro che discriminano, innanzitutto bisogna, non solo essere coerenti - ma la coerenza, si sa, non è di questo mondo - ma anche sapere quello che si dice e quello che si scrive.

Senatore Salvini, e forse devo rivolgermi anche al senatore Renzi, avete letto la proposta di questione pregiudiziale QP1, a prima firma del senatore Pillon? La sua prima parte fa delle affermazioni con chiarezza rispetto a tutta la pantomima sul fatto di trovare un accordo e di uscirne tutti insieme uniti e più forti di prima, avendo aumentato i diritti. Io sono abituata a leggere le cose e noi stiamo discutendo della questione pregiudiziale di costituzionalità. La prima cosa che si mette in discussione è addirittura la legge Mancino *(Applausi)*, perché si dice che appare assolutamente - questo leggo - decontestualizzato estendere tale previsione all'orientamento sessuale e all'identità di genere, aggiungendoli all'elenco delle discriminazioni previste già dalla legge Mancino. In realtà, dunque, si mettono addirittura in discussione proprio i capisaldi, proprio la questione fondamentale del disegno di legge Zan, e il fatto di dover intervenire sulla legge Mancino affinché possano essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione. Pertanto, le disposizioni di quella legge sacrosanta che prevede che debbano essere punite le discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, si devono giustamente - perché questo è lo scopo del disegno di legge - rafforzare - va rafforzato il senso della legge Mancino - contro tutti gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere.

Ribadisco che l'identità di genere viene indicata con chiarezza in ben due sentenze della Corte costituzionale. In questa sede, invece, si fanno dei film sull'interpretazione filosofica e antropologica dell'identità di genere, quando invece ci troviamo davanti a un fatto semplice: noi vogliamo una legge che aumenti i diritti, che quindi preveda il reato specifico della discriminazione per orientamento sessuale, per identità di genere. È una cosa molto semplice che non fa del male ad alcuno. Questo è il punto *(Applausi)*. Quando si allargano i diritti, non si tolgono gli altri, ma si ampliano. Questa è la battaglia di civiltà ed è questo l'approccio filosofico vero, visto che ne parlate. Tutto ciò è proprio in virtù del rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, che inopinatamente invece viene citato per porre la questione pregiudiziale di costituzionalità: il disegno di legge ha fondamento proprio nell'articolo 3 della nostra Costituzione.

Allora noi non dobbiamo tollerare - per usare un termine che qualcuno ha continuamente utilizzato adesso - ma affermare dei diritti. Dobbiamo impedire da ogni punto di vista (penale, di legge, culturale) le discriminazioni e di conseguenza tutti gli atti che possano produrre violenza, come quelli che quotidianamente ci troviamo di fronte. Il punto è quindi questo.

Rispetto alla questione pregiudiziale in esame, il senatore Pillon per la verità non ha mai nascosto il fatto di non aver creduto molto nella mediazione, ma voi ci parlate di mediazione quando il testo su cui stiamo discutendo afferma esattamente il contrario, perché vuole minare proprio i fondamenti della legge.

Dico anche un'altra cosa, sempre al senatore Renzi. Io ho votato la fiducia a un Governo del quale ero

fiera oppositrice per far passare una legge di civiltà come quella sulle unioni civili, proprio per quel senso di responsabilità, per fare in modo che la legge stessa venisse approvata (*Applausi*). Adesso però non si possono fare racconti, come quelli che lei ha fatto, che non corrispondono esattamente. I 5 Stelle, infatti - tocca a me dirlo perché ero presente - si opposero a una scelta procedurale, quella di un emendamento premissivo (*Applausi*). All'epoca però gli accordi e le mediazioni non si dovevano fare. Lo dico sempre a onore del vero, perché questo è.

Allora oggi il nostro senso di responsabilità non è quello di fingere di fare una mediazione in questa sede e modificare la legge. Adesso tutti credete al fatto che poi alla Camera in poco tempo si fa, quando gli articoli su cui si sono concentrate tutte le critiche erano frutto proprio di quell'accordo e anche delle forze che oggi dicono di cambiarlo. (*Applausi*).

Caro senatore Balboni, l'articolo 4, che indica specificatamente il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, è un emendamento di Forza Italia (*Applausi*) che, anche in tal caso, è stato inserito sempre per trovare l'accordo. Da questo punto di vista penso che il lavoro spetta a noi - e per questo io respingo - e voteremo tutti compattamente contro le questioni pregiudiziali proposte, perché noi pensiamo invece che, proprio per rispetto della nostra Costituzione e del suo articolo 3, dobbiamo procedere ad esaminare il disegno di legge Zan, sperando di poterlo approvare rapidamente. (*Applausi*) . L'allargamento dei diritti aggiunge molto al nostro Paese e non toglie niente ad alcuno.

Anche per quanto riguarda la scuola, non si fa altro che citare all'articolo 7 quella che è già una legge dello Stato e il patto educativo con i genitori. Non c'è alcun esproprio della collaborazione delle famiglie. È già tutto scritto e specificato.

Non usiamo quindi pretesti: andiamo avanti perché credo che possiamo fare un grande lavoro per le tante persone, uomini e donne, che in questo momento non hanno alcuna difesa. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dai senatori Pillon e Romeo (QP1), e dal senatore Balboni e da altri senatori (QP2).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (*Applausi*).

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 2005 ad altra seduta.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 14 luglio 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 20,04).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ([2005](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Pillon](#), [Romeo](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale,

sull'identità di genere e sulla disabilità",

premessi che:

si ravvisano molti aspetti critici nell'articolato, tali da rendere l'intero testo in esame palesemente incostituzionale;

il provvedimento interviene negli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi anche gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere. L'impianto dei suddetti articoli del codice penale è stato spesso oggetto di letture critiche da parte della dottrina penalista fino a considerarlo ai limiti della compatibilità con la Costituzione. La Corte costituzionale ha ritenuto accettabile il bilanciamento realizzato tra la libertà di espressione del pensiero e l'anticipazione della difesa penale in quanto le opinioni incriminate (la differenziazione nel godimento dei diritti e libertà personali fondata su motivi riconducibili a razza, provenienza etnica o nazionale, religione professata) sono oggettivamente riconosciute come errate e pericolose e si è ritenuto che chi arriva a sostenere tali opinioni, in generale, è espressione di una minoranza estremista, pronta all'uso della minaccia e della violenza per affermare le proprie idee;

è assolutamente decontestualizzato estendere tale previsione all'orientamento sessuale e all'identità di genere: la conseguenza sarebbe quella di condurre ad una deriva che rischia di sanzionare non già la discriminazione, bensì l'espressione di una legittima opinione, principio garantito dall'articolo 21 della Costituzione;

orientamento sessuale e identità di genere sono al centro di un dibattito aperto e tale dibattito deve poter essere affrontato in sede pubblica in modo libero, dando spazio a posizioni anche diverse fra loro, che muovono da presupposti differenti per ragioni etiche, sociologiche, religiose, scientifiche. Una rivendicazione del ruolo della famiglia così come riconosciuta ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione come fulcro della società, un insegnamento religioso sull'importanza di un matrimonio fertile, non possono in alcun modo essere riconducibili a intenti violenti, lungi dall'esortare, neanche implicitamente, a condotte minacciose, o lesive, di persone con un diverso orientamento sessuale;

si assiste ad un evidente paradosso: il rischio che incontri pubblici manifestazioni pacifiche che sostengano, nel pieno rispetto dell'articolo 29 della Costituzione, i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, o rivendichino, come garantito dalla legge, parità di trattamento per le donne, o che portino avanti tesi critiche e contrarie alle adozioni di minori da parte di genitori omosessuali o della maternità surrogata, pratiche vietate dalla legge nazionale, potrebbero essere interpretati come un incitamento alla discriminazione e pertanto proibiti o sanzionati, in palese violazione, fra l'altro, dell'articolo 18 della Costituzione che garantisce ai cittadini di riunirsi liberamente;

con la sentenza della Sez. 5 n. 25138 del 21/02/2007 il Giudice di legittimità ha ricordato che «la libertà di manifestazione del (proprio) pensiero garantito dall'articolo 21 Cost. come dall'articolo 10 Convenzione EDU, include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico, dunque soprattutto sui modi d'esercizio del potere qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche. La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, l'evocazione per il tramite dell'articolo 51 c.p., e non v'è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell'esercizio di altre libertà. Né l'articolo 21 Cost., analogamente all'articolo 10 CEDU, protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti - nei confronti delle quali non si porrebbe invero alcuna esigenza di tutela -, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano" (secondo la formula usata dalla Corte EDU). Qualunque proposizione valutativa, rappresentando un giudizio di valore, comporta d'altro canto l'esistenza di postulati o proposizioni indimostrabili ("non misurabili" quali, per stare alla materia, la giustizia o l'ingiustizia, la correttezza o la scorrettezza, l'utilità sociale o la disutilità delle scelte operate) dei quali non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva e cioè della adeguatezza - funzionalità allo scopo dialettico perseguito»;

questo provvedimento introduce un reato di opinione mirando a punire manifestazioni libere del pensiero, senza che abbiano un nesso con la commissione o l'istigazione alla commissione di atti violenti, rendendo ancora più ampia nell'ordinamento una fattispecie generale di reato d'opinione basata sul presunto movente d'odio, del tutto disancorato dal fatto: una fattispecie che prescinde da un evento di danno provocato da un comportamento volontario e si fonda esclusivamente sul sentire di un soggetto. Il giudice è chiamato quindi a punire non sulla base di un reato accertabile su base empirica, ma sulla base di una disposizione d'animo: l'odio. E al giudice viene affidato l'impossibile compito di distinguere in modo oggettivo l'intenzione con cui viene espressa l'opinione: per motivi scientifici, metafisici, etici, religiosi, culturali o di odio;

sebbene l'articolo 4 specifichi che «sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte», richiamando sostanzialmente quanto espresso dal principio costituzionale di cui all'articolo 21, primo comma, della Costituzione secondo il quale «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», viene introdotto con legge ordinaria un limite al dettato costituzionale: «purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti»;

il codice penale all'articolo 115 stabilisce che nessuna pena può essere irrogata in caso di istigazione a commettere un reato, se dall'istigazione non deriva la commissione di alcun fatto previsto dalla legge come reato. Il legislatore sceglie quindi di rimanere strettamente ancorato al diritto penale del fatto, che punisce non idee, ma offese concrete. Già per le fattispecie di istigazione presenti nel codice penale (articolo 414 e 415), dottrina e giurisprudenza hanno da tempo evidenziato il rischio che tali norme dessero rilevanza penale a mere manifestazioni del pensiero non allineato, che debbono invece ritenersi legittime nell'ambito di un confronto anche acceso e conflittuale tra idee e convinzioni diverse, tutte tutelate dall'articolo 21 Cost.;

inoltre, il provvedimento non indica con sufficiente determinatezza quali siano tali condotte discriminatorie, tanto da ledere il principio di tassatività della fattispecie penale garantito dall'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, principio di civiltà giuridica per cui si devono conoscere in anticipo, prima della commissione del fatto, i comportamenti vietati;

il requisito di sufficiente determinatezza della norma incriminatrice, corollario della legalità penale, è posto a salvaguardia della conoscibilità *ex ante* della norma penale, e quindi delle condotte vietate, e svolge una irrinunciabile funzione di libertà, posto che, in sua assenza, il giudice potrebbe attribuire alla norma un significato del tutto discrezionale e variabile, riconducendo, sotto la stessa, situazioni di vita non prevedibili, con sostanziale violazione dell'eguaglianza di fronte alla legge (articolo 3 Cost.) e della stessa irretroattività della legge penale (articolo 25, comma 2, Cost.);

in proposito la Corte costituzionale, ha ribadito l'importanza di «determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili. [...] E pertanto nella dizione dell'articolo 25 della Costituzione che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà»;

un ulteriore elemento di incostituzionalità è ravvisabile nell'articolo 7 del disegno di legge, che istituisce una giornata nazionale dedicata ad attività contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia da attuare in tutte le scuole. In contrasto con l'articolo 30 della Costituzione, che attribuisce ai genitori il dovere e il diritto di educare i propri figli - dovere e diritto che possono essere declinati anche attraverso la libera scelta di una scuola privata che integri gli insegnamenti curricolari con precetti religiosi - a prescindere dalle convinzioni personali, etiche e religiose di genitori, alunni ed

insegnanti, viene introdotto un obbligo per tutti che, per tutelare alcuni, discrimina altri, con la conseguenza che appare certamente lesiva delle prerogative delle scuole cattoliche, cui la legge n. 62/2000 riconosce, come a tutte le scuole private, «piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico», l'imposizione di un orientamento culturale;

viene pertanto colpito il pluralismo dell'insegnamento e viene normata l'imposizione di un modello educativo unico, in violazione dell'articolo 33 della Costituzione che garantisce il pluralismo scolastico, da un lato assicurando piena libertà all'insegnamento, inteso come attività finalizzata all'educazione e alla diffusione della cultura e dall'altro offrendo libertà di scelta fra scuole pubbliche e private;

in diretta connessione, tale previsione contrasta anche la previsione costituzionale che, all'articolo 7, riconosce piena libertà alla Chiesa e, attraverso i concordati, anche alle scuole paritarie. Nello specifico, l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984, all'articolo 2, comma 1, afferma che «la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica». All'articolo 2, comma 3, si afferma ancora che «è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»;

la Santa Sede ha rilevato che «alcuni contenuti dell'iniziativa legislativa avrebbero l'effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario», dato che in una prospettiva antropologica della Chiesa, la differenza sessuale non può essere rivista perché derivata dalla stessa Rivelazione divina;

come ribadito anche dal Presidente del Consiglio nel corso del dibattito parlamentare, il nostro è uno Stato laico, e pertanto l'azione politica non può essere ispirata a precetti di natura religiosa ma il principio di laicità non comporta l'esclusione della religione o della Chiesa dalla vita pubblica, politica, giuridica, sociale. A maggior ragione non può certamente essere ridotta al silenzio una posizione su temi etici e antropologici che si inseriscono in una discussione aperta su scelte politiche e legislative per tre ordini di motivi: il primo è che, in ragione dei principi fondanti del sistema democratico, nessuno, neanche la Chiesa, può essere silenziata se articola la propria posizione, il secondo è riconducibile alla missione della Chiesa e al suo impegno nei confronti delle anime dei fedeli che è e rimane costante nel tempo, e il terzo, non meno importante, è che la Santa Sede, ha ravvisato un possibile pericolo di mancato rispetto di un accordo di natura internazionale quale è il Concordato che prevede la libertà di ogni ecclesiastico e laico di esercitare liberamente, singolarmente e collettivamente, in privato e in pubblico, la propria fede religiosa, nonché di professare con le stesse modalità la propria dottrina e le proprie concezioni anche in materia sessuale, familiare e di genere; la richiesta di rispetto degli accordi internazionali tra stati sovrani non prefigge un principio di ingerenza, ma al contrario si pone a tutela dell'architettura istituzionale internazionale, e rappresenta il perno dell'azione diplomatica nel quadro delle relazioni bilaterali e multilaterali;

la questione è stata sollevata anche dalla Chiesa Apostolica in Italia e dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni che hanno fatto pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri una formale lettera per avvalersi di quanto previsto dalle intese stipulate con lo Stato. Le intese con le confessioni religiose sono previste dall'articolo 8 della Costituzione e quindi dotate di forza passiva rinforzata e pertanto non possono essere abrogate o modificate da leggi ordinarie successive;

la Corte costituzionale ha chiarito che «il principio di laicità, quale emerge dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». All'interno di una tale concezione di laicità, posto peraltro che la laicità come principio e come prassi nasce proprio nell'alveo dell'esperienza cristiana in genere e cattolica in particolare, si iscrive il Patto concordatario. Per garantire veramente la laicità, alle scuole cattoliche non può essere

imposto un indirizzo che impone una concezione della società e dei suoi valori che un cattolico non può accettare. Una legge non può essere un veicolo per un progetto ideologico proprio perché in uno Stato laico,

delibera,

di non procedere, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, all'esame dell'A.S. 2005.

QP2

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

l'A.S. 2005 introduce «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità» e, a tal fine, estende la portata degli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, che recepiscono le norme del decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993 n. 205;

tale estensione confligge gravemente con più disposizioni della Costituzione;

anzitutto con l'articolo 21 della Costituzione, poiché - come è stato spiegato in più audizioni svolte dai giuristi intervenuti in Commissione Giustizia - essa rende ancora più ampia nell'ordinamento una fattispecie generale di reato d'opinione basata sul presunto movente d'odio, del tutto disancorato dal fatto: una fattispecie che prescinde da un evento di danno provocato da un comportamento volontario, e si fonda esclusivamente nella disposizione interiore di un soggetto (disposizione interiore a sua volta non discernibile da parte di un osservatore esterno). Costruisce quindi un reato senza una base fattuale accertabile dal giudice, il quale viene chiamato a punire perché attribuisce all'accusato una malvagia disposizione d'animo, l'odio appunto;

in tal modo l'anzidetta estensione del reato d'odio alla manifestazione di idee per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere segna l'inammissibile passaggio del diritto penale verso un modello che punisce la manifestazione di idee per correggere gli individui in ordine alla loro disposizione interiore;

non v'è alcuna base oggettiva - né il testo all'esame contiene precisazioni in tal senso - per distinguere tra opinioni espresse sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere per ragioni d'odio o al contrario, per ragioni religiose, metafisiche, etiche e sociali. Ciò fa emergere l'assurdità della creazione di un reato basato sulla manifestazione del pensiero: chi esprime opinioni critiche sulla tendenza omosessuale per ragioni metafisiche o sugli atti omosessuali per ragioni etiche, biologiche, psicologiche, mediche o sociali, non per ciò è indotto a tali critiche per ragioni d'odio. Ancora più assurdo è conferire a un giudice il compito di decidere se una determinata opinione sia stata espressa per convinzione scientifica, per convinzione religiosa, per scelta culturale, per tradizione familiare, ovvero per odio. L'effetto paralizzante della stessa discussione scientifica in ordine alle problematiche del *gender* sarebbe devastante sul piano culturale, creando una sorta di riserva protetta per coloro che sostengono determinate teorie e propongono forme educative corrispondenti alle teorie relative alla fluidità dell'identità sessuale. Peraltro la distinzione tra l'oggetto del presunto stato d'animo d'odio non può essere precisata se non attraverso una critica delle intenzioni, del tutto estranea al diritto penale, poiché non è il giudice che può discriminare tra le intenzioni buone e quelle cattive;

l'articolo 21 della Costituzione tutela l'espressione di tutte le opinioni che non abbiano in sé stesse, per le modalità espressive e per la minaccia almeno implicita rivolta a terzi, un effetto diretto di istigazione a commettere delitti. Già per le fattispecie di istigazione presenti nel codice penale (articolo 414 e 415), dottrina e giurisprudenza hanno da tempo evidenziato il rischio che tali norme dessero rilevanza penale a mere manifestazioni del pensiero non allineate, che debbono invece ritenersi legittime nell'ambito di un confronto anche acceso e conflittuale tra idee e convinzioni diverse, tutte

tutelate dall'articolo 21 Cost. Varie sentenze costituzionali hanno riconosciuto la necessità che la norma penale individui le connotazioni che consentono di distinguere una mera manifestazione del pensiero da un «principio di azione» di ulteriori fattispecie di reato: basta ricordare la sentenza 23 aprile 1974 n. 108 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del reato di istigazione all'odio tra le classi sociali (articolo 415 cod. pen.) - l'unica fattispecie di odio presente nel codice - «nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità»;

il codice penale all'articolo 115 stabilisce che nessuna pena può essere irrogata in caso di istigazione a commettere un reato, se dall'istigazione non deriva la commissione di alcun fatto previsto dalla legge come reato. Se invece all'istigazione segua la commissione del reato, l'istigatore, pur non avendo compiuto materialmente alcunché, viene punito come concorrente morale nel reato, ai sensi degli articolo 110 ss. Qualora l'istigazione non sia stata accolta e si sia trattato d'istigazione a un delitto, come stabilisce l'articolo 115, ultimo comma, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza perché la condotta istigativa è indice di pericolosità sociale;

il legislatore esclude pertanto in via generale la punibilità dell'istigazione perché, in ossequio a principi irrinunciabili di ogni ordinamento penale che non voglia assurgere a strumento di un sistema illiberale, sceglie di rimanere strettamente ancorato al diritto penale del fatto, a un diritto penale, cioè, che punisce non idee, ma offese concrete di beni della vita suscettibili di percezione ed apprensione da parte dei consociati. Assegnare rilevanza penale ad un'idea, a un modo di pensare, e alla sua manifestazione esterna comporta un rischio liberticida per la società perché va a minare i presupposti del vivere insieme degli uomini;

la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che la libertà di espressione è a fondamento della società democratica ed è condizione per il compimento della personalità individuale. I limiti imposti alla libertà di manifestazione del pensiero ex articolo 10 par. 2 CEDU non costituiscono mai la regola, bensì l'eccezione, che deve risultare proporzionata e adeguata agli scopi di tutela: la parola pubblicamente pronunciata, pertanto, non può essere libera solo quando è innocua o verte su di un tema indifferente, ma, in un contesto pluralista e tollerante, deve essere garantita - come si legge nella sentenza *Handyside v. United Kingdom* del 1976 - anche se le idee offendono, provocano *shock* o disturbano. Da ciò discende che le eventuali restrizioni alla libertà di espressione, se risultano necessarie per tutelare altri beni meritevoli di protezione, devono essere previste tassativamente e devono essere conformi a un canone di ragionevolezza;

nel 2012, con la legge n. 172, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 2007 Convenzione di Lanzarote, il legislatore italiano ha previsto una ipotesi speciale di pubblica istigazione e apologia, inserita nell'articolo 414-*bis* cod. pen.: si tratta dell'istigazione e dell'apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, delitti per i quali non sono invocabili, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. Ma tali delitti richiedono espressamente, quale elemento costitutivo della fattispecie, il requisito della pubblicità della condotta. Pur trattandosi di un modello di tutela anticipata rispetto alla commissione del reato istigato, la *ratio* di tutela è in questo caso fermamente ancorata all'esistenza di un pericolo concreto per la commissione di fatti offensivi per il bene comune (quali sono i reati) perché a) la comunicazione non può rimanere circoscritta ad un ambito privato e b) deve provocare un reale pericolo di commissione dei reati. Diversamente da tale modello di incriminazione, l'articolo 604-*bis* cod. pen. nella parte in cui punisce condotte istigatorie presenta già allo stato attuale forti tensioni con il principio del diritto penale del fatto perché, nel tipizzare la condotta punita, non richiede la pubblicità della condotta, che rappresenta invece un elemento costante delle istigazioni che assurgono a delitti contro l'ordine pubblico;

il sistema delle leggi Reale e Mancino, trasfuso negli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, che il testo in esame punta a estendere, è stato da sempre oggetto di letture critiche da parte della dottrina penalista, e considerato ai limiti della compatibilità con la Costituzione. La Corte costituzionale ha ritenuto accettabile il bilanciamento realizzato tra la libertà di espressione del

pensiero e l'anticipazione della difesa penale in quanto le opinioni incriminate sono oggettivamente riconosciute come pericolose, poiché individuano nella razza, nella provenienza etnica o nazionale e nella religione professata motivo per differenziare il godimento dei diritti e delle libertà della persona; e poiché chi nega il godimento dei diritti e delle libertà per motivi di razza, provenienza e religione si ritiene in generale espressione di una minoranza estremista, pronta all'uso della minaccia e della violenza per affermare le proprie idee. L'estensione che viene proposta all'orientamento sessuale e all'identità di genere fa saltare questo già precario equilibrio e conduce a una deriva che rischia di sanzionare non già la discriminazione, bensì l'espressione di una legittima opinione;

orientamento sessuale e identità di genere sono al centro di un dibattito aperto: in Italia, come in ogni altro Paese democratico, una parte della popolazione ritiene che due persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio e adottare bambini; altra parte lo nega. La stessa Corte costituzionale ha affermato che «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio» (sent. n. 138/2010), che è lecito impedire alle persone omosessuali l'accesso alla procreazione medicalmente assistita (sent. n. 221/2019), e, secondo la sentenza 76/2016, che è ammissibile la preclusione legislativa in materia di adozioni (sent. n. 76/2016). Non sussiste quindi per tali controverse questioni quel requisito della obiettiva erroneità delle tesi che prospettano un trattamento differenziato per certe situazioni rispetto ad altre, che ha permesso alla Consulta di ritenere costituzionalmente legittima la legge Reale-Mancino nella sua originaria stesura;

ma per tali questioni non sussiste nemmeno il secondo requisito presupposto dalla legge Reale-Mancino, cioè il carattere violento di chi esprime idee contrarie all'estensione di determinati diritti agli omosessuali: le molteplici manifestazioni *pro family* che si sono svolte e che si svolgono dentro e fuori Italia negli ultimi anni possono condividersi o meno nei contenuti e negli slogan, ma si presentano sempre con modalità non violente, tali da non esortare neanche implicitamente a condotte minacciose, o lesive, di persone omosessuali;

con la sentenza della Sez. 5 n. 25138 del 21/02/2007 dep. 02/07/2007 Rv. 237248-01 imputati Feltri e altro, il Giudice di legittimità ha ricordato che «la libertà di manifestazione del (proprio) pensiero garantito dall'articolo 21 Cost. come dall'articolo 10 Convenzione EDU, include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico, dunque soprattutto sui modi d'esercizio del potere qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche. La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, l'evocazione per il tramite dell'articolo 51 c.p., e non v'è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell'esercizio di altre libertà. Né l'articolo 21 Cost., analogamente all'articolo 10 CEDU, protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti - nei confronti delle quali non si porrebbe invero alcuna esigenza di tutela -, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano" (secondo la formula usata dalla Corte EDU). Qualunque proposizione valutativa, rappresentando un giudizio di valore, comporta d'altro canto l'esistenza di postulati o proposizioni indimostrabili ("non misurabili" quali, per stare alla materia, la giustizia o l'ingiustizia, la correttezza o la scorrettezza, l'utilità sociale o la disutilità delle scelte operate) dei quali non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva e cioè della adeguatezza - funzionalità allo scopo dialettico perseguito»;

il testo in esame contrasta altresì con il fondamento del sistema penalistico, il principio di legalità di cui all'articolo 25, comma 2, Cost., in virtù del quale la precisione e la determinatezza dell'oggetto della norma penale qualifica quest'ultima come costituzionalmente legittima. Non è un caso se le proposte di legge confluite nel testo in esame, pur vertendo intorno al medesimo tema, abbiano utilizzato espressioni diverse per qualificarlo: AC 107 Boldrini faceva riferimento alla identità sessuale; AC 569 Zan e AC 2171 Perantoni si correlavano, invece, all'orientamento sessuale e alla identità di genere; AC 2255 Bartolozzi parlava di motivi di genere; AC 868 Scalfarotto rinviava a motivi fondati su omofobia e transfobia. La vaghezza e l'indeterminatezza dei concetti utilizzati per delimitare la fattispecie incriminatrice e l'aggravante rendono non ragionevolmente prevedibile la

portata applicativa delle novelle proposte. Il testo in esame non ha operato una scelta, ma estende sia la fattispecie di reato di cui all'articolo 604-*bis*, sia la circostanza aggravante di cui all'articolo 604-*ter* agli atti discriminatori «fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»: mette insieme tutte le espressioni usate nelle differenti p.d.l., e quindi lascia al giudice, nell'applicazione delle nuove disposizioni, il potere più ampio, oltre il limite dell'arbitrio, per riempire di senso e di contenuto le categorie adoperate, in palese violazione dell'articolo. 25, secondo comma della Costituzione;

il riferimento all'articolo 25 secondo comma della Costituzione è fondamentale, perché il contesto è quello non già di una accademia, al cui interno dilettarsi su come intendere l'«identità di genere» o l'«orientamento sessuale», bensì di giustizia penale, che prevede sanzioni fino a un massimo di sei anni di reclusione; sanzioni che, oltre a essere in sé pesanti, permettono di utilizzare strumenti di indagine come le intercettazioni (per le quali è sufficiente un limite sanzionatorio massimo di cinque anni) e di imporre misure cautelari restrittive della libertà, fino al carcere. Per fare un esempio concreto, se - in virtù dell'arbitrio che viene concesso al giudice - una associazione *pro family* o *pro life* ha nello statuto come propria finalità la diffusione del modello di famiglia esclusivamente come unione di un uomo e di una donna finalizzato al mutuo aiuto fra coniugi e alla procreazione naturale, nessuno oggi può garantire che, in virtù dell'articolo 604-*bis* cod. pen., come ridisegnato dal testo in esame, un pubblico ministero non attivi mezzi invasivi di indagine - intercettazioni telefoniche e ambientali - e non proponga misure restrittive della libertà;

il requisito di sufficiente determinatezza della norma incriminatrice, corollario della legalità penale (articolo 25, co. 2 Cost.) è posto a salvaguardia della conoscibilità *ex ante* della norma penale, e quindi delle condotte vietate, e svolge una irrinunciabile funzione di libertà, posto che, in sua assenza, il giudice potrebbe attribuire alla norma un significato del tutto discrezionale e variabile, riconducendo sotto la stessa situazioni di vita non prevedibili, con sostanziale violazione dell'eguaglianza di fronte alla legge (articolo 3 Cost.) e della stessa irretroattività della legge penale (articolo 25, comma 2, Cost.);

in proposito la Corte costituzionale, allorché con la sentenza n. 96 del 1981 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 603 del codice penale, affermò che compito della legge penale è «determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili. [...] E pertanto nella dizione dell'articolo 25 [Cost.] che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà»;

la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che il principio del *no punishment without law* di cui all'articolo 7 CEDU richieda il rispetto dei due corollari dell'*accessibilità* del precetto e della *prevedibilità* delle conseguenze sanzionatorie della propria condotta;

nella relazione al testo sono operati plurimi riferimenti a documenti internazionali, a decisioni di Corti europee e a pronunce della Corte costituzionale italiana, per convincere che non si deroga al criterio della tassatività delle norme penali. E però la lettura integrale e attenta delle fonti di riferimento - sono citate, fra le altre, «la sentenza n. 221/2015 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto il "diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona" (così il par. 4.1 del Considerato in diritto)» e la sentenza della Corte costituzionale n. 138/2010, per il riferimento che essa fa «all'orientamento sessuale come dimensione della personalità meritevole di protezione» - va nella direzione esattamente contraria;

con la prima la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Trento, mirante a una estensione della legge sul cambiamento di sesso, utilizza l'espressione «identità di genere», non altre, in un contesto di trasformazione della identità sessuale della persona, con o senza il passaggio dell'intervento chirurgico, e non sfiora neanche l'utilizzo di quella espressione in ambito penalistico. Con la seconda (sent. 138/2010) la Consulta ha dichiarato per un verso inammissibili (quanto al confronto con l'articolo 2 Cost.), per altro verso non fondate (quanto al confronto con gli articoli 3 e 29 Cost.), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di appello di Venezia e dal Tribunale di Trento nei confronti delle norme del codice civile che impediscono di equiparare al matrimonio l'unione fra persone dello stesso sesso;

ulteriore contrasto con l'ordinamento costituzionale, e in particolare con l'articolo 117 co. 1, nella parte in cui fa riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, si riscontro all'articolo 5 del testo in esame che, come si legge nella relazione al testo, « introduce la possibilità di svolgere le attività non retribuite a favore della collettività previste (...) anche nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena e di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (...). prevede che l'attività possa essere svolta anche presso associazioni e organizzazioni che si occupano della tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis». Dunque, nell'ipotesi di condanna a pena inferiore a due anni di reclusione, che è il limite per fruire della sospensione della pena, la concessione di quest'ultima può essere subordinata - come pure per applicare l'istituto della messa in prova - alla prestazione di lavoro gratuito alle dipendenze di associazioni LGBT. L'estensione di questa ulteriore previsione della «legge Mancino» suona come ulteriormente discriminatoria: irrogare la condanna a svolgere un'attività di lavoro non retribuito, senza il consenso dell'interessato, si pone in evidente contrasto con il divieto di lavori forzati di cui all'articolo 4 CEDU;

considerato, inoltre, che

in data 17 giugno 2021 la Santa Sede ha fatto pervenire al Governo italiano, attraverso i canali diplomatici, una Nota Verbale con la quale rappresentava che "il disegno di legge N. 2005, comunemente noto come disegno di legge Zan, solleva - dal punto di vista della Santa Sede, e rispetto agli accordi internazionali che ne regolano i rapporti con lo Stato italiano - alcune preoccupazioni";

le questioni rappresentate nella Nota verbale n. 9212/21/RS attengono ai possibili profili di contrasto del citato disegno di legge con il Trattato del 18 febbraio 1984 fra la Santa Sede e la Repubblica italiana (reso esecutivo in Italia con la legge 25 marzo 1985, n. 121);

secondo la Santa Sede, nella sua attuale formulazione, la proposta legislativa sarebbe lesiva degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con i Patti Lateranensi riguardo alla garanzia della «piena libertà» di svolgimento della sua missione, complessivamente considerata: «pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione» (art. 2, commi 1 e 3, del Trattato del Laterano): sarebbero in particolare lese la libertà di religione e di culto, di organizzazione, di insegnamento, di espressione, in violazione delle disposizioni suddette e di quanto disposto nel successivo articolo 9;

il Trattato del Laterano impegna le Parti al rispetto reciproco come enti sovrani ciascuno nel proprio ordine e alla «reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e del Paese» (art. 1): Qualora all'esito di questo esame l'Italia dissentisse dalle tesi vaticane, contrapponendo ad esse una opposta tesi sulle questioni che esso solleva, ci troveremmo nella fattispecie regolata dall'art. 14 del Trattato del Laterano: di fronte ad una «difficoltà interpretazione o di applicazione» delle disposizioni del Trattato, le Parti «affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una commissione paritetica da loro nominata». Si sarebbe determinata una controversia internazionale, rispetto alla quale vige l'obbligo per le parti di ricercarne una soluzione pacifica, cui l'art. 14 dà specifica espressione nei rapporti fra Italia e Santa Sede;

al riguardo, va sottolineato che secondo la Costituzione italiana il rispetto degli obblighi internazionali è elevato a vincolo per il legislatore nazionale (art. 117, 1° comma, Cost.): «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli

derivanti dall'ordinamento comunitario [dell'Unione europea, *ndr*] e dagli obblighi internazionali».

va altresì sottolineato che il Trattato del Laterano ha uno status "rafforzato" rispetto alla generalità degli accordi internazionali, essendo elevato a livello costituzionale per il tramite dell'art. 7 Costituzione. Pertanto, il Parlamento non è, in base alla Costituzione, libero di adottare leggi che siano in contrasto con gli obblighi internazionali dello Stato e ancora meno libero se si tratta di trattati che beneficino di garanzia costituzionale come il Trattato del Laterano;

è dunque dovere costituzionale del Parlamento verificare in buona fede la fondatezza delle preoccupazioni espresse dalla Santa Sede, al fine di evitare che lo Stato commetta illeciti internazionali, prima di procedere alla approvazione di qualsiasi testo legislativo;

se il Parlamento non desse il seguito adeguato, in termini di puntuale approfondimento e riscontro, alla Nota verbale, la soluzione delle questioni sollevate dalla Santa Sede sarebbe affidata, sempre nel quadro nazionale, ad un inevitabile contenzioso promosso dai soggetti interni interessati (come associazioni cattoliche o la stessa Conferenza episcopale italiana) che finirebbe per coinvolgere, oltre alla Corte costituzionale - visto che sono in gioco diritti fondamentali oltre che il vincolo del rispetto degli obblighi internazionali -, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che per giurisprudenza costante riconosce con particolare ampiezza la libertà religiosa individuale, collettiva e istituzionale: mentre la violazione del principio di buona fede da parte italiana potrebbe costituire la premessa di un contenzioso internazionale con la Santa Sede,

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2005.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bonifazi, Borgonzoni, Campagna, Cario, Cattaneo, Causin, Centinaio, Cerno, Crimi, De Poli, Di Marzio, Donno, Ferro, Florida, Galliani, Gaudiano, Giacobbe, Ginetti, Mautone, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Morra, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Rizzotti, Romagnoli, Ronzulli, Santangelo, Sciascia, Segre, Sileri, Sudano e Taverna.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mollame, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Dessì e Verducci.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 30 giugno 2021, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (*Doc. XXIV, n. 44*).

Il predetto documento è inviato al Ministro dello sviluppo economico.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e

dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) ha trasmesso, in data 12 luglio 2021, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 1° luglio 2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva "sul fenomeno della prostituzione" (*Doc. XVII, n. 4*).

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 8 luglio 2021 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa del senatore:

Santangelo. - "Modifiche al Regolamento del Senato in coerenza con gli effetti della legge costituzionale n. 1 del 2020" (*Doc. II, n. 10*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro della cultura

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (2318)

(presentato in data 13/07/2021);

senatori Taricco Mino, Pittella Gianni, Fedeli Valeria, Rojc Tatjana, Stefano Dario, Astorre Bruno, Boldrini Paola, Rampi Roberto, Iori Vanna, Pinotti Roberta, D'Alfonso Luciano, Vattuone Vito, Ferrazzi Andrea

Disposizioni in materia di filiera agroindustriale della canapa (2319)

(presentato in data 12/07/2021).

Affari assegnati

In data 9 luglio 2021 sono stati deferiti alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare sulle problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti (Atto n. 886);

l'affare sulle problematiche inerenti alla crisi del settore della pesca (Atto n. 887).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della giustizia finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornata al 31 maggio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCXL, n. 9*).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, per quanto riguarda le restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione (COM(2021) 356 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040 (COM(2021) 345 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con lettera in data 7 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, riferita al primo semestre 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. CXLVI, n. 7*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 9 e 12 luglio 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 435*);

di FINTECNA S.p.A. per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n.436*);

della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (CPA) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n.437*);

dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) per gli esercizi dal 2018 al 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n.438*).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 28 aprile 2021, i testi di cinque raccomandazioni e di nove risoluzioni, approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della riunione della Commissione permanente che si è svolta in videoconferenza dal 19 al 22 aprile 2021. Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a Commissione permanente, se non già assegnati alla stessa in sede primaria:

raccomandazione n. 2198 - Preservare le minoranze nazionali in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis, n. 253*);

raccomandazione n. 2199 - La visione delle priorità strategiche del Consiglio d'Europa da parte dell'Assemblea. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis, n. 254*);

raccomandazione n. 2200 - L'urgenza di una riforma elettorale in Bielorussia. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis, n. 255*);

raccomandazione n. 2201 - Le violazioni dei diritti umani in Bielorussia richiedono un'indagine internazionale. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis, n. 256*);

raccomandazione n. 2202 - L'arresto e la detenzione di Alexei Navalny a gennaio 2021. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis, n. 257*);

risoluzione n. 2368 - Preservare le minoranze nazionali in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis, n. 258*);

risoluzione n. 2369 - La visione delle priorità strategiche del Consiglio d'Europa da parte dell'Assemblea. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis, n. 259*);

risoluzione n. 2370 - Combattere l'ingiustizia fiscale: il lavoro dell'OCSE sulla tassazione dell'economia digitale. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII-bis, n. 260*);

risoluzione n. 2371 - L'urgenza di una riforma elettorale in Bielorussia. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a e Commissione permanente (*Doc. XII-bis, n. 261*);

risoluzione n. 2372 - Le violazioni dei diritti umani in Bielorussia richiedono un'indagine internazionale. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 262);

risoluzione n. 2373 - Discriminazione nei confronti di persone che affrontano malattie croniche e a lungo termine. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 263);

risoluzione n. 2374 - Il dialogo post monitoraggio con il Montenegro. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 264);

risoluzione n. 2375 - L'arresto e la detenzione di Alexei Navalny a gennaio 2021. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 265);

risoluzione n. 2376 - Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 266).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Romano, Ricciardi e Castellone hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02689 del senatore Turco.

Interpellanze

[MISIANI](#), [PITTELLA](#), [STEFANO](#), [MANCA](#), [ASTORRE](#), [BOLDRINI](#), [IORI](#), [FEDELI](#), [TARICCO](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [D'ALFONSO](#), [COMINCINI](#), [VALENTE](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [FERRAZZI](#), [COLLINA](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri del turismo, per le politiche giovanili e della cultura.* - Premesso che:

l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), ente storico e patrimonio del Paese, è stata costituita con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della direzione generale del turismo, del commissario nazionale gioventù italiana, con un apporto economico iniziale da parte dello Stato, come fondo di dotazione;

l'associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri, nonché riconosciuto quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000°40; infine, con il decreto-legge n. 97 del 1995, è stato riconosciuto definitivamente ente culturale. Inoltre, l'associazione è inclusa tra le "organizzazioni non governative" segnalate dall'ONU tra gli enti di sviluppo sociale;

l'Italia, anche grazie ad AIG, è da sempre Paese membro qualificato della International youth hostel federation, di cui fanno parte oltre 80 nazioni. L'associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio dell'UNESCO, anche attraverso la rete della International youth hostel federation;

dal 1° luglio 2019 l'AIG si trova in procedura fallimentare (n. 492/2019), avviata dal Tribunale fallimentare di Roma. Il 26 giugno 2019 questo ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità avviata con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante l'approvazione del piano da parte della maggioranza dei creditori, pronunciatisi a favore di AIG e della sua solvibilità, oltre che a favore della concreta possibilità di un suo pronto rilancio e sviluppo;

l'Agenzia delle entrate e l'INPS hanno espresso il proprio assenso all'omologazione del piano, anche in virtù dell'elevata patrimonializzazione dell'ente, dell'interesse sociale e della salvaguardia del livello occupazionale;

il valore *ex art.* 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 del patrimonio immobiliare dell'ente ammonta a 21.941.662,36 euro e la stessa associazione, anche recentemente, è stata oggetto di lasciti testamentari;

l'ente si è opposto alla procedura fallimentare, depositando il reclamo in Corte di cassazione e, ad oggi,

si trova in attesa della fissazione dell'udienza;

considerato che:

dopo 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'AIG rischia la definitiva chiusura;

la procedura fallimentare sta determinando il graduale licenziamento del personale diretto e indiretto, oltre 200 persone con relative famiglie. Occorre, inoltre, evidenziare le pesanti ricadute per l'indotto dovute alla subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, nonché alla dismissione del suo importante "brand" nazionale ed internazionale;

in fase di conversione del decreto-legge "salva imprese", fu approvata all'unanimità nelle Commissioni riunite 10a e 11a del Senato della Repubblica, su conforme parere espresso dal Governo, una norma che introduceva misure urgenti a salvaguardia del valore e delle funzioni dell'ente e tale norma fu stralciata dal maxiemendamento con l'impegno assunto dal Governo a ripresentarla in successivo provvedimento;

con atto 9/2305/99, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adottare le misure necessarie a salvaguardia delle attività sociali e assistenziali portate avanti dall'AIG;

il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del Governo Conte II, rispondendo agli atti di sindacato ispettivo presentati da tutti i gruppi parlamentari, ha ricordato che "Durante la conversione in Senato del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, fu approvato e poi stralciato, l'emendamento 15.0.13 che prevedeva la soppressione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e, conseguentemente, costituiva l'ente pubblico non economico denominato Ente Italiano Alberghi per la Gioventù (EIG), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il nuovo ente (EIG) sarebbe entrato a far parte degli enti di promozione economica con una nuova dotazione organica di 57 unità. Inoltre, veniva prevista la nomina di un Commissario straordinario al fine dell'adeguamento statutario e per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, nonché per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Gli oneri che lo Stato avrebbe sostenuto a decorrere dal 2020 sarebbero stati pari a 1,7 milioni di euro all'anno". Nelle medesime risposte, il Ministero ha ribadito che "Il Governo, oggi come un anno fa, è disponibile a valutare positivamente un'analoga proposta normativa per affrontare e risolvere l'attuale situazione dell'Associazione italiana alberghi della gioventù e salvaguardare le attività e le funzioni che questa svolge";

rilevato che:

tutte le forze politiche, sia al Senato che alla Camera, a più riprese, hanno presentato analogo emendamento che non ha tuttavia trovato spazio in conversione dei decreti emergenziali;

la situazione è stata aggravata dalla pandemia da COVID-19 ed anche per questo si rende ancora più urgente trovare una soluzione, al fine di non depauperare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente;

nonostante la situazione economica in cui versa il Paese, la curatela ha avviato le procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare dell'AIG;

a causa della gravissima crisi economica che riguarderà l'Italia per il COVID-19 sarà necessario adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e in particolare delle categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere per trovare una soluzione positiva alla situazione in cui versa l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG);

quali iniziative siano state adottate a tutela del marchio storico e dei servizi di utilità sociali dell'ente;

se intenda intervenire a tutela del patrimonio immobiliare dell'ente;

se, anche a seguito delle reiterate sollecitazioni da parte del Parlamento, non ritenga opportuno adoperarsi al fine di salvaguardare le funzioni di un ente, e i relativi posti di lavoro, la cui rete di strutture, la distribuzione e il radicamento in ogni regione italiana svolgono un prezioso ruolo sociale ed educativo, oltre ad essere opportunità di conoscenza del nostro Paese, a livello nazionale e internazionale, garantendone anche crescita e coesione sociale.

(2-00087)

Interrogazioni

[LA MURA](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

in data 3 luglio 2021 l'interrogante ha ricevuto, tramite PEC, un esposto, indirizzato anche al Ministro della transizione ecologica, supportato da pertinente documentazione fotografica e video, con cui si denunciava il dragaggio di ingenti quantità di posidonia accumulata nel porto di San Nicola, sito nel comune di Montecorice, e lo sversamento della stessa, insieme a sabbia, fango e rifiuti provenienti dal medesimo porto (come si evince dalle foto e video ricevuti), sulla battigia e la spiaggia dei Porcelli, ricadente nel territorio dei comuni di Montecorice e di San Mauro Cilento, nonché nel mare alla stessa prospiciente per facilitarne la dispersione;

più nel dettaglio, secondo l'esposto, in data 30 giugno 2021, CEM Costruzioni S.p.A., avrebbe dragato la posidonia insieme alla sabbia, ai fanghi e ai rifiuti nel porto di San Nicola, mediante il rimorchiatore "Vincenzo IV" e il motopontone "Lella" e con l'ausilio di una gru, per poi depositarli, senza alcun trattamento, nei luoghi suddetti;

sempre secondo l'esposto, i materiali prelevati dal porto sarebbero equiparabili a rifiuti speciali, in quanto contenenti un'elevata concentrazione di olii e derivati dal petrolio, normalmente presenti nelle acque e nei sedimenti dei porti;

a seguito di approfondimenti conseguenti all'esposto, l'interrogante è venuta a conoscenza dell'ordinanza n. 48/2021, emessa in data 28 giugno 2021 dall'ufficio circondariale marittimo di Agropoli, con cui si rendeva noto che la società avrebbe svolto lavori di rimozione della posidonia spiaggiata nel porto di Agnone del comune di Montecorice dal 28 giugno al 1° luglio 2021, avvalendosi dei seguenti mezzi navali: rimorchiatore "Vincenzo IV" e motopontone "Lella";

nell'ordinanza l'autorità marittima vietava la navigazione, l'ormeggio, l'immersione e ogni altra attività connessa agli usi civili del mare "nello specchio acqueo antistante la spiaggia delle canne - lato Nord della località Capitello del Comune di Montecorice";

sempre a seguito di approfondimenti, l'interrogante è venuta a conoscenza di una precedente ordinanza dell'autorità marittima, n. 36/2021 del 15 giugno 2021, con cui si rendeva noto che la società avrebbe svolto i medesimi lavori nel porto di Agnone nel periodo compreso dal 16 al 18 giugno 2021, e si interdiceva la navigazione, l'ormeggio, l'immersione e ogni altra attività connessa agli usi civili del mare entro un raggio di 50 metri dai vertici dell'area interdotta dalla ditta esecutrice dei lavori;

considerato che:

sebbene le ordinanze richiamate facciano riferimento a lavori di rimozione della posidonia spiaggiata, ad avviso dell'interrogante, i mezzi navali che la società ha impiegato per la loro esecuzione, come descritti nelle ordinanze, inducono a ritenere che i lavori abbiano riguardato la posidonia presente nel porto, o meglio nelle acque portuali. Questa conclusione è supportata anche dalla documentazione fotografica e video allegati all'esposto;

se così fosse, la posidonia dragata, insieme al fango, alla sabbia e ai rifiuti, potrebbe effettivamente presentare alte concentrazioni di idrocarburi e altre sostanze inquinanti, anche di natura microbiologica, con conseguente necessità di procedere alle specifiche analisi prescritte dalla legge e all'acquisizione delle dovute autorizzazioni;

pertanto, se, come ritiene l'interrogante e appare dalla documentazione ricevuta, la posidonia è stata dragata dal porto, le operazioni sono state eseguite in violazione della richiamata disciplina, con conseguente fondato grave rischio di danno per l'ecosistema marino e costiero e le eventuali biocenosi esistenti, tra cui l'*habitat* della *Posidonia oceanica*, nonché per la salute e sicurezza dei bagnanti, atteso che l'area interessata dallo sversamento ricade nel parco nazionale del Cilento, valle di Diano e Alburni, e il relativo tratto di mare è balneabile;

oltre al pericolo di danni alla salute e all'ambiente, l'operazione di sversamento rischia di arrecare anche pregiudizi economici, incidendo sull'attività turistico-balneare e sulla pesca;

inoltre, nell'ordinanza n. 48/2021 l'autorità marittima ha interdetto la navigazione nello specchio acqueo antistante alla spiaggia delle canne, lato nord della località Capitello del comune di Montecorice, che coincide con l'area indicata nell'esposto come sito di destinazione del materiale

prelevato;

nella precedente ordinanza n. 36/2021 la medesima autorità non ha puntualmente chiarito il luogo oggetto del divieto di navigazione, sicché non è possibile comprendere ove siano stati collocati i rifiuti provenienti dall'attività di dragaggio portuale, della cui intera gestione è responsabile il produttore; considerato, inoltre, che:

la posidonia spiaggiata si distingue dalla posidonia accumulata nei porti. Infatti, con l'espressione posidonia spiaggiata si fa riferimento alle foglie di posidonia oceanica spiaggiate naturalmente per effetto della dinamica costiera sui lidi. Tale profilo non è di poco conto in riferimento alla disciplina applicabile sia in fase di raccolta che di smaltimento;

più nel dettaglio, quanto alla disciplina della posidonia spiaggiata, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *b-ter*), del codice dell'ambiente, i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime sono rifiuti urbani, e ai sensi dell'art. 185, invece, la disciplina di cui alla parte IV ("Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati") non si applica "fino al 31 dicembre 2022, alla posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

a parere dell'interrogante, l'autorità marittima è incorsa in errore, laddove ha fatto riferimento ai lavori di rimozione della posidonia spiaggiata nel porto, perché, in base alle evidenze acquisite, si tratta di posidonia accumulata nel porto, frammista a fanghi, rifiuti e sabbia, con conseguente applicazione della disciplina in tema di rifiuti da attività di dragaggio portuale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti o di altri elementi al riguardo, e quali iniziative, nei limiti delle sue competenze, intenda intraprendere al fine di evitare che le operazioni descritte possano arrecare danni all'ecosistema marino e costiero, e alle eventuali biocenosi, come, ad esempio, la prateria di *Posidonia oceanica*, e alla salute e sicurezza dei cittadini, nonché al fine di individuare e sanzionare eventuali responsabili delle operazioni;

se, sempre nei limiti delle sue competenze, intenda attivarsi al fine di accertare la destinazione dei rifiuti derivanti dall'attività di dragaggio effettuata dal 16 al 18 giugno 2021 e se i rifiuti derivanti dalla medesima attività effettuata nei giorni dal 28 giugno al 1° luglio 2021 e depositati sulla battigia e sulla spiaggia riferite, nonché nel tratto di mare prospiciente, siano ancora ivi depositati.

(3-02693)

[ANASTASI](#), [GIROTTI](#), [FERRARA](#), [CASTALDI](#), [MANTOVANI](#), [CAMPAGNA](#), [D'ANGELO](#), [TRENTACOSTE](#), [CORBETTA](#), [PIRRO](#), [LOREFICE](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

nonostante gli ambiziosi obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili è estremamente in ritardo rispetto agli obiettivi previsti;

la difficoltà nel realizzare nuovi impianti è in primo luogo dovuta alla complessità dei meccanismi di autorizzazione e ciò vale soprattutto per i grandi impianti a terra;

l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dall'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce: "Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati" rientranti nelle categorie indicate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del medesimo articolo;

l'articolo 6-bis, comma 3, prevede: "Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e a esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di

fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto"; tale previsione normativa intende realizzare un'effettiva semplificazione, consentendo di autorizzare l'impianto fotovoltaico su tetto con una singola dichiarazione e sottrae a valutazioni ambientali e paesaggistiche i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su tetto, salvo il caso in cui siano nei centri storici zone A, ovvero vi sia una specifica tutela sul bene immobile su cui viene installato l'impianto (il che accade ad esempio quando i beni immobili specificamente individuati come beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono dichiarati immobili di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del citato decreto legislativo);

considerato che:

presso i Comuni e gli enti preposti alla tutela del paesaggio si stanno diffondendo interpretazioni che stanno sostanzialmente svuotando di contenuto ed efficacia la citata norma, e le Soprintendenze per i beni culturali continuano a richiedere l'autorizzazione paesaggistica in tutti i casi in cui era prevista in precedenza;

il solo fatto che l'immobile si trovi in zona tutelata, secondo tali enti, basta ad escludere l'applicazione della norma di semplificazione (anche se il vincolo non grava direttamente sull'immobile, ma solo generalmente sull'area in cui l'immobile si trova);

si priva così completamente di significato la norma, laddove esclude le valutazioni paesaggistiche; molti Comuni si rifiutano di applicare l'autorizzazione semplificata prevista dall'articolo 6-bis alla parte di impianto costituita dalle cabine per il collegamento alla rete elettrica, sostenendo che la dichiarazione si applica solo alla posa dei moduli sul tetto;

secondo l'interpretazione di tali Comuni la norma di semplificazione costringerebbe ad ottenere due autorizzazioni, una per l'installazione sul tetto e una per la costruzione della cabina elettrica, dando luogo di fatto ad un rallentamento, anziché alla semplificazione auspicata;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

non è sufficiente approvare norme di semplificazione, senza fornire chiare istruzioni, affinché le stesse siano interpretate in coerenza con le loro finalità e non sia completamente disatteso lo scopo in sede attuativa;

i ritardi nell'installazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile, oltre a ritardare il percorso verso la piena decarbonizzazione (oggi uno degli obiettivi primari della Comunità europea e degli Stati membri), hanno anche impatti significativi sia dal punto di vista sanitario e ambientale, che da quello economico, poiché tali impianti concorrono significativamente, almeno nelle ore centrali della giornata, ad abbassare il prezzo dell'energia che è di nuovo in forte risalita;

occorre al più presto dissipare i dubbi che bloccano la semplificazione delle procedure per l'installazione degli impianti fotovoltaici sui tetti ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dissipare i dubbi interpretativi esposti e valutare, in particolare, l'opportunità di porre in essere atti che chiariscano la *ratio legis* di semplificazione, con riferimento alla norma in questione, che consente di prescindere dalle valutazioni ambientali e paesaggistiche nei casi indicati, fatta salva l'ipotesi di vincoli riferiti specificamente agli immobili interessati.

(3-02694)

[NATURALE](#), [TRENTACOSTE](#), [PAVANELLI](#), [FERRARA](#), [L'ABBATE](#), [MARINELLO](#), [ROMAGNOLI](#), [AGOSTINELLI](#), [ROMANO](#), [LANZI](#), [RUSSO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

il settore dell'olio di oliva italiano sta attraversando, ormai da qualche tempo, difficoltà strutturali e commerciali nonostante la qualità delle produzioni e il ruolo assunto dall'Italia nel mercato internazionale;

l'Italia oscilla tra la seconda e la terza posizione quale Paese produttore, secondo come esportatore nonché primo importatore e primo consumatore di olio di oliva;

in ambito commerciale l'Italia subisce la concorrenza della Spagna soprattutto per i prodotti di massa, mentre riesce a differenziarsi dalle dinamiche del mercato iberico sull'olio extravergine di maggiore

qualità;

il settore ha bisogno di una nuova spinta che sposti l'obiettivo ancora di più verso la qualità delle produzioni, per migliorare la competitività, salvaguardando allo stesso tempo il ruolo dell'olivicoltura che rende unici alcuni territori italiani;

considerato che:

il 28 giugno 2021 i Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea hanno accettato l'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo sugli elementi chiave della riforma della politica agricola comune (PAC);

ora inizia un percorso a livello interistituzionale sui dettagli tecnici restanti della proposta di riforma, che successivamente sarà formalmente approvata sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio. La nuova PAC coprirà il periodo 2023-2027, fino ad allora si continuerà ad applicare un regime transitorio concordato nel 2020;

gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per sottoporre i loro progetti di piani strategici nazionali alla Commissione per approvazione;

tenuto conto che:

nel settore primario, in un contesto di sostenibilità economica, ambientale e sociale, è opportuno esaminare una serie di nodi irrisolti che caratterizzano l'olivicoltura nazionale con un ruolo che non solo va consolidato, ma, se possibile, accresciuto;

in Italia esistono oltre 500 *cultivar* che danno vita a oli con profili aromatici unici nel panorama mondiale, un patrimonio di biodiversità riconosciuto in tutto il mondo. Ma il settore è molto frammentato, con oliveti che hanno bisogno di essere rinnovati, difficoltà nel ricambio generazionale e un'endemica mancanza di programmazione a medio-lungo termine. La riforma della PAC per la nuova programmazione 2023-2027 è il momento ideale per mettere nel giusto ordine i punti di forza e di debolezza del settore e nel contempo comporre una strategia complessiva;

la strategia più adatta a valorizzare e rendere competitivo il settore olivicolo italiano dovrebbe incidere direttamente sull'intera filiera, dagli oliveti alla trasformazione, con relativa promozione e commercializzazione, secondo paradigmi di qualità e sostenibilità finalizzata alla sicurezza dell'ambiente e della salute dei cittadini;

secondo ISMEA, uno dei difetti principali è la carenza informativa relativa alla struttura dei costi, peraltro di difficile definizione proprio per la grande diversità delle aziende olivicole e dei numerosi modelli produttivi che caratterizzano il panorama nazionale, in cui si registra una grande variabilità dell'olivicoltura italiana anche sotto il profilo della redditività, dipendentemente dall'area geografica e dall'annata di "carica" o "scarica";

ancora ISMEA sottolinea come negli ultimi anni abbiano sofferto soprattutto le regioni del Sud e in particolare la Puglia, che da sola rappresenta più della metà di tutta la produzione di olio in Italia e che è stata colpita da una flessione produttiva non solo per la Xylella ma a causa delle condizioni climatiche avverse degli ultimi anni (gelate, problemi fitosanitari, eccetera);

occorre orientare le scelte politiche sostenendo maggiormente le aree olivicole più vocate per competere sul mercato globale e nel contempo evitare l'abbandono degli oliveti nelle aree più marginali, fenomeno peraltro in preoccupante espansione, dove l'olivo rappresenta una preziosa risorsa paesaggistica fondamentale per prevenire il dissesto idrogeologico;

bisogna inoltre considerare la necessità di sostegno alle aziende anche riguardo alla gestione diretta e all'aggiornamento tecnico, con adozione di piattaforme informatiche utili al complessivo miglioramento gestionale nonché l'importanza, per le zone marginali ma anche per le aree vocate, di contribuire in questo modo anche a un contenimento o a una riduzione dei costi di produzione;

dall'ultimo rapporto ISMEA, si evidenzia l'esigenza di una cabina di regia che elabori una strategia condivisa di medio e lungo termine e che, dopo aver fissato alcuni obiettivi, possa utilizzare al meglio gli strumenti messi a disposizione dalla PAC, sia nel primo che nel secondo pilastro;

il piano olivicolo nazionale stenta a decollare e la sua applicazione è necessaria per frenare il decremento della produzione, favorire la programmazione commerciale, creare innovazione tecnologica per nuove soluzioni di produzione;

considerato infine che, in relazione al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, le risorse finanziarie dell'Unione allocate per l'Italia saranno di 34,59 milioni di euro annui, che verranno limitate al 30 per cento del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni per il 2023 e 2024, al 15 per cento per il 2025 e 2026, e al 10 per cento per il 2027,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, nell'ambito del piano strategico nazionale, per salvaguardare le nostre produzioni olivicole al fine di mantenere alta la qualità, favorire una maggiore e più stabile redditività per gli olivicoltori nonché limitare le importazioni di oli esteri; se non intenda procedere ad una serie di interventi per favorire la maggiore produzione olivicola italiana, la promozione dell'innovazione in ambito della sostenibilità ambientale, l'istituzione di una cabina di regia statale per l'applicazione del piano olivicolo, la revisione delle associazioni di produttori secondo un modello imprenditoriale e non assistenziale, la riduzione del fenomeno delle speculazioni sui prezzi e il rafforzamento dei controlli per impedire frodi e contraffazioni.

(3-02696)

[PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [BOLDRINI](#), [CERNO](#), [CIRINNA'](#), [COLLINA](#), [COMINCINI](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MARCUCCI](#), [MARGIOTTA](#), [MISIANI](#), [ROJC](#), [PINOTTI](#), [ROSSOMANDO](#), [STEFANO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [TARICCO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 6 luglio 2021, durante l'assemblea annuale dell'Associazione bancaria italiana, il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un passaggio della propria relazione, ha evidenziato il rischio di possibili situazioni critiche negli istituti bancari di minori dimensioni, che in assenza di adeguate soluzioni richiederanno pronti interventi da parte della Banca d'Italia;

nel sistema bancario italiano vi sono diversi intermediari di medie e piccole dimensioni in grado di competere sul mercato, alcuni dei quali presentano modelli di *business* innovativi, strutture operative snelle, costi contenuti e sistemi informativi avanzati, mentre altri, anche se più tradizionali, hanno attivato piani industriali solidi e lungimiranti o aumentato la scala della propria operatività mediante operazioni di aggregazione;

in questo panorama rimane, tuttavia, un numero non trascurabile di istituti bancari di medie e piccole dimensioni che, anche in conseguenza del lungo periodo di recessione innescato dall'emergenza sanitaria da COVID-19, faticano ad adattarsi al mutamento del contesto esterno, in ragione di difficoltà strutturali derivanti da modelli di attività non più sostenibili e da significative carenze nel governo societario;

i problemi di maggiore rilievo sono concentrati prevalentemente tra gli istituti con modelli di attività tipici della banca commerciale tradizionale. Alla fine del 2020 i costi operativi delle quasi 60 banche commerciali meno significative, la cui incidenza in termini di depositi era pari all'8 per cento, assorbivano in media circa tre quarti dei ricavi e in numerosi casi il rapporto tra costi e ricavi era tale da lasciare solo una piccola parte dei proventi ordinari per la copertura del rischio di credito, gli investimenti innovativi, la remunerazione del capitale e il rafforzamento patrimoniale;

per tali banche, in assenza di piani di recupero dell'efficienza sul fronte dei costi, *in primis* del personale, e di chiare prospettive di rilancio da parte degli organi di dirigenza e della compagine sociale, non è da escludere che nel prossimo futuro si verifichino casi di crisi, con pesanti ricadute sui depositanti che ne rimarranno coinvolti;

il percorso di risanamento degli istituti bancari di minori dimensioni individuati come a maggiore rischio per costi di funzionamento elevati e per basso livello reddituale, secondo quanto evidenziato dallo stesso governatore Visco, non potrà prescindere: a) da una riduzione dei costi del personale, in quanto il numero eccessivo degli addetti è un tratto comune a molte banche commerciali tradizionali e assume maggiore criticità per quelle di minore dimensione; b) dall'integrazione con altri intermediari dotati di livelli di efficienza più elevati, senza la quale sarebbero concrete le prospettive di uscita dal mercato;

in tale inevitabile percorso di risanamento, appare indispensabile salvaguardare quanto più possibile le

esigenze di prossimità e di presenza degli istituti bancari nei territori, in particolare nelle aree interne del Paese;

considerato che:

in caso di necessità, gli interventi del fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) rappresentano uno strumento efficace per la gestione delle crisi di banche di medie e piccole dimensioni, per le quali in base agli attuali orientamenti a livello comunitario la procedura di risoluzione non risulta applicabile;

per le banche con totale attivo inferiore a 5 miliardi di euro è previsto un ulteriore strumento costituito dallo schema per l'aiuto di Stato a supporto di operazioni di cessione di attività e passività in liquidazione, previsto dal "decreto rilancio" del maggio 2020 e approvato poi dalla Commissione europea, con durata fino a novembre 2021 e condizioni che ne rendono però complesso e incerto l'utilizzo;

rilevato che:

nel corso degli ultimi 20 anni numerosi risparmiatori sono rimasti duramente colpiti dalle situazioni di *default* di istituti bancari che hanno impoverito cittadini e territori, ancora oggi alle prese con le conseguenze di quelle crisi. I *default* bancari e finanziari che si sono succeduti nel nostro Paese e all'estero hanno coinvolto oltre 1,2 milioni di risparmiatori italiani, i quali hanno perso complessivamente circa 44 miliardi di euro investiti in azioni, obbligazioni e titoli vari, con una perdita media di 35.154 euro a risparmiatore;

in questa fase di ripresa del nostro sistema economico, già duramente colpito dall'emergenza sanitaria, appare indispensabile intervenire per tempo al fine di evitare il ripetersi di qualsiasi *default* bancario, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e quali iniziative di propria competenza intenda adottare al fine di evitare il verificarsi di possibili *default* di istituti bancari di medie e piccole dimensioni, già sotto osservazione da parte della Banca d'Italia;

se intenda procedere ad un potenziamento degli strumenti già vigenti e previsti per la gestione delle crisi di banche di medie e piccole dimensioni tenendo presente che, considerate le specifiche del tessuto economico italiano, basato su l'ampia diffusione di piccole e medie imprese, artigiani, professionisti e sull'agricoltura, appare opportuno salvaguardare quanto più possibile la presenza degli istituti bancari di prossimità, specie nelle aree interne del Paese;

se non ritenga necessario, a tutela dei depositanti, adottare iniziative affinché la dirigenza e la compagine sociale degli istituti bancari, a fronte dell'attuale stato di inerzia, adottino rapidamente specifici piani di recupero dell'efficienza dei rispettivi istituti sul fronte del rapporto tra costi e ricavi o iniziative spontanee di integrazione con altri intermediari dotati di livelli di efficienza più elevati.

(3-02698)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

Minori (Salerno), centro della costiera amalfitana situato tra Maiori e Ravello sotto tutela dell'UNESCO dal 1997, vanta una *villa maritima* del I secolo d.C. che è l'esempio più notevole e meglio conservato, in Campania, di siffatte residenze, perché potenti depositi alluvionali ne hanno assicurato la conservazione per molti secoli, preservandola dalla ruderizzazione così come da un riuso capace di modificarla sensibilmente;

molto meno celebre di altri complessi edilizi antichi e aree archeologiche della stessa regione, ciò nonostante nel 2019 la *villa* di Minori, che si sviluppava su due piani, con un'estensione di circa 2.500 metri quadri, è stata visitata da circa 30.000 persone, collocandosi al secondo posto nella classifica dei siti gestiti dal Ministero della cultura in provincia di Salerno;

a poco meno di un secolo dalla sua riscoperta, la *villa* versa, oggi, in condizioni disperate, a causa di una gestione scellerata che, ormai da molti anni, non le assicura le necessarie manutenzioni e restauri: vegetazione infestante all'aperto, muffa e umidità negli spazi chiusi imperversano senza risparmiare le decorazioni musive dell'area tricliniare, gli affreschi che adornano il colonnato del peristilio e le 8 stanze interne, interdette al pubblico da tempo immemorabile. Le pitture parietali sono ormai

compromesse dalle infiltrazioni d'acqua che, nel corso del tempo, ne hanno alterato i contorni. Di recente, inoltre, le piogge incessanti hanno reso sdrucchiolevole e dunque pericoloso ciò che resta dei piani inferiori calpestabili;

il nucleo della villa, cioè il giardino (*viridarium*), appare decisamente trascurato, e ospita una piscina (*natatio*) la cui acqua è perennemente torbida, invasa da blatte e pesci morti che talvolta affiorano in superficie (secondo le testimonianze di alcuni visitatori riportate su "TripAdvisor"), suggerendo un'insopportabile negligenza e un disinteresse pressoché totale da parte del Ministero, che ha finora negato alla villa di Minori qualsiasi valorizzazione in senso culturale;

persino un'illuminazione predisposta per far risaltare pregevoli elementi artistici e architettonici è oggi fuori uso e pare che un finanziamento di alcuni anni fa, finalizzato all'allestimento di proiettori, sia stato nei fatti vanificato: i proiettori sono accantonati in mezzo alla vegetazione spontanea e alle muffe;

la villa, che è gestita dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, viene tirata a lucido solo in occasione delle periodiche riprese televisive per la promozione turistica di Minori, com'è accaduto anche pochi giorni or sono, ma le poche immagini trasmesse hanno sempre sorvolato sull'incuria e il degrado che affliggono il complesso monumentale, peraltro stigmatizzate già nel 2016 da un *reportage* di Alberto Custodero per "la Repubblica" che, giustamente, suscitò non poco scalpore ("Costiera amalfitana, Minori: villa romana tra muffa e incuria");

valutato che:

rimasta chiusa quando, a fine aprile 2021, calando l'emergenza sanitaria, sono stati riconsegnati alla collettività musei e parchi archeologici, la villa di Minori ha riaperto i suoi cancelli soltanto il 5 giugno 2021, consentendo l'ingresso (come sempre gratuito) da mercoledì a domenica, ed esclusivamente al mattino. Fra delusione e sconcerto, molti turisti desiderosi di visitarla sono perciò costretti ad accontentarsi di fotografarla dall'esterno;

ancora all'inizio dell'anno in corso, sia i *mass media* sia i politici locali hanno commentato positivamente la notizia, diffusa dalla Soprintendenza competente, dello stanziamento di 5 milioni di euro a favore della villa da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (si legga "Villa Romana di Minori, pronti 5 milioni di euro per il progetto di restauro" su "fanpage" e "Villa Romana di Minori, pronti 5 milioni di euro per il progetto di restauro" su "twnews"), finora improduttivo, però, di alcun intervento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se sia in grado di spiegare perché, nonostante l'urgenza degli interventi di tipo conservativo necessari alla tutela della villa *maritima* di Minori, gioiello archeologico della Campania e del Paese, per anni il Ministero l'abbia lasciata deperire senza garantirle i fondi necessari a contrastare il degrado né, d'altra parte, abbia fissato un costo di accesso (nonostante i numeri importanti dei visitatori) i cui ricavi potessero contribuire alla salvaguardia di questo straordinario bene culturale, invece di limitarsi a ridurre progressivamente gli spazi fruibili;

perché, inoltre, tenuto conto dello stato di pericolosità del complesso, conseguenza di mancati manutenzioni e restauri, considerato ragione sufficiente ad impedirne o regolarne gli ingressi, vi si autorizzi annualmente lo svolgimento, durante il periodo estivo, di manifestazioni e spettacoli che comportano, concentrata in un arco di tempo limitato, una considerevole affluenza di persone;

se, a fronte del finanziamento CIPE da 5 milioni di euro, possa dare rassicurazioni circa la qualità della progettazione in atto, che, nonostante la complessità e la multidisciplinarietà delle problematiche da affrontare, la Soprintendenza si sarebbe riservata formando un gruppo di lavoro costituito esclusivamente da personale interno e prevedendo collaborazioni con l'Istituto centrale del restauro e con l'università solo per specifici ambiti d'intervento;

quale sia, infine, lo stato di avanzamento della progettazione e se sia in grado di indicare date certe per l'avvio dei lavori, la cui urgenza e improcrastinabilità avrebbero dovuto costringere l'amministrazione ad attivarsi con ben maggiore tempismo.

(3-02700)

[STEFANO](#), [MALPEZZI](#), [BITI](#), [ROJC](#), [PITTELLA](#), [FEDELI](#), [IORI](#), [MARGIOTTA](#), [CERNO](#), [D'ALFONSO](#), [BOLDRINI](#), [D'ARIENZO](#), [CIRINNA](#), [TARICCO](#), [FERRAZZI](#), [MANCA](#), [MARILOTTI](#) - *Al Ministro per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) costituisce un'occasione per il rilancio del Mezzogiorno e per la ripresa del processo di convergenza con le aree più sviluppate del Paese;

il PNRR mette a disposizione delle 8 regioni del Mezzogiorno un complesso di risorse pari a non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR, pari a circa 82 miliardi di euro, incluso il fondo nazionale complementare al PNRR. Questi dati sono contenuti in un'apposita tabella, pubblicata sul sito del Governo, in cui sono ripartiti tra le 6 missioni gli 81,55 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno e in particolare: 14,58 per la missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura); 23 miliardi per la missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica); 14,53 per la missione 3 (infrastrutture per una mobilità sostenibile); 14,63 miliardi per la missione 4 (istruzione e ricerca); 8,81 per la missione 5 (inclusione e coesione) e 6 miliardi di euro per la missione 6 (salute);

diversi organi di stampa ed emittenti televisive riportano l'allarme, sulla base del *dossier* elaborato dai Servizi studi delle due Camere, circa l'effettiva destinazione al Mezzogiorno degli 82 miliardi di euro ipotizzati in fase di progettazione del PNRR, lamentando che solo 35 miliardi su 82 abbiano l'effettiva destinazione territoriale al Mezzogiorno, mentre per gli altri la destinazione territoriale è rimessa a scelte successive;

la coesione sociale e territoriale rappresenta uno dei pilastri fondamentali su cui poggia la programmazione dell'intero PNRR e la mancanza di chiarezza sul punto della localizzazione territoriale degli interventi rischia di alimentare preoccupazioni e incertezze nei cittadini del Mezzogiorno,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che degli 81,55 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno dal PNRR solo 35 abbiano una localizzazione territoriale già definita, mentre per le altre risorse si debba ancora procedere all'effettiva ripartizione nei territori;

quale sia in concreto la quota esatta di risorse destinate al Mezzogiorno, ripartita nelle singole missioni e nelle singole componenti del PNRR, quale la quota a valere sulle risorse a fondo perduto e la quota a valere sui prestiti, quale l'eventuale quota da definire successivamente e quali siano le modalità per la ripartizione delle risorse.

(3-02701)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BINETTI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

le università statali stanno incontrando notevoli difficoltà per emanare i bandi relativi all'esame di ammissione del 7 settembre 2021 per i corsi di laurea delle professioni sanitarie;

per la prima volta negli ultimi 21 anni accade che ben 14 delle 37 università statali italiane non sono riuscite a pubblicare i bandi di ammissione entro la scadenza del 9 luglio 2021 (scadenza legata ai 60 giorni che devono precedere la data degli esami di ammissione del 7 settembre, come previsto dall'art. 4 della legge n. 264 del 1999) a causa della mancanza del decreto ministeriale sull'assegnazione dei posti per i vari atenei;

le 14 università che non hanno potuto pubblicare il bando sono quelle di: Milano "Bicocca", Pavia, Padova, Genova, Bologna, Modena, Parma, Chieti, L'Aquila, Campobasso, Napoli "Vanvitelli", Napoli "Federico II", Bari e Foggia;

16 università (Novara, Milano "Statale", Varese, Verona, Trieste, Udine, Ferrara, Firenze, Pisa, Ancona, Perugia, Salerno, Catanzaro, Catania, Cagliari e Sassari), più che restare in attesa del decreto, hanno comunque pubblicato il bando per numero di posti stabilito in base al rispettivo potenziale formativo, avvisando che il suddetto numero di posti messi a disposizione è provvisorio e riservandosi di aggiornare il bando in seguito alla successiva emanazione del decreto;

le restanti 7 università di Torino, Brescia, Siena, Roma "Sapienza", Roma "Tor Vergata", Messina e Palermo hanno, invece, deciso per una procedura intermedia e cautelativa pubblicando i bandi, ma

senza indicare il numero dei posti disponibili, in attesa del decreto;
il ritardo nell'emanazione del decreto da parte del Ministero dell'università e della ricerca è inoltre legato all'inadempienza da parte della Conferenza Stato-Regioni in quanto quest'ultima, pur avendo ricevuto da maggio dal Ministero della salute i dati dei fabbisogni formativi rilevati e discussi con le Regioni e con gli ordini delle 22 professioni, non ha ancora definito l'apposito accordo annuale sull'assegnazione dei posti per regione e per professione, nonostante si tratti di un semplice e ordinario atto di ratifica che, per legge, deve essere concluso entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, art. 6-ter;
l'assenza dell'accordo ha quindi finora impedito al Ministero dell'università di convocare l'apposito tavolo tecnico di consultazione con i rappresentanti del Ministero della salute, dei rettori, della conferenza dei corsi, dell'osservatorio professioni sanitarie dello stesso Ministero dell'università, delle Regioni e degli ordini professionali,
si chiede di sapere quando si intenda pubblicare il decreto relativo ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, tenendo conto delle aspettative che riguardano migliaia di studenti interessati a frequentare i corsi di laurea.

(3-02695)

BINETTI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il bambino L.A., nato a Roma, in base ad alcuni provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Roma è stato allontanato dalla sua famiglia, ad avviso dell'interrogante in modo inadeguato e inopportuno, e collocato in una in casa famiglia con divieto di ogni contatto con la madre;

la signora Massaro, madre del bambino, non ha mai presentato una condotta pregiudizievole nei confronti del figlio minore e la sola motivazione per la quale subisce, insieme al figlio, questo trattamento inumano e degradante è l'accusa di non aver favorito, o addirittura di aver ostacolato, il rapporto del bambino con il padre;

il minore ha manifestato dinanzi all'autorità giudiziaria nel 2017 e alle consulenti tecniche di ufficio, che si sono susseguite negli anni, la volontà di non essere allontanato dalla madre;

il bambino versa in condizioni di salute precaria, oggettivamente documentata, situazione che avrebbe di per sé richiesto una protezione del bambino da qualsiasi esposizione a situazioni potenzialmente traumatiche per lui;

a causa della situazione di salute del bambino i medici si sono espressi negativamente in ordine ad un suo trasferimento;

l'allontanamento del minore dalla mamma, nelle sue attuali condizioni, appare quindi come un'operazione illegittima costituente un abuso di potere nei confronti del bambino, a seguito della quale è stato esposto ad un grave rischio della sua salute;

inoltre, il mancato supporto al bambino e alla sua famiglia sul piano socio-sanitario, nonostante le innumerevoli richieste di aiuto rivolte dalla madre alle autorità competenti, costituisce una grave violazione dei diritti umani e contraddice i principi costituzionali fondanti lo Stato di diritto, primi tra tutti la libertà personale tutelata dall'art. 13 Costituzione e il diritto alla salute protetto dall'art. 32 Costituzione;

la situazione di allontanamento dalla famiglia in cui versa il piccolo L. è analoga a quella di molti altri bambini e il loro caso è stato spesso oggetto di interrogazioni rivolte al Ministro della giustizia, al Ministro per la famiglia, al Ministro della salute e perfino al garante dell'infanzia, senza mai ottenere nessuna risposta soddisfacente, come se fosse quasi impossibile risalire alle autorità competenti;

in molteplici circostanze è stato più volte ribadito come la diagnosi di PAS (sindrome di alienazione parentale) che viene rivolta alla madre di L. sia priva di qualsiasi fondamento scientifico;

sull'abuso di questa diagnosi usata per allontanare i bambini dalle loro famiglie e ricollocarli in case famiglia si è scritto e detto molto, anche per una serie di inchieste ben note, per cui è stata recentemente istituita una Commissione d'inchiesta bicamerale;

la Commissione d'inchiesta è stata istituita nella piena consapevolezza del fatto che casi analoghi a quello di L. siano davvero fin troppo frequenti e che questi bambini soffrano di danni gravissimi per il loro sviluppo psicofisico e che spesso anche la loro madre esca distrutta da questa prassi;

mentre si cerca di fare chiarezza su una prassi che appare malauguratamente consolidata, molti bambini continuano a soffrire di questo allontanamento che li penalizza, ma anche ognuno dei suoi genitori, tra i quali le madri, che spesso sono quelle che pagano il prezzo più alto, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di casi come quello di L. e del fatto che il bambino sia stato forzatamente prelevato dalla sua casa e dalla sua scuola da operatori che comunque dipendono dal suo Ministero e che eseguono ordini senza avere una chiara rappresentazione della sostanziale ingiustizia del procedimento.

(3-02697)

[RICCIARDI](#), [TURCO](#), [PRESUTTO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [CASTELLONE](#), [TRENTACOSTE](#), [FERRARA](#), [VACCARO](#), [PISANI Giuseppe](#), [GALLICCHIO](#), [FENU](#), [ROMANO](#), [GAUDIANO](#), [CAMPAGNA](#), [LOREFICE](#), [PAVANELLI](#), [LOMUTI](#), [D'ANGELO](#), [PIARULLI](#) - *Al Ministro per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

in data 20 aprile 2021 sul sito *internet* del Ministro per il Sud e la coesione territoriale è stato pubblicato un approfondimento recante "Fondi destinati al Sud nei prossimi anni". In particolare, si riporta, testualmente, che al Mezzogiorno "andrà il 40% dei fondi territorializzabili, ossia circa 82 miliardi su un totale di 206";

in data 6 luglio 2021 "Il Mattino" ha pubblicato un articolo dal titolo "Beffa Recovery per il Sud, 80 miliardi annunciati ma nel testo non c'è traccia". Nel testo, firmato dal professor Gianfranco Viesti, si lamenta il fatto che al Sud sono garantiti appena 35 miliardi di euro del *recovery fund*, risultando "introvabili le risorse nel PNRR inviato all'UE", come si legge nel sottotitolo;

relativamente agli investimenti nel Mezzogiorno previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal "fondo complementare", da una tabella pubblicata si apprende che, a fronte degli 81,6 miliardi di euro indicati dal Governo (pari al 40 per cento degli stanziamenti totali), risultano presenti nelle singole misure appena 35,3 miliardi, pari al 16 per cento degli stanziamenti totali;

più specificamente, per la "missione 1", a fronte dei 14,6 miliardi di euro indicati dal Governo, risultano presenti nelle singole misure solo 3,7 miliardi. Per la "missione 2", a fronte dei 23 miliardi indicati dal Governo, risultano presenti nelle singole misure solo 7,7 miliardi. Per la "missione 3", a fronte dei 14,5 miliardi indicati dal Governo, risultano presenti nelle singole misure solo 13,6 miliardi. Per la "missione 4", a fronte dei 14,6 miliardi indicati dal Governo, risultano presenti nelle singole misure solo 5,1 miliardi. Per la "missione 5", a fronte degli 8,8 miliardi indicati dal Governo, risultano presenti nelle singole misure solo 4,2 miliardi. Per la "missione 6", a fronte dei 6 miliardi indicati dal Governo, risulta presente nelle singole misure solo un miliardo di euro;

il professor Viesti ritiene che sommando gli stanziamenti di ciascuna linea di intervento destinati al Mezzogiorno risultano impegnati solo 22 miliardi di euro a fronte degli 82 previsti. Le risorse allocate sicuramente al Sud sono 22 e non 82 miliardi, cioè il 10 per cento del totale, anche se è altamente probabile che almeno altri 13 miliardi di euro saranno spesi nel Mezzogiorno;

lo stesso Viesti solleva che solo in parte questi 35 miliardi di euro finanziano interventi nuovi. "Certamente i nuovi binari fra Napoli e Bari, inclusi in questa cifra, disponevano di un finanziamento. Si tratta di una sorta di partita di giro finanziaria (...). Questo non significa affatto che al Sud arriveranno solo 35 miliardi, ma che quelli sono garantiti. Per gli altri si vedrà. Il Governo ha cioè preso un generale impegno politico a favore del Sud: ma a tale impegno non ha fatto seguire una redazione conseguente e coerente del Piano. In alcune linee di intervento si trova una precisa indicazione alla localizzazione territoriale della spesa, ma in molte altre no. Non possono essere differenze dovute al caso, ma sono i frutti di precise scelte (...). Esiste un concreto pericolo che gli investimenti del PNRR al Sud alla fine potrebbero essere meno, ma molti meno di 80 miliardi";

infine, relativamente alle risorse "non territorializzabili", nell'articolo di stampa si chiede dove andranno a finire le risorse, assolutamente maggioritarie, per le quali non vi è un'allocazione territoriale predefinita sostenendo che molto probabilmente finiranno in parte dove l'economia è più forte e ci sarà maggior "tiraggio" delle misure, in parte l'esito dipenderà dai contenuti delle norme attuative di riparto stabilite dai diversi Ministeri che hanno le responsabilità. In parte rilevante dipenderà però dall'esito dei bandi che essi predisporranno per allocare su base competitiva le risorse

fra i diversi beneficiari. E dai criteri che essi definiranno per questi bandi;
infine l'articolo riferisce che, ad esempio, nel primo bando sugli asili nido (che già usa risorse del PNRR) "sono stati inseriti diversi criteri che non favoriscono certo chi oggi non ha",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda confermare che, a fronte degli 81,6 miliardi di euro previsti per il Mezzogiorno nel PNRR e nel "fondo complementare", risultano presenti nelle singole misure di spesa appena 35,3 miliardi di euro per il Sud, pari al 16 per cento degli stanziamenti totali;
se quanto riportato dalla stampa relativamente al concreto pericolo che gli investimenti del PNRR al Sud potrebbero essere molti meno di 80 miliardi di euro corrisponda al vero;
quali siano i motivi per cui in alcune linee di intervento del piano sia presente una precisa indicazione alla localizzazione territoriale della spesa e in molte altre no;
se intenda garantire che verranno destinati al Sud almeno gli importi previsti nel PNRR approvato dal Parlamento, seppur in misura minore rispetto a quelli spettanti se fossero stati adoperati i parametri indicati dalla Commissione europea;
quali siano le modalità attraverso cui verranno stabiliti i riparti delle risorse prive di un'allocazione territoriale predefinita;
se, riguardo alle risorse non territorializzabili, intenda istituire sistemi di monitoraggio e di informazione ai cittadini (*open data*) sui contenuti delle norme attuative di riparto e sui criteri di riparto previsti dai bandi al fine di garantire il rispetto dell'equità territoriale.

(3-02699)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CRUCIOLI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [GRANATO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

i portuali genovesi hanno a più riprese denunciato il transito nel porto di Genova di armi dirette verso scenari di guerra;

su tale vicenda è stata recentemente presentata un'interrogazione, 4-05758, per la quale si attende una doverosa e celere risposta da parte dei Ministri in indirizzo;

da fonti giornalistiche (articolo pubblicato il 6 luglio 2021 sulla pagina "world news" dall'agenzia di stampa "Reuters") si è appreso che il transito incontrastato di armi, anche in violazione degli indirizzi espressi dal Parlamento, sarebbe consentito da una recente direttiva del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

tale direttiva risulterebbe contrastante con l'orientamento espresso dal Governo Conte II, che giustificava la decisione di un fermo dell'*export* di armi per via del coinvolgimento di Arabia Saudita ed Emirati arabi nella guerra in Yemen;

come denuncia da tempo "Amnesty International", i *raid* colpiscono in modo indiscriminato la popolazione. Il triste bilancio di questa guerra è di oltre 6.000 morti, 2,5 milioni di sfollati, abusi, crimini di guerra. Ospedali, scuole, fabbriche e campi profughi bombardati. Oltre 1.000 bambini uccisi nei *raid* e oltre 740 morti nei combattimenti;

nessuna rilevante iniziativa politica italiana risulta essere stata assunta nell'ambito dell'Unione europea al fine di condividere una comune pressione verso i Paesi coinvolti nelle operazioni militari in corso nello Yemen. E nessuna rilevante iniziativa politica risulta essere stata assunta nei confronti dei due Paesi verso i quali oggi si allenta l'*embargo*,

si chiede di conoscere quali siano le direttive espresse dal Governo, ed in particolare dal Ministero degli affari esteri, in materia di commercio e di transito di armi verso teatri di guerra o verso Paesi che non rispettano i diritti umani e le convenzioni internazionali, con particolare riferimento all'Arabia Saudita e agli Emirati arabi.

(4-05785)

[MARINO](#), [CUCCA](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [VONO](#), [GARAVINI](#), [CARBONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

i risultati sino a qui raggiunti dalla campagna vaccinale possono dirsi soddisfacenti, sebbene il percorso sia ancora lontano dall'essere concluso: da quanto emerge dal *report* della struttura

commissariale per l'emergenza, durante la prima settimana di luglio, infatti, è stata raggiunta una quota superiore a 21 milioni di individui vaccinati, per un totale di oltre 55 milioni di somministrazioni effettuate;

e tuttavia, sono ancora diverse le sfide che ci si trova di fronte per raggiungere l'ambizioso obiettivo di vaccinare entro settembre l'80 per cento degli italiani, arrivando entro quel mese ad un alto livello di immunizzazione della popolazione complessiva: dall'individuazione di corsie preferenziali per le vaccinazioni di professori e personale scolastico e universitario, come è stato promosso dallo stesso commissario per l'emergenza Figliuolo, al monitoraggio riguardo alla diffusione delle ultime varianti, alla somministrazione vaccinale per tutte quelle categorie di persone che non rientrano formalmente tra i destinatari delle dosi;

per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, occorre riflettere sul fatto che, in taluni casi, il possesso della tessera sanitaria o l'assegnazione ad un medico di base si qualificano quali condizioni imprescindibili senza le quali non si può aver accesso alla somministrazione delle dosi di vaccino;

in questo senso, ad un'ampia moltitudine di persone risulta oggi preclusa la possibilità di ricevere il vaccino: si può far riferimento, a titolo di esempio, agli immigrati senza permesso di soggiorno, ai cittadini comunitari in condizione di irregolarità amministrativa, ai richiedenti asilo che ancora non hanno accesso al servizio pubblico, agli apolidi e ai soggetti socialmente fragili o senza dimora, e comunque a tutti coloro che sono sprovvisti di medico di base e che riscontrano difficoltà di accesso al SSN;

proprio per far fronte a tali criticità, alcune Regioni stanno promuovendo azioni volte ad includere anche le suddette categorie all'interno della campagna vaccinale;

tra i vari esempi, si può citare quello dell'Emilia-Romagna, dove nel relativo portale per le vaccinazioni, nello specifico, sono accettati anche i codici STP (stranieri temporaneamente presenti) e ENI (europei non iscritti), o quello della Puglia, che ha incluso STP ed ENI tra i soggetti che possono sottoscrivere la manifestazione di interesse per la vaccinazione, necessaria per l'inserimento nelle liste vaccinali. Nella direzione inaugurata da questi due virtuosi esempi, dunque, si stanno inserendo anche le altre Regioni italiane: è il caso, tra le altre, della Sicilia, dove saranno a breve allestiti due punti di vaccinazione straordinari da parte dell'ASP di Ragusa a San Giacomo e a Marina di Ragusa;

considerato che:

tra i soggetti non ancora inclusi nelle liste di somministrazione del vaccino, sono presenti anche persone con elevata fragilità o soggetti svantaggiati;

la previsione di inserire anche tali soggetti tra le categorie che possono essere destinatarie delle dosi vaccinali assume un'importanza determinante non solo per quanto attiene al rispetto e alla garanzia del diritto universale alla salute, ma anche per quanto riguarda l'obiettivo di raggiungere nel più breve tempo possibile la più efficace immunizzazione di tutta la popolazione;

a questo proposito, il proseguimento della campagna vaccinale non potrà prescindere dal considerare di dover provvedere a somministrare le dosi anche a queste categorie di soggetti: a ben vedere, il coinvolgimento delle realtà del terzo settore, delle comunità attive nella promozione dell'inclusione sociale e della mediazione culturale, nonché delle strutture di gestione dei fenomeni migratori, risulterà un prezioso *asset* per raggiungere l'ambizioso obiettivo della più ampia vaccinazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno adottare le più appropriate iniziative al fine di provvedere, nel più breve tempo possibile, alla vaccinazione dei soggetti non possessori di tessera sanitaria, non assegnatari di medico curante e sprovvisti di documenti di identità, e con quali modalità operative sarà garantita a costoro la somministrazione dei vaccini.

(4-05786)

[BARBONI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.* - Premesso che:

a causa del cambiamento climatico si assiste, per il secondo anno consecutivo, ad eventi climatici estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense e rapidi passaggi dal maltempo alla siccità. La lunga assenza di precipitazioni ha inevitabilmente ridotto il livello idrometrico del fiume Po a meno 2,66 metri, già registrato anche in agosto 2020, con la portata del fiume scesa sotto la soglia

dei 1.000 metri cubi al secondo, ovvero il 24 per cento in meno rispetto alla media del periodo. La stessa difficile situazione idrica si registra anche per i fiumi dell'Emilia-Romagna Enza, Secchia, Reno e Trebbia, tutti abbondantemente sotto la media mensile;

la carenza di acqua ed il conseguente stato di siccità stanno provocando ingenti danni all'agricoltura emiliano-romagnola, così come in molte altre regioni italiane. Sin dallo scorso marzo, gli operatori del settore avevano lanciato l'allarme prevedendo un'altra crisi idrica a danno delle colture, visto che dall'inizio dell'anno solo in Romagna il totale delle piogge è stato di circa 170 millimetri, ovvero la metà della media del periodo;

la riduzione precoce del livello del fiume Po preoccupa, soprattutto perché rischia di mettere a repentaglio la risorsa idrica trasportata dal canale emiliano romagnolo (CER), cosiddetta autostrada dell'acqua, di 135 chilometri dal grande fiume a Rimini, con il sistema di approvvigionamento idrico regionale a rischio di tenuta;

dai dati emersi in questo periodo, per ovviare alla scarsità di precipitazioni, il canale sta trasportando oltre 150 milioni di metri cubi d'acqua dal Po, a beneficio delle colture e dell'ambiente del comprensorio, con impianti idrovori di prelievo accesi per oltre 55.000 litri al secondo;

a seguito dell'emergenza siccità e per cercare di salvare le colture, in Emilia-Romagna sono scattate le irrigazioni di soccorso, necessarie per tentare di mitigare i grossi danni che molte imprese agricole stanno subendo e non tutte le aziende del territorio hanno risorsa idrica sufficiente e tecnologia irrigua in grado di soddisfare le loro necessità, con relative perdite produttive superiori al 40 per cento;

in Emilia-Romagna, nonostante la regione abbia la necessità di rafforzare la sua capacità di raccogliere e trattenere acqua nel periodo invernale per disporne nei periodi di aridità, non vi sono tuttavia invasi di stoccaggio e in diverse aree l'approvvigionamento principale proviene da acque piovane e torrenti appenninici;

il consorzio di bonifica di secondo grado per il CER ha comunicato che le precipitazioni cadute negli ultimi giorni non hanno interessato affatto la maggior parte delle zone servite dalla risorsa idrica trasportata dallo stesso canale ai terreni coltivati. Secondo l'ultima stima le condizioni più critiche sono per le coltivazioni orticole, con perdite previste del 65 per cento, come nel caso delle cipolle, del 50 per cento per le patate, tra il 40 e il 50 per cento per i raccolti di mais e soia, mentre per le colture frutticole si stimano perdite dal 20 al 35 per cento. In base quindi all'ultimo studio effettuato, se non vi fosse l'acqua del CER, la mancanza di irrigazione avrebbe già causato perdite dirette per oltre 500 milioni di euro, con conseguenti danni per occupazione e indotto,

si chiede di sapere:

quali azioni intendano assumere tempestivamente i Ministri indirizzo, atti a scongiurare il rischio di un disastro economico, produttivo ed ambientale ormai annunciato. La fase di pre emergenza, in cui versa soprattutto l'area romagnola, obbliga ognuno per la propria competenza ad assumere opportune iniziative in tempi stretti;

considerando dunque il perdurare della condizione climatica particolarmente siccitosa, se si preveda un immediato calcolo e ristoro dei danni per consentire alle aziende interessate di sopravvivere e al contempo predisporre delle soluzioni di sistema adeguate alle differenze fra aree geografiche.

(4-05787)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

dal 30 agosto al 4 settembre 2021 nelle province di Pavia e Alessandria, tra le valli Staffora, Curone e Grue, è prevista la disputa della competizione motociclistica fuoristrada "sei giorni internazionale di enduro" (ISDE 2021), sotto l'egida della FIM (Federazione internazionale di motociclismo) e della FMI (Federazione motociclistica italiana) ed organizzata dai moto *club* "Vittorio Alfieri" di Asti e Pavia;

diverse circostanze peggiorano esponenzialmente gli impatti sull'ambiente derivanti dal transito di concorrenti impegnati nelle competizioni motoristiche, tra cui: la durata della competizione (6 giorni), la lunghezza del percorso (strutturato su 5 tappe giornaliere di circa 200 chilometri da percorrere quasi per intero in tracciati fuoristrada), il numero dei concorrenti (712, provenienti da 30 nazioni) e il

periodo di svolgimento;

uno studio sul campo circa la pratica dello sport motociclistico in spazi naturali ("Diagnosis de la práctica del deporte del motociclismo en espacios naturales") realizzato dall'Istituto di scienza e tecnologia ambientale dell'università di Barcellona, su committenza della federazione motociclistica catalana, attesta che: sui sentieri percorsi da gare motociclistiche fuoristrada il tasso medio di erosione del suolo risulta di ben 1.118 tonnellate per ettaro per anno, valore abnorme (un valore maggiore a soli 11 tonnellate per ettaro è considerato segnale di erosione alta dall'European environmental agency) e la contaminazione acustica è estremamente rilevante, con livello di disturbo 10 volte più alto della media, interferendo con le comunicazioni tra gli animali di cui influenza il comportamento;

la gara si dovrebbe disputare nella parte montana dell'Oltrepò pavese e nelle limitrofe valli alessandrine, classificate dalla Regione Lombardia come area prioritaria per la biodiversità nella rete ecologica regionale (legge regionale n. 86 del 1983). Il pregio naturalistico delle zone è stato da tempo riconosciuto anche in base ai rigorosi criteri seguiti dall'Unione europea: esse fanno parte infatti della rete Natura 2000, con oltre 24.000 ettari di territorio suddivisi tra quattro province e quattro regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria);

nonostante ciò, gli organizzatori insistono nel definire le valli interessate dalla gara come "territorio dalla forte tradizione enduristica", quindi "vocato" all'uso agonistico dei fuoristrada a motore. Già oggi l'atteggiamento "benevolo" con cui frequentemente sono concesse autorizzazioni allo svolgimento di gare fuoristrada costituisce occasione per singoli o gruppi organizzati per emulare le gesta degli agonisti, e crea aspettative di malintesa "tolleranza" verso queste pratiche irregolari;

risulta impossibile conciliare una pratica impattante, avviata verso un progressivo declino, con gli investimenti pubblici sul territorio degli ultimi anni, mirati allo sviluppo del turismo lento, come lo stanziamento di circa 440.000 euro della Comunità montana Oltrepò pavese, o quello di oltre un milione e 200.000 euro per l'intervento "Riscoprendo l'Appennino lombardo - Vie storiche e greenway dell'alto Oltrepò" che concerne anche i sentieri "al visitatore un inserimento nell'ambiente rurale fisico ed umano del territorio";

lo svolgimento dell'ISDE comporterebbe un significativo impegno della viabilità ordinaria e delle aree di sosta da parte dei mezzi di supporto e di quelli utilizzati dagli spettatori, con la conseguente necessità di gestire la presenza degli spettatori lungo il percorso di gara;

il periodo di gara coincide con quello dei raccolti di fine estate (vendemmia, mele) in una zona dalla forte presenza di tali colture. Una serie di soggetti, tra cui agricoltori, aziende forestali, tartufai, operatori turistici nel settore naturalistico, subirebbero gli effetti della chiusura dei tracciati che costoro impiegano nel loro lavoro quotidiano;

a fronte dell'emergenza da COVID-19 sarebbe necessario valutare e gestire le conseguenze dell'afflusso e degli spostamenti, in un ambito territoriale relativamente ristretto, di un consistente numero di persone provenienti da tutto il mondo;

su 29 enti interpellati, solo 5 enti hanno dato riscontro alle richieste di accesso agli atti. Per contro, gli organizzatori, durante la presentazione pubblica dell'evento svoltasi il 14 giugno a Pavia, hanno affermato che i percorsi "sono praticamente definiti" e che "tecnicamente" essi stanno "collaborando sia con la Comunità montana dell'alto Oltrepò e con i vari uffici tecnici delle amministrazioni". Da parte del comitato organizzatore emerge una scelta deliberata di proporre richieste di autorizzazione ai singoli enti in modi e tempi diversificati e in modo disorganico, mentre è evidente la necessità di sottoporre alle controparti pubbliche una visione d'insieme per consentire una valutazione corretta;

a meno di 3 mesi ormai dalla data fissata per la competizione risulta un inaccettabile ritardo nel produrre in modo esaustivo e coordinato la documentazione prescritta dalle norme: la mancata conoscenza dei tracciati impedisce alle amministrazioni e a tutti i cittadini di compiere le necessarie verifiche, ad esempio la valutazione di incidenza,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e quali azioni intendano intraprendere, per quanto di loro competenza, al fine di chiarire quali siano gli effettivi tracciati del percorso, valutando se essi non risultino incompatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente nonché di salvaguardia delle attività economiche agroforestali e turistiche del territorio.

(4-05788)

[STEGER](#) - *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo.* - Premesso che: il decreto di programmazione dei flussi d'ingresso per motivi di lavoro disciplina annualmente l'accesso in Italia di lavoratori non comunitari; l'adozione del suddetto decreto per l'anno in corso sta subendo un ritardo tale da comprometterne l'utilità, quanto meno con riferimento alle attività stagionali del turismo; i lavoratori stranieri, siano essi comunitari o non comunitari, rappresentano una componente rilevante degli addetti del settore turistico-ricettivo. Secondo le analisi più aggiornate, in media un lavoratore su 4 addetto alle attività turistiche è straniero. In alcune parti del Paese tale rapporto arriva a 2 lavoratori su 5; l'operatività delle imprese turistiche dipende in misura significativa dalla possibilità di ricorrere, in maniera tempestiva e numericamente adeguata, al lavoro dei cittadini stranieri; il numero di lavoratori stranieri di cui ha bisogno il settore del turismo e dell'agricoltura complessivamente in Alto Adige è di circa 350 persone; il settore del turismo durante la pandemia da COVID-19 è stato tra quelli maggiormente colpiti e necessita di una ripresa e quindi di lavoratori competenti che da anni arrivano nel nostro Paese per lavorare; al fine di permettere alle imprese turistiche di affrontare il periodo di auspicata maggiore attività nelle migliori condizioni, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire per assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'ingresso dei lavoratori stranieri, visto che la stagione è ormai avanzata, in particolar modo dei lavoratori stagionali, e di concessione dei relativi nulla osta all'impiego da parte della rete degli sportelli unici per l'immigrazione.

(4-05789)

[VANIN](#), [CORBETTA](#), [VACCARO](#), [TRENTACOSTE](#), [MONTEVECCHI](#), [CROATTI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che: sono state portate all'attenzione degli interroganti alcune informazioni, dati e fatti relativi ad alcuni interpelli o comunicazioni inviati a fine maggio 2021 da numerosissimi associati dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) alla Direzione generale del terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; in particolare tali comunicazioni, recanti "Interpello ENS - Associazione di promozione sociale - fondata nel 1932 a Padova", denunciano e portano all'attenzione del Ministero diversi aspetti ritenuti allarmanti e problematici dagli associati e, quindi, bisognosi di una verifica e indagine approfondita; viene chiesto un intervento immediato al fine, in particolare, di nominare un commissario *ad acta* scelto all'interno dello stesso Ministero e di individuare almeno due persone sorde *super partes* competenti e qualificate al fine di ripristinare all'interno dell'associazione medesima le funzioni ad essa attinenti nel rispetto delle regole interne statutarie del pluralismo democratico e della volontà dei membri che ne sono soci. Gli associati lamentano un'evidente deriva rispetto alle funzioni e agli obiettivi propri dell'associazione e dei suoi valori fondativi così come consacrati nell'atto fondativo; al fine di ulteriormente contenere tale deriva e riportare le iniziative e l'attività dell'associazione nell'originario alveo a servizio dei propri associati attraverso politiche attive di assistenza e di aiuto sul territorio, veniva sollecitato il ripristino delle informazioni e delle comunicazioni verso gli associati stessi con riferimento all'intera situazione; peraltro, veniva richiesta una verifica della reale situazione dei debiti sia a livello centrale che a livello territoriale presso le quali alcune regioni e sezioni versano in situazioni finanziarie preoccupanti, e ciò anche alla luce della determinazione del 16 dicembre 2019, n. 139, della sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, che evidenziava, ad esempio, la necessità di rivedere le spese per le consulenze; considerato che: la Direzione generale terzo settore del Ministero, nella persona del direttore generale Alessandro Lombardi, ha riscontrato puntualmente le suddette missive ma rimangono, a parere degli interroganti,

alcuni aspetti che necessitano di approfondimenti; invero, con riferimento alla situazione di commissariamento delle sezioni territoriali la Direzione dà atto di aver richiesto all'ente informazioni in data 1° giugno 2021 dichiarando di essere in attesa di riscontro: sarebbe pertanto opportuno sollecitare una verifica sullo stato delle risposte e dei chiarimenti forniti dall'ente nazionale; la medesima Direzione a conclusione della propria nota dà atto che la vigilanza ministeriale si articola nella "possibilità di richiedere dati e informazioni, nella verifica delle modalità di impiego delle risorse finanziarie attribuire, con la possibilità di richiedere una verifica amministrativo contabile in loco", si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di propria competenza siano state poste in atto al fine di dare corso ad una verifica approfondita in merito alla modalità di impiego delle risorse finanziarie attribuite nonché alla loro specifica destinazione, con particolare riferimento ai fondi destinati al territorio e ai servizi concretamente resi a favore degli associati;

quali dati e informazioni siano stati espressamente e puntualmente richiesti all'ENS a seguito delle numerose segnalazioni giunte dai singoli associati;

se intenda rispondere alle richieste degli associati avviando una fase di commissariamento dell'ENS per ripristinare la corretta gestione dell'ente.

(4-05790)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la viabilità delle tangenziali esterne alla città di Vicenza passa ormai all'interno di nuovi quartieri che si sono sviluppati fuori dal perimetro urbano della città;

la "bretella dell'Albera" è, pertanto, un'opera di primaria importanza per la zona poiché, permettendo un collegamento tra l'autostrada A4 (casello di Vicenza ovest), il sistema tangenziale ed il nord della provincia in direzione degli abitati di Schio e Thiene oltre che con la Pedemontana veneta, consente di salvaguardare le località dell'Albera, di Capitello e di Villaggio del sole, attualmente sottoposte ad un significativo flusso di attraversamento veicolare leggero e pesante;

l'intervento interessa i comuni di Vicenza e Costabissara, originandosi dalla tangenziale ovest di Vicenza, all'altezza del Villaggio del sole, e sviluppandosi a ovest della strada provinciale 46, fino alla località Moracchino, nel comune di Vicenza, sull'esistente strada provinciale 46 mediante una rotonda a raso;

il tracciato si estende per circa 5,3 chilometri e presenta due svincoli alle estremità (viale del Sole e strada provinciale);

considerato che:

l'ANAS ha pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* di lunedì 29 dicembre 2014 il bando di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione della tangenziale di Vicenza (primo stralcio, primo tronco);

l'appalto riguarda la progettazione esecutiva, nonché l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo per appalto integrato approvato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS nel 18 dicembre 2014;

l'impresa esecutrice aveva a disposizione 27 mesi per l'esecuzione delle opere, compresi 90 giorni per la redazione del progetto esecutivo, soggetto all'approvazione di ANAS;

l'intervento è stato inserito nel contratto di programma 2014 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il consiglio di amministrazione di ANAS ha approvato il progetto esecutivo per il completamento della tangenziale di Vicenza che riguarda il primo stralcio e il primo tronco per una lunghezza di 5,3 chilometri tra i comuni di Vicenza e Costabissara;

l'intervento, del valore complessivo di oltre 86 milioni di euro, è parte del complessivo progetto denominato "completamento della tangenziale", oggetto di un protocollo di intesa stipulato tra Ministero, ANAS, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Comune di Costabissara e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.;

considerato quindi che:

la consegna dei lavori è avvenuta a Vicenza il 21 marzo 2018, alla presenza del presidente di ANAS e

delle autorità locali e regionali;

i tempi di realizzazione dell'infrastruttura secondo il protocollo erano stati stabiliti in 720 giorni, successivamente prolungati, in corso d'opera, prima di 150 giorni, con data di scadenza fissata al 6 agosto 2020 e poi fino al 2021, alla fine del quale, secondo quanto comunicato da ANAS al Comune di Vicenza, la variante dovrebbe essere aperta al traffico;

secondo le stime diffuse dalla stampa, ad oggi è stato completato circa il 50 per cento dei lavori, il che rende improbabile che il completamento dell'opera possa avvenire entro l'ultimo termine comunicato, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda presentare al Senato un'approfondita illustrazione degli ostacoli che stanno causando i considerevoli ritardi nel completamento dei lavori della "bretella dell'Albera";

al fine di risolvere tempestivamente i disagi che la mancata ultimazione dell'opera comporta per gli abitanti dei quartieri di Vicenza interessati, quali azioni intenda porre in essere al fine di individuare, di concerto con ANAS, delle soluzioni che consentano di rimuovere gli ostacoli, permettendo quindi di proseguire speditamente al completamento dell'opera secondo un nuovo e definitivo cronogramma, nonché nel rispetto della data di fine lavori.

(4-05791)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e della salute.* - Premesso che:

l'interrogante ha appreso da fonti giornalistiche che il piccolo comune di Tito (Potenza) è rimasto privo di acqua;

il sindaco di Tito ha, infatti, dovuto emanare un'ordinanza, entra in vigore il 2 luglio 2021, per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile, finalizzata al risparmio idrico. Sino al 30 settembre 2021, si pone il divieto: di prelievo e di utilizzo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per irrigazione e innaffiatura di orti, giardini e prati; lavaggio di aree di pertinenza, cortili e piazzali; lavaggio privato di veicoli, macchine ed attrezzature; riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino; tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico-sanitario;

pare che il provvedimento che ha dovuto adottare il sindaco si sia reso necessario per una comunicazione, pervenuta al Comune, da parte di Acquedotto Lucano circa un "notevole ed ingiustificato incremento dei consumi idrici nelle zone rurali, dovuto ad un utilizzo improprio della risorsa idrica, spesso associato a prelievi non autorizzati, con conseguente criticità nell'approvvigionamento idro-potabile";

l'incremento dei consumi idrici, unitamente alla mancanza di precipitazioni meteoriche nelle ultime settimane, avrebbe ridotto la portata dei corsi d'acqua ed aumentato, per effetto dell'innalzamento delle temperature, il consumo di risorse idriche, causando una continua sospensione dell'erogazione idrica nell'area di Tito Scalo ed in talune zone rurali del territorio, con conseguenti disagi ai cittadini ed alle imprese locali;

considerato che all'interrogante risulta alquanto paradossale apprendere che un comune, facente parte di una delle regioni d'Italia più ricche d'acqua, sia interessato da questo problema,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali urgenti iniziative intendano intraprendere al fine di risolvere la gravissima problematica che interessa il comune di Tito, ricadente in una regione, quale la Basilicata, ricchissima d'acqua.

(4-05792)

[VITALI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con il miglioramento dell'emergenza sanitaria, e di conseguenza di quella economica, inflitta dalla pandemia il *post* COVID-19 sta normalizzando la vita economica e sociale del Paese anche dal punto di vista contributivo e della tassazione. I benefici fino ad oggi adottati, per superare l'emergenza, stanno via via tornando alla loro ordinaria regolamentazione;

sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 30 giugno 2021, è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 che dispone la proroga dei versamenti risultante dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA dei contributi interessati dall'applicazione degli indici sintetici

di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o "dei minimi"; quindi viene confermata la scadenza del 20 luglio 2021 per effettuare senza la maggiorazione dello 0,4 per cento i versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno 2021; a differenza dello scorso anno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020), il decreto 28 giugno 2021 non prevede però la facoltà di effettuare i suddetti versamenti dal 21 luglio al 20 agosto 2021, con la maggiorazione dello 0,4 per cento a titolo di interesse corrispettivo; rispetto alla proroga disposta per il 2020 e ad analoghe proroghe intervenute in anni precedenti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, a fronte della "classica" proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2021 dei versamenti senza la maggiorazione dello 0,4 per cento, non ha provveduto a "rimodulare" anche il termine previsto per il versamento con la maggiorazione, consentendolo nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2021; la diversa formulazione del decreto costituisce quindi una sostanziale novità, la quale comporta che il termine per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4 per cento a titolo di interesse corrispettivo rimanga fermo al 30 luglio 2021 per tutti i contribuenti che avevano come scadenza ordinaria il 30 giugno 2021. In sostanza, per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, la proroga prevista è limitata a escludere la maggiorazione dello 0,4 per cento per i primi 20 giorni, quindi fino al 20 luglio 2021; dopo tale data si ritorna al regime ordinario, con applicazione della maggiorazione dal 21 luglio e termine di versamento previsto al 30 luglio 2021, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, a conoscenza di tale procedura, non reputi inefficiente un beneficio di soli 10 giorni e se non intenda prolungare tale strumento almeno di 60 giorni.

(4-05793)

[BOSSI Simone](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

alle chiuse del Serio Morto a Pizzighettone (Cremona) vengono segnalati una moria di pesci e un forte odore di liquame;

la stessa problematica viene riscontrata anche in centro paese, al laghetto delle ninfee, a fianco della torre mozza;

a novembre 2020, sempre alle chiuse del Serio Morto, si era formata una vera e propria discarica a cielo aperto con rifiuti e carcasse di animali;

al momento le cause rimangono ignote, ma secondo quanto riportano organi di stampa l'ipotesi più accreditata è quella di uno sversamento di rifiuti da parte di qualche azienda agricola,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere con l'obiettivo di risolvere le pratiche di sversamenti illegali, e se intenda valutare di proporre l'aumento delle pene nei confronti di titolari di aziende che avallano tali pratiche.

(4-05794)

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [LA MURA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

le indennità onnicomprensive dei vari "decreti ristori" e "sostegni" sono erogate dall'INPS, che ha previsto delle circolari per chiarirne i requisiti di accesso;

queste circolari, tra le quali la n. 146/2020 del 14 dicembre 2020 e la n. 65/2021 del 19 aprile 2021 prevedono una tabella per chiarire: "A tal fine - tenuto conto che l'Istituto, cui l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all'inquadramento aziendale attraverso l'assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all'attività effettivamente esercitata dall'azienda - sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali. Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l'indennità)";

all'interno di questa tabella è presente anche questa dicitura: "CSC 50102 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)";

questo codice ATECO è presente nei codici ATECO di classificazione di molte aziende agrituristiche; sono arrivate decine di segnalazioni secondo cui presentando domanda all'INPS per le indennità onnicomprensive la risposta da parte di INPS è sempre stata la reiezione; a richiesta di riesame delle domande la risposta è stata la seguente: "Gentile signor ..., si conferma la reiezione delle richieste di Bonus covid ex dl 104, 137 e 157/2020, in quanto il suo contratto di lavoro come bracciante agricolo, non rientra in alcuna categoria di lavoratori previsti dai decreti citati"; considerato che:

nei decreti-legge citati non c'è nessuna definizione di quali contratti hanno diritto e quali no; l'unica classificazione è quella secondo i codici ATECO delle attività, come sopra riportato, ovvero: "Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l'indennità)";

inoltre, al punto 8 delle circolari c'è questo ulteriore paragrafo: "Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 9, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpI, con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL e l'indennità di disoccupazione agricola";

sempre l'INPS inserisce la precisazione che i lavoratori del settore agricolo non hanno diritto alle indennità per quanto riguarda la categoria "lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo";

quindi si desume che per i lavoratori intermittenti e per gli stagionali del turismo, appartenenti ad aziende con i codici ATECO elencati in quel determinato paragrafo, ci sia il diritto alle indennità onnicomprensive,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e quali misure intendano mettere in campo per regolamentare questa fattispecie in maniera precisa e consentire ai lavoratori menzionati di percepire i "ristori" come si desume da legge e circolari.

(4-05795)

[MASINI](#), [MALLEGNI](#), [BERARDI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il 1° luglio 2021, a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 99 del 2021, recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, sono entrate in vigore, tra le altre, le nuove disposizioni in materia di tutela del lavoro che hanno disposto la proroga fino al 31 ottobre 2021 del blocco dei licenziamenti per i settori tessile, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (ATECO 2007, codici 13, 14 e 15) che riducano o sospendano l'attività lavorativa dal 1° luglio 2021; di conseguenza è decaduto il provvedimento che impediva alle aziende non rientranti nei citati settori di licenziare a causa della crisi economica derivata dalla pandemia di COVID-19 (blocco dei licenziamenti);

il 29 giugno, il Governo e le parti sociali hanno firmato l'avviso comune che impegna le aziende a utilizzare gli ammortizzatori sociali prima di procedere ai licenziamenti;

il 9 luglio, a mezzo posta elettronica certificata, la Gkn Driveline avrebbe comunicato ai suoi 422 dipendenti la chiusura totale della produzione e dello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze), aprendo in totale autonomia la procedura di licenziamento collettivo;

nella lettera la Gkn avrebbe giustificato questa decisione con la previsione di un calo di circa il 48 per cento di fatturato per il 2025 e, di conseguenza, con la prospettiva di una non sostenibilità dello stabilimento di Campi Bisenzio. Inoltre, a quanto si apprende dagli organi di stampa, la società avrebbe asserito di non essere nelle condizioni di ricorrere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali;

a quanto risulta agli interroganti, dal 10 luglio 2021, gli operai e i dipendenti della Gkn Driveline sarebbero in presidio permanente di fronte allo stabilimento campigiano e le parti sociali avrebbero annunciato di non voler firmare alcun licenziamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue considerazioni in merito;

se non intenda aprire con urgenza un tavolo di confronto con tutte le istituzioni interessate, Comune di

Campi Bisenzio e Regione Toscana, per cercare una soluzione condivisa; quali siano le iniziative che intende mettere in campo per una maggiore tutela dei lavoratori coinvolti e per prevenire, anche nella forma, ulteriori episodi di licenziamento collettivo di questo tipo.

(4-05796)

[NENCINI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il museo Marino Marini ha sede dal giugno 1990 nell'antico complesso di fabbricati che nel Trecento furono casa dell'ordine ospitaliero di Sant'Antonio abate detto "convento del Tau" di proprietà comunale, sito a Pistoia;

all'interno del palazzo del Tau convivono due istituzioni fondate nel nome di Marino Marini: il centro di documentazione (comunale) e la fondazione Marino Marini di Pistoia;

la fondazione è stata istituita nel 1983 per volontà della moglie dell'artista con lo scopo di assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dell'opera di Marino Marini, di favorirne una migliore conoscenza sia in Italia che all'estero tramite la promozione e il patrocinio di mostre antologiche, pubblicazioni d'arte ed ogni altra iniziativa, in particolare di ricerca e di studio sulla sua opera;

grazie alla ricca disponibilità di ambienti, gli spazi sono stati articolati in modo da permettere un allestimento idoneo per un notevole numero di sculture in bronzo, gesso e terracotta, oltre a disegni, dipinti e grafiche fra cui acqueforti, incisioni e puntesecche;

oltre alle opere il museo accoglie una biblioteca specializzata sull'opera dell'artista toscano: monografie, cataloghi, riviste d'arte, nonché una raccolta completa di ritagli stampa tratti da riviste e quotidiani dal 1927 ad oggi;

a questo nucleo bibliografico se ne affianca un altro costituito da opere sull'arte, a carattere generale, soprattutto su quella moderna e contemporanea;

sono inoltre a disposizione del pubblico una fototeca, una diateca ed una videoteca, che documentano la vita e le opere di Marini;

all'interno del museo sono presenti un *book shop*, un *atelier* ed una caffetteria dotata di un grande giardino esterno;

nell'ottica di un'interazione fra le varie arti, l'atrio del museo Marini è stato pensato come un piccolo anfiteatro, accoglie infatti eventi culturali, concerti e *performance* così da costituire un *trait d'union* fra il museo stesso, la città e i suoi visitatori;

considerato che:

il patrimonio della fondazione ammonta a circa 50 milioni di euro;

è stato vincolato per 10 anni dalla morte di Marino Marini;

nel 2018 il vincolo si è concluso;

dopo una serie di eventi non chiari il 1° marzo 2020 la sede museale è stata chiusa dal consiglio di amministrazione della fondazione e ad oggi non è stata ancora riaperta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso accertare le motivazioni e le dinamiche della chiusura del museo Marino Marini;

se non ritenga doveroso prevedere un intervento volto alla riapertura dell'importante sede museale a Pistoia.

(4-05797)

[STEFANO](#), [CERNO](#), [LAUS](#), [IORI](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [FERRAZZI](#), [ASTORRE](#), [BOLDRINI](#), [VALENTE](#), [TARICCO](#), [MARGIOTTA](#), [D'ALFONSO](#), [FEDELI](#), [RAMPI](#), [MANCA](#), [COLLINA](#), [MARILOTTI](#), [BITI](#), [VATTUONE](#), [GIACOBBE](#), [COMINCINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* -

Premesso che:

il decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 72, disciplina il finanziamento di un secondo piano di interventi rientranti nella programmazione triennale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 nell'ambito dello stanziamento di 320 milioni di euro, ripartiti tra le Regioni sulla base di criteri definiti nell'intesa del 6 settembre 2018 sancita in Conferenza unificata, per interventi di edilizia scolastica;

l'articolo 2 stabilisce che gli enti locali di cui all'allegato A, che include enti locali di tutte le regioni

beneficiarie dello stanziamento di risorse, "sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori". Il termine per l'affidamento dei lavori è fissato a 12 mesi dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* nei casi in cui l'importo sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a 18 mesi in caso di superamento di tale soglia o in caso di interventi di nuova costruzione;

il comma 4 stabilisce che eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della direzione generale competente del Ministero;

come rilevato nello stesso decreto, a seguito di istruttoria da parte del Ministero, non è stato considerato ammissibile il piano della Regione Calabria, per la quale è stata dunque rinviata l'ammissione al finanziamento a un successivo decreto ministeriale;

nel mese di settembre 2020, la Regione Lazio ha presentato un provvedimento di rettifica del proprio piano approvato con il predetto decreto, a causa di alcuni errori riscontrati nell'individuazione di alcuni enti locali beneficiari;

conseguentemente, il decreto del Ministro dell'Istruzione 7 gennaio 2021, n. 10, recante il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel piano della Regione Calabria nell'ambito dello stanziamento complessivo di 320 milioni di euro, nonché la rettifica del piano della Regione Lazio autorizzato con decreto 25 luglio 2020, n. 71, all'articolo 2 estende i termini per l'affidamento dei lavori a 12 mesi dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* nei casi in cui l'importo sia inferiore alla predetta soglia di rilevanza comunitaria e a 18 mesi in caso di superamento di tale soglia o in caso di interventi di nuova costruzione per gli enti locali di cui all'allegato A del decreto, facenti parte delle Regioni Lazio e Calabria;

a quanto si apprende, numerosi enti locali di Regioni diverse da Lazio e Calabria hanno riscontrato difficoltà nel rispettare i termini per l'affidamento dei lavori, a causa di circostanze connesse anche con le difficoltà organizzative dovute alla pandemia da COVID-19, e hanno conseguentemente richiesto al Ministero una proroga delle scadenze, ricevendo, tuttavia, risposta negativa;

considerato che:

il mancato rispetto dei termini nel periodo di emergenza pandemica, che comporta numerose difficoltà per le amministrazioni di tutti i livelli, non può essere certamente imputato agli enti locali, i quali hanno diritto ad avere margini di flessibilità da parte delle istituzioni nazionali;

gli interventi di edilizia scolastica ricoprono un'importanza particolare in questo momento storico, come dimostrano, ad esempio, gli investimenti per 3,9 miliardi di euro dedicati alla messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica o gli investimenti per 800 milioni dedicati alla sostituzione di edifici scolastici e alla riconversione energetica contenuti nel piano nazionale di ripresa e resilienza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, al fine di consentire la legittima fruizione dei finanziamenti di cui al decreto ministeriale n. 72 del 2020 da parte di numerosi enti locali per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, prevedere una proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto.

(4-05798)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [BUCCARELLA](#), [RUOTOLO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

in data 10 luglio 2021 la Gkn Driveline di Campi Bisenzio (Firenze), azienda della multinazionale di componentistica auto controllata dal fondo inglese Melrose, ha comunicato la chiusura immediata dello stabilimento e licenziato via *e-mail* 422 lavoratori che poco prima prestavano regolarmente servizio;

la Gkn Driveline conta 51 stabilimenti produttivi in venti Paesi per un totale di 27.500 dipendenti e in Italia ha un altro stabilimento a Brunico (Bolzano), e nello stabilimento fiorentino realizza componenti di trasmissione destinati per circa l'80 per cento alla FCA (Fiat-Chrysler) e per il restante 20 per cento a Audi, Bmw, Ferrari, Maserati, Land Rover;

la chiusura dello stabilimento, senza il ricorso agli ammortizzatori sociali, è stato motivato dall'azienda con il crollo del fatturato atteso nel 2025 a fronte della crisi del settore automobilistico aggravata dalla

pandemia;

la comunicazione è arrivata senza alcun preavviso e senza alcun coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, gettando nell'angoscia centinaia di famiglie;

i lavoratori sono da quel momento in assemblea permanente, supportati all'esterno della fabbrica da presidi di cittadini e rappresentanti istituzionali;

ritenuto che, a parere degli interroganti, non è accettabile quanto sopra, in quanto si tratta di un metodo di comunicazione inqualificabile, che calpesta i diritti e la dignità di centinaia di lavoratori e famiglie che resteranno senza occupazione,

si chiede di sapere che cosa i Ministri in indirizzo intendano fare, alla luce del tavolo convocato al Ministero dello sviluppo economico giovedì 15 luglio, per garantire la salvaguardia occupazionale dei lavoratori scongiurando la chiusura dello stabilimento e se non vogliano avviare, d'intesa con le organizzazioni sindacali, misure che contemplino, in qualsiasi momento, il rispetto etico delle aziende nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori per evitare che episodi di questa gravità possano ripetersi.

(4-05799)

[ALESSANDRINI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della salute e dell'interno.* - Premesso che:

per assicurare la massima qualità possibile al servizio di elisoccorso, con interventi medici celeri ed efficaci, sia sul posto, sia in termini di tempestività di arrivo nei centri ospedalieri, l'attuale organizzazione di protezione civile dovrebbe poter utilizzare una rete di piazzole distribuite capillarmente sul territorio, siano esse a terra o a terrazza;

in alcune regioni, come l'Umbria ad esempio, molti comuni sono distanti dalle principali vie di comunicazione e un intervento urgente non può prescindere dal soccorso con elicottero, rendendo pertanto indispensabile che i comuni principali, a grande vocazione turistica, siano dotati di una piazzola dedicata;

le operazioni di elisoccorso prevedono specifiche modalità, sia in termini di organizzazione del personale (composto da un pilota, un tecnico di soccorso, un medico, un infermiere e un tecnico di bordo), sia in termini di durata del volo (il carburante deve garantire 80 minuti di autonomia), sia in termini di trasporto (peso dell'equipaggiamento, trasporto di più persone ferite e un familiare della persona soccorsa);

la grave crisi che il nostro Paese si è trovato ad affrontare nell'ultimo anno ha fatto emergere notevoli problemi legati alla tempestività degli interventi di soccorso e ha fatto crescere l'esigenza di migliorare alcune condizioni strutturali ed organizzative (in Umbria ma anche in tutto il territorio nazionale) per eventuali necessità future;

è importante incrementare le risorse destinate agli enti locali affinché ogni Regione possa distribuire, in modo omogeneo sul proprio territorio, apposite piazzole per l'elisoccorso, così da garantire a tutti i cittadini interventi rapidi ed efficaci per la gestione delle emergenze sanitarie,

si chiede di sapere:

se non si ritenga importante rendere noto il numero e l'ubicazione delle piazzole a terrazza e a terra realizzate su tutto il territorio regionale dell'Umbria, nonché il numero di addetti a terra, per le singole piazzole, a disposizione dei voli con l'elicottero;

se non si reputi opportuno mettere a disposizione degli enti locali il protocollo nazionale di gestione delle piazzole, o i diversi protocolli nel caso in cui sussistano disposizioni differenti a seconda della tipologia di piazzola, esplicitando le modalità di gestione a terra delle piazzole;

a quanto ammonti il costo medio per una piattaforma collaudata per i voli con l'elicottero e se non si ritenga di dover intervenire con apposite risorse statali per sostenere le Regioni e i Comuni nell'obiettivo di dotare il territorio nazionale, in modo omogeneo, di una rete di piazzole che possano accogliere i servizi di elisoccorso, anche avvalendosi di un sistema di messa in allarme che coinvolga protezione civile o vigili del fuoco.

(4-05800)

[MAGORNO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

con sentenza del 12 luglio 2021, il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha ordinato, con provvedimento immediatamente esecutivo, il rimpatrio della minore I.V.G. nel Regno Unito, suo Paese di nascita, ove verrà ricongiunta con il padre U.P.;

la bambina era arrivata in Italia con la madre E.G., di Diamante (Cosenza), in data 31 gennaio 2021, per una permanenza di pochi giorni, che poi si è prolungata a causa di un problema di salute della madre, che le impediva di affrontare il viaggio di ritorno nel Regno Unito;

secondo la memoria depositata dalla signora presso il Tribunale di Catanzaro "dall'arrivo in Italia (...) I.V. è tornata ad essere la bambina felice come da anni non lo era più, vivendo in un contesto pienamente sereno ed accudente" pertanto, ha spiegato la madre "se la minore ritornasse in Inghilterra subirebbe danni fisici e psichici irreversibili, si è ben integrata in Italia e la separazione dalla madre sarebbe un danno grave";

nella sua deposizione, inoltre, la signora ha dichiarato di essere stata vittima di episodi di violenza domestica da parte del padre di I.V., che è stato denunciato anche presso la Questura di Cosenza;

il Tribunale per i minorenni di Catanzaro al termine delle sue valutazioni ha però concluso che tali elementi non consentono di ipotizzare che al rientro nel Regno Unito sussisterebbero le condizioni per il rigetto dell'istanza di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione de L'Aja del 1980, ovvero un "fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni di competenza intenda intraprendere al fine di tutelare il preminente interesse del minore.

(4-05801)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02693 della senatrice La Mura, sul dragaggio di ingenti quantità di posidonia accumulata nel porto di San Nicola, sito nel comune di Montecorice (Salerno);

3-02694 del senatore Anastasi ed altri, sui ritardi nell'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 343a seduta pubblica del 7 luglio 2021, a pagina 119, alla seconda riga del quarto capoverso, dopo le parole: "alla 2a" aggiungere le seguenti: "e alla 11a".

